


TRATTATO
DELLA ZECCA
E
DELLE MONETE
CH' EBBERO CORSO
IN TRIVIGI
FIN TUTTO IL SECOLO XIV.

T. X.

A

AL



**AL REVERENDISSIMO PADRE
D. GIOVANGRISOSTOMO
TROMBELLI**

*Esgerale de' Canonici Regolari della Congregazione Renana di S. Salvatore,
Abate di S. Maria di Reno, e Accademico dell' Istituto
delle Scienze di Bologna*

RAMBALDO DEGLI AZZONI

Avogaro e Canonico della Santa Trivigiana Chiesa.

U*N suo gentil comandamento avendomi determinato a
distendere il Trattato della Zecca di Trivigi, e delle Monete
quì usate anticamente, per darlo all' erudito Sig. Guid' Antonio
Zanetti, benemerito Continuatore della Raccolta degli Autori
scriventi De Monetis Italix; lo indirizzo a V. P. R^{na}, cui le
multiplici magistrali opere che ha pubblicate e va giornalmente
pubblicando, manifestano del pari valente Teologo, che Lettera-
to in ogni altro genere di sacra e profana erudizione versatiffi-
simo. Questo ben sa chiunque della storia de' Dotti, ora in Ita-
lia viventi non sia in tutto al bujo, e quanto avanti ella sen-
ta nell' Antiquaria, ed assegnatamente nella scienza delle Me-
daglie; delle quali ha formato un Museo assai pregevole per
ornamento e servizio di codesta nobilissima sua Canonica, d' in-
signe Biblioteca eziandio fornita, mediante la cura, l' intelli-
genza, e la religiosa liberalità di Lei medesima. Qual più*

T. X.

A 2

giu-

giusto estimatore adunque, o quale più idoneo Giudice avrei saputo io eleggere di questa mia, qualunque siasi, letteraria produzione, che possa le mancanze non solo indicarmene, ma compatirle ancora? Certo ella per una parte siccome ottimamente conosce il Soggetto, ch'io prendo a discutere; così non ignora per l'altra venir da somme difficoltà impedito chi accignesi a svogliere cotali argomenti, avviluppato nella complicazione di dubbj e d'oscurezze: cui le discordanti sentenze degli Antiquarj aspergono di nuove tenebre, ned abbastanza chiariscono le poche Monete, o vetuste Carte de' più remoti secoli fino a noi pervenute. Il perchè bene sta, che alla P. V. Rina da me si raccomandandi la presente Operetta; cui priegola di accogliere con lieta fronte; nè sgradire oltracciò ch'io non trascuri la occasione qui offertami di testificarle pubblicamente l'alta sincera stima che fo della rara dottrina e virtù di Lei; ed insieme lo special debito che le professò per i tanti favori e per la cortese affezione, ond' Ella mi onora.

Trivigi 21 Giugno 1783.

AVVERTIMENTO DELL' EDITORE.

Era sotto il Torchio questo Trattato, quando importuna e crudele Morte ci rapì il degnissimo P. Ab. Trombelli il dì 7 Gennajo 1784 in età d'anni 86, mesi 10, e giorni 2. Tal perdita recò sensibilissimo cordoglio a tutti i buoni coltivatori delle lettere, e singolarmente al nostro chiarissimo Autore, il quale avvistato da me di tale infortunio, ciò non ostante non volle sopprimere questa sua Dedicatoria, anzi credette egli più che mai doveroso il darla alle stampe, non solo per averla egli trasmessa a lui vivente, che l'accettò, ma ancora per manifestare al Mondo la verace stima, e riverente amicizia che professava all' illustre defunto, e trarne quindi l'unico conforto al sommo dolore da esso provato in tanta perdita, come mi attesta con sua lettera di Trivigi dei 28 Gennajo 1784.

Ma chi più di me dee dolersi di tal sinistro, che più d'ogn'altro sono stato da esso beneficato? Perdetto a vero dire la Repubblica Letteraria in lui uno de' suoi maggiori ornamenti: ma io con la sua morte ho perduto assai più. Chi mi ha diretto, e per così dire, condotto a mano nella carriera intrapresa de' miei geniali studj, se non esso? Egli vero ritratto di gentilezza, ed umanità m' eccitava, e stimolava le più volte a comunicargli le mie dubbiezze, ed incertezze, che prontamente mi dileguava; e se talvolta mi conosceva intimorito, ed arenato per le difficoltà infortemi, m'appianava il sentiero, e francamente m'in-

coraggiva nel proseguimento delle intraprese applicazioni. Egli in somma vero amator degli studiosi, costituito m'aveva arbitro assoluto del suo dovizioso Museo, e preziosa Libreria, ove io poteva portarmi con tutta libertà, e servirmele a mio piacimento, e per tal modo godere degli ajuti più opportuni al mio avanzamento, e profitto.

A tali e tanti benefizj procurai di mostrare come meglio potei la mia dovuta riconoscenza, contribuendo in parte alla pubblicazione della Medaglia fattagli nell'anno 1776, che rappresenta nella parte opposta al suo busto un Ortolano in atto di coltivar la terra, dalla quale germogliano fiori col motto: FERTILIS ET VARIUS NAM BENE CVLTVS AGER. Questa però non soddisfece appieno il mio genio: onde mi venne in animo di farne formare un'altra, riuscita assai meglio, e nella parte diritta più somigliante; ed incisa in rame viene premeffa a questo Trattato: nel rovescio compendiosamente s'accennano le sue Opere Letterarie, notissime per altro a tutti gli amatori delle Scienze, e che lascieranno mai sempre indelebile la sua memoria a' posteri. Ho però amato di eternare dal canto mio in compendio il merito sommo del defunto Amico, e di contraccambiare in parte i favori da esso ricevuti con questa qualunque dimostrazione, proporzionata però alle mie tenui forze, di un cuore veramente riconoscente, e grato.

IN-

I N D I C E

De' Capitoli, e degli Articoli, ne' quali è divisa
la presente Opera.

C A P. I.

*Il Regale diritto della Zecca primitivamente in Trivigi esercitato,
con prerogativa non comune a quel tempo.* Pag. 9

ART. I. Il batter Moneta è Gius Regio.	iv
ART. II. Conceduto da' Romani Augusti per privilegio a Città soggette.	10
ART. III. Occupata l'Italia dai Barbari, ove fosse la Zecca.	11
ART. IV. Non in tutte le Città Italiane.	13
ART. V. Quali di esse l'avessero, sotto i Longobardi.	15

C A P. II.

*Se a Totila debba il suo principio la Zecca di Trivigi, e delle Monete
di questo Re.* 17

ART. I. Opinioni varie sulla origine della Zecca Trivigiana.	ivi
ART. II. Monete del Goto Re Totila di tre maniere.	18
ART. III. Quelle della prima forma.	19
ART. IV. Baducla non è diverso da Totila.	20
ART. V. Sue Monete col nome di Anastagio Imperadore già trapassato: simili Anacronismi nelle Medaglie.	22
ART. VI. Altre stravaganze, che s'incontrano in Medaglie antiche non dubbie.	23
ART. VII. Come stia il nome di Anastagio nelle Monete di Totila.	25
ART. VIII. Come quello dell'Imperador Giustiniano.	ivi
ART. IX. Impronta dello Zecchino Viniziano imitata in più Zecche.	27
ART. X. Monete di Totila della seconda maniera.	29
ART. XI. Della terza.	30
ART. XII. Quali delle soprannotate Monete possano appartenere alla Zecca di Trivigi.	ivi

C A P. III.

Della Zecca Trivigiana sotto i Longobardi, e delle loro Monete. 31

ART. I. Trivigi ebbe Zecca regnando i Longobardi.	ivi
ART. II. Sito della medesima.	32
ART. III. Oro ivi monetato: Soldi assolutamente nominati non si pruova che fosser d'Argento.	34
ART. IV. Erano d'Oro i Soldi menzionati nelle Carte Longobarde.	39
ART. V. Peso di questi uguaglia il Soldo Costantiniano.	42
ART. VI. Ch'era la sesta, non la settima parte dell'oncia.	43
ART. VII. Tali avean corso in Italia regnando i Longobardi; nè in quelli del basso Impero s'incontra diverso peso.	46
ART. VIII. Saggio del Soldo di Onorio.	48

CAP.

CAP. IV.

Del Soldo, e delle altre Monete d'oro battute nella Zecca di Trivigi sotto i Longobardi. Pag. 50

- ART. I. Soldo d'oro, e preciso valor di esso in ragguaglio alla corrente Moneta Veneta. ivi
 ART. II. Impronta del medesimo. 51
 ART. III. Monete d'Argento Pisane, o Lucchese. 55
 ART. IV. Tremisii d'oro, uno Pisano, e l'altro di Trivigi. 56
 ART. V. Leggenda del Trivigiano esposta e giustificata. 57

CAP. V.

Offerwazioni sopra le Monete d'Italia, durante il Dominio de' Franchi. 58

- ART. I. Libbra Gallica introdotta nell'Italia. ivi
 ART. II. Opinioni degli eruditi sopra la medesima. 59
 ART. III. Soldo di vario genere. 64
 ART. IV. Quello di XL. Denari era d'oro, e quello di XII. d'argento. 65
 ART. V. Le grosse Multe imposte dalle Leggi come si potessero soddisfare. 66
 ART. VI. Proporzione dell'Oro e dell'Argento diversa in tempi diversi. 68
 ART. VII. Abbondanza dell'oro nella decadenza dell'Impero. 70
 ART. VIII. Entrando il secolo XIV. la proporzione dell'oro all'argento era quì come 1. a 13. 71

CAP. VI.

Delle Monete stampate in Trivigi signoreggiato dai Franchi. 73

- ART. I. Come Carlo Magno scrivesse il proprio nome. 74
 ART. II. Monete Trivigiune, ed altre, imperando Lui, coniate. 76
 ART. III. Nome della Città di Trivigi nelle Monete scritto variamente; come pure in altre sùcere antiche Memorie. 77
 ART. IV. Serie delle Monete Carolino-Trivigiane. 79
 ART. V. Per la Epigrafe Venecias che si trova in alcune col nome dell'Imperadore, non si adombra la Veneta Libertà. 81
 ART. VI. Continuazione del soggetto medesimo. 82
 ART. VII. Il peso de' riferiti Danari Carolini conferma le cose dette innanzi sopra la Lira Gallica, e dimostra erronei li supposti contrarj. 84
 ART. VIII. Altri errori che intorno a ciò s'incontrano in pregiate Opere. 87

CAP. VII.

Continuazione della Zecca di Trivigi sotto i Re d'Italia, e gl'Imperadori Italiani e Tedeschi. 89

- ART. I. Diplomi de' Secoli X. XI. e XII. che alla Chiesa di Trivigi donano la Zecca. ivi
 ART. II. La quale passò di poi nella Repubblica Trivigiana: Privilegio di Federigo I. 91
 ART. III. Monete di quel torno Vescovili. 94
 ART. IV. Sigilli antichi della Città nostra. 96
 ART.

	7
ART. V. Monete ch' ebbero quò corso dall' VIII. al IX. secolo.	Pag. 100
ART. VI. Similmente nel X. e nell' XI. I Bisanti qual Moneta fossero.	104
ART. VII. Libbre d' oro, e d' argento. Moneta Veneta, e Veronese.	109

CAP. VIII.

Monete in Trivigi de' Secoli XII. e XIII. colle nostre Leggi a cid relative. III

ART. I. Moneta Viniziana.	ivi
ART. II. Carte private, onde traggonfi notabili notizie istoriche.	112
ART. III. Denari piccoli, e grossi: origine delle odierne Monete.	114
ART. IV. Segue la Moneta Viniziana.	116
ART. V. Lire e Danari grossi.	118
ART. VI. Moneta Veronese.	120
ART. VII. Origine delle Castella sì frequenti ne' Contadi delle Città.	122
ART. VIII. Continuazione sulla Moneta Veronese.	124
ART. IX. Altre Monete quò usate.	124
ART. X. Lire Imperiali e Marche d' Argento.	127
ART. XI. Provedimenti fatti dalla Repubblica Trivigiana intorno alle Monete.	128

CAP. IX.

Zecca rinnovata in Trivigi dopo l' anno 1300. Monete quò corse in quel Secolo. 131

ART. I. Rinnovamento della Zecca Trivigiana nell' Anno 1317.	ivi
ART. II. Monete col nome del Conte di Gorizia.	133
ART. III. Bagattini, Quartaroli, e Soldi.	138
ART. IV. Moneta coll' Immagine di S. Liberale.	140
ART. V. Se una ve n' abbia coll' Arme de' Trivisani Patrizj Veneti.	143
ART. VI. Monete Viniziane correnti nella Città nostra durante il XIV. Secolo.	144
ART. VII. Mezzanini, Grossi, e Soldini.	146
ART. VIII. De' Vigenarij, con diverse altre curiose notizie.	150
ART. IX. Valore della Lira a grossi, e del Ducato d' oro.	152
ART. X. Principio del Ducato d' Argento in Venezia, e motivo di coniarlo; prezzo delle Merci alterato con ragguglio a quello delle Monete: Lira Veneta di Banco.	155
ART. XI. Bagattini, Crosati, Lire di piccoli, e Moneta di XX. piccoli Veronesi.	156
ART. XII. Monete piccole, di Brescia, di Padova, d' Aquileja, e Aquilini di Ferrara, spese in Trivigi.	157
ART. XIII. Fiorini d' oro, e Marche d' Argento.	159

CAP. X.

Documenti Trivigiani relativi alle Monete dall' anno 1300 al 1386. 162

ART. I. Statuti della Città. Ann. 1300. 1314.	ivi
ART. II. Valore del Ducato d' oro. Ann. 1308. 1454.	163
ART. III. Prezzi delle Merci, Stipendj &c. Ann. 1313. 1324.	ivi
ART. IV. Valore della Lira a grossi. Anno 1315.	165
ART. V. Atti della Zecca rinnovata in Trivigi Ann. 1317. 1318.	ivi
ART. VI. Provedimenti, e Decreto sopra le Monete piccole da non ricusarsi ne' pagamenti. Anno 1322.	166
ART.	166

ART. VII. Nuova Moneta delli Scaligeri. Anno 1330.	Pag. 166
ART. VIII. Monete nuove di Venezia sospette. Anno 1332.	ivi
ART. IX. Denunziate agli Scaligeri. Anno 1332.	167
ART. X. Riconosciute legittime. Anno 1332.	ivi
ART. XI. Stipendj de' Rettori, ed Ufiziali del Trivigiano. Anno 1339.	ivi
ART. XII. Crofati piccoli riprovati. Anno 1346.	ivi
ART. XIII. Decreti de' Signori XL. di Venezia contro i falsi Monetieri. An- ni 1354. 1355.	ivi
ART. XIV. Soldini di Padova vietati. Anno 1379.	168
ART. XV. Piccoli, fuor de' Padovani, proibiti. Anno 1384.	ivi
ART. XVI. Nuova Moneta del Carrarese. Anno 1386.	ivi
ART. XVII. Ducato d'oro ragguagliato a' Soldi Padovani. Anno 1386.	ivi

CAP. I.

Il Regale diritto della Zecca primieramente in Trivigi esercitato per Privilegio allora non comune.

Ella è omai volgare osservazione negli scritti degli antichi Filosofi, e Giureconsulti (a), a noi trasmessa, che il Commercio introdotto fra gli uomini dal bisogno, cui tutti per rispetto della finita loro natura, e condizione tengono di molte cose all' uso, e comodità della vita, facevasi da principio cambiando le cose istesse, delle quali uno abbondava, con quelle che a lui mancavano, ed altri soprabbondantemente possedeva. Senonchè disagevole, o talvolta impossibile riuscendo tale permutazione, ben presto si avvisò la umana industria di trovare una mercatanzia generale, con cui ogni altra particolare misurar, e cambiar si potesse; e fu convenuto di scerre a questo uopo alcuni metalli, con attribuire ai medesimi un' eminente valore, che gli usuali prezzi delle cose tutte in se contenendo divenisse una spezie di comune pegno per tacito consenso universalmente accettato; mediante il quale fosse conceduto a ciascuno l' acquistarle, qualunque volta gli occorressero. Fra i metalli poi sonosi preferiti l' oro e l' argento, siccome i più acconci al divisato fine per cagione della rarità, del poco sito cui occupano, della facilità d' esser fusi, conati, e ridotti a piccioli pezzi, ed in oltre della loro durezza, onde reggono al maneggio; e rendono più difficili a venire adulterati. Avanzatasi nondimeno l' astutezza de' Malvagi a corrompere anco questa preziosa materia colla mistura d' altra omogenea di Lega inferiore, acciocchè così utile provvedimento si rendesse nella pratica sicuro, ed inviolabile, convenne, che tolto all' arbitrio d' ogni privato, si affidasse alla custodia, ed esecuzione de' Reggitori della civile Società, istituiti per garantire, e proteggere le persone, e l' avere del popolo, e di ciaschedun suo Individuo. Adunque di Pubblica Autorità sovra i pezzi dell' Argento, e dell' Oro destinati al Commercio s' improntarono certi segni, alla vista de' quali anco gl' idioti agevolmente ne conoscessero il peso e la qualità, o quanto vengano valutati nel comune traffico; il che *Moneta* si appella. Di questa poi la soprantendenza s' è riserbata non tanto ai Magistrati, salvo i supremi delle Cittadi *Autonome*, ovvero libere; quanto immediatamente ai Sovrani, i quali percio il diritto di battere la Moneta, e di regolarla fra le *Regalie* computarono; laonde leggiamo, che anco al tempo di Federigo I. interrogati nella gran Dieta di Roncaglia, tenuta l' anno 1158, i famosi Dottori Bulgaro, Martino, Jacopo, e Ugone, quali fossero le *Regalie*, in esse *adjudicaverunt Ducatus, Marchias, Comitatus, Consulatns, Monetas &c.* (b). In conformità di che se tra i delitti di Maestà lesa si annoverò l' attentato di falsificarle, o di

T. X. B ce

ART. I.
Il battere
Moneta è
Giur. Reg-
gio.

(a) Aristotele de' *Costumi* lib. 8. cap. VIII.,
& *Polit.* lib. 1. cap. VI. Paulo Giureconf. l. I.
Princ. De de Contrah. tmt.

(b) RR. *Ital. Scrip.* Tom. VI., *Radevicius*
col. 787.

coniarne senza spezial privilegio, non pare che ciò fosse *confondere le idee delle cose*, come decide un'acuto, e libero, ma non sempre diritto, e castigato pensatore, Giurista (a) celebre dell'età nostra, nella quale si ostenta lo spirito filosofico, eziandio in disprezzare quanto fu finora il Romano Giure universalmente ammirato. Conciossiachè insegna ottimamente l'egregio Interprete, ed illustratore del Codice Teodosiano (b), che *Majestatis crimen est in jura Majestatis, in jura Regalia involare, quod utique faciunt, qui falsa fusione Nummum figurant; qui cum privati sint, pecuniam figurant*; e quelli parimente che violano la Immagine del Principe, imprimendola sulla falsa Moneta, o radendola dalla vera. Di fatto se il generale consenso di tutti i Popoli sociali ha costituiti l'oro e l'argento, l'uno per misura dell'altro, ed ambidue per comune misura di tutte le cose; dal Giure universale delle Nazioni, non dal Civile o Municipale, giusto è che le Monete dipendano, e quindi alle Podestà supreme, nelle cui mani sta depositato il Diritto delle Genti, appartengane la cura, e 'l regolamento: questa essendo la ragion vera, che *inter jura Majestatis* fosse riservato *in primis jus cudenda moneta*, non l'altra dall'Einuccio (c) adottata, che *omnino intersit Reipublica fiscum esse locupletem*; maggiormente che non sì grande utilità rifonde all'Erario la Zecca, ove la sola giusta regalìa si trattenga (d).

ART. II.
Conceduto
da' Romani
Augusti per
privilegio a
Città sug-
gette.

Il perchè alle private Persone fu vietato sempre il formar Moneta, o l'alterarla di verun modo; e nota il Gravina (e), oltre la comune Legge *de falso*, averne Silla intorno a ciò una peculiare con pena capitale promulgata, ch'è la riferita in Aiconio (f) *Lex Cornelia nummaria, qua de Moneta, ne quis privatus Monetam faceret*. Anzi che a niuna Città dell'Impero si permettesse propria Moneta, ma tutte usassero la Romana, fu consiglio politico da Mecenate dato ad Augusto (g) per testimonianza dell'istorico Dione; ma da quel moderato, e savio Principe non posto in uso, il quale anzi *jus cudenda moneta*, come avvertillo il Vaillant (h), *summa Potestatis vocam, cum illo (Senatu Rom.) divisisse videtur, ipsique aream reliquit; Coloniae autem, & Municipiis ademptam, quibusdam permisit, unde in plerisque eorum Nummis PERM. AVG. voces*. E certamente alle Colonie, Municipi, e Città libere fuora d'Italia esseri lasciata sotto il governo de' Cesari per alcuni secoli la facoltà di coniarli la Moneta, fanno palese non solamente sì fatte Medaglie coloniche tuttavia esistenti, colla effigie improntate degli Augusti, al tempo de' quali furon battute; ma la facoltà medesima concedutane loro per Imperiale Indulto in alcune di esse chiaramente spiegata. Così, per additarne alcuna delle generalmente indicate dal Vaillant, una della *Colonia Pannonense* porta *INDVLGENTIAE AVGVSTI MONETA IMPETRATA*, e similmente altre riferite dallo Spanemio (i), dove appunto le Teste impresse degli Augusti Regnanti (non mai de' Presidi, che ivi anco rap-

(a) Montesquieu de l'Esprit des Loix liv. XII. chap. VII.

(b) Gotofred ad l. 9. tit. XXI. lib. IX.

(c) Alep. Jur. Nat. & Gent. Par. 2. §. 178.

(d) Veggali la Prima Dissert. del Cap. Casoli §. XVI. e segg., pag. 36 e segg.

(e) Orig. Juris lib. III. §. CI.

(f) In Verrem lib. I. cap. 42.

(g) Lib. 52.

(h) Numis Ær. Imp. in Colon. percussa P. I.

PAG. 79.

(i) Diff. VI. de præs. & usu Numism.

presentarsi fu nuovo pensiero dell'Arduino, riprovato per altro da più periti Antiquarj (a) abbastanza dimostrano una partecipazione di prerogativa Sovrana. Questa dipoi ancora cogli avanzi dell'antica libertà perdettero a poco a poco i Popoli soggetti al Dominio Romano; ed osserva il citato Vaillant (b) che l'Imperatore Gallieno rimasto vittorioso contro *Ingenno*, cui le Legioni della Media tentato aveano di sollevare all'Impero, *ius eudenda Moneta Viminatio, & aliis hujus tractus Urbibus abstulit: quod tandem post ipsum omnibus Colonis & Provinciis, si Aegyptum exceperis, a Claudio, vel Aureliano abrogatum est; nulli enim amplius Coloniatarum nummi, & cum Urbium Gracarum nomine, occurrunt*. Restarono pertanto le sole Zecche Imperiali, *ut in Moneta tantum nostris eudenda pecunia studium frequentetur*, prescrive l'Imperador Constantino nella sua Legge pubblicata l'anno 326. ch'è la terza sotto il titolo *de falsa Moneta XXI.* nel lib. IX. del Codice Teodosiano, riportata nella 2. del Giustiniano all'istesso titolo: e di queste, che *Pubbliche* ancora si appellano e *Fiscali* (c), oltre la Città dominante, fornite pur erano alcun' altre delle più insigni, poste massimamente appresso i confini dello Stato, per maggiore facilità di dare gli Stipendj alle numerose Milizie ivi tenute a guardia e sicurezza delle Frontiere. La notizia delle dignità dell'Impero se ne addita nell'Occidente a' tempi del giovane Teodosio, e di Valentiniano III. cioè (d) *Procurator*, ci si legge, *Moneta Siscifana, Procurator Moneta Aquilejensis, Procurator Moneta Urbis Roma, Procurator Moneta Lugdonensis, Procurator Moneta Arclatensis, Procurator Moneta Triborum*: dove *Aquileja* sola dopo Roma si trova distinta colla prerogativa della *Zecca* in Italia, perchè appunto Città notabile, postane sulla estremità, dirimpetto alla Germania, sempre in gran parte libera, ed all'Aquile Romane inaccessibile: convenendo però credere che la *Zecca di Milano* menzionata in Ausonio (e) fiorito sotto Valentiniano I. *opulemque Moneta*, fosse straordinaria, e di corta durata.

Ma poichè i Barbari occuparono

„ il bel Paese

„ Che Appenin parte, e 'l Mar circonda e l'Alpe „

ivi fondando un nuovo Regno sotto la condotta di Odoacre, anzi fin da quando l'Augusto Onorio trasferì l'anno 402 in Ravenna l'Imperial Corte, dove poi ancora i Re Goti molti anni sedettero; in quella Città venne pure trasportata la Zecca, o piuttosto sussistendo la Zecca di Roma, quivi un'altra ne fu eretta: e similmente, regnando i Longobardi, a Pavia, ed altrove. Sopra il qual punto di proposito ragionano, e varie quistioni erudite risolvon il Muratori, il Co. Carli, ed altri Scrittori; cui potrà consultare chi desiderasse intorno a ciò più particolari notizie, da me tralasciate siccome straniere al presente mio assunto. Questo bensì richiede, che alcuna cosa io dica delle opposte opinioni, che riguardo all'antichità, ed al numero delle Zecche Italiane hanno prodotte due chiari Letterati, cioè il Sig. Uberto Benvoglianti, ed il T. X.

B 2

men-

(a) Guasco Dissert. IV. del Tom. V. dell'Accad. di Cortona pag. 145.

(b) Numis. Ev. Imper. in Colon. &c. percussa Part. II. pag. 352.

(c) Cod. Theod. l. cit. Leg. VII.

(d) Cap. XXXIII. Gravii To. VII. col. 1879. F.

(e) Auson. Ord. nobil. Urbium Epigr. IV.

ART. III.
Occupata
& Italia dai
Barbari, ove
fosse la Zec-
ca.

mentovato Sig. Co. Carli. Quegli al Canonico Paolo Gagliardi, che alla Città di Verona il privilegio asserito avea della Zecca prima dell' anno 1049 scrive così (*) „ l'uso di batter Moneta in Italia dalle Città, „ eccettuatane Roma, e Venezia, non credo che sia così antico, e non „ istimo prima del secolq XII., nel qual torno una gran parte delle „ Città d' Italia si posero in libertà „: all' altro per contrario parve di poter a tutte le Città Italiane indistintamente accomunare tale prerogativa fino dal tempo de' Longobardi. Sebbene il Benvoglienti modifica poi la sentenza sua in guisa, che „ non niega già si trovino Monete di Lucca, di Pavia, e di Milano (di Trivigi avrebbe anto detto, se fosse avvenuto di vedere alcune delle pubblicate posteriormente, battute sotto i Longobardi, ed i Franchi); ma tutte queste Monete, segue egli, è „ vero, ch' erano bensì battute in queste Città, ma non per propria „ autorità, ma solo dell' Imperadore „ al che assentirò io pure, senza per altro ammettere tutte le particolarità ivi da lui aggiunte (1). Tale

io

(*) Mem. De Conom. Lettera 82. pag. 373.

(1) Il passo intero del Benvoglienti è come segue „ L'uso di battere Moneta in Italia dalle Città, eccettuatane Roma e Venezia, non credo che sia così antico, e non istimo prima del secolq XII., nel qual torno una gran parte delle Città d' Italia si posero in libertà; non niego però, che ancora Genova e Pisa con Venezia e Roma avanti di questo tempo non acquistassero la libertà; e certo di Roma l'asserma il Pachinero. e le Monete, che di questa Città si ritrovano, lo confermano; e in verità o non posso essere del sentimento del dottiss. Proposto Muratori, nè di M. le Blanch, che stimano che alcune Monete in Roma fossero battute dagl' Imperadori, perchè è certo che la faccenda andò differentemente, come chiaro apparisce dalle Monete Pontificie pubblicate dal dotto Vignoli; e com' anco si ravvisa dal confronto di diverse Monete stozzate da Città libere. La libertà di Genova chiara si riancontra ne' loro pubblici Istoric inediti, e che in verità meriterebbono d' essere dati alla luce, ma in questo luogo non s' usò in antio se non moneta Pavese, Bizantina, e forse anco Lucchese, come si può osservare nella *Genova Ricercata*. La libertà di Pisa si riconosce da alcuni frammenti d' Istoria pubblicati dall' Ughelli, e da altri che inediti sono in mie mani; ma Pisa avanti di Federico I. non trovasi aver battuta Moneta (V. T. II. p. 415 di questa Raccolta). Di queste Monete io me ne ritrovo alcune nel mio studio: Pisa, come tutta Toscana, si serviva di Monete Lucchesi; per ciò non so con qual passione asserisca il dotto Borghini, che i Fiorentini stozzassero Moneta molto prima di questo torno, quando per prova di ciò alcuna Moneta non apporta, e i loro stumenti tal uso non confermano (Vedi l' *Orsini Monete della Repubblica pag. XXXII.*) Venezia, non ho dubbio alcuno, che di lunga mano avanti del mille fosse in istato libero, come concordano i loro Istori-

rici; poche in vero, e forse non alcuna delle Città d' Italia, fuori delle dette, hanno avanti de' tempi di Federigo I. battuta Moneta. A questo sentimento pare che s' oppongano molte Monete, che anco presentemente si ritrovano, come di Lucca, di Pavia, e di Milano, che parimente sono in mie mani, come anco è nominata la Moneta di Verona, e anco si leggono i privilegi di battere Moneta concessi agli Aretini, e ai Padovani. Co non niego già, che non si trovino Monete di Lucca, di Pavia, e di Milano: di tutti questi luoghi io ne tengo, e particolarmente di Pavia; io n' ho alcune, delle quali non fa ricordanza il dotto Gatti nel *Trattato dell' Università di Pavia*. Lucca ancora ha battuta Moneta, come una di Desiderio o d' altri Re Longobardi, che sono nel mio studio. Di Milano parimente ho una Moneta di Carlo Magno, della quale non fa ricordanza M. le Blanch a fol. 102 delle *Monete di Francia*; ma tutte queste Monete è vero che erano battute in queste Città, ma non per propria autorità, ma solo dell' Imperadore. Di qual è che si ritrovano più Monete di Lucca e di Pavia, che di tutte l' altre Città d' Italia.

Le parole del privilegio concesso a' Padovani, quando legitimo sia (V. il T. III. pag. 360), *secundum pondus Monetae Veronensis*, si potrebbero a mio credere facilmente interpretare secondo il peso della Moneta, che si praticava in Verona: io non niegherò il privilegio concesso a' Padovani e agli Aretini, con tutto ciò non mi penso, che in tal torno queste Città stozzassero Moneta; o ciò avvenisse perchè in Italia poco argento vi fosse, e certa cosa si è, che dopo la venuta de' barbari in Italia poca Moneta correva; e tale scarsezza durò infino a tanto che non s' arricchì nel gran commercio, eh' ella praticò colle straniere nazioni, ma questa grande non fu prima de' tempi di Federigo I. Fra le mie carte io ho una Lettera di Jacopo Tolomei dettata in

lo stimo la pratica di batter Moneta, ch'ei suppone divenuta universale per le Città d'Italia in conseguenza della Libertà, cui sortirono nel secolo XII., sì fatto diritto quasi tutte anzi procacciaronsi dalla Imperiale Munificenza, e molte non se ne valsero che in tempi posteriori. Nè si allontanerebbe dal vero, a mio credere, chi pensasse, Città pure grandi e libere in tanto non avere se non assai tardi coniato denaro, in quanto ch'erano le Genti preoccupate dal comun pregiudizio annesso alla Maestà del Romano Impero, che fosse il Gius della Zecca non solamente Sovrano, ma privativo Cesareo: non meno di altre somiglianti prerogative, delle quali ne si offrirà innanzi occasione di far parola (a). Nè è questa idea del tutto spenta neppure a' dì nostri, anzi trovò ella sulla fine del secolo trascorso un' accorto Avvocato nell'istorico giurista, e filosofo insigne Guglielmo Gotifredo Leibnizio; il quale in libro, cui travestitosi col nome *Casarii Furstintris* (b) pubblicò *de jure Supermaris & Legationis Principum Germania* (c), asserì a Cesare tale preminenza sopra i Regi, che gli Stati Cristiani, per lo meno quelli dell'Occidente, formino un solo corpo, avente in capo spirituale il Papa, e l'Imperador ia temporale: non senza meraviglia nel saperli opinar così un Letterato (d), che tuttora fece pubblica professione di Luteresimo.

Rispetto poi alla ipotesi del Co: Carli sopralodato, il quale da certe sue premesse concernenti la forma del politico sistema dell'Italico Regno introdotta dai Longobardi conchiude (e), „ che se tutti i Duchi „ Governatori delle Provincie erano in Dignità fra loro uguali, se in „ ogni Città Ducale era la Corte o Palagio pubblico, e se ne' pubblici „ Palagi era la Zecca; Moneta forse in ognuna delle Città Ducali si „ stampasse sotto il Dominio de' Longobardi „ mi farà permesso di affermare, al solo fondamento di vacillante diduzione appoggiarsi questo singolare di lui pensiero. E veramente suppone in prima egli, ma non pruova, che „ l'antico sistema politico della Francia era affatto uniforme „ a quello de' Longobardi „ (2), sotto i quali anzi continuò nelle Città Italiane la forma del Reggimento introdotto da Marfete: „ molto „ probabile essendo (siccome osserva il March. Maffei (f)) che altra „ mutazione in ciò non facessero, se non che nelle Città da essi occupate in vece di quelli, che vi erano per l'Imperador Greco, Duchi „ ponessero della lor gente &c. „ Allega di poi ordinazioni contenute ne' Capitoli de' Re Franchi; le quali non che inferiscano l'accomunamento da lui divisato della prerogativa di monetar i metalli, conchiudono il contrario; e però il Klockio di Carlo Magna (g) asserisce francamente

ART. IV.
Non in tutte le Città Italiane.

„ volgare nel 1065, nella quale avvisa qualmente i Sanesi andavano nelle grandi Piere „ a corpo di nazione; ovvero tali privilegi si davano a semplice pompa; ma quello che di certo si sa, nè Padova (V. T. III. p. 362), nè Arezza possono mostrare Monete di questo tempo . . . Siena 16. Luglio 1785.

(a) Vedi Cap. VI. Art. 5. e 6. qui sotto.
(b) *Ciudad Furstigianis di Cesare, e de' Principi Liberi dell'Impero.*

(c) An. 1677. & in Praefat. ad *Codicem Juris Gentium Diplomat.*

(d) V. la vie de M. Leibnitz per M. le Chevalier de Jaucourt.

(e) *Delle Monete, o della Istituzione delle Zecche in Italia &c.* pag. 107.

(2) Quantunque il Sig. Co: Carli non provi formalmente il suo detto; nulladimeno sembrano assai probabile, poichè le Monete che abbiamo specialmente negli ultimi tempi dei Re Longobardi, sono quasi del tutto uniformi a quelle dei Franchi, come dimostrerò altrove.

(f) *Ver. illustr.* col. 258.

(g) *De Avaria*. V. nota degli Editori Art. 4. Sez. I. pag. 180. Tom. II. *Considerazioni sopra gl'interessi di Gio: Locke.*

mente „ ch' egli le molte Zecche sparse nel circolo dell' Impero ridusse „ ad una sola „. Questa proposizione io già non impendo a sostenere in tutta l' ampiezza sua; bensì affermo, che la pretesa molteplicità delle Zecche mal si deduce dalle citate Leggi, ed assai chiara, nè punto *equivoca*, quale si vorrebbe che apparisse, riuscire la *formola*, onde il medesimo Augusto Carlo replicatamente decreta (a) *ut nullo alio loco moneta fit nisi in Palatio nostro*, ovvero (b), che *in nullo loco moneta percussatur nisi ad Cursem*: siccome altrettanto essere forzata ed inverisimile la significazione che le si attribuisce „ di non ordinare che le Monete non si „ battano che nel Palagio del Re, oppure in quelle Città soltanto, o „ in quei luoghi, ove Reale abitazione si ritrovava „. In fatti per *Palagio nostro* e *Corte* non poterli là intendere ogni *Residenza de' Duobi e Conti*, dovunque si amministrava Giustizia, e che alcuni luoghi solamente, oltre le *Reggie*, godessero in virtù di concessione particolare il diritto della *Zecca*, indica bastantemente eziandio nell' allegato Editto Carolino la eccezione, *nisi forte a nobis iterum aliter fuerit ordinatum*: il che poscia dichiara in espresse parole altro Editto fatto da Carlo il Calvo l' anno 864. Ivi quel Principe conformandosi alla pratica de' suoi Precessori, *sicut in illorum Capitulis invenitur* (c), statuisce *ut in nullo alio loco, in omni Regno nostra Moneta fiat, nisi in Palatio nostro, & in Quentorico, ac Rotomago (qua Moneta ad Quentoricum ex antiqua consuetudine pertinet) & in Remis, & in Metullo, & in Narbona*: sicchè dentro i termini dell' ampio suo Regno sole otto Città erano privilegiate a batter Moneta, e ben lungi che tutti egualmente i Governatori avessero *Zecca*, dalla universalità di essi altra Costituzione dell' Imperatore già detto (la quale ancora si sforce (d) perchè renda contrario senso) distingue ciaschedun Conte (e) *in cuius comitatu monetam esse iussimus*. Nè peraltro si nega, che siasi moltiplicate anco nella Francia le Zecche in processo di tempo mediante privilegi particolari, onde Monete battute si trovano a più altre Città oltre le otto dianzi memorate (f). Finalmente in pruova di fatti antichi troppo è fallace l' argomentare dall' *Analogia*, o per Induzione, la quale ove non sia *intera e compita*, secondochè dicono i Loici (g) conduce sovente al paralogismo: ed appunto quì ella troppo si vede scarsa e manchevole. Conciossiachè dalle Zecche in fuori di *Pavia*, di *Lucca*, di *Milano*, e di *Trivigi*, altre nelle Città soggette a' Longobardi vestigi non ci si mostrano dalle Carte Italiane di quel secolo; appartenendo la *Genovese*, accennata per le leggi *Burgundie* (se pure le Monete ivi nominate *Genavensi* anzichè *Genova*, non riguardano *Ginevra*, dove ben avvertì l' Einccio (h) che *post sane ibi officina monetaria fuisse sub Gotthorum imperio*) al tempo appunto de' Goti, e li *Denarii Mediolanenses, aut Genenses* memorati nell' Instrumento pubblicato dal Conte Car-

(a) *Capitul. RR. Franc. XVIII. an. 805. edit. Ven. Tom. I. col. 299, & col. 303. XX. col. 309. XIII. col. 970. CCLXXXIV. V. Sirmondii not. ad Capitul. Car. Calvi XXXVI. ibi. Tom. II. 341.*

(b) *Capitul. an. 808. Tom. I. col. 322. VII. &c.*

(c) *Tom. II. col. 121. XII. &c.*

(d) *Carli pag. 107.*

(e) *Capitul. Tom. II. col. 121. XIV.*

(f) *V. Petav. vet. Numm. &c. in Salleng. Supplem. To. II. col. 1029.*

(g) *Wolf. Phil. Ration. P. I. Sect. 4. Cap. 6. §. 478. Art. de penfer Par. 3. Chap. XX. §. 4.*

(h) *Elem. Juris German. lib. II. P. II. §. CCCXII.*

Carli (a) riuscendo all'anno 796, cioè 21 anni dopo estinta la Signoria Longobardica. Oltrechè uniforme per avventura fu il conio delle *Monete Genovesi* e di *Milano*, de' cui Cittadini la miglior parte cacciati dal terrore dell'armi di Alboino, quando calò a soggiogar l'Italia, s'erano rifuggiti col proprio Arcivescovo a Genova (b), e quivi lungo tempo dimorando quasi rappresentassero il loro legittimo comune, ci avranno battuti que' *Denari d'argento*, che imitati, ovvero imitanti gli stampati a Milano si dovettero indifferentemente appellare *Genovesi*, o *Milanesi* (3). Così la *Zecca Pisana* dalla *Lucchese* non essere stata diversa provano i documenti dal medesimo Co: Carli commemorati (4); e però il citato Ben-vo- glianti (c) asserisce francamente „ che Pisa non trovasi aver battuta Mo- neta avanti di Federigo I., ma come tutta la Toscana, si serviva di „ Monete Lucchesi „; aggiugnendo, che in Genova „ non si usò in an- „ tico se non Moneta Pavese, Bisantina, e forse anco Lucchese, come „ si può osservare nella *Genova Ricercata* „.

Le quali cose così essendo, quantunque *rispettabilissima* sia l'autorità del *March. Maffei* (d), non farà mai ella sufficiente prova, sicchè non si abbia da „ dubitare che in Verona, pure Città cospicua ed illustre, pub- blica Moneta non si battesse. Certamente di *Moneta Veronesi* grande „ uso si trova nel X. e nel XI. secolo „; ma ciò riguarda non il Re- gno Italico de' Longobardi, sopra il qual tempo cade la presente diffi- cultà, bensì quello degl'Imperadori Franchi e Tedeschi di due o più età posteriori. Pertanto qualora migliori documenti non vengano in contra- rio prodotti; niuno, cred'io, vorrà dipartirsi dalla opinione del Padre della Italiana Istoria del medio evo, da cui siamo instrutti (e) „ che re- „ gnando i Longobardi non solamente *Pavia*, ma anche *Milano*, *Lucca*, „ e *Trivigi* ebbero Zecca. Se non queste quattro Città (soggiugne quel „ dotto Scrittore) ho io potuto ritrovare finora che in que' tempi aves- „ sero facoltà di battere Moneta; e in esse la medesima durò anche sot- „ to gli Augusti Franchi e Tedeschi. Son io persuaso che in niun'altra

22 Cit.

ART. V.
Quali di
esse l'aves-
sero sotto i
Longobardi.

(a) Lib. II. ivi pag. 93. 104. &c.

(b) Ivi pag. 93. 104. &c. *Paull. Diar. de G. L. lib. II. cap. 25. V. Ital. Sac. Tom. IV. a col. 58. C. ad col. 67. B.*

(3) I Denari Milanese, o Genovesi memo- rati nell'Instrumento del 796 non erano cer- tamente Monete uniformi nel conio, nè battu- te in una sola Zecca, per cui si dovettero appel- lare indifferentemente *Genovesi*, o *Milanesi*; ma dovettero essere così nominati, per essere dell' istesso valore intrinseco, come ce lo dimostrano altri esempj di Monete d'altre Zecche da me prodotti nel Tom. II. p. 395, 398, 405, ed altrove; perchè non è presumibile, che in que' tem- pi succedesse una simile convenzione, come av- vertj nel Tom. III. pag. 243; nè tampoco che i Genovesi avessero permesso ai Milanese di aprir Zecca nella stessa Genova; e finalmente che vi potessero porre il solo nome di Milano. Suf- ficientemente che i Denari Genovesi fossero in corso in quel tempo, convien dire, che Genova avesse in dall'ora la propria Zecca, e che le sue Mo- nete portassero espressamente il suo nome, sic-

come le Milanese portavano quello di Milano. Finora però non è giunta a mia notizia veruna Moneta Genovese battuta in que' tempi, come si è veduto delle Milanese, delle quali ultimamen- te ne ho acquistate, sì in oro, che in ar- gento.

(4) Lo stesso dee dirsi delle Monete Pisa- ne, e Lucchesi de' tempi Longobardi, come chiaramente lo provano l'effettive Monete che io posseggio, le quali espressamente portano il nome delle rispettive Città, siccome notai nel Tom. II. p. 397, e 415, e lo conferma una carta da me indicata nel medesimo Tomo pag. 398, stipulata nel XIV. anno del Regno di Deside- rio, facendo menzione di Soldi d'oro Lucca- ni e Pisani. Nè vale il dire, che queste due Città avessero convenzione fra esse, perchè ciò appartiene a tempi assai posteriori, cioè del secolo XII., come si può vedere presso il Sig. Co: Carli nel Tom. 2. p. 149 della sua Opera.

(c) *Memor. de' Cenomani* Lett. 8a. p. 373.

(d) *Ver. illustr.* col. 297. Carli pag. 106.

(e) *Murat. Dissert. XXVII.* pag. 488.

„ Città del Regno Italico fosse allora permesso questo pregio: eccettua-
 „ tone sempre il *Ducato di Benevento*, e quello di *Spoleti*, nel qual' ul-
 „ timo è credibile non mancasse un tal onore „ (5). Approvano quel
 „ pensamento del Muratori anco i dotti Giornalisti di Fiorenza (a), nel
 „ dare l'estratto di quella sua XXVII. Dissertazione, riconoscendo „ Tri-
 „ vigi Capo del Ducato del Friuli, ed una delle IV. Città, che batte-
 „ vano Moneta nel Regno de' Longobardi „. Così aveva io scritto pri-
 „ ma che il Sig. Gio: Jacopo March. Dionisi, Letterato assai noto per mol-
 „ te sue pregevoli produzioni, mettesse in luce il Trattato erudito *dell' Ori-
 „ gine e de' progressi della Zecca di Verona*, nel quale contrariando al sen-
 „ timento del Muratori, quantunque „ il principio dell' officina Moneta-
 „ ria in quella Città si contenti di stabilire probabilmente nell' ottavo se-
 „ colo, allorchè Pipino ci venne a risiedere; *tuttavia* crede che sotto i
 „ Re Longobardi pubblica Zecca quivi si trovasse: anzi *ne' precedenti se-
 „ coli ancora* „. Di che allega in pruova, oltre le conietture fondate nel
 „ sistema politico di que' tempi, la *Corte*, il *Palazzo*; e la *Residenza Regia*,
 „ fino da *Odoacte* collocata in Verona; con parecchi Documenti, dove s' in-
 „ contra de' *Monetieri*, e de' *Danari Veronesi* non rara menzione. Ma le
 „ conietture predette ho già ponderate, rispondendo al Conte Carli; e
 „ quanto ai Documenti, come il più antico non risale sopra l'anno 925,
 „ così avvalorano essi anzi che nò la opinione, che della Zecca di Ver-
 „ ona crede institutore Berengario I., il quale a lei fu grandemente affezio-
 „ nato, e più d'una volta si ridusse a salvamento dentro alle sue mura
 „ posto in istretta da' nimici, e dopo ivi tratta non breve parte di sua
 „ vita in gradevole soggiorno, tradito dagli sconosciuti suoi favoriti, in-
 „ contrò indegna morte (6).

CAP.

(5) Fra le Città d' Italia ch' ebbero Zecca al tempo de' Longobardi, devonfi annoverare anche Pisa, e Roma. Di Pisa, come ho detto nella Nota antecedente, abbiamo Monete col nome di essa, le quali sono un Documento incontrastabile; e certamente fra esse ve l'avrebbe inclusa anche il Muratori stesso, se gli fosse avvenuto di vedere il Tremisse d'oro, che io conservo del Re Astolfo. La stessa continuò ad essere esercitata anche sotto Carlo Magno, come si ha da un' Istromento del 782 accennato dal medesimo Muratori nella prima Dissertazione, poichè in esso si trovano menzionati *Solidos septinientos Luccani & Pisani*; e molto più lo conferma un Denaro col nome di Carlo Magno descritto più avanti dal N. A. nel cap. IV. §. III. Di Roma pure vi sono Monete col nome dei Pontefici Gregorio III., e Zaccaria, come può vedersi presso il Magistri nelle Osservazioni al Co: Carli pag. 166. 178, ed io pure ne conservo una di rame inedita dello stesso Zaccaria, non già quadrata, ma tonda. Quantunque poi di Spoleti non siasi pubblicata finora Moneta alcuna; vengo però assicurato da persona autorevole averne egli veduta una, della quale me ne procurerò il disegno, che farà pubblicato a suo luogo.

(a) Tom. I. Par. 2. pag. 48.

(6) Se si deve dire, che in Verona vi sia

stata la Zecca sotto i Re Longobardi, si potrebbe credere, che ciò avvenisse allorchè Desiderio vi mandò il figlio Adelgiso a difenderla dall' armi di Carlo Magno quando cadde in Italia nel 775, il quale poscia sentita nel seguente anno la caduta di Pavia, disperato di poterla più sostenere, abbandonolla, e si pose in sicuro con la fuga. Fondo questa mia congettura dal trovarsi una Moneta d'argento col nome di esso Principe in due righe ADEL. PRIN., e nel rovescio all' intorno d'una croce ARHANGE. MIHAE. Oltre di che non trovandosi il suo nome in alcune delle altre Monete che abbiamo di Desiderio, che l'aveva associato al Regno fino nel 759, mi fa congetturare, che nel tempo in cui Adelgiso difendeva la Città di Verona dall' assedio de' Francesi egli l'avesse ivi fatta coniare. Non essendomi riuscito però di trovar Moneta alcuna Longobardica col nome di Pavia, Capitale di quel Regno, mi fa dubitare, che tutte le Monete che si hanno di essi Re senza nome di Zecca sieno state coniate in detta Capitale, e per conseguenza, che da detta Zecca sortisse anche la Moneta col nome di detto Adelgiso allora quando fu associato al Regno, lo che lascio giudicare agli Eruditi. Anche di Berengario conservo varie Monete finora inedite, ma senza il nome della Zecca dove furono battute.

CAP. II.

*Se a Totila debba la Zecca di Trivigi il suo principio;
e delle Monete di questo Re.*

O Ra di un tale onore comunicato a Trivigi, ch' ella godette da prima con poche delle più qualificate Città Italiane, indi con molte, e dopo la pace di Costanza con quasi tutte; facendomi ad investigare la origine; dico aver divisato il March. Maffei (a) che „ per la ragione dell' „ essere capo di Provincia fu Zecca in Treviso a tempo de' Longobardi „ e in poco diverso pensavemo esser entrato il Muratori, scrivente intorno alla istituzione della Zecca Trivigiana (b), *nulla alia mihi ratio se offert nisi quod nisi Tuscina Luca Civitas destinata iis temporibus fuit, ut ibi sederentur Dani; hinc Tarvisum ejusmodi honore donatum fuerit pro Ducatu Forojulienst &c.* Ma in quali Provincie divisero i Longobardi l' Italia, cosicchè ad una di esse potessero destinar Capo Trivigi? o il Duca di questa non era fra i Duchi di una sola Città, i quali presedevano *Urbibus quibusdam primariis, sub Rege tamen, qui cunctis imperabat?* Cid afferma espressamente il Muratori stesso (c), e ritrattando inoltre la sentenza piaciatagli da prima (d), soggiugne: *uni Croisati, regnantibus Longobardis, Forojulianus Dux praeuisse mihi creditur, hoc est Forojulli, quae Civitas nunc Cividale del Friuli appellatur; cui quidem, eversa Aquileja, cum quatuordecim Oppidis, & amplissimo agro, nunc Friuli, suberat, sed nullo jure in proximis Urbes Tarvisi, Vincentia, Pasavis &c. quibus sui poenliares Ducatus &c.* Negli Annali poi all' anno 828 scriv' esso „ che il Marchese della „ Marca del Friuli risedesse in Trivigi, sembra che si possa conghietturare „ dal vedere, che in quella Città era la Zecca dell' Imperadore, come „ costa da una Moneta di Carlo Magno che ho data alla luce &c. „: la qual sua conghiettura, quando pure si reggesse con buoni fondamenti, renderebbe ragione del continuamento della Monetaria Officina in questa Città sotto i Re Franchi, non già dell' incominciamento, nè della sua esistenza durante la Signoria de' Longobardi. Però divisamenti totali appagar non potendo, alla Ipotesi del Sig. Liruti (e) convien riflettere, il quale opina che quando messo a morte l' inetto Erarico „ di comun consenso di tutti i Goti fu fatto Re Totila Nipote d' Ildibaldo nella Città di Trivigi, dove sembra che allora nelle strettezze, nelle quali i „ Goti si ritrovavano, avessero portata provisionalmente la residenza...; „ in tal congiuntura potesse essere stata cominciata l' fabbrica di Moneta „ in quella Città, la qual sempre venne in conseguenza della Residenza „ del Principe: e che questa poscia si fosse continuata anche sotto Narsete, e nel seguente Regno Longobardo; ovvero si fosse restituita e „ ritornata allora che la Città del Friuli fu presa e distrutta da Cacinno F. X.

ART. I.
Opinion
varie sulla
origine della
Zecca
Trivigiana.

G

„ Re

(a) *Antica Costiz. di Verona* N. 34. Ediz. di Brescia 1752, pag. 55.

(b) *Dissert. XXVII.* col. 740. A.

(c) *Dissert. V.* col. 150. A.

(d) *Ibi* col. 168. C. *mibi enim insculptae esse*

nō Ducatum Forojuliensem istam privilegii... exornatum fuisse... quum Longobardi Reges in Italia dominabantur... verum alia mihi nunc sententia est &c.

(e) *Detti lib. del Friuli* cap. 3. pag. 15.

„ Re degli Avari, dopo di che continuò a sussistere, come dalle Monete pubblicate veggiamo &c. „ Così quell' erudito Scrittore; il quale pare supponga in Cividale del Friuli essere stata Zecca prima della distruzione che fece Cacano di quella Città l'anno 611, quantunque confessi poco di sopra che „ Monete, ovvero altri monumenti ci mancano per poter ciò affermare, anzi riconosca, non senza valevole motivo aver il Muratori asserito, che tal prerogativa per il Ducato del Friuli fosse posseduta dalla Città di Trivigi „. Ingegnerosa per altro, nè inverisimile, onorifica poi anco alla mia Patria è la congettura, onde si reputa qui trasferita per alcun tempo la Residenza dei Re Goti, e con essa la Pubblica Zecca; della quale così a Trivigi si anticipa l'ornamento, creduto finora essendosi, che l'ottenesse di prima sotto i Longobardi: congettura ch' io ben vorrei poter avvalorare coll' appoggio di qualche antico Documento. In difetto però di questo mi ridurrò ad indicare, come ella non sia inverisimile, dopo aver data notizia delle Zecche; e di alcune Monete, che sussistono tuttora, in Italia battute, o fors' anco in Trivigi sotto i Re Goti.

ART. II.
Monete del
Re Totila di tre
maniere.

Fatti padroni questi della Sede all' Italico Regno già destinata da Odoacre in Ravenna, niuno mette in dubbio, che non continuassero ad usare la Fabbrica delle Monete ivi posta, cui reggeva del 540 (cioè l'anno precedente alla esaltazione di Totila) *Vitalis vir clarissimus Monizarius* commemorato in Papiro, che il March. Maffei divulgò (a) nell' *Istoria Diplomatica*, ed il Muratori ancora nelle *Antichità Italiane* (b) sopra la copia meglio rilevata, e più piena, che ne trasse il primo dall' originale Jacopo Grimaldi Bolognese, che fu Benefiziato di S. Pietro, e Prefetto dell' Archivio Vaticano. Vinti da' Greci poscia, e cacciati dell' Italia, non che di Ravenna, i Goti; non fu tolta di là la Zecca, siccome appare per Istumento del 572, signoreggiante Clefo successore di Alboino primo Re Longobardo degl' Italiani, rogato da Notajo che sottoscrive *Johannis Fort hujus splendissima Urbis Ravenna habens stationem ad Manisam auri scilicet prope locum, in quo Moneta aurea cudebantur, vulgo la Zecca*, come spiega Mons. del Torre (c), mettendo in luce altro Papiro, che possedeva Mons. Fontanini, contenente il già detto Istumento. D' altra parte *Monete Gotiche* ci si affacciano in Pavia stampate al tempo del predetto Re Totila, ed impresse ancora col nome di lui *Badwella* o *Baduilla* più fra gl' Italiani usitato dell' altro, con cui lo denominano sempre gl' Autori Greci; dal che aver taluno mal pigliata occasione di farne due diversi Personaggi, mostrerò innanzi.

Queste Monete intanto riferendo, ancorchè non mi arroghi di provarle qui coniate, io penso di far cosa, che meriti il pregio dell' opera, giacchè sono esse di un Monarca, il quale appartiene a Trivigi, dal cui particolar governo chiamato all' universale della sua Gente, ne rialzò l' abbattuto Stato, e con raro senno e valore gloriosamente il sostenne undici anni contro alle vittrici armi de' Greci, guidate ancora dal prode Belisario; laonde il dotto ed ingenuo Annalista d' Italia non dubitò di

(a) Pag. 145. N. VII.

(b) *Differt. XXXII.* Tom. II. col. 1003.

(c) *Ad Num. An. Rous. Differt. Apolog.*

pag. 144.

di caratterizzarlo (a) „ Principe benchè barbaro di Nazione, pure degno di essere registrato fra gli Eroi dell' antichità „: e similmente gli oltramontani valorosi Monaci di S. Mauro (b) di predicarlo *Heros dignus des plus grands eloges, vigilant, actif, prudent, generoux, moderé dans la prosperité; jamais déconcerté par les revers, zélé pour les bones moeurs, il releva le Royaume des Goths sur le penchant de sa ruine: & n' eut besoin que d' une plus longue vie pour le retablir dans son premier éclat*. Le Monete dunque di questo Re publicate nelle opere del Cangio, del Begero, del Mezzabarba, e di altri accreditati Antiquarj, ma specialmente dal P. D. Anselmo Banduri che tutte le ha diligentemente raccolte, io ridurrò a tre classi, comprendenti

1. quelle, che portano nel diritto la Testa dell' Imperatore colle parole all' intorno indicanti, di quale Augusto ella sia; e nel rovescio una corona di alloro entrovi il nome del Re Goto.

2. le Monete, che presentano da una parte l' effigie del Re, e dall' altra la leggenda *Floreas semper*.

3. le altre assai rare, che alla figura della Città, o del Re accoppiano il nome della Città istessa, dove furono impresse.

Comincerò dalla serie delle prime, traendole principalmente dal prefato Bandurio (c), e recando le descrizioni sue medesime.

ART. III.
Quelle della
prima forma.

Numismata Argentea.

1. DN. ANASTASIVS P. A. *Caput Anastasii corona ex margaritis cinctum, ad pectus cum paludamento.*

DN. BADVELA REX. *in corona*. Brandenburg.

2. DN. ANASTASIVS P. F. AV. *Caput Anastasii, ut supra.*

DN. BADVILA REX. *in corona*. Bau. Alletti.

3. DN. ANASTASIVS AVG. *Caput Anastasii, ut supra.*

DN. BADVILA REX. *in corona*. Regius.

4. DN. ANASTASIVS P. F. AVG. *Caput Anastasii, ut supra.*

DN. BADVILA REX. *in corona*. Fontaine. Quin.

5. DN. ANASTA.... *Caput Anastasii cum corona ex margaritis.*

DN. BADVILLA REX. *in corona*. Arg. Q.

6. Alius minor.

Arg. Q.

Si registrano questi due ultimi *Quinary* (d) nel Museo Tiepolo; nè diversa da essi pare la Medaglia d' argento, cui dà il Mezzabarba dalle Monete dello Sponio (e).

Ar.

* BADVILLA REX. *in corona*. Schedæ Sponnians.

Io qui riporto la seguente publicata prima dal Signor Du Cange, poi dal Mezzabarba (f), benchè tra quelle da me collocate nella Classe II. sì per essere anch' essa d' argento, sì perchè la impronta del suo diritto colle parole, che ivi non rendono senso, la indicano poco dissimile alla T. X.

C 2

de

(a) *Ann. d' Ital.* an. 552.

(b) *De l' Art de verifier les dates &c.* a Paris 1770. pag. 359.

(c) *Numismata &c.* Lutet. Paris. T. II. p. 612.

(d) *Musæi Theup.* Tom. I. pag. 368.

(e) Pag. 364.

(f) Pag. 364.

decima notata qui sotto avente la testa di Giustiniano, fra le cui Medaglie altre di Totila se ne contano, che seguo a descrivere.

7. Arg. DOMNO IAVIVVC. *Caput cum Diademate.*

* D. N. BADVILLA REX. *in Laurea Const. Christian. Tab. 28. Numismata Argentea Justiniani (a).*

8.
BADVILLA REX. *in corona MB.*

9. DN. IVSTINIANVS AVG. *Caput Justiniani cum corona ex margaritis.*
DN. BADVELA REX. *in corona & gemmis ad pectus cum paludamento. Fouc.*

10. DMNO IAU. . . III. VC. *Caput Justiniani cum diademate ex margaritis, ad pectus cum paludamento gemmato.*

DN. BADVILA REX. *in corona. Ducang. MB.*

ART. IV.
Baduela
non è diverso
da Totila.

Due non leggieri difficoltà, le quali non debbo preterire, si presentano agli Antiquarj nell'osservare le Medaglie soprannotate: I. Se Anastasio creato Imperadore l'anno 491 perdette col Regno la vita tolto da improvvisa morte addì 9 Luglio del 518, come la effigie di lui portano le Monete di Totila innalzato al Trono nell'anno 541? II. E come sta in esse anco Giustiniano, il quale ognun fa essere stato implacabil nemico de' Goti, e segnatamente di Totila, cui fece la più accanita guerra?

Credette il Begero di sciorre la prima difficoltà immaginando *Baduela* essere un Principe diverso da *Totila*, e confonderlo con esso erroneamente Pomponio Leto, ed il Mezzabarba; quando Giornande, o Giordanò scrittore antico, *non ipsum esse Totilam, sed cum Totila hostile opus in Italia gessisse memorat*: il qual *Baduela* non ripugna che vivesse tanto sotto *Anastasio*, quanto sotto *Giustiniano*; *quippe inter hos duos Principes intervallum temporis haud magnum esse (b)*. A che rispondendo il Bandurio dice narrar Giornande i fatti medesimi di *Baduela*, che gli Storici Greci di *Totila*; nè saperli *qui potuerit Begerus ex eo (Jornande) colligere Baduelam cum Totila hostile opus in Italia peregrisse, cum Totilam Jornandes nunquam nominet*: quanto poi al tenere per una sola istessa Persona il *Baduela* menzionato nelle Monete sì di *Anastasio* che di *Giustiniano*, avverte lui essere stato creato Re ventitre anni dopo la morte del primo de' due prenommati Imperadori, e in età giovanile figurando le Monete cogli Scrittori; conchiudendo *quin idem sit (Baduela) quem Graci Totilam appellant, dubitare vix posse*. Contuttociò quasi obbliando le ragioni da se addotte sembra egli preferire la contraria sentenza, quando scrive alcune pagine sotto (c), *qui nummos Anastasii viderit, in quibus Baduela epigraphem repererit, qui nusquam occurrit in aliorum Principum Nummis; hinc fortasse colliget, Baduelam quemdam Gotbis imperitare cepisse sub Anastasio Justinianoque Imperante (nam in ejus nummis Baduela mentio fit) vivere defisse: simulque contendet Jornandem in errorem impegisse, cum Baduelam pro Totila obtrudit*: e per questa opinione pur si dichiara il *Baron di Bimard* nelle annotazioni alla *Istruzione IV. della Scienza delle Medaglie*. Senonchè convincenti abbastanza sono le ragioni per la medesimezza di

To-

(a) *Bandur. pag. 655.*

(b) *L. cit. pag. 612.*

(c) *Ibid. pag. 627.*

Tosila con *Baducla* militanti, e però l'uno dall'altro gli antichi e i moderni più accurati Scrittori, e quelli ancora del Medio evo non distinguono; fra i quali il celebre Poeta ed Antiquario Trivigiano Girolamo Bologni nel secolo XV. scriveva senza esitanza veruna (a) *bellicosissimus Tosila, qui etiam Baduila, vel Baducla, utroque enim modo scriptum reperti, dicebatur*: Giornande in fatti narra, che nel Regno de' Goti (b) *loco ejus (Hildibaldi) succedit Errarius, qui & ipse vix anno expleto peremptus est, & in Regno, malo Italia, Baducla juvenis nepos asciscitur Hildibaldi*: e Procopio in consonanza di lui (c) *Tosilas quidem erat, dice, Hildibaldi ex fratre nepos &c. Eraricum ex insidiis Gothi perimunt, eoque mortuo Tosilas ex compacto Regnum obtinet*. Sicchè *Baducla* giovane nipote d' *Ildebaldo* è successore di *Errario* nel Regno Italico de' Goti, memorato da Giornande; lo stessissimo è di *Tosila* similmente giovine, nipote d' *Ildebaldo*, altrimenti *Ildebaldo*, eletto a Re, giusto Procopio in luogo di *Erarico*, o sia *Errario*. Pure il medesimo Giornande ivi soggiugne (d), *Tosila cum Badiula hostile opus in Italia peragit* (ch'è il testo sfuggito all'attenzione del Banduri, ove inciampò il Begero) *vincitur a Belisario, quo revocato ab Italia, Tosila Romam repetit*; con che rappresenta per due diversi personaggi *Baducla*, o *Badiula*, e *Tosila*, conforme opinarono i soprallodati Begero e Bandurio: la cui sentenza nondimeno siamo lecito affermare, ad altro non attenerci, che al filo insufficiente d'un error di Scrittura corso in alcuni Mss., e quindi nelle stampe del prefato Giornande.

Avvertito aveva il dotto Leunclavio quando pubblicò unitamente a Zosimo questo antico Istoric con Procopio ed Agazia, ch'eglino erano stati molto mal concj da' vecchi Scrivani (e), e pigliò assai fatica in emendarli coll'ajuto de' testi a penna; ma del libro in ispezialtà *de Successione Regnorum* notarono gli Editori Milanesi (f), che volendo ricavarlo, giusto la scelta fattane dal Muratori; dalla Biblioteca de' Padri stampata in Lione, lui trovarono *tot tantisque mendis depravatum*, che si credettero di doverlo riscontrare colla Edizione di Leiden 1647. Nè cotanta diligenza bastò ad espurgarlo, sicchè non vi restassero difetti notabilissimi e scorrezioni, fra le quali è visibile quella del presente luogo, che io conjetturava originata per una chiosa passatavi dal margine, dove al nome *Tosila*, volendosi avvisare il Lettore non essere costui se non il medesimo giovane Principe dallo Storico alcuni versi davanti appellato *Badiula*, si fosse apposta la nota, *sive Badiula*, cui l'imperito ricopiatore introducendo nel testo trasformasse in *cum Badiula*. E mi confermava in tale divisamento la diligente ristampa sulle castigazioni del mentovato Leunclavio eseguitane *Lugduni apud Franciscum le Preux 1594 in 8*, nella quale (g) si chiudono fra due uncini le parole (*cum Badiula*), come alcun'altra voce quivi tenuta soprabbondante. Che se a taluno sembrasse la esposta osservazione ardita soverchiamente, potrà egli appigliarsi alla

lezio-

(a) *Suppl. al Giornal de' Letter. d' Italia* Tom. II. pag. 118.

(b) *De Regnor. successione RR. Ital. Script.* Tom. I. col. 242. A.

(c) *De Bell. Goth. lib. 3. cap. 2. ibi col. 303.*

(d) *L. cit.*

(e) *In Zozimi comitis Hist. nova, interpret. Jo: Leunclavio &c. Basileæ 1531.*

(f) *RR. Italic. Script.* Tom. I. pag. 242. not. in fine.

(g) *Pag. 1046. V. ibi pag. 997. lin. 15. & 1032. lin. ult.*

lezione *Torila qui & Baduila*, che porta nel passo qui esaminato il I. Volume de' Latini Scrittori antichi (a) della Romana Istoria unitamente impressi Ebroduni 1621, lezione autorizzata dal vetusto compendio istorico detto la *Miscella* estratto da diversi Autori, e precisamente *ex Jordani libris* (b), in cui è scritto che i Goti *debinc Baduillam, qui & Torila dicebatur sibi in Regem praeficiunt* (c).

ART. V.
Sue Monete col nome di Anastasio Imperatore già trapassato: simili Anacronismi nelle Medaglie.

Ora fermato per digressione non inetta, e ad illustre nostrat soggetto quasi dovuta, che il *Baduila*, *Baduila*, o *Baduilla* (*Baduila* scritto in Giornande) cui presentano le Monete sì di Anastasio, come di Giustignano, altri non è se non il celebrato Re *Torila*; rimane a vedere come questo Principe si accompagni col primo de' due predetti Augusti già trapassato, 23 anni avanti, ch' egli prendesse la Signoria.

Qui certamente l'Anacronismo è insanabile, non sì stravagante per altro, che simili, e maggiori non se ne incontrino, nelle Medaglie ancora più legittime dell' alto Impero. Antiquarj però avvedutissimi hanno ben osservato, che nello stampare le Monete, i conj de' Cesari già morti spesso si adoperavano, ed ha il Senator Buonaroti avvertito „ ne' Medaglioni li Royesci d' un' Imperadore, o Cesare trovarsi dati ad un' altro „ (d), al che non mettendosi attenzione potrebbesi, come avvisa il Langlet (e), oscurare e confondere l' Istoria mediante il non retto uso di un' ajuto per se attissimo a rischiararla, ed a giustificarne la Cronologia, quali sono le Medaglie a giudizio degl' intendenti. Molte cagioni sono state in oltre avvertite dagli Investigatori dell' antichità, per le quali nelle Monete simboli, fatti, e leggende si notarono ripugnanti alla verità degli avvenimenti, se vengano riferite al tempo, in cui furono quelle coniate.

Fu riflessione di celebre (f) critico, nell' intagliar le Pile e i Torrelli delle Zecche appresso alcuni Popoli essersi le antiche forme ritenute senza mai cangiarle, allegandone in pruova „ i caratteri Fenici delle Medaglie di Sicilia e di Cadice battute in tempi, ne' quali non si parlava in que' luoghi se non grecamente, ovvero in latino „; per simil guisa ne' Sicli Ebraici veggonsi lettere *Fenicie* o *Samaritane*, che furono le primitive usate dagli Ebrei secondo gli eruditi più consumati nello studio della Lingua Santa, comechè nell' ordinaria Scrittura si adoperasse l' *Alfabeto Assiro*. L' insigne Prelato, e versatissimo nell' antica erudizione Mons. del Torre già Vescovo di Adria (g) pruova, che alle Auguste si lasciarono gli onori e i titoli conferiti ad esse una volta, sebbene morti ne fossero i mariti, o elleno ripudiate, e talora si onoravano imprimendo il nome e l' effigie loro nelle Monete; il che aveva ingerito sospetto in alcuni Letterati, che sincero non fosse il celebre Medaglione di *Annia Faustina* esistente nel Museo Tiepolo di Venezia; quasi non potesse ammetterci un così nobile monumento fatto per onorare la Moglie rifiutata e poi Vedova di Elagabalo Imperadore già uscito di vita in abominio ed esecrazione de' Popoli. Nè solamente dopo la morte degli Augusti

(a) Tom. I. pag. 716. F.

(b) Murat. in Praefat.

(c) Lib. XVI. pag. 107. B.

(d) Pag. 294. 394. 398.

(e) *Methodo pour erudier l' Histoire par l' Ab-*

bè Langlet du Fresnoy Tom. I. Ch. XV.

(f) Le Clerc, *Bibl. chois.* Tom. XI. Art. I. pag. 30.

(g) Gior. de' Letter. d' Ital. Tom. IV. pag. 379. &c.

gusti mariti, ma trascorso eziandio lungo tempo, dacchè non erano più tra vivi le Imperatrici, trovansi Medaglie legittime coniate ad onore di esse, quali sono le ricordate dall'Ab. Vignoli (a) colla iscrizione DIVVS AVGVSTVS e DIVA AVGVSTA battute ad *Ottavio* ed a *Livia* non prima dell'Impero di Claudio, che permise alla memoria di costei l'onore dell'*Aposeofi*, negatole da Tiberio. Ciò ignorando l'Angeloni malamente la ripone in serie sotto Tiberio, quando sotto Claudio anzi collocar la doveva; e il Tristano cade in pari errore, una Medaglia greca di *Augusto*, e di *Giulia*, cioè *Livia*, co' titoli ΘΕΙΟΥ e ΘΕΙΑΣ, estimando battuta vivente Augusto, *quod cum illud Diva, tum Julia nomen* (l'uno e l'altro conferitole dopo la morte del marito) *omnino refellit*, soggiugne lo Spanemio (b). Anche alla *Faustina*, che avea lasciata vedova Antonino l'anno terzo del suo Impero, il Senato per adulare lui e *Faustina* sua figliuola moglie di M. Aurelio, fe stampare grande numero di Monete, che l'intitolano *Divia*: il che pure servì all'Angeloni d'inciampo, il quale credette, che questo titolo le fosse donato in vita (c). Così l'Augusto Trajano figliuolo adottivo di Nerva nelle sue Medaglie volle, che si esprimesse talora *Trajano* già morto, Padre suo naturale, quantunque privato uomo, come deificato; e però in quella Medicea, che produce lo Spanemio (d), ha d'una parte DIVI NERVA ET TRAIANVS PAT. Finalmente le Medaglie, che diconsi *restituite*, giusto il comune avviso degli Antiquarj (e) per comandamento del Senato, o de' Cesari furono impresse col conio rifatto di certe più antiche o Consolari o Imperatorie, ciò denotando in esse quella parola RESTITVIT intera, ovvero abbreviata; del qual pensiero una qualche imitazione ravvisar possiamo nelle Monete de' mezzani secoli, dove si è continuato ad esprimere i nomi de' Cesari, per cui Privilegio venivano battute ancora in tempi a loro assai posteriori. Quinci nelle Genovesi fino quasi a dì nostri leggevasi *Conradus Rex*, ch'era il secondo Re di Germania, primo conceditore o ristoratore a' Genovesi di tale prerogativa; in quelle della Repubblica di Bergamo *Imperat Federicus*, perchè a Gerardo Vescovo di essa Città l'anno 1157 aveva egli permesso *monetam publicam cudere per omnem Comitatum* (f) & *Episcopatum ejus valituram*: e così praticavano altre Città.

In tutte certamente le accennate Medaglie o Monete difficoltà ci si affacciano a prima vista insolubili, ma che svaniscono di leggieri, qualora uno si appone al vero motivo, da cui le singularità loro derivano. Stravaganze più inesplicabili sono quelle, che all'arbitrio, all'ignoranza, o alla inconsideratezza si ascrivono de' Monetieri, d'onde ha preso l'argomento l'egregia Dissertazione *de nummis monetariorum culpa vitiosis* distesa dal P. Froelich (g): intorno al qual punto ristagnandomi a notare alcune cose più opportune al mio presente proposito, dico aver sovente i Zecchieri errato adottando due forme tra loro disconvenienti.

Oc-

(a) *Dissert. de Colum. Imp. Anton. Pii* p. 76.(b) *De praef. & usu Numis* Dissert. VII. pag. 608. edit. secunda.

(c) Vignol. ibi pag. 137.

(d) L. cit. pag. 652.

(e) P. Zaccaria *Institut. Antiquario Numismatica* cap. VI. §. VII.(f) Murat. *Dissert. XXVII.* col. 664.(g) *Ad calcem Libri, cui titulus Tentamina IV. in Re Num. veteri. Vienna Austria 1750.* 4.

ART. VI.
Altre stravaganze, che s'incontrano in Medaglie antiche non dubbie.

Occorrono sì fatti errori più frequenti nelle Medaglie, che diconsi *vestite*, o sia *foderate*, le quali pur sono antiche, ed avevano corso, senza che il popolo si avvedesse della frode alla contrarietà che passa fra la Testa o il Rovescio; da ciò deducendo il già detto P. Froelich questa giudiziosa regola, che quantunque si pregino nella loro specie tali Monete, siccome rare ed uniche molte volte, non debbono tuttavia riceverli a pruova d' un fatto non autentico d' altronde. Luogo ritrovarono non pertanto simili sconvenienze in Medaglie anco sincerissime e de' migliori tempi attesa la poca considerazione che a' rovescj veniva fatta; conciossiachè una quantità prodigiosa per la medesima Testa battendosi ciascun anno, ciascun mese, e quasi dissi ciascun giorno, non era facile alla più della gente il distinguere se il rovescio al diritto si conveniva; e nel commercio badavano solo alla Immagine del Principe, la quale purchè fosse impressa nella Moneta, questa non si rigettava, quantunque un Cesare, ovvero un'Augusta vi si rappresentasse da molti anni già trapassata. Così „ alcuna fiata si combinò una Testa nel diritto con un rovescio, che fu di tutt' altro Imperadore „ conforme nell' esempio addottone dal Ch. Autore della *Instituzione Antiquario-Numismatica*, dove „ al diritto di Trajano si vede accoppiato un rovescio di Domiziano (a) „; ed è ben curiosa la Medaglia descritta nelle *Antichità di Aquileja* (b) che ha dall' una parte „ la Dea Salute, cioè *Istia sedente che sacrifica ad Esculapio*, il quale esce dall' Ara in figura di Serpente coll' Epigrafe COS. III. SC.; e dall' altra parte l' istessa Dea Salute stante, che tiene nella „ destra lo stesso Serpente, e pascelo nella patera, che tiene nella sinistra „ coll' Epigrafe COS. III. SC. e penso che sia stata battuta (segue il Can. Bertoli benemerito illustratore di quella sua nobile compilazione) „ sotto Adriano, nelle cui Medaglie si vede questa Deità stante e sedente colla medesima Epigrafe, e che il monetale invece di pigliar il conio della Testa di Adriano per far con esso il diritto della Medaglia „ abbia per inavvertenza preso quello dell' altra Salute, e l' abbia battuto, dove andava la Testa, facendo così una Medaglia di due rovescj, e di niun diritto.

Che se gli errori non ischifaronsi nei buoni secoli, molto meno è da pretendere che abbiano saputo guardarsene gli operatori di Monete vivuti nel basso Impero, massime negli ultimi tempi „ quando tutto era „ in confusione (c) sì grande che senza darsi la pena di fabbricar nuovi „ conij, subito che giungeva la notizia di aver cambiato Padrone, battevasi una nuova Testa sopra gli antichi rovescj, ed usavasi arbitrio in „ ogni sorta di Moneta con alterarne le antiche forme „ siccome osservarono gl' Insegnatori della *scienza nummaria*: ed eglino insieme (d) ben ammoniscono, i male adattati rovescj non essere sufficiente indizio di falsità nelle Medaglie; il che specialmente vuol avvertirsi in quelle, le quali coniate furono sotto i Re d' Italia, dopo cioè che le Armi ed i costumi barbarici

„ Guardar del mondo la più bella parte „

Seb.

(a) Pag. 449. Tav. III, 7
(b) Pag. 56, XXXI.

(c) Jobert. Instr. XI, Zaccaria l. c.
(d) Jobert. ivi N. XIII. Zaccar. l. c.

Sebbene adunque scriva il Co: Carli (a) non potersi credere, nè intendere, che la Zecca Gotica battute abbia Monete coll' impronta degli Imperadori, e quelle „ di *Tosila*, e di *Teja* con la Testa di Anastasio „ D. N. ANASTASIVS P. A., il quale morì 23 anni prima che *Tosila* cominciò a regnare, ed anni 34 prima di *Teja*, intendersi ancora meno, no da chi sa che *Tosila* conìò nelle Monete la propria effigie, senz'aver bisogno di chiamar *Anastasio* dai Campi Elisi „; ciò benissimo può spiegarsi supponendo coll' Eckard (b) questo essere avvenuto per inconsiderazione ed arbitrio de' Monetieri, che spesso ritenevano le stampe de' già defonti Augusti; conforme in una Moneta Carolina ch'è la quarta riportata, dopo il le Blanc, dal Muratori (c) si legge D. N. CARVLVS REX; e dall' altra parte PLAVIA LVCA: essendosi cioè nell' improntarla continuato ad usare il conio de' Longobardi, li quali *Avari* loro Monarca *ob dignitatem* (scrive (d) Paolo Diacono) Flavium appellaverunt; quo pronomine omnes, qui postea fuerunt, Langobardorum Reges, non già i Re Franchi, feliciter usi sunt. Forse ancora, se dovevano gl' Italici Re Goti nelle proprie Monete improntar il nome e la figura di un Imperadore, il che molto è probabile; più che di altro Cesare, quella esprimerci amavano di *Anastasio*, quantunque fra vivi non esistente, siccome di lui che diede l' approvazione allo stabilimento della Signoria di Teodorico, e in conseguenza della Gotica Monarchia nell' Italia.

Queste soluzioni pajono a me più verisimili della ideata dal Conte Carli (e), dal quale, posta la Zecca del Senato Romano sempre sussistente, viene divisato „ che questo Senato riconoscendo da un canto l' Imperadore de' Romani come supremo Signore, e dall' altro il Re de' Goti, come Padrone dell' Italia e di Roma, potesse nelle correnti Monete mostrar i titoli, ch' egli avea verso di ambedue cotesti Sovrani „ colla menzione dell' uno e dell' altro „. Dico inverisimile questo pensiero, perchè abbiamo le Monete ricordate ancora da esso Carli, quella „ cioè colla leggenda (f) D. N. TEODORICVS REX, nel mezzo V., „ e nell' altra la Testa di Roma galeata, e intorno INVICTA ROMA; „ l' altra dell' istesso Re col S. C. (*Senatus Consulto*) e varie dell' impronto stesso coll' istessa leggenda, di *Atalarico*, di *Teodato*, di *Virige*: „ dove non c' è nome d' Imperadore „. D' altra parte quando i Re d' Italia guerreggiavano cogli Augusti d' Oriente, se Roma ubbidiva questi, come ardito avrebbe il Senato di segnare il nome di quelli nella Moneta? o se i Goti comandavano alla Città eterna, l' effigie del nimico Imperatore, alla onta di essi, avrebbe quel Senato fatta impunemente coniare? ovvero in fine se coll' assenso de' prefati Re ciò si eseguiva, perchè non poteva egualmente nella Reale Zecca effettuarsi?

Ma di qual guisa giustificheremo noi quelle Monete, che uniscono *Baduela*, o sia *Tosila* all' Imperador Giustiniano suo dichiarato nimico, delle quali il citato valente Scrittore (g) „ come mai crederemo, ripiglia, „ che nelle Monete nella Regia Zecca coniate, e coniate in tempo di

T. X.

D.

„ guer-

ART. VII.

Come sia il nome di Anastasio nelle Monete di Tosila.

ART. VIII.

Come quello dell' Imperator Giustiniano.

(a) Pag. 92.

(b) De nummis sub Theodorico percussis.

(c) Dissert. XXVII. col. 619. Argelati T. 2.

(d) De Gest. Langob. III. 16.

(e) Pag. 99.

(f) Pag. 95.

(g) Co: Carli pag. 92.

„ guerra si facesse da' Re-Goti una distinzione sì grande al nome, e alla
 „ Persona dell' Imperadore suddetto? „ Questa è la II. delle due sino da
 „ principio difficoltà proposte, la quale fu prevenuta dal Muratori, che
 „ fatte osservare le Monete, in cui „ trovafi l' effigie e 'l nome di Giusti-
 „ niano I. Augusto, e col solo nome dei Re-Goti, ma senza la loro
 „ immagine; uso tale, dice, vien confermato dalle parole di Procopio
 „ *Lib. 3. cap. 23. &c.*; Indi conclude, che non per altra ragione i Goti
 „ ritenevano il nome di Giustiniano Imperadore nelle loro Monete, se
 „ non perchè tuttavia riconoscevano in lui l' alto dominio sopra l' Italia. „
 „ Non si appaga il Co: Carli di questo ragionare, notando che il testo al-
 „ legato di Procopio *auram vero (monetam) neque ipsi (Persarum) neque*
 „ *alii cupiam Barbarorum Regi; quamvis duri Domino; vultu proprio signare*
 „ *liceat (a)*; non menziona le Monete d' argento, nè significa che „ i Re
 „ Barbari con tutta la proibizione non usassero il proprio impronto an-
 „ co fu quelle d' oro: i Re Franchi per esempio niun scrupolo di essa
 „ si fecero, e lo stesso fecero altri Principi „; Si avvanza l'Ab. le Blanc,
 „ e pretende convincere l' Istoric Greco di errore, in quanto afferma,
 „ che i Re Franchi non apposerò l' effigie propria nella Moneta d' oro pri-
 „ ma del Privilegio impetrato da Giustiniano. Per altro quel pregiato
 „ Scrittore dice solamente, che i Franchi non si tenevano sicuri nella pos-
 „ sessione delle Gallie, *nisi illam Imperator suis litteris comprobavisset*: e po-
 „ co dopo aggiugne, *jamque Arelate Circensibus president, & nummos cudunt*
 „ *ex auro Gallico, non Imperatoris, ut fieri solet, sed sua impressor effigie (b)*;
 „ quasi usurpazione, non privilegio indicando. La prerogativa in fatti di
 „ esprimere il proprio volto, nelle Monete d' oro specialmente, alla su-
 „ prema loro Dignità riserbata vollero gli Augusti non meno Greci che i
 „ Carolingi; nè però impedirono che non se l' appropriassero anco i Prin-
 „ cipi minori, qualora il poterono impunemente: onde avendo Carlo Ma-
 „ gno rimesso Grimoaldo III. nel dominio di Benevento a condizione *ut*
 „ *Chartas Nummosque sui nominis characteribus superscribi semper juberet*, al
 „ Beneventano *in suis Aureis ejus (Caroli) nomen aliquando figurari pla-*
 „ *cuit (c)*, ma l' osservanza di questa e degli altri patti egli ruppe ben to-
 „ sto. Certamente che abbia Teodorico l' Immagine sua nelle Monete an-
 „ che d' oro espressa, non può dubitarsi, dacchè lo assicura egli stesso nella
 „ commissione (d) al soprantendente della Zecca, della forma di esse di-
 „ cendo, *ubi vultus noster imprimitur*, e quanto alla materia ordinando,
 „ che *auri flamma nulla injuria permixtionis albescat, argenti color gratia can-*
 „ *doris arideat, aris rubor in nativa qualitate permaneat*. Ned è verisimile
 „ che da tale istituto deviassero i successori di lui; de' quali tuttora ve-
 „ diamo le Medaglie in argento ed in rame, che ne portano la impronta.
 „ Una d' oro eziandio ne riporta lo Strada (e), che è di *Visige*; ma il di-
 „ ritto di essa viene riempito dalla figura dell' Imperador Giustiniano colla
 „ Epigrafe D. N. IVSTINIANVS P. F. AVG., nè del Re Goto altro ha il
 „ rovescio che il nome D. N. WITIGEC REX dentro a corona d' Alloro.

Per

(a) Pag. 91.

(b) Lib. 3. cap. 33. RR. Italia Script. T. I.

P. 328. B.

(c) Erchempertus IV. RR. Italia Script.

Tom. II. pag. 238. A.

(d) Cassiod. Var. VII. 32.

.I. (k) De Vita Imperat. &c. Francofurti 1615.

pag. 231.

Per altro fra le Monete Gotiche se ne incontrano moltissime improntate colla effigie Cesarea, e segnatamente di Giustiniano, cui mentre i Re Goti così onoravano, facevano spiaceri, danni, ed ingiurie, quante si credon lecite a' guerreggianti; la qual in vero è combinazione curiosa, e cotanto strana che parve incredibile anco al Muratori: onde immaginò egli, con supposizione distrutta dal fatto, che i Successori di Teodorico *vires animumque Justiniani veriti se se hac in re* (di metter cioè nelle Monete loro la impronta Cesarea) *obsequentes prabuere dum pax viginis; sed ubi Justinianus consilium cepit eripienda eis Italia, tunc & ipsi nummos percussere addita sua effigie, & Imperiali abiecta (a).*

Ove però ajutare non ci vogliamo quì ancora della inconsideratezza de' Monetieri, Procopio una ragione addita, per cui ben potevano i Direttori della Reale Gotica Zecca essere mossi a preferir l'effigie de' nimici Augusti a quella de' proprj loro Sovrani; *quippe* (scrive quell'avveduto storico (b) ragionando dei Danari d'oro stampati col volto de' Re Stranieri) *ejusmodi Moneta Commercio vel ipsorum Barbarorum excluditur.* Nota il Cangio (c), che gli Augusti dell'Occidente, ed anco i Re Franchi, ed altri apposero nelle Monete loro le abbreviature CONOB, KONOB, o COMCB, significanti *Constantinopoli moneta obsignata* (7) per accreditarle, onde avessero più largo e facile corso: il qual accorgimento si conveniva sopra gli altri Barbari usassero i Goti; le cui Monete, massime dal tempo di *Alarico* in poi, erano screditate sì fattamente, che la già citata Legge de' Borgognoni le rigetta ed esclude (d), quasi non legittime, da ogni commercio.

Per consimile rispetto fu dal Governatore di Metelina contraffatto del 1357 il conio del reputatissimo *Ducato d'oro di Venezia*, detto volgarmente *Zecchino Veneto* (8), dal che i Genovesi Padroni allora di quell'

ART. IX.

Impronta
dello Zecchino
Venetiano imitato
in più
Zecche.

T. X. D 2

(a) Differt. XXVII. col. 579. A.

(b) Loc. cit.

(c) *De infer. Ævi Numismatibus* Diss. §. 33.

(7) Altri hanno spiegato diversamente le suddette sigle, come ho riferito nel Tom. II. pag. 305.

(d) *Cit. Leg. Burgund. addit. 2. §. 6.*

(8) Stando al sentimento del Sig. Co: Carli, fu imitato il Ducato Veneto anche dai Fiorentini, poichè scriv' egli nel T. I. stampato in Mantova nel 1754 p. 316 che „ nel 1442 il „ di 24 Dicembre si ordinò da cotesto Governatore una nuova Fabbrica di Fiorini larghi di „ fuggello al peso de' Fiorini larghi, e quel „ ch'è considerabile anche dei Ducati Veneti „ al peso di Venezia „; aggiugne in oltre „ che „ cotesto conio del Ducato Veneto stabilito in „ Firenze è una cosa altrettanto considerabile „ le, che finora è sconosciuta „. Questa opinione però credo non possa sussistere, stante che nella provvisione dal medesimo citata presso il Vettori pag. 303, (e non già 393), non si fa menzione di somiglianza di conio, ma soltanto che si faccia un nuovo sigillo dei Ducati Veneti al peso degli stessi Ducati di Venezia: *quod fiat novum sigillum . . . de Ducatis Venetis ad pondus Ducatorum Venetorum*. Ma la parola *Sigillo*, come si è già dimostrato

nel Tom. I. di questa Raccolta, non significa conio, o sia fabbrica di Moneta; ma bensì un Sigillo, con cui doveansi sigillare le borse, che contener doveano Ducati Veneti. Di più, che i Fiorentini non battessero Ducati in tutto simili nel peso, e conio a quelli di Venezia, rilevasi dal praticato in altre Zecche, che hanno voluto imitare detto Zecchino, le quali formavano, è vero, il conio simile al Venetiano, ma con diversa leggenda, con cui indicavasi la loro rispettiva Zecca; onde i Ducati battuti in Firenze in quell'anno se fossero stati nel conio somiglianti a quei di Venezia, dovrebbero avere almeno le lettere diverse dai Veneti, le quali indicassero essere stati battuti in Firenze; ma di questi finora non se n'è veduto alcuno, per quanto io sappia. Anzi abbiamo dal libro di quella Zecca presso l'Orfini pag. 202, che nel 1442 *facti & conati fuerunt Floreni aurei soliti ponderis & conii, & figuris ad rationem Florenorum 96 pro qualibet libra*. Per lo che non so, come possa dire il predetto Sig. Co: Carli, che in detto anno „ i Fiorentini si vendicassero coll' adulerare il conio de' Veneziani „; quando anzi meritavano lode per aver rimesso il loro Fiorino al peso antico, uguale a quel di Venezia, come dimostrai nel Tom. II. pag. 444.

Isola d'obbligarono a desistere col Decreto contenuto nella Lettera pubblicata dal Senator Veneto Bernardo Nani (a), cui parimente dobbiamo la notizia di tre Monete conformi fatte coniare da tre diversi Gran-Maestri di Rodi, oggi di Malta, dalla seconda delle quali poco si allontana il *Nummus incerta Regionis* recato dal P. Schiavini (b) che veramente ha l'impronta dello Zecchino Veneziano, salvo lo stare S. Gio: Battista protettore dell'Ordine Gerosolimitano in luogo di S. Marco: & *circumstante* S. IOHANI EMERICVS DAM, *sequitur in calce* BOS; *quo tandem loco in aliis prope vexillum apponi solet* DVX, *in isto, si bene video*, MD✠ *legitur, ni forte legi debeas* MB✠. Sono parole del pre nominato P. Schiavini, che dichiara ignorar lui di quale Zecca sia quella Moneta; *nec enim obsequit mibi, ei*, aggiugne, *in historiis aliquem inter Principes legere Emerici nomine* &c.: non avendo egli portato il pensiero ai Gran-Maestri de' Cavalieri or di Malta, e già di Rodi, ai quali presedette dall'anno 1503 al 1512. *Ancerico*, o *Emerico d'Amboise* (c). Laonde la leggenda dell'adotta Moneta va spiegata così, EMERICVS De AMBOSia, le lettere poi MD o MB, anzi MP, secondochè furono lette in due delle Monete riportate dal Nani, significheranno *Magnus Præceptor*, quando MR piuttosto non fossero, cioè *Magister Rbodi*, come s'intitola questo Emerico (d) da Giulio III. in una sua Bolla. In Roma pure si battè il Ducato d'oro sulla stampa del Veneto, ed uno serbano qui fra le non poche pregevoli sue Monete del medio evo — il Sig. Paolo Crespani, dove si rappresenta da una parte il *Salvadore* nella positura stessa del Zecchino Veneto, et all'intorno girano le lettere S. P. Q. R. ROMA CAPVT MUNDI; nel rovescio S. Pietro che porge lo stendardo al *Senatore* genuflesso colla leggenda SENATOR VRBIS, e appiè dello stendardo un'A con iscudetto, il quale può estimarsi l'Arma gentilizia del Senator medesimo: il Muratori ancora produce uno di questi *Ducati d'oro* usciti dalla Zecca di Roma (9). E perfino in Francia fu imitato lo Zecchino Veneziano da' Signori cioè di *Domblès* Principato Sovrano compreso sotto il gran Baliaggio di *Bresse*; de' quali Zecchini uno qui possede (con due de' soprammemorati cioè di Roma, e di Malta) il Sig. Conte Antonio Pola nella sua bella Raccolta di antiche Medaglie: nè io mi arresterò a descriverlo, dacchè sino dal 1757 lo ha illustrato egregiamente Monsignor Giannagostino Gradenigo (testè immaturamente rapito dalla morte alla sua Chiesa di Ceneda, ed alla Repubblica Letteraria (10)) con erudita Dissertazione (e), dove altre Monete ricorda, il cui marchio dalle straniere accreditate nel commercio si ricopiava. Il solo fine adunque di assicurare il corso delle Monete Gotiche nell'universale commercio era

(a) *De duobus Imperat. Rassa nummis* edit. alt. pag. 25.

(b) Ap. Argelat. *de Monetis Ital.* P. I. observat in *Vet. Nummos* pag. 287.

(c) P. Paoli, Cod. del Sac. Ord. Gerosol. Tom. II. pag. 471.

(d) *Ibi* pag. 173.

(9) Dei suddetti Ducati d'oro battuti nella Zecca del Senato di Roma varj altri tipi produce il Vettori alla pag. 299, ed alcuni altri inediti confervo io pure di diverso tipo.

Che poi i Romani coniaffero il suo Ducato d'oro simile al Veneto, oppure che i Veneziani batteffero il suo sulla stampa di quello di Roma, è controverso tra gli Eruditi, come si può vedere da quanto notai nel Tom. II. pag. 440 e 443.

(10) Veggasi quanto di Monsig. Gradenigo notai nel Tom. II. pag. XIII.

(e) *Memorie per servire all'istoria Letteraria* &c. Venezia 1757 Tom. IX. pag. 400.

cagione bastante, perchè l'immagine vi s'imprimesse degli Augusti eziandio persecutori della Nazione; oltredichè nella impronta di *Giustiniano* ritenuta da *Totila* dee riconoscersi per avventura un tratto di politica di quel saggio e valoroso Monarca, il quale nell'atto di fargli la guerra non lasciava di rispettare quell'Imperadore, cui troppo inferiore di forze riconoscendosi offeriva, mentre anche la fortuna dell'armi eragli favorevole, a condizioni oneste la pace, nè impetrar la poteva (a).

Ma passiamo a vedere le altre Monete di *Totila*, e prima quelle che hanno la *Testa del Re* col motto *Floreas semper*.

1. D. N. BADVILLA REX. Caput *Baduilla cum pileo*.

FLOREAS SEMPER. *Armatus stans, dext. hastam, sinist. clypeum, in area X.*

ART. X.
Monete di
Totila della
seconda man-
iera.

Questo è un *Quinario* d'argento del Museo *Tiepolo*, a cui si rassomiglia la *Medaglia* (b) prodotta da *Ottavio Strada*.

2. D. N. BADVILLA REX. Caput corona redimitum cum busto.

PER. *Armatus stans, dext. hastam, sinist. sustinet Clypeum, in area X.*

Le seguenti si trovano raccolte appresso il *Bandurio* (c).

3. D. N. BADVELA REX. Caput ornatum diademate.

Sine Epigraphe. Figura armata stans.

4. D. N. BADVELA REX. Caput *Baduella* tiarâ insigni a fronte ad pectus cum paludamento.

D. N. BADVELA REX. in corona. Ducang.

5. Eadem epigraphe. Caput *Baduella* cum stemate crucigero a fronte ad pectus cum paludamento.

D. N. BADVELA REX. in corona. Regius.

6. Poco dissimile dalle due precedenti è la *Medaglia* che il *Muratori* fra le *Ravennati* (d) così descrive: *Quartus nummus nullam Justiniani mentionem habet, sed caput Regis cum Epigraphe D. N. BADVILA REX. Hic est Regum in Italia Gothorum postremus, qui a Belisario anno Christi DXXXIX. captus Constantinopolim ad Justinianum missus est.* Dove allo scrivente dottissimo è scorsa la penna in più errori, che tolti non si veggono pure nella *Dissertazione Italiana*; cioè *Totila* non fu l'ultimo Re Goto in Italia, bensì *Teja*; nè quello fu preso, e mandato a *Costantinopoli* da *Belisario* l'anno 539 ma *Vitige*; *Totila* cominciò a regnare nel 541, e ferito in battaglia combattendo a fronte di *Narsese*, perì l'anno 552: tutte queste cose il *Muratori* ottimamente sapeva, e le racconta negli *Annali*,

Verum opere in longo fas est obrepere somnum.

7. Eadem Epigraphe cum eodem capitis typo (ut supra N. 5.)

FLOREAS SEMPER. *Figura militaris galeata stans, hastam tenet dextera, sinistra innisitur clypeo humi posito.* Fauvel. Fontaine.

Hac Epigraphe, nota quâ l'Editore, in Justiniano seniore primum, deinde in hoc Principe occurrit: nummi Baduella band obviis sunt.

8. D. N. BADVILA REX. (sic) Caput *Baduella*, ut supra.

FLOREAS SEMPER. Typus ut supra. Fontaine.

9. DN.

(a) Procop. de B. G. Lib. III. cap. 37. D.

(b) L. cit. pag. 233. N. 294.

(c) Pag. 646.

(d) Dissert. XXVII. T. II. col. 579. N. IV.

9. D. N. BADVELA REX. *Caput Baduela, ut supra.*
 FLVREA? ZEMPER. (sic) *Typus, ut supra. Regius.*
10. *Eadem Epigraphe. Caput Baduela tiarâ infigne a fronte, ad pectus cum paludamento.*
- FELVRIA? ZEMPER (sic) *Typus, ut supra, a sinistris in area X. Fouc.*
11. *Eadem Epigraphe cum eodem capitis Typo.*
 VIRTVS EXERCIT. *Figura armata stans, dextera bastam, sinistra Clypeum tenos; a sinistris in area X. Regius.*

Nummus hic rarissimus (commenta il Bandurio) imo singularis est, & desideratur in Mediobarbo. Exercitus virtutem recte quidem predicat Baduela, quod ejus ope praeclaras aliquot de Romanis victorias reculit; sed ipse maxima exercitus virtus fuit: iisdem enim militibus usus, quos Romani saepe fuderant, Gothicam rem XI. ferme annis sustinuit, Belisario quidem & Narseti impar, ceterum aliis Ducibus longe superior.

Numismata incerti moduli (a).

Quivi l' Autor medesimo riporta le due infrastrate Monete dal Mezzabarba già prodotte.

12. D. N. BADVILLA REX. *in laureâ.*
 FIVRIAS SMIES. *Miles stans dext. bastam, sinist. clypeum.*
13. BADVILLA REX. *Caput &c.*
 LVRI ARR. X. *Miles stans.*

Sotto di questa è notato: *Nummus hic a superiori baud dissimilis videtur,* ed il Mezzabarba riferisce di averla presa dall' Indice del Patino.

ART. XI.
 Della terza.

Trovo una sola Medaglia da riporre nella terza Classe, in cui espresso vedesi il nome della Città, dove stabilita era la Zecca.

1. D. N. BADVILLA REX. *in laureâ.*
 FELIX TICINVS. *Caput turratum, vel infulatum cum basto.*

alla quale si appone la seguente annotazione del Bandurio. *Nummum hunc rarissimum, imo singularem Mediobarbus exhibet e museo suo, monetque ei nummo omne antiquitatis studium se debere: quod cum primus nummorum omnium in manus ejus forte fortuna venisset, summo gaudio didicisset, avorum suorum Patriam, qua Gothorum in Italia Regum sedes fuit FELIcem ditam perinde ac Ravennam, ac praeterea officinam monetariam illic constitutam esse.*

ART. XII.
 Quali delle sopraccennate Monete possono appartenere alla Zecca di Trivigi.

Considerando le varie forme delle qui sopra delineate Monete, e delle altre consimili ne' Musei custodite, a tre diverse fabbriche il Conte Carli si è risoluto di attribuirle (b). „ Quelle, scriv' egli, con la testa del „ Re, e con la barbara scrittura (*Fluriaz Zemper &c.*) della Zecca „ Re „ gia; quelle col nome della Città *Felix Ticinus*, o *Ravenna* delle istesse „ Città; e quelle finalmente d'argento colla testa e nome dell' Impera- „ dore, di Zecca incerta „; la quale poi asserisce al *Senato Romano*, „ cui mette ogni studio a dimostrare che tale prerogativa fosse non inter- „ rottamente per molti secoli preservata. Il Muratori all' opposto non cre- „ dette di aver argomenti a provar ciò bastanti, onde andò meglio confes- „ sare di non sapere (c) „ se dopo i tempi di Eraclio Augusto, cioè dell' „ anno

(a) Bandur. pag. 647.

(b) Pag. 95.

(c) Dissert. XXVII. pag. 474.

„ anno 640, continuasse in Roma la fabbrica della Moneta sino ai tempi di Carlo Magno „; e le Monete Gotiche ornate coll' effigie e col nome Imperiale giudica „ probabilmente battute in Ravenna itanza de' „ Re Goti „; dove stima coniate pur quelle, nelle quali „ non si mira „ memoria alcuna dell' Imperadore, ma la sola effigie del Re.

Ho accennate io poc' anzi le ragioni, onde a me parimente sembra non doverfi al Senato Romano ascrivere le Monete, che portano impressa l' *Immagine*, e l' *sopra scritta. Cesareo*, unitamente al nome di alcun *Re Goto*; e qui aggiungo piacermi l' opinione del Muratori, che alla *Regia Zecca* le asserisce principalmente di Ravenna, la quale fornita sino dalla sua erezione di periti Artefici e de' migliori conj coll' impronte Imperiali, è probabile non ne rimanesse mai senza: e cotesti arredi fossero di poi a Pavia trasportati, quando ivi la Regal Sede, occupata già dai Greci Ravenna, si ridusse. Ma troppo bene ha riflettuto il più volte lodato Co: Carli (a), che delle Medaglie Gotiche alcune sono di maniera così rozza, e di ortografia sì evidentemente barbarica, siccome le soprannotate a' numeri 9. 10. 12 e 13, che forz' è giudicarle in altra Zecca impresse con punzoni affrettatamente intagliati e alla grossolana. Ora questa per appunto io dico essere la Zecca provvisoriale, che non senza verisimiglianza l' erudito Sig. Liruti suppone nella Città di Trivigi eretta, quando il valoroso Duce di Lei Totila della Maestà Regale venne insignito; il che maggiormente apparirà verisimile a chi mettendo a confronto le Medaglie, che ci restano di tutti gli altri Re Goti *Teodorico*, *Atalarico*, *Teodato*, *Vitige*, e *Teja*, o *Tela*, colle additate sopra di *Totila* goffissime, le scorrette leggende di queste non troverà in veruna di quelle (b).

CAP. III.

Della Zecca di Trivigi sotto i Re Longobardi, e della loro Moneta.

Quesl Documento, cui tuttavia desideriamo, il quale non lasci luogo a dubitare della Instituzione della *Zecca Trivigiana*, durante la Signoria in Italia de' Goti, ci si presenta chiarissimo, per assicurarne della continuazione ovvero esistenza di essa regnando i Longobardi, nella Carta prodotta dal March. Maffei al num. VII. de' Documenti aggiunti alla Parte I. della egregia sua Verona illustrata (c). E' fatta questa Carta in Trivigi, *Acto Tarbisi*, l' anno XVI di Desiderio, e quarto-decimo del suo figliuolo Adelghisio, nel mese di Gennajo, correndo la indizione X., le quali note croniche rispondono all' anno 773 dell' era Dionisiana: ed una vendita ci si contiene, in cui certo *Ebone maestro Calzolaia* concede ad un *Lopula Monetiere* alquanto terreno situato fuori la Porta della Città presso alla *Zecca Pubblica*, e confinante con essa.

ART. I.
Trivigi
ebbe Zecca
regnando i
Longobardi.

Tra-

(a) Pag. 94.

(b) De Strada pag. 234. n. 295. *Mediobar.*

a pag. 558. ad 568. *Bandur.* a p. 612. ad 647.

(c) Ver. ill. P. I. col. 377.

Tradedi tibi Lopulo Monetario aliquantula Terra, dice l' Istromento, qui est a star fora & porta, scilicet ad juxta Monita Publiga... ab alium latere suprascripta Munita Publiga percurrente &c. Ned ho qui mestiero di provare che *Moneta*, o *Monita* significhi la Zecca; nam (a) *Moneta hoc modo prolata* (insegnò già Mons. Filippo del Torre, sponendo questa voce, che s' incontra nel Papiro scritto in Ravenna l'anno 572, e da esso pubblicato) *officinam ipsam, seu fabricam Monetariam significat*, e ciò rafferma quel Prelato eruditissimo con testi del Codice Giustiniano, e di Autori ed Inscrizioni antiche: di che altre autorità raccoglie Marquardo Ferrero (b) nel primo Libro *de Re monetaria veterum Romanorum*, dove scrive *& ipsa officina, sive ἀργυροποιονεῖον vocatur Moneta ibi* (l. 6. §. qui cum moneta D. ad leg. Jul. pecul.) *& in l. 2. C. de fal. mon. l. 3. & 6. C. Theod. eod. Macrobius I. in somn. Scipio...., quamvis moneta proprie sit character & sphragisterium, iconium (ut Svetonius vocat) quo nummus insignitur, seu sigillo, annulique bulla.* Il sito, nel quale da principio fu eretta la *Trevigiana Zecca* presso le porte della Città, conservò per molti secoli la primitiva denominazione latina di *Moneta*, siccome appare in parecchie Pergamene dell' Archivio Canoniale, e segnatamente nel Testamento fatto da tale, *Porcello di Ferporta* nominato, l'anno 1182, cui reputo degno di essere qui trascritto intero per la nobile sua brevità, sufficiente eleganza, e chiarezza, che a moderni atti legali pur mancano in tanta luce di letteratura; ed allora in Italia si rattivavano col genio dell' antica libertà (c). *In nomine sc̄e & individue Trinitatis. Anno Domini mill. C. LXXXII. indic. XV. VIII. die Aug. intranto, die lune. Cum Porcelus de ferporta in extremis laboraret, ultimam suam voluntatem sc̄e dicens disposuit. In primis Federicum filium suum in omnibus suis bonis heredem instituit. Pro anima sua C. lib. reliquit ex istis operi (d) Ecclesie S. Petri III. lib. judicavit: pro unaquaque Ecclesia Tar. X. sold. reliquit, medietatem Ecclesie, & medietatem Prbro (e), Sc̄is XL. quadraginta sol. reliquit (f), Sc̄o Jacobo de Schiriago XL. sol. (g), Templo XL. sol. (h) Hospitali Sancti Johannis XL. sol. Monasterio Sancti Martini XX. sol. (i) Monasterio Sancte Fusce XX. sol. reliquit (k), Prbro Armengerio XX. sol., Prbro Johanni de Vinigizui X. sol. Prisciano X. sol. reliquit, & C. Missas pro sua judicavit. Canonice Tar. terram quam emerat a filio de Bucca, pro reliquit atque judicavit pro anniversaria sua facienda, que ser-*

(a) Differt, Apolog. pag. 143.

(b) De Re Mon. vet. Rom. Lib. I. cap. 2. Gravii Tom. XI. col. 1409.

(c) In Porcelli Testamentum Adnotationes. De illo Necrologium Ecclesie Tarvisinæ vetus ita memorat „ XI. (Cal. Majas) Anno Domini „ M. C. LXXXIII. Ind. prima. Obiit Porcellus „ de Ferporta qui reliquit jugera tria terre in „ moneta Capitulo Tar.

(d) Edis Cathedralis factis testis.

(e) h. e. Curioni, nam Prbri verbo Sacerdos animarum curam sustinens tunc significabatur.

(f) Canonico Regularium, scilicet Ecclesia SS. XL. illustribus jampridem Martyribus consecrata.

(g) Domus Leprosi curandis in Suburbia destinata, qua S. Jacobus de Schiriali ab hujus nominis fluente dicebatur.

(h) Templariorum ibi sedes erat, quibus extinctis, quum illorum Bona Hierosolymitanis Equitibus magnam partem attribuerentur, is quoque locus, Templi vocabula retento, illis fuit assignatus.

(i) S. Martini Monachorum D. Zenonis Venetensium.

(k) Fusca, alio vocabulo S. Maria Majoris, Nonantulnis Monachis additum. De Tarvisanis eorum Canonibus vide N. Raccolta Opuicoli &c. Venezia 1773. Tom. XXIV. Opuisc. II. & Tom. XXV. Opuisc. II.

re jacet non longe a Civitate Tar. in loco qui dicitur Moneta. Coheret ei ab uno capite terra Jobannis Grosnelle, ab alio capite terra Acelli de Reso: ab uno latere terra Falconis de Porcello, ab alio latere terra Sigifredi de Papigo. Testes interfuerunt Pbr Armengerius, Pbr Jobannes de Vinigizui, Priscianus, Serafinus, Jobannes de Portu, Jobannitinus de Alberzo, Folco nepos Porcelli, Sigifredo de Papigo, & alii plures. Actum Tar. in domo predicti Porcelli. Postea iterum prenomiatus Porcellus cum ad obitum Mortis jaceret, prenomiatus testamentum laudavit, atque confirmavit, & firmum & ratum haberi voluit, & Domino Conrado Tar. Episcopo, eo presente, C. sol. judicavit; & Pbro Gerardo X. sol. judicavit, eo presente, & multis aliis presentibus.

Ego Vitalis Sac. Palatii, & E. Imperatoris Notarius interfui, scripsi, & complevi.

Se poi a me si chiede quale fosse la Porta della nostra Città, cui fuora e dappresso era il terreno, che *Moneta* continuò a denominarsi fino al cader del Secolo XIII. almeno (giacchè l'ultima Carta (a), che ne fa menzione da me veduta è scritta Anno Domini Millesimo Ducentesimo Septuagesimo primo Inditt. quindecima die martis. secundo exeunte Decembri) parmi di poter asseverantemente additare la Porta oggidì appellata de' Santi XL. in cui riesce la Strada principale di Trivigi, che precedeva ne' più rimoti secoli a *Quadrivio ad murum* (b), e ne' mezzani tempi (c) troviamo scritto che *incipit ante postam Sanctorum XL. & directa via porcenditur per viam Fontis Panzerie, que venit ad Pontem Sancti Kiliaris, & per Callem Majorem usque ad Pontem novum de Ripa*. Infatti la pergamena poc' anzi allegata ci presenta nel 1271 la vendita fatta da *Nasagia* del fu Viviano di Messer Bonifaccio Rosso, colla volontà e garantia di Messer Bartolommeo Ronzone suo Marito a Guecello Calderajo d' Infraporta d' una pezza di terra *clausurate, arborate, & virigate, jacentis in territorio Monete in loco ubi dicitur ad pezum.... infra has coherentias, a mane olim possidebat Johannes Porcellus & nunc possidet Nicolaus Martini Cani, a monte & sero Calonica Tarvis. a meridie olim erat circha Communis & nunc d. Alexander Novellus judex possidet, cum via qua itur ad dictam clausuram &c.* Ecco dunque la *Contrada* (quì appellata *Territorio* impropriamente con largo vocabolo, per altro negli Instrumenti nostri del Secolo XIII. non di rado posto in tal senso) *Moneta* esistente nei contorni dell' *Infraporta* in luogo detto *al Pezzo*, di cui confini erano, a levante possessione di certo *Giovanni*, della famiglia del soprammemorato *Porcello*, dalle parti di occidente e di settentrione la *Canonica di Trivigi*, e dal lato di mezzogiorno, prima la *Cerchia del nostro Comune*, indi *Alessandro Novello Giureconsulto*. Ma questo luogo *al Pezzo*, o del *Pezzo nel Borgo de' Santi XL. fuori della Città, presso la Porta de' Santi XL.* similmente nominata; ci additano parecchie Pergamene ferbate in questo Canoniale Archivio, dalle quali ho estrate le seguenti particole.

T. X.

(a) Questa Carta mi fu gentilmente recata dal Signor Ab. Rossi Cancellier Vescovile, il quale impiega lodevolmente i ritagli del suo tempo nell' attingere dalle sicure fonti degli Ar-

E

chivj le notizie genuine della nostrale Istoria.
(b) V. N. Raccolta d' Opuscoli &c. T. VIII, pag. 248.
(c) Ibi.

1367

ART. II.
Sito della
medesima.

1367 *Iudic. V. die 1. mensis Sept. Tarvisi in Ecclesia de Domo &c. (a)*
d. Decanus dixit & exposuit in ipso Capitulo, quod ipsi dd. Decanus, Cano-
nici, & Capitulum habent inter res alias unam Clausuram cum uno Sedimi-
ne &c. que potest esse trium camporum, vel circha tere aratorie & partim
plantate, & vidigate arboribus frutiferis, & non frutiferis positam & ja-
centem extra Civitatem Tarvis. prope Portam Sanctorum XL. in contrata
que dicitur del Pezo &c.

1372. 16 *Oct. unius sediminis cum curquo &c. campis &c. jacent. in*
Burgo Sanctorum XL. juxta teraglum (b) cirche Communis Tarvis. &c.

1375. 14 *Aug. Sediminis cum una clausura positi & jacent. in Burgo*
Ss. XL. prope portam Civitatis in loco qui dicitur el Pezo &c. (b).

1383. 14 *Januarii una pecia terre jacentis statim (b) extra Portam San-*
ctorum XL. Civit. Tarvis. que appellatur Sanctorum XL.

1387. 24 *Julii unius clausure trium camporum tere arat. vel circha,*
posite & jacent. extra Civitatem (b) Tar. prope Portam dicte Civitatis, vo-
catam Portam Sanctorum XL. in contrata del Pezzo &c.

Disegnano i cinque Instrumenti soprannotati una chiusura d' intorno
 tre campi, spettante ai Canonici della Cattedrale, situata presso la Porta
 di Trivigi detta de' Santi XL. nel Borgo appellato dello stesso nome alla
 contrada *del Pezzo*, che vedemmo l'anno 1271 compreso nel sito, cui ab
 antico chiamavan *Moneta*: la qual terra posseggon tuttora essi Canonici,
 lungo il prefato Borgo, oggidì interno, de' Ss. XL., ristretta peraltro a
 poco più di un campo, attesochè l'anno 1509 in allargar e munir la
 Città ne fosse il rimanente occupato dal Pomerio delle rinnovate Mura.
 Questo è il fondo istesso lasciato per lo suo Anniversario fin dell'anno
 1182 da *Porcello*, il quale teneva l'abitazione *juxta fossatum S. Bone (c)*
 nella vicinanza di *Ferporta*, *Inferporta*, o *Frapporta*, cioè tra la predetta
 Porta de' Santi XL. e l'altra, ora chiusa, di *S. Bona*, in cui metteva
 capo la strada, *que incipit ante Portam S. Bone (d) & extenditur directo*
usque ad viam fontis Pancerie juxta ipsum fontem. Cotale circostanze colle
 altre tutte in complesso, che ricavate abbiamo dagli addotti Documenti,
 con piena verisimiglianza inferiscono; il luogo della *Zecca*, detta latina-
 mente *Moneta*, che regnando i Longobardi stava in Trivigi fuori ed alla
 Porta della Città; essere ne' d'intorni della prefata Canonica Chiusura
 non lungi dalla *Porta* in presente anche nominata de' Santi XL.

ART. III.

Ora ivi
 monetata;
 Solti assolu-
 tamente no-
 minati non
 si pruova
 che fossero
 d'argento.

Il prezzo ricavato da *Ebone Calzolojo* della Terra, come sopra, ven-
 duta, esprimendo la nostra Carta che fossero *auri solidus duo & tremisses*
duo novos, si fa conoscere abbastanza, che oro si monetava nella *Zecca*
 Trivigiana, cioè *Tremissi* e *Soldi*, memorati però in altri strumenti di
 quella età qui scritti. Così dell'anno 725 ovvero 726 seguì a Trivigi
 una vendita di certo terreno fra *Candiana* ed *Agresto (e) precio placito &*
definito auri solid. bonus pensantis numero quinque tantum; nel 768 addì 20
 Marzo simile instrumento abbiamo *acta Tarvisi (f)* nel quale il venditore
 con-

(a) M. mbr. Archivj Canonicoz. N. XXIII. a.

(b) M. mbr. ibidem asservata N. XI, a. b. c. g.

(c) M. mbr. Archivj M. Xenodoch. A. 1178

3 exe. Jan.

(d) Ms. Membr. Biblioth. Canon. fol. 37.

Vie Civit. Tarvis. & Burgorum A. 1216.

(e) Ver. Illustr. Docum. III, col. 373.

(f) Sacra Inscriz. &c. Pindemonti. Verona
 pa 1762. Tav. VI.

confessa da lui ricevuto *precium per singulas pecie solidos numero botto tantum*; si trova per altra compera sborfiato nel 772 *exinde precio (a) auri solidos septem tantum*; e finalmente l'anno 774 in un contratto di permuta atto *Tarbisi (b)* venne stipulato che la Parte contraffacente al convenuto *componat ad partem illa qui custodierit, vel ejus heredes serbantibus fede, pene nomine, auri solidos decem*. Di queste Carte una *solidi* semplicemente commemora, le tre altre *solidi d'oro*; il che porge motivo d'investigare, se fossero *d'argento i solidi* nella prima enunciati. Porta opinione il Co: Carli (c) che „ assolutamente prezzo d'argento significassero „ i Soldi de' quali menzione si fa nelle leggi e ne' Documenti de' Longobardi „ (11), e perchè le pene imposte ai trasgressori di quegli Stat. X.

E 2

(a) N. R. Opusc. Tom. XXV. II. pag. 56.

(b) Ver. Illustr. Docum. VIII. col. 378.

(c) Loc. cit. pag. 239.

(11) Giova qui riferire quanto questo Autore ha scritto sopra questo proposito, acciocchè il Lettore abbia sott'occhio le ragioni, nelle quali fonda la sua opinione. „ Coteffa „ costanza de' Goti nella fabbrica delle Monete (secondo le forme de' Greci Imperatori, e della Repubblica) non continuò già sotto de' Longobardi. Estrema confusione fu quella per tutta Italia; e molto più allora, che discesi i Francesi, si divisero i popoli in più partiti; e più leggi si videro a professarsi in una sol volta dagli Italiani. Coteffa alterazione cadde anche sopra le Monete; e nuova forma di computo s'istituì. Il perchè, comecchè la voce *Soldo* nelle Leggi, e ne' Documenti de' Longobardi si trovi, non perciò dobbiamo noi credere che essa esprime allora la stessa cosa che prima, cioè il *Soldo d'oro*. Quindi incontrando questo argomento, non per anco tocco da chi che sia, fuorchè di passaggio, e di volo, partitamente sopra varj punti, che possono appellarsi contenziosi, ragioneremo.

„ E per primo convien saperfi, se i Soldi de' quali menzione si fa nelle Leggi, e ne' Documenti de' Longobardi, fossero d'oro, oppur d'argento; portando io opinione, che assolutamente prezzo d'argento significassero. Imperciocchè osservando io in primo luogo le pene, che a' trasgressori prescrivonfi, veggio apertamente che troppo esorbitante somma sarebbe stata quella, che per delitti anco leggeri s'imponesse, se i Soldi in esse stabiliti fossero stati d'oro; ma quel ch'è più, inestinguibile da Persone, che non fossero state doviziosissime, ed oltremodo ricchissime. *Rotari (Leger §. XXVI.)* vuole che si paghi da chi per via insulto facesse, o tratteneffe una Donna libera, o una Fanciulla, *Soldi novecento*; e da chi o l'una, o l'altra uccidesse, *Soldi mille e duecento (§. CCII.)* Come mai Gente di vile, e povera condizione, aveva a soddisfar tali pene, se s'avessero dovuto pagar in oro? Tutti gli altri delitti a proporzione con pene pecuniarie esigevansi, e per tutto il medesimo obbietto s'incontra.

„ In oltre osservo io, che i Longobardi allorchè volevano indicare Moneta d'oro, vi aggiungevano la qualità, e sapevano eccellentemente dire, e nominar *Soldo d'oro*. Nel Capitolare di *Sicardo* Principe di Benevento nel 836 (*Histor. Princip. Longobar. Gr. Fr. M. Prastilli Gr. T. III. pag. 205*), al secondo Capitolo de' Patti col Ducato di Napoli, si stabiliscono le soddisfazioni da pagarsi in oro; e si scrive così: *De istis supradictis Capitulis componere nobis debeatis secundum vestram promissionem. Auri Solidos Beneventanos numero tria milia*. Al contrario nel Cap. VI. ove la pena dell'inobbedienza s'asigna, *Soldi* semplicemente, e non *Soldi d'oro* si chiamano: *Et si ipsa Sacramenta deducere minime ausus fuerit, ipsa persona tradatur, & componat Solidos Centum*. Questi due passi posti al confronto, sembra che bastantemente c'insegnino che ove la semplice espressione de' Soldi si ritrova, debbasi intendere di *Soldi d'argento*, e non d'oro.

„ In fatti in que' Paesi, dove non altra sorte di Soldi, che d'oro, coniaansi, come in Roma, in Ravenna, e in Napoli Città soggette al dominio de' Greci; allorchè di Monete d'oro volevano far contratto, non mai lasciavano l'espressione di *Soldo*, senza aggiungervi *d'oro*. Ne' Papiri uniti insieme dal Sig. Mar. Maffei (*Istor. Diplom. N. IX. e X. Gr.*) si legge più volte *pretium inter eos placitum & definitum Aureos Solidos, dominicos, probriter obrizatos integri ponderis singulos, numero quinque*: oppure *Auri Solidos dominicos, obrizatos, optimos pensantes numero viginti quatuor*. Così pure in altro Papiro accennato dal Muratori costantemente si legge *Aurei Solidi dominici, probati, obrizati, optimi, pensantes integri ponderis singulares numero Gr.* Ora se quelle Genti, presso le quali sotto la voce di *Soldo* non altro intendevansi, che *Soldo d'oro*, non si dispensavano dall'assegnare la qualità, come mai potremo noi persuaderci, che i Longobardi, allorchè semplicemente *Soldo* dicevano, avessero a intendere *Soldo d'oro*? No certamente; e molto meno allora ci persuaderemo, che oltre il Capitolare di *Sicardo*, anche ne' Documenti vedremo da' Longobardi suddetti usarsi l'espressione di *Soldo d'oro*, allorchè

tuti farebbero state impossibili da pagarli quasi sempre, ove s'intendessero d'oro i Soldi quivi tassati; ed ancora per la usanza de' Longobardi che qualora „ volevano indicare Moneta d'oro, vi aggiungevano la qualità, „ e sapevano eccellentemente dire e nominare i *Soldi d'oro* „. Ma sapevanfi ugualmente specificare i *Soldi d'argento* quando si contrattava con questi; secondochè appare negli stromenti rogati sotto i Carolinghi, e sotto i Franchi e Tedeschi Cesari, quando era usuale sì fatta Moneta. Produce un Documento dall'Archivio di S. Ambrogio di Milano il medesimo Carli (a), nel quale dell'anno 793 si paga per l'importare di certa vendita *Argentum dinari boni in solidos quinque*. Similmente una Carta scritta nell'807 reca il Muratori (12), dove Alberto Chericco cede una sua Chiesa in favore di Gualprando Prete, riservato a se un'annuo censo, ch'ei così esprime (b); *Et pro justitia exinde per singulos Annos in Natale Sancti Reguli mihi reddere debeas decem solidos argento de bonos denarios mundos, grossos, expendiviles, una duodecim denarios pro solido tantum*: ed ove tentasse di ritogliersi quella Chiesa, vuole pagarne *argento solidos centum* di pena. In altro contratto scritto nell'anno 847 il Diacono Uberto promette (c) *centum dare argentum solidos viginti bonos denarios expendiviles* al Vescovo di Lucca, e mancando alla contribuzione del pattovito censo si obbliga *componere penam argentum solidos tricentos: argentum solidos* pur esprimono le Carte Pisane in molto numero dal Muratori prodotte (d), che incominciano all'anno 934, e continuano fino al 996 con altre del susseguente secolo XI. In questo poi comparisce anco nei Documenti nostrali *moneta d'argento*, cioè *danari* e *lire*, come vedremo; sicchè niente prova la menzione di *solidi d'oro* espres-

„ di questa sorta di Moneta volevano intendere.
 „ È per primo nel Bollario Cassinese (*Mar-*
 „ *garin. f. II. pag. 12.*) all'anno 769 abbiamo
 „ che *Rothari Abas* (S. Salvatoris in Monticel-
 „ lo) ab. . . . *Anselperga Abatissa* (SS. Salva-
 „ toris & Juliae Brixient.) ex Sacculo ipsius
 „ *Monasterii* (recepit) in auro *Solidos novos prae-*
 „ *testatos, ac coloratos numero quadraginta qua-*
 „ *tuor finitum precium*. Altra Carta di Gual-
 „ perto Duca di Lucca dell'anno 736 fu pub-
 „ blicata dal Muratori (*Diff. 27. pag. 770*) in
 „ cui pure si legge *precium placitum, & defi-*
 „ *nitum Auri Solidos viginti*; ed altra dell'anno
 „ 745 dello stesso Gualperto ha auri *Soledus*
 „ *numero sexaginta* (*Ivi pag. 771*). Così pure
 „ altrove (*Diff. 14. pag. 750*) all'anno 736
 „ si legge *Auri Solidos numero duos, & uno*
 „ *Semissis*; e così finalmente al Documento del
 „ 726, pubblicato dal Sig. March. *Miffel* (*Ver-*
 „ *illust. pag. 373. n. 3*). Soldi d'oro adun-
 „ que s'usavano da' Longobardi, e si conia-
 „ vano ancora; e se nel caso che ci manca-
 „ ssero; che non ce ne mancano ne' Musei, si
 „ volesse vedere indicata sotto Liutprando,
 „ come veduto abbiamo sotto *Desiderio*, & *Adel-*
 „ *chi*, una nuova e più antica battitura d'essi;
 „ porterò qui un Documento del 735, estratto
 „ da me dall'autentico, esistente nell'Archiv-
 „ io de' Monaci di S. Ambrogio di Milano;
 „ col quale pure s'avvalora la nostra opinione.
 „ In *Christi Nomine. Regnante Domino Nostro*

„ *Liutprand Viro Excell. Rege Anno Regni ejus*
 „ *vigesimo tertio Kal. Februarii Indixione Tertia*
 „ *feliciter scripsi ego Lazarus humilis Clericus*
 „ *basilice Sancti Johannis Anasae hocce Cartola*
 „ *di accepto Mundio rogatus, & pedidus* (peti-
 „ tus) *ad Johannaca Vol Filios quondam Lau-*
 „ *rentii Commanente in Vico Cadela costavit as-*
 „ *cepisse secundi* (sicuti) *& in presentia eorum*
 „ *testium & accepit ad te Stigbeardo & ad Ari-*
 „ *chisso germania accepit Auri Solidos novos*
 „ *duos & uno Tremisse senidum pretio Mundium*
 „ *pro mancipio &c. Ego qui supra Lazarus vir*
 „ *Clericus rogatus ad Johannace scripsi, & sub-*
 „ *scripsi post tradita complivi & dedi.*

„ Le quali cose stando così, non può credo
 „ io dubitarsi che allorchè semplicemente *Soldi*
 „ senz'altra nota nelle Leggi, e ne' Documenti
 „ de' Longobardi si veggono, abbiassi assolu-
 „ tamente ad intendere prezzo d'argento, e
 „ non mai d'oro sotto tal formula assegnato.

(a) *Lbc. cit. pag. 244.*

(12) Un'altro Documento Lucchese trovato presso il medesimo Muratori *Tom. V. pag. 417* appartenente all'anno 800, in cui leggesi: *dare debeatis duo Solido argento*. Due altri più antichi (se pure nella loro data non vi è errore) ne ho indicati nel *Tom. II. pag. 208.*

(b) *Antiqq. Ital. Tom. II. col. 775. C.*

(c) *Ibi col. 772. E.*

(d) *Antiqq. Tom. III. excerpta Arch. Pisa- ni col. 1052 usque 1076.*

espressa in alcune carte, perchè si stabilisca intendersi *d'argento*, quando *soldi* vengano senza più nominati. E per la gravazza delle pene quasi mai non pagabili, ove si fossero computati a oro i *soldi* tassati dalle Leggi Longobarde contra ciascun delitto, in determinarli d'argento, s'incontra pari difficoltà, conciossiachè troppo picciole ammende verrebbero messe a non lievi delitti; esempigrazia di un soldo per ogni data ferita (a), o di tre soldi per l'aborto cagionato ad una Serva, fino per alcune trasgressioni del terzo, o della metà di un soldo (b): e di queste multe, che da una estrema leggerezza giugnevano ad eccessive somme, si vede la serie descritta ne' Capitolari di Carlo Magno Re dopo la *Legge Salica*; cioè dai VII. danari a MDCCC. soldi. A che ponendo mente il Muratori lasciò la quistione indecisa: *num solidi in Longobardicis legibus toties nominati potius argentei, quam aurei fuerint, & possimum quod illic interdum gravissima appareant poena, si ex aureis infligebantur; mites vero si ex argenteis, ego rem in mediq relinquo* (13). Per altro

(a) Roth. Leg. 77. pag. 23. Leg. 338. e 339. &c. pag. 43. RR. Ital. Script. Tom. I. P. II.

(b) Ibi. Leg. 300. p. 40. & Leg. 337. p. 43. V. Capitul. Tom. I. pag. 231. ubi „Recapitulatio Solidorum . . . Compositiones (Legis Salicæ) sunt CCCLIII. varietates XXXI. I. incipit autem a septem denariis, ut si quis agnum furaverit &c. XXXI. inde ad solidos Mille Octingentos, ut si quis hominem in frustis Dominica occiderit . . . & hæc compositio MDCCC. solidorum in duobus locis habetur. (13) *Dissert.* 28. presso l'Argelati Tom. I. pag. 105, il di cui passo intero da lui tradotto è il seguente: „Anticamente non vi fu Moneta più rinomata ed usata che i *Soldi*. A tutta prima, se mal non mi appongo, furono solamente d'oro, poscia ve ne furono anche di argento. Il nome e la fabbrica de' primi si truova prima de' tempi di Costantino il grande, (diversamente io credo, atteso ciò ch'io notai nel Tom. II. pag. 360). Veggasi il Codice Teodosiano, dove in più leggi vien fatta menzione de' *Soldi*; e che fossero d'oro, lo attestano le chiare parole di que' testi. Però chi diceva allora un *Soldo*, significava una Moneta d'oro di peso determinato dalle Leggi, (del peso di esso vedi loc. cit. p. 361. e seg.) „nel libricciuolo de *Mensuris* di antico Scrittore Anonimo presso il Goefio de *Re Agraria*, si legge: *Duodecim unciarum Libram, viginti solidas continentem, efficiunt. Sed veteres Solidum, qui nunc Aureus dicitur, nuncupabant*. Gran tempo durò in Italia il nome e l'uso de' *Soldi* d'oro, ma non so dire di certo se i Re Longobardi, i quali tassavano in *Soldi* il pagamento delle pene imposte a i trasgressori delle leggi, intendessero de' *Soldi* d'oro. Sembra verisimile che sì, essendo fuor di dubbio; che anche a i loro tempi correva per l'Italia quella Moneta d'oro. Di ciò tengo l'attestato in un strumento dell'anno 736 originale, per quanto mi pare, (cosa ben rara) che si conserva nell'Archivio dell'Arcivescovato di Lucca, contenente la vendi-

ta di una casa fatta *Domno Walpero glorioso*, „*Duci* di Lucca, *presium placitum & definitum Auri Solidos viginti*. Attesta anche il „Grimaldi nell'Opusc. ms. de *Sudario*, che in „un antichissimo Papiro Egiziano della Vaticana Biblioteca si veggono nominati *Aurei* „*Soldi*, Dominici, (dei *Soldi* d'oro Dominicali ne ho parlato nel Tom. II. p. 369), „*probati, obrizati, optimi, pensantes, integri ponderis, singulares numero super venditione sex unciarum, fundi Geniciani, Actum Ravenna &c.* „Chieggo io ora: se non vi erano allora „*Soldi* di argento, perchè nel nominare i *Soldi*, vi si aggiungeva d'oro? Bastava dir *Soldi*, come oggidì si fa, nominando *Doble*, „*Zecchini*, *Ungberi*, i quali non occorre chiamarli d'oro, perchè non ve ne ha se non d'oro. Certamente allorchè non si usava se non *Soldi* d'oro, s'intendeva senz'altro aggiunto, di che metallo era quella Moneta. „*Omnes Solidi, in quibus Nistri Vultus ac veneratio una est*, dice Costantino M. nella „Legge I. Tit. 22. lib. 9. del Codice Teodosiano. Così nella Legge 13. Tit. 6. lib. 12. del medesimo Codice è scritto: *Quotiescumque Solidi ad largitionum subsidia perferendi sunt &c.* Così in altre Leggi, e in varj passi di S. Gregorio M. Da che vien dunque, che ne' secoli susseguenti non bastava il dire *Soldi*, ma costume fu di aggiugnere d'oro? Eccone una nuova testimonianza in altra pergamena dell'Archivio Arcivescovile di Lucca „dell'anno 746, in cui Wilprando Vescovo di quella Città concede ad uso o livello una casa. Dice il Livellario, che se non manterrà „il pattuito, *cumponamus tibi Domna Walprando Episcopus, vel ad tuos erides auri Solidus numero sexaginta*. Io nulla determino; e solamente passo ad avvertire, che almeno nel secolo susseguente vi erano *Soldi* d'argento. „Nell'Archivio poco fa accennato altro strumento esiste dell'anno 847, di cui Ambrosio Vescovo di Lucca concede ad Uberto Diacono una Pievania, il quale promette „*consum dare & persolvere debeam Argentum*

altro multe pesantissime dinunziava sovente la legge a terrore de' trasgressori; oltreciò applicandola in gran parte al Fisco Regio, cui per tal mo-

„ *Solidos viginti, bonos denarios expendiviles...*
 „ Così in altra pergamena dell' anno 807, di
 „ cui si parlerà qui sotto, noi troveremo *Soli-*
 „ *dos Argenteos*. Qual fosse il valore e peso
 „ de' Soldi d' oro, lo cercò Jacopo Gotofredo,
 „ Letterato insigne, alla Legge unica Tit. 24
 „ *de oblat. votorum* lib. 7 del Codice Teodof.
 „ Pensa egli, chè a i tempi di Costantino 84
 „ Soldi d' oro formassero la libbra d' oro, e
 „ però l' oncia fosse composta di 7 Soldi. Cot-
 „ tal sentenza fu impugnata dal Gronovio,
 „ Quel ch' è certo, Valentiniano Seniore vol-
 „ le, che 72 Soldi costituissero la libbra, con
 „ accrescere il valore estrinseco di quelle Mo-
 „ nete. „ (Ciò non può sussistere, perchè, co-
 „ me dissi nel T. II. p. 362, alcuni Soldi di Co-
 „ stantino sono più pesanti di quelli degl' Impe-
 „ ratori susseguenti, e non più leggieri, come fa-
 „ rebbe avvenuto se Costantino ne avesse fatti
 „ tagliare 84 per libbra; essendo perciò i Soldi
 „ di Valentiniano meno pesanti di quelli di Co-
 „ stantino, convien credere piuttosto, che ne di-
 „ minuisse il valore, non che lo aumentasse.)
 „ Quanti denari di rame occorressero allora
 „ per uguagliare il prezzo di un Soldo d' oro,
 „ ce lo insegna Cassiodoro Lib. I. Epist. 10
 „ scrivendo: *Sex millia Denariorum Solidum*
 „ *esse voluerunt*: il che si può anche conferma-
 „ re con alcuni testi del Codice Teodosiano.
 „ (Per schiarimento di questo passo veggasi il
 „ Sig. Co: Carlj nel T. I. pag. 237 e XV. della
 „ sua Opera). „ Trovansi ancora nominate pres-
 „ so gli antichi le *Silique*, e ne abbiamo men-
 „ zione nella Legge 238 di Rotari Re de' Lon-
 „ gobardi „ (di questa Moneta, la quale non
 „ peserebbe che 4 grani se fosse stata d' oro, veg-
 „ gasi quanto scrissi nel T. II. p. 366). „ E San-
 „ Gregorio M. lasciò scritto, che il *Soldo d' oro*
 „ presso i Romani valeva *vigintiquatuor Sili-*
 „ *quis*. Santo Isidoro all' incontro notò, che
 „ solamente *venti Silique* costituivano il Soldo
 „ d' oro. Nè maraviglia è, perchè non meno
 „ in que' tempi, che ne i nostri, i Principi e
 „ i popoli faceano guerra all' oro, e all' ar-
 „ gento, studiandosi ognuno di valutar sempre
 „ più, ed oltre al dovere, le loro Monete.
 „ Gran mutazione al certo in esse di prez-
 „ zo dovette introdurre il tempo, e la cupi-
 „ digia sfrenata della gente, imperciocchè pa-
 „ re che la libbra d' oro fosse ridotta a soli
 „ venti Soldi d' oro „ (quì non si parla di lib-
 „ bra d' oro, ma di argento divisa in venti Sol-
 „ di, o sieno 240 denari). „ Lo accenna Carlo
 „ M. nella Legge Longobardica 23. *De Heri-*
 „ *banno*, con dire: *Qui vero non habuerint*
 „ *amplius in suprascripto pretio, valente nisi*
 „ *Libras III. Solidi XXX. ab eo exigatur, id*
 „ *est Libra una & dimidia*. Di sopra ancora
 „ abbiamo veduto l' Anonimo attestante, che
 „ a' suoi dì con *venti Soldi* si aveva una *Libbra*
 „ *d' oro*, ma libbra a mio credere ideale, „ (quì
 „ pure si dee intendere di libbra d' argento).
 „ Impariamo parimente da un' altra Legge del

„ medesimo Augusto Carlo, cioè dalla 76. *De*
 „ *omnib. debit.* con quanti denari si comperasse
 „ un Soldo, cioè con 40; e in altri tempi e
 „ luoghi con soli 12 denari. „ (Il primo era
 „ d' oro, ed il secondo d' argento). „ *De omni-*
 „ *bus debitis solvendis* (dic' egli parlando delle
 „ pene) *sicut antiquitus fuit consuetudo, per duo-*
 „ *decim denarios Solidi solvantur per totam Sa-*
 „ *licam Legem, excepto si Leudes, idest Saxo aut*
 „ *Frixo Salicum occiderit, per XL. denarios So-*
 „ *lidi solvantur*. Quì si parla di soldi d' argen-
 „ to, come apparirà fra poco. E' anche da
 „ avvertire ciò, che ha il Sinodo di Franco-
 „ forte dell' anno 794, dove concorsero anche
 „ i Vescovi d' Italia, e vi si trovò anche lo
 „ stesso Carlo M. Fu ivi stabilito, che le bia-
 „ de non si vendessero di più in tempo di ca-
 „ restia, che di abbondanza, e che si misuras-
 „ sero col moggio pubblico, nuovamente sta-
 „ bilito. *De Modio de avena, Denarius unus.*
 „ *Modio bordei, denarii duo. Modio sigali, de-*
 „ *nararii tres. Modio frumenti, denarii quatuor.*
 „ *Si vero in pane vendere voluerit, duodecim*
 „ *panes de frumento, habentes singulas libras*
 „ *duas pro denario dare debeat; Sigalacios quin-*
 „ *decim aquo pondere pro denario; Ordeaceos vi-*
 „ *ginti similiter pensantes*. Nel Can. V. chia-
 „ ramente si vede espresso, che quei denari
 „ erano *ex mero argento*. Nella Legge Salica
 „ Tit. 57. Cap. 5. *Sexcenti Denarii danno Soli-*
 „ *dos Quindecim*. E nel Tit. 2. Cap. 1. *Centum*
 „ *viginti Denarii faciunt Solidos tres*; di ma-
 „ niera che ogni soldo (d' oro) costava 40
 „ denari. Ne tal mutazione del prezzo de'
 „ soldi seguì solamente per le pene de' delit-
 „ ti, che si pagavano in soldi, con isminuire
 „ il valore estrinseco de' soldi, ma passò an-
 „ che nel pubblico commercio. A questo pro-
 „ posito sarà quanto si legge in un strumento
 „ autentico dell' Archivio Arcivescovile di Luc-
 „ ca, scritto nell' anno 807, in cui Alberto
 „ Chierico cede a Walprando Prete una Chie-
 „ fa, col consenso di Jacopo Vescovo, riferen-
 „ dandosi una pensione colle seguenti parole;
 „ *Tu mihi reddere debeas decem Solidos Argento*
 „ *de bono denarios mundos, grossos, expendivi-*
 „ *les, una duodecim denarios pro Solido tantum*.
 „ Ecco dunque come si ha da intendere la so-
 „ pra riferita Legge di Carlo M. cioè *duodecim De-*
 „ *navi* formavano un soldo di argento. E pe-
 „ rò quì mi nasce gagliardo dubbio, che i
 „ *Soldi* tante volte menzionati nelle Leggi
 „ Longobardiche, fossero di argento, e non
 „ d' oro; e massimamente perchè vi s' incon-
 „ trano pene, che troppo gravi sarebbero sta-
 „ te, se d' oro; e miti all' incontro, se di
 „ soldi di argento. Nulla nondimeno oso io
 „ di determinare.
 „ Egli è certamente credibile, che il soldo
 „ d' oro, non ideale, ma vero a' tempi di
 „ Carlo M. superasse di poco le Monete, che
 „ noi ora chiamiamo *Mezze Doble*, e *Scudi*
 „ *d' oro*, o *Ducati di Camera*. Contuttociò vj

modo, si acquistava diritto sugli averi e persone di molti delinquenti: come appunto ne' Capitoli dell' Editto di Rotari accennati dal Co: Carli (a); e con tutta evidenza in quello di Carlo Magno da effo Carli pure (b) allegato, che condanna in *soldi d' oro 720 qui percusserit Sacerdotem*; e ne' Diplomi (c) Cesarei, dove la pena di *sessanta libre d' oro ottimo*, anzi di *cento*, e di *mille* ancora s' impongono a ciascheduno che ne violasse i precetti.

Ma che i soldi assolutamente nominati nelle *Carte Longobarde* non si debbano d' argento credere, bensì d' oro, agevolmente si persuade chi considera, gli strumenti di quell' età, in Italia scritti, mai non menzionare *soldi d' argento*, ma di *oro*, ovvero *soldi* senza più, e questi poi valutarli dal medesimo (d) Re Rotari XL. danari, *MDCCL. Denarios, qui faciunt solidos XLV.* (14), laddove il soldo d' argento ne valeva solamente

ART. IV.
Erano d'oro
i Soldi men-
zionati nel-
le Carte
Longobarde.

„ ha chi pretende, che essi soldi d' oro fossero
„ solamente di un quarto minori delle *Doble*
„ d' oro, e de' Luigi battuti dal Re Lodovico
„ XIV. „ (Così io gli ho calcolati, che corris-
„ pondono. V. il Tom. II. p. 364.) „ E il Wen-
„ delino nel Glossario Salico credette, che i
„ soldi mentovati nelle Leggi Saliche fossero
„ nel valore somiglianti a i Fiorini del Reno.
„ (di qual valore fossero questi Fiorini vedilo
„ nel Tom. 3. pag. 456). „ Intanto dal poco
„ finora osservato nasce sospetto, che anche
„ anticamente vi fossero Monete ideali „ (come
„ in fatti lo erano i soldi, che venivano com-
„ parati da 12 Monete d' argento dette Denari),
„ come oggidì è in Inghilterra la Lira Sterli-
„ na, che se' secoli precedenti fu specie di
„ effettiva Moneta. Anche in Modena il sol-
„ do, da noi appellato *Bolognino*, si divide in
„ dodici denari, che una volta erano in uso,
„ ed ora vivono solamente nell' opinione del
„ popolo. Che se taluno desidera sapere quan-
„ ti denari occorressero ne' vecchi tempi per
„ una libbra d' argento, io ne recherò ciò che
„ si trova in uno strumento dell' anno 958 a
„ noi conservato da Fulvio Azzari nella Sto-
„ ria Ecclesiastica di Reggio. Quivi Azzo figlio
„ del fu Azzo, o sia Attone de Comitatu Par-
„ mensi, cioè un personaggio di linea diversa
„ fra i maggiori della Contessa Matilda, ven-
„ de ad Adalberto Azzo Conte, bifavolo della
„ medesima Contessa, alcune terre; e il pre-
„ zzo è tale: *Argentum per denarios bonos Libras*
„ *sexaginta, habentes ducenti quadraginta dena-*
„ *rii Libra*. Si potrebbe pensare, che tale
„ fosse anche in altri paesi il corso de' dena-
„ ri; ma non si può asserir con franchezza per
„ la diversità delle Zecche allora esistenti.
„ Perciocchè siccome a' tempi di San Gregorio
„ M. menò valevano i Soldi di Francia; che
„ i Romani, così ne' susseguenti secoli, e mas-
„ sime da che si moltiplicarono cotanto
„ le Officine Monetarie, si può credere, che
„ non fosse per l' Italia uniforme il valore de'
„ soldi e de' denari. Nella Cronica del Vol-
„ turno all' anno 870. noi troviamo *Solidos nu-*
„ *mero centum quinquaginta Siculos*; e di sot-
„ to *Solidos octoginta Siculorum*, siccome anco-

„ ra *Auri Libram unam Beneventanam*. Le
„ quali Monete per conseguente pare, che in-
„ dicassero una differente valuta. Così noi tro-
„ viamo *Denarios Papienses*, ed *Argentum De-*
„ *narios bonos Lucensium Libras centum* in un
„ strumento del 1096. E parimente in altra
„ carta del 1104 *Denarios Venetia Libras mille*.
„ Ogni Zecca, come oggidì, anche antica-
„ mente tassava il valore delle sue Monete.

(a) Pag. 240.

(b) Pag. 249.

(c) V. Ital. Sac. Tom. V. col. 500. & passim.

(d) L. XIII. pag. 19.

(14) Alle ragioni addotte dal Sig. Co: Carli
si potrebbe forse aggiugnere, che i Longobardi
riguardo alla Moneta d' argento non seguitaro-
no la consuetudine dell' Imperiale Romana,
ma bensì l' esempio d' altre nazioni; il che
par si deduca dal trovarsi in uso in Italia di
valutarli il soldo d' oro 40 denari, siccome pra-
ticavasi nelle Leggi Saliche, come dimostra-
nel passo che addussi in nota nel T. 2. p. 370,
lo che ad evidenza prova essere stato eguale il
denaro d' argento dei Longobardi, a quello
fossoro i denari dei Franchi, e de' Sassoni. E che
ciò sia vero lo provano l' effettive Monete che io
conservo, giacchè di equal peso trovo essere
un denaro di Desiderio battuto in Milano, co-
me uno del Re Pipino cuniato in Francia. Ma
siccome i Franchi intendevano precisamente
soldo d' argento di 12 denari allorchè soltanto
facevano menzione di *Soldo* senza altra aggiun-
ta; perchè dunque non si potrebbe dire, che
i Longobardi avessero l' istessa consuetudine,
giacchè avevano l' istessa Moneta? Che poi i
Franchi col semplice nome di soldo intendesse-
ro *duodecim Denarii* d' argento, si ricava dal se-
guito dell' articolo *Soldo* di M. Abot de Bazin-
ghen, che produssi nel luogo sopraccitato; il
quale così prosegue a dire:

„ Oltre il soldo d' oro, che valeva 40 de-
„ nari, e che ci era comune con quel de' Ro-
„ mani, ve n' era un' altro che non valeva
„ che 12 denari, il quale era d' argento, ed
„ era ancora a noi altri particolare; i Roma-
„ ni non ebbero giammai che quello d' oro.
„ Questo soldo di 12 denari è chiaramente

mente XII., *in argento XII. denarii solidum faciunt*, conforme porta (a) il Capitolare de' Sassoni compilato l'anno 797 in Aquisgrana sotto il dominio di Carlo Magno, il quale poi nella Legge Salica (b) dettata il seguente anno dichiara, che *XL. denarii faciunt solidum unum*, cioè d'oro indubitatamente. Imperciocchè destituta d'ogni fondamento è la supposizione del Lindembrogio, adottata dal Cangio, e da parecchi dotti uomini, che il medesimo soldo d'oro dal valore de' XL. danari a quello di XII. fosse abbassato da Pippino; *quod falsum est omnino, primus aureus erat alter argenteus: & quidem absurda & hactenus inaudita* (contraria in oltre all'esperienza) *ejusmodi imminutio*, siccome osservarono i PP. Maurini nelle Giunte al Glossario (c), e nel seguente Capitolo si dichiara da noi maggiormente.

Ora notar quì giova, che i Longobardi nella loro Moneta, conforme avvertì ottimamente il Sig. Liruti (d), „ seguitarono la consuetudine „ e l'e-

„ provato nel secondo Canone del Concilio ra-
 „ dunato nel Palazzo detto Estines vicino a
 „ Binch nel Hainault, per ordine di Carlo
 „ Manno figlio di Carlo Martello a dì primo
 „ Marzo 743. Questo Principe ordinò, che la
 „ gente di guerra che possedeva dei beni Ec-
 „ clesiastici pagasse tutti gli anni per ciascuna
 „ Casa un soldo che valesse 12 denari alla
 „ Chiesa, o al Monastero al quale appartene-
 „ vano i beni che essi godevano; *De una qua-
 „ que Casata solidus, id est duodecim denarii.*
 „ Sarebbe stato inutile il notare, che questo
 „ soldo non valeva che 12 denari se non vi
 „ fosse stato allora un'altro di prezzo differente,
 „ qual'era il soldo d'oro, che ne valeva 40.
 „ Che sia anche più antico l'uso in Francia
 del soldo di 12 denari, lo assicura l'articolo
 XII. del 36 cap. della legge Ripuaria ristabi-
 lita per Teodorico, e rinnovata nel 630 per
 Dagoberto (capit. t. I. p. 37.): *quod si cum ar-
 gento solvere contigerit pro solido duodecim de-
 narios, sicut antiquitus est constitutum.*

Oltre di che si potrebbe riflettere, che nella sopraccennata legge di Rotari si devono credere d'oro i soldi benchè non vengano indicati, in quanto che dal calcolo in essa fatto altro non si può intendere che soldo d'oro; dunque nelle altre carte, nelle quali non si aggiunge alla voce soldo esser d'oro, o del valore di 40 denari, potrebbe taluno dire doverli intendere in tal caso la voce soldo per soldo d'argento, poichè non essendovi altro soldo che quel d'oro di 40 denari, pare che non si dovessero aggiungere l'espressioni di *Soldi d'oro*, o di *quaranta denari*? Così appare ne' primi secoli allorchando non vi era che il soldo d'oro, ne' quali tempi qualunque volta veniva egli nominato, si vede senza l'aggiunto d'oro, perchè non vi era dubbio che si confondesse con quel d'argento, giacchè i Romani non lo avevano. Trovandosi poi posteriormente introdotto l'aggiunto d'oro, farebbe credere che ciò facessero allorchè fu introdotto quel d'argento, per distinguere l'uno dall'altro. Non ostante però gli adottati riflessi non so allontanarmi dal faggio sentimento del nostro eruditissimo Autore,

col quale non ho difficoltà di confessare ancor io, che la semplice voce di *soldo* espressa nelle carte Longobardiche debba significare soldo d'oro, e non già d'argento. Imperocchè, oltre le ragioni prodotte dal medesimo, è da riflettere, che nella citata legge di Rotari si dice, che 1800 denari compongono 45 soldi. Or dico io, se i Longobardi avessero avuto i soldi d'argento, non sarebbe stato più facile il dire, che 150 soldi d'argento formavano 45 soldi d'oro? In oltre quivi non si fa distinzione di che soldo si parli, e pare che se avessero avuto due sorta di soldo si avesse dovuto distinguere l'uno dall'altro. Più, nelle leggi di Rotari è da notarsi, che sempre si nominano i soldi senza mai indicare di che qualità essi sieno. Avendo adunque essi i soldi d'oro, sembra che dovevano essere nominati massimamente nelle grosse penali; poichè in vece d'imporre la pena di 1800 soldi, se questi fossero stati d'argento, sarebbe stato più breve il dire 45 soldi d'oro. Che poi i detti soldi sieno d'oro, maggiormente vien comprovato dal trovarli nella legge 354 fatta menzione delle *Siliques*, e nella 337 dei *Tremissi*, che sono certamente frazioni del soldo d'oro. Non sembra credibile pertanto trovarsi in esse leggi espresse le frazioni proprie del soldo d'oro, e che i soldi poi dovessero intendersi d'argento; molto più che dopo i soldi non si veggono mai nominati i denari d'argento, come frazioni del soldo d'argento, se avessero voluto intendere di un tal soldo. Posto ciò, sin tanto che non si trovi qualche carta de' Longobardi, che faccia espressa menzione di soldi d'argento, sembrami assai probabile, che quantunque essi avessero i denari d'argento simili a quelli dei Franchi, non si cominciasse a conteggiare in Italia a soldi d'argento, se non se dopo la venuta di Carlo Magno, che dalla Francia a noi portò quest'uso.

(a) XI. V. Tom. XIII. Concil. edit. Ven. novis. Append. col. 200.

(b) Ibi col. 203. l. V.

(c) V. *Solidus aureus*. Trovasi questo articolo inferito nel T. II. p. 361 di questa Raccolta.

(d) L. c. pag. 15.

„ e l' esempio della Imperiale Romana de' bassi tempi „ nella quale altro soldo non v' era se non aureo, siccome indica il Gotofredo (a), e rafferma con tutta sicurtà il Lipenio (b), che allegando altri eruditi Scrittori dice: *ego invenio solidos non ex argento factos, sed argento oppositos Honorii aetate. Arcad. enim & Honor. AA. Eutichiano PP. scribunt, ut pro argenti summa, quam quis Thesauris fuerat illaturus, inferendi auri accipias facultatem ita ut pro singulis Libris Argenti, quinos solidos inferat L. un. C. Th. de Argenti precio quod Tb. inf.* Così aureo è il mezzo soldo *Semisse* appellato da Lampridio (c), il quale ne attribuisce la invenzione ad Alessandro Severo, ed il terzo di Soldo chiamato *Tremisse* giusta Isidoro (d), scrivente, *Hunc, ut diximus, vulgus aureum solidum vocat cujus tertiam partem ideo dixerunt Tremissem, quod solidum faciat ter missus*; e tuttavia si fatte porzioni del soldo d' oro nella Storia de' Longobardi, anzi nelle stesse Rotariane (e) Leggi occorrono (15). Quindi il gran Pontefice S. Gregorio ne' Dialoghi adopera le voci *aureus* e *solidus* per sinonimi (f), e dove nella Lettera I. del secondo Libro scrive *terram Ecclesia nostra vicinam sibi, quam solidum unum & tremisses duos pensitasse asserunt, si ita est, libellario nomine ad summam tremissis ipsius habere concede*; non può intendersi, che di Monete d' oro, siccome lo spiegano i dotti Maurini, ed il Guffanvileo quivi, ed altrove (g). Similmente li *duo solidi*, che i Sagri Canonici ob *honorem Cathedra* (h) permettono ai Vescovi di ricevere ciascun anno dalle Chiese delle loro Diocesi, furono estimati (i), e tuttora si estimano per soldi d' oro: benchè il pagamento se ne regoli a *particularibus locorum statutis* (k), & *recepta in qualibet Diocesi consuetudine*. Carte Longobarde non mancano alla per fine, dove *aurei* si manifestano i soldi senz' altro aggiunto mentovati; qual' è fra le divulgate dal Muratori (l) quella dell' anno 730 in cui *Pinculo* e *Maccinlo* vendono a *Mauricione* Dispensiero del Re Liutprando certa loro terra, esigendone *precium placitum & definitum auri solidos sex & tremisse* con patto, se venisse la vendita disturbata, di pagare al compratore *pine nomine* soledos duodecim, & *duo tremissi*, cioè d' oro indubitatamente ancora questi, perchè dovevano, giusta lo stile invalso ne' contratti d' allora, formar il doppio del

F

(a) Gothofr. in Glossar. nomico Cod. Theod.

V. *Solidus*, Nummi genus ex auro constatum &c.

(b) Mart. Lipen. *Strenar. Hist.* c. III. §. 64.

(c) Cap. 39.

(d) *Origin.* XVI. 24.

(e) *P. Diac. de Gest. Langob.* Lib. V. cap. 39.

& *Roth. Leg.* XIII. *Leg.* CCC. CCCV. & CCCXXXVII.

(15) Dei *Semissi* d' oro ne abbiamo un' esempio in una carta presso il Muratori nel principio della XIV. Dissertazione scritta nel 736, vigesimo quarto del Regno di Liutprando, nella quale notasi: *Auri Solidos numero duos, & Semisse*. Nel T. II. p. 365 per dare un saggio del *Semisse*, o mezzo soldo d' oro, che correva nel V. secolo, n' esposi il disegno d' uno dell' Imperatore Placido Valentiniano; e notai la rarità di essi. Giova però avvertire che di quelli dei tempi de' Longobardi per anche non se n' è veduto alcuno, e perciò io dubito che non se ne co-

niassero, ma che ne' contratti si sborsassero con altre Monete equivalenti, per esempio con venti denari d' argento, giacchè il soldo ne valeva quaranta. Veggasi nel luogo citato p. 364 quanto di essa Moneta ne ha scritto il Du-Cangio.

(f) Lib. I. cap. IX. col. 188. 189.

(g) V. not. c. ad Epist. 33. lib. 3.

(h) *Concil. Tolet. VII. an. 646. celebr. can. 4. Concil. edit. noviss. Tom. X. col. 768. Concil. Bracar. II. an. 572. can. 2. Concil. edit. noviss. Tom. IX. col. 839. Hos Canones Gratianus retulit in Decreto, & innovavit Honor. III. in cap. Conquerente, de off. Ordin. ubi duos solidos Lucensis Monetæ habet integra Decretalis apud Gonzalez.*

(i) *Fagn. in d. Cap. Conquerente, de Off. Ord. n. 47. Concil. Rom. Benedicti XIII. pag. 19.*

(k) *Bened. XIV. de Syn. Dioces. Lib. V. Cap. VII. n. 2.*

(l) *Antiqq. Italic. Tom. III. col. 105. E.*

del prezzo da lui sborsato: e del pari un'altra scritta in Lucca nel 752 contenente vendita (a) valutata *auri solidos numero trecenti* a condizione, *ut si ipsa res amplius adpretiato fuerit, super trecentis solidis*, il venditore se ne rifaccia, & *si minus adpretiato de trecentis solidis*, quanto meno valesse, al compratore si restituisca.

ART. V.
Peso di que-
sti uruaglia
il Soldo Co-
stantiniano.

Fermato dunque, che d'oro fossero i *solidi* battuti nella Zecca Trivigiana regnando i Longobardi, resta di vedere quale avessero peso e valore; non diverso certamente da quello de' *solidi* nelle Imperiali Leggi, come abbiamo premesso, rappresentati: e però di questi la origine investigar giova e la qualità. Giuseppe Scaligero *solidi appellatio*, dice (b), *propria est nummi aurei Constantinopolitani, qua nupera ac novitia, & vix tandem post tempora Diocletiani recepta mihi videtur, nisi ejus mentio extaret in Epigrammatis urbis*, anzi non solamente nelle antiche Inscrizioni, ma eziandio negli Editti de' Pretori, e degli Edili, recitati da Ulpiano (c): in cui leggendosi *solidi ducenti*, e *solidorum decem*, quando anco si voglia che quel Giureconsulto riferisca le antiche leggi coi vocaboli al tempo di lui usati, certo rimane aver l'*aureo* già presa la denominazione di *solido* fino all'età per lo meno di Alessandro Severo (d), il quale narrafi dallo Storico Lampridio che *Ulpianum tutorem habuit, atque ideo summus Imperator fuit, quia ejus consiliis precipue Rempublicam gessit*. L' Etimologia del vocabolo ci si addita da S. Isidoro scrivente (e), che *solidus nuncupatur, quia nihil illi deesse videtur; Solidum Antiqui integrum dicebant, & totum*, a differenza delle altre Monete d'oro, che dell'*aureo* la sola metà, o il terzo contenendo si chiamavano *Semisse*, o *Tremisse*, conforme s'è poc' anzi accennato. Soggiunge Isidoro, che *solidus apud Latinos alio nomine sextula dicitur, quod de iis sex uncia compleatur*; dove manifesto è, lui non alludere ai tempi della Romana Repubblica, o de' primi Augusti, quando l'*aureo* non ebbe mai peso minore di due *dramme*, cosicchè di soli quattro se ne formava un'oncia (f), siccome prova con molti raziocinj il Covarruvia, esaminando accuratamente i testi antichi, e le ragioni addotte da' disputanti eruditi sopra questo punto. Ciò dimostrano ancora le tuttavia esistenti auree Monete dell'alto Impero, qual'è una ricordata da Giovachimo Camerario (g): *Augusti cum signo Capricorni... perelegans*, dic' egli, & *praclarum auro & excussione nummum...*, *hunc plane διδρακμον deprehendimus*, e parimente quelle di altri Cesari fino ad Aureliano, ritrovate di simil peso a un dipresso dal Budeo, e da Giorgio Agricola (h), e dal Savoto (i): il Sig. Co: Antonio Pola ornatissimo Cavaliere qui ne possiede alcune di Augutto, di Nerone, e di Vespasiano, che oltrepassano due Zecchini Veneti nel peso dell'oro (16). Li *solidi* pertanto ragguagliati ad un sesto di oncia si riferiscono all'età di Costantino, e de' susse-

(a) *Antiqq. Italic.* Tom. V. col. 1014. E.

(b) *De Re Num. Antiqq. Gronov.* Tom. IX. col. 129. F.

(c) l. *Quid vulgo D. de Edil. editto*, & l. *si vero §. Prator ait, D. de his, qui dejecer. vel effud.*

(d) *Cap. 51.*

(e) *Orig. Lib. XVI. cap. 24.*

(f) *Vet. Coll. Numism. Cap. 3. §. I. Ope-*

rum Tom. I. pag. 564.

(g) *Gronov. T. IX. col. 1430. C.*

(h) *Covarruv. l. c. §. 2. pag. 567.*

(i) *Grævii Antiqq. Rom. Tom. XI. col. 1241. C.*

(16) Del peso dell'Aureo Romano tanto in tempo della Repubblica, che sotto gl'Imperatori, è da vederfi quanto notai nel Tom. II. pag. 359. e 363.

guenti Cesari, massime di Valentiniano seniore, di cui una espressa Legge nel Codice Teodosiano (a) ritrovasi fatta l'anno 367, e confermata da Onorio (b) del 395, nella quale si prescrive, che *quotiescumque certa summa solidorum pro tituli qualitate debetur, & auri massa transmittitur in septuaginta duos solidos libra feratur accepto.*

Ho detto all'età di Costantino, quantunque io sappia contrapporsi altra Costituzione dell'anno 325, in cui quell'Imperadore comanda, che *si quis solidos (c) appendere voluerit, auri cotti septem solidos quaternorum scrupulorum nostris vultibus figuratos adpendat pro singulis uncis, quatuordecim vero pro duabus*, ed in conseguenza 84 per libbra. Conciossiachè parmi necessaria, e non recusabile la emendazione di questo legal testo proposta dal Pancirollo (d), e difesa primieramente dal Savoto (e), indi da Gio: Federigo Gronovio (f), i quali a provare che quivi debbasi leggere *sex aureas in uncia, non septem, & duodecim in duabus uncis, non quatuordecim*, ottimamente osservano, *quoniam ipse Imperator pondus quatuor scrupulorum solido aureo assignat (g)*, inferendone, *cum igitur sexies tantum quaternos uncia scrupulos contineat, manifestum est, senos tantum solidos in uncia esse posse, duodenos in duabus, & ob eandem rationem septuaginta binos in libra, non vero octogenos quaternos.* Nè il Gotofredo, che commentando la citata Legge di Onorio (b) al Pancirollo, ed al Savoto rimproccia di avere con sicurtà soverchia corretto il testo dell'altra di Costantino, e con lunga erudita Dissertazione (cui adorna di molte notizie, che innanzi lui aveva il Card. Baronio prodotte, siccome può vederfi all'anno 302. XIV.) si affatica per sostenerne la comune lezione, punto discioglie l'allegato irrefragabile argomento loro: anzi lo diffimula, in quanto si riduce a dire, che i suoi Avversarij *ea ratione moti sunt, quod hac postea λογαρικῶν observata fuerit.* Non si fondano essi nella pratica susseguentemente osservata di computare per una libbra 72 soldi d'oro, ma nell'esserfi dallo stesso Costantino assegnato all'aureo soldo il peso di 4 scrupoli, de' quali 24 compiendo l'oncia; più di sei soldi non poteva comprendere. Ben se ne avvide poscia il medesimo Gotofredo, e però nel chiosare la mentovata Legge Costantiniana (i), *ex hac lege apparet, scriv' egli, in uncia auri fuisse tum scrupulos 28*; il che immaginato avea prima di lui Gioseffo Scaligero (k), supposta la lezione ricevuta in essa legge, *non ut postea viginti quatuor, quod Savotus negabat (& idem tamen adhuc probatur ex l. 3. & 12. supr. de metallis)*: Le quali Leggi per altro nulla meno che ciò comprovano; nella prima data l'anno 365 concedendo (l) Valentiniano licenza di cercar l'oro a chiunque ne rendesse al Fisco l'annuo tributo di otto scrupoli, e nella seconda (m) restringendo Teodosio a sette scrupoli la imposta predetta *non solum in Pom-*
T. X. F 2 *sica*

ART. VI.
Cb'era la
setta e non
la settima
parte dell'
oncia.

(a) Lib. XII. tit. VI. de Susceptoribus l. 13.

(b) Cod. Theod. Lib. VII. tit. XXIV. l. 1. de oblat. vot.

(c) Cod. Theod. Lib. XII. tit. VII. l. 1. de Ponderat.

(d) Lect. Variarum 66.

(e) De Nummis Antiquis Grævii Tom. XI. col. 1235. F.

(f) De Pecun. Veter. Lib. IV. c. 13.

(g) Loc. cit.

(h) Cod. Theod. Tom. II. pag. 442.

(i) Cit. l. 1. de Ponder.

(k) De Re Num. Antiqq. Gronov. T. IX. col. 1530. C.

(l) Cod. Theod. lib. X. tit. XIX. de metall. & metallor. l. 3.

(m) Ibi. l. 12.

tica Diocesi, verum etiam in Asiana. Quinci deduce nonpertanto quel dotto Interprete la scarsità dell'oro a quel tempo avvenuta, ed in conseguenza l'aumento di valore del prezioso metallo, che abbia poi data occasione a Valentiniano d'abbassare la libbra dalli 84 soldi ai 72, e d'avvantaggio che lo scrupolo allora fosse la ventesimaottava parte dell'oncia; in prova del fatto, ch'è in quistione, allegando egli così quelle Leggi, dove mostrar debbe che vi si trovi; con manifesta petizione di principio, e col valutare supposizioni molto incerte, per non dire ancora inverisimili.

Queste non mi fermerò a confutare, che farlo non potrei senza troppo dilungarmi dalla materia, nè il credo anco necessario, cadendo, s'io mal non mi appongo, da se l'Ipotesi del Gotofredo, quando possa dimostrarsi ciò, che pare certissimo per le testimonianze di tutti gli Antichi, lo *scrupolo*, *scripulum*, o *scriptulum* latinamente appellato giammai non essersi calcolato meno del vigesimoquarto di un'oncia. Nel Poemetto *de ponderibus & mensuris* (a) si leggono i seguenti versi attribuiti a *Q. Remmio Palemone* Grammatico insigne a tempi di Tiberio, e di Claudio.

Γράμματα vocant (scriptulum nostri dixere priores...)

Scriptula tria drachmam faciunt....

.... Drachmæ scriptum si adiecero, fiet

Sextula qua fertur; nam sex bis uncia constat...

Uncia fit drachmis bis quatuor: unde putandum

Grammata dicta, quod hac vigintiquatuor in se

Uncia habet; tot enim formis vox græca notatur.

Così Columela, che fiorì sotto Claudio (b), scrive, *Pars septuagesima secunda pedes CCCC. hoc est sextula, in qua sunt scriptula quatuor; e* Volusio Meziano, il quale instrui nella Giurisprudenza *M. Aurelio Antonino il Filosofo* (c), *dividitur uncia in scriptula XXIV. Balbo*, che *Baldo* anco è nominato (d), la cui Operetta *de Asse minutisque ejus portiunculis* suole aggiugnersi a quella del citato Meziano, *uncia quidem* (dice) *sic dividitur: uncia pars alia semuncia... alia scripulus, scrupulusve. Semuncia quidem est medietas uncia... Scripulus quarta & vigesima.* Prisciano per ultimo, *qui nostro tempore*, dice *Cassiodoro* (e), *Constantinopoli Doctor fuit*, nel Trattatello *de figuris & nominibus numeralibus, & de nummis ac ponderibus* (f) scrive, *uncia dracma octo, scripuli viginti quatuor; e poco dopo, dua sextula sunt tertia pars uncia, idest scripuli octo... Sextula scripuli quatuor, dimidia sextula scripuli duo.* Se tutti adunque gli antichi Scrittori dell'alto e del basso Impero 24 scrupoli assegnano all'oncia; ciò dimostra doverli correggere il testo della Legge di Costantino, per la quale risultarebbe, come confessa il Gotofredo, *in uncia auri fuisse rum scripulos XXVIII.*, e quando li soldi Costantiniani erano ciascuno di 4 scrupoli, non resta dubbio 72 averne contenuto la libbra, non 84 anche allora: maggiormente che ciò risponde benissimo al peso delle antiche Monete d'oro. Porro, dice il Savoto, *aurei sub Severo* (g) *cusi bis*
LXXII.

(a) *Gravii* Tom. XI. col. 1693. B.

(b) *De R. R.* VI.

(c) *Grav.* Tom. XI. col. 1707. B.

(d) *Ibi* col. 1712. D.

(e) *De Orthograph.* Cap. 12. Oper. Tom. I. edit. Ven. an. 1729. fol. pag. 387.

(f) *Grav.* Tom. XI. col. 1682. D.

(g) *L. cit.* col. 1249. C.

LXXII. *grana pondere deprehendimus, quoniam minimum aureorum pondus sub illo Imperatore erat didragmale*, e di quelli di Costantino soggiunge, che pesano 84 grani: cioè i cento ventisei grani contenuti nell'*Aureo* di Severo moltiplicati per quattro danno grani 504, o sia un'oncia dell'antica Libbra Romana; ed altrettanti appunto ne rendono gli 84 del soldo Costantiniano moltiplicato per sei; il qual medesimo peso testifica egli trovarsi proporzionalmente nei *Semissi*, e *Tremissi* di quella età; onde si esclude per il fatto ancora l'ipotesi del Gotofredo, e resta fermato, che i *soldi* del basso Impero fino al tempo di Costantino si computarono immutabilmente 72 per una libbra d'oro (17); la quale così avrebbe contenuti grani 6048. Da questo computo poco si allontanano il le Blanc, e M. Dernis, che nell'anno 1746 pubblicò la carta intitolata *Parites reciproques de la Livre Numeraire ou de compte instituée par l'Empereur Charlemagne*; dove stabilisce, che la *Libbra Carolina* di prima reale e ponderaria, divenuta indi numeraria, *étoit la livre Romaine du poids de 12 onces, mais qui ne représentoit que 10 onces, & de nôtre poids du marc*: cioè crescente $\frac{2}{3}$ di quello che si determinò dal Savoto la *libbra Romana*. Questa differenza però si poco rileva, che non esclude, anzi conferma il computo di lui; dal già detto Dernis (il qual' esaminò più d'ogn'altro (a), e dopo tutti cotesta materia) con più scrupolosa diligenza riscontrato, e ridotto assai bene approssimante all'effettivo peso, che ritroviamo negli *antichi aurei* qui pur esistenti, come dirò qui sotto (18).

In-

(17) Non tutti i Soldi di Costantino erano del taglio di 72 per libbra; imperocchè come avvertii nel Tom. II. pag. 362. se ne trovano alcuni di maggior peso, i quali in vece di pesare grani moderni Romani 92 al più, uguali a quelli di Valentiniano, e suoi successori, pesano alcuni 109, ed altri 118 grani. Per sempre più assicurarmene ho scritto al Sig. Pelli, degnissimo Direttore del Real Gabinetto di Toscana, pregandolo d'indicarmi qual peso avessero i Soldi di detto Imperatore che ivi si conservano: egli gentilmente mi risponde in data delli 17 Gennajo di quest'anno 1784, che alcuni sono di grani 90, altri 91. Quello però che ha nel rovescio la figura togata sedente col Globo, e lo Scettro, e le lettere attorno P. M. TRIB. P. COS. VI. PP. PROCOS, e nell'esergo PTR., che secondo il Bandurio appartiene all'anno 320, è del peso di grani 134. Posto ciò convien credere, come dissi nel luogo sopraccitato pag. 363, che Costantino prima del 325 facesse coniare de' Soldi di diverso peso, e che non riducesse ad effetto il suo progetto di 6 Soldi all'oncia, se non se nel suddetto anno 325; il che fu poi imitato dai suoi Successori per lungo tempo.

(a) Carli pag. 248.

(18) Fra gli Autori, che hanno trattato a fondo questo argomento devesi annoverare anche M. Dupuy, il quale li 18 Novembre 1757 recitò nell'Accademia Reale delle Inscrizioni e belle Lettere una Dissertazione, che trovasi nel Tom. 49 in 12 delle Memorie di detta Accademia, che ha per titolo *Dissertation sur l'état de la Monnaie Romaine principalement sous Con-*

stantin le grand, & quelques-uns de ses successeurs. Questo Autore dopo aver esaminato minutamente i testi, e quanto è stato detto dagli altri Scrittori su questo punto, così egli scrive nel §. VI. della seconda parte dello stato delle Monete fissato da Costantino „ Questo Principe ben comprese di quanta importanza egli era prevenire gl'imbarazzi che recavano al Commercio i diversi pesi delle Monete, che i suoi predecessori avevano battute, e di fissare d'una maniera costante il rapporto delle materie d'oro, e d'argento. A misura che l'*Aureo* si era diminuito, la sua proporzione si era accresciuta, e bisognava porghli i suoi termini. Non si fa se avanti l'anno 325 Costantino pubblicò qualche legge relativa al suo disegno; ma ci resta di lui un Editto colla data del mese di Luglio di quest'anno, per il quale l'*Aureo* è fissato al peso di 4 scrupoli, ed al taglio per conseguenza di 72 per libbra. Questo cambiamento nella Moneta d'oro doveva necessariamente concatenare anche le altre. Se l'*Aureo*, era allora valutato 25 Denari antichi di tre scrupoli, la proporzione dell'oro all'argento sarebbe stata eccedente, e quasi di 19. Per rimediare a questo inconveniente bisognava aumentare il peso del Denaro; e dal suo rapporto all'*Aureo* doveva necessariamente risultare quello dell'antica Moneta alla nuova. Ecco adunque il partito che si prese: si tagliarono 5 pezzi d'argento all'oncia, o 60 alla libbra, che conservarono il nome di *Migliarese*. L'antico Denaro aveva di già portato questo nome, poichè egli valeva la

ART.VII.
Tali avean
corso in Ita-
lia regnan-
do i Longo-
baridi; nè in
quelli del
basso Impe-
ro s' incon-
tra diverso
peso.

Intanto certo è, che a queste Monete d'oro del basso Impero nel peso rispondevano i *Soldi Longobardo-italici*; non avendo i Barbari, fatti Padroni dell'Italia, siccome ho avvertito, cangiata, quanto al valore intrinseco, essenzialmente la Moneta Imperiale; onde preciso documento abbiamo nell'Epistole di S. Gregorio, che, regnando Agilulfo, un'oncia d'oro tenevano sei soldi, e cadauno di essi aveva d'oro quattro scrupoli, o 24 Silique (a tre grani d'orzo, giusto gli antichi) ed a tre e

mez-

„ millesima parte della libbra d'oro, la quale
„ equivaleva a dieci argentei, ciascuno di cento
„ denari, come si è osservato nella prima par-
„ te. Quando si cominciarono a fabbricare i
„ denari di rame, quello d'argento di tre scrupoli
„ conservò il nome di Milliarese, e non
„ lo perdè più dopo che il suo peso fu aumentato.
„ Imperocchè bisogna osservare che al-
„ lorquando il peso dell'*Aureo* ebbe sofferto
„ un' indebolimento alquanto considerabile, fu
„ d'uopo di fortificare quello delle pezze d'ar-
„ gento, affinchè il rapporto di questi metalli
„ non divenisse esorbitante. Quantunque il
„ Milliarese di Costantino fosse il più celebre,
„ egli però non è il primo, del quale il peso
„ sia stato più forte che quello dell'antico de-
„ nario di 18 Silique. Io già ne ho portata la
„ prova altrove, perchè la chiarezza mi ha
„ sembrata esigere di cominciare dalla riforma
„ che si fece nella Moneta sotto questo
„ Principe e suoi successori. Dichiarato questo
„ punto avremo più lumi su i tempi preceden-
„ ti.

„ I 60 Milliarese di taglio per libbra d'ar-
„ gento decidevano del peso e del valore deg-
„ li altri pezzi più forti o più deboli, che
„ vi si potessero battere; questo è ciò che mo-
„ stra la legge che fu fatta per limitare le pro-
„ fusioni dei Magistrati inferiori ai Consoli
„ durante la solennità della loro promozione.
„ *Cum publica celebrantur officia, sit sportulis*
„ *nummus argenteus, alia materia diptychis:*
„ *nec majorem argenteum nummum fas sit ex-*
„ *pendere, quam qui formari solet, cum argen-*
„ *ti libra una in argenteos sexaginta dividitur:*
„ *minorem dare volentibus, non solum liberum*
„ *sed etiam honestum esse permittimus.* (Lib. XV.
„ cod. Theodof. tit. 9. leg. 1.) Il peso delle pez-
„ ze d'argento così fissato non serviva più
„ che a determinare il loro valore relativa-
„ mente a quelle d'oro. Un'altra legge, in-
„ serita nei due codici, c'insegna che cinque
„ *Aurei* valevano una libbra d'argento. *Sube-*
„ *mus ut pro argenti summa, quam quis thesauris*
„ *fuerat inlaturus, inferendi auri accipiat fa-*
„ *cultatem, ita ut pro singulis libris argenti,*
„ *quinos solidos inferat.* (Lib. XIII. cod. Th.
„ tit. 2. leg. 1.)

„ Egli è vero che Teodosio il giovine, nel
„ 422, permise ai Primpilari di donare ai
„ Comandanti quattro *Aurei* per una libbra
„ d'argento. *Pro singulis libris argenti, quas*
„ *Primpilares viris spectabilibus Ducibus sportu-*
„ *lae gratia praestant, quaterni solidi praebean-*
„ *tur, si non ipsi argentum offerre sua sponte*
„ *maluerint.* Ma ciò non prova, che che dica

„ Godofredo, che questo Principe avesse can-
„ giato, nel pubblico uso, la proporzione dei
„ metalli stabilita dai suoi predecessori ed adot-
„ tata parimente da Giustiniano, il quale fece
„ inferire nel suo Codice la legge fondamen-
„ tale. La *sportula*, della quale si parla nella
„ legge del giovine Teodosio, era di 50 lib-
„ bre d'argento, come si vede da un'altra
„ legge di Valentiniano, nel 365. (*Ibid. leg. 9.*)
„ *Secundum divi Juliani statuta sportula Ducis*
„ *in quinquaginta libras argenti non ab uno*
„ *Primpilari, sed ab universis pariter infera-*
„ *tur, nihilque amplius Duces sportulae solemniter*
„ *praetexto conentur exculpere.* Questo era un
„ presente che il Principe poteva rinferare nei
„ limiti che nulla interessassero il commercio
„ dei popoli. L'oro era, senza dubbio, più
„ ricercato dai Comandanti medesimi, per es-
„ sere e più comodo, e più portatile; da un'
„ altra parte i novellamente promossi vi tro-
„ vavano il loro conto, poichè in luogo di
„ cinque *aurei* per una libbra d'argento, essi
„ avevano la permissione di non donarne che
„ quattro. Onde nel caso che essi non volesse-
„ ro e non potessero fornire d'oro, sembra
„ che non fossero obbligati nè meno di pre-
„ sentare 50 libbre d'argento.

„ Siccome adunque cinque *Aurei* avevano il
„ medesimo valore che la libbra d'argento
„ per la quale si tagliavano 60 Milliarese, egli
„ è evidente che l'*Aureo* valeva 12 dei mede-
„ simi; e siccome il Milliarese pesava 4 scrupoli
„ e $\frac{1}{4}$, mentre che l'*Aureo* ne pesava 4
„ egli è non men certo che un scrupolo d'oro
„ corrispondeva a 14 scrupoli d'argento e $\frac{3}{4}$
„ di scrupolo. Sappiamo in oltre, dalle Con-
„ stituzioni degl'Imperatori, e dal testimonio
„ degli antichi, che la siliqua d'oro valeva
„ 12 *Folli*, ovvero oncie di rame; quindi è che
„ la libbra d'oro valeva 1728 libbre di ra-
„ me, e il soldo 24. Intanto per allettare i
„ particolari con qualche picciolo guadagno a
„ portare dell'oro al pubblico tesoro, ivi si ri-
„ ceveva il soldo per 25 libbre di rame. *Æris*
„ *pretia, quas à provincialibus postulantur, ita*
„ *exigi volumus, ut pro viginti quinque libris*
„ *solidus à possessore reddatur.* (Leg. d'Arcad.
„ ed Onorio nel 396. lib. XII., cod. Th. tit. 21.
„ leg. 2.) La correzione adunque, che preten-
„ de fare il Savot nel testo di questa legge,
„ mettendone 24 in vece di 25, è assoluta-
„ mente inutile, siccome altri l'hanno già
„ osservato. Finalmente la libbra d'argento
„ ovvero 60 Milliarese, che valevano cinque
„ soldi d'oro, corrispondevano a 120 libbre

mezzo nostrali grani de' pesi dell' Orafo (a). Anco giusto l'asserzione di S. Isidoro di Siviglia, imitatore della virtù, ugualmente che della erudizione di quel magno Pontefice a lui coetaneo (b); *siliqua vigesima quarta pars solidi est*: nè saprei dove rinvenuto abbia il Muratori (c), che *Isidorus. ex 20. tantummodo (siliquis) solidum constituit*. Allega egli quivi l'Annotazione da se apposta sotto la Legge 258. di Rotari, nella quale citato aveva il cap. 24 del XVI. libro del prefato Isidoro; tuttavia non lasciando di accennare, potersi trarre dall'Epistola di S. Gregorio 38 del IX. libro, *solidum constasse ex XXIV. siliquis*. Senonchè lo stesso capitolo da lui addotto delle Isidoriane origini, che s'intitola *de ponderibus*, tanto nella edizione da me usata del Gotofredo, quanto nella più antica, *impressa Venetiis per Petrum Loslein de Laugencen MCCCCLXXXIII.* in fol. porta le parole appuntino che ho recitate; nè diversamente riferisconsi dal Cangio nel Glossario V. *Siliqua* (19). Della Siliqua fa menzione S. Isidoro parimente nel capitolo XXV., in cui tratta *de mensuris*, dicendo, *mensurarum pars minima cochlear, quod est dimidia pars dragma, appendens siliquas IX.*, ed in tale ragione la computa, siccome innanzi il diciottesimo della *dragma*, o sia il 144 dell'oncia: quale riesce nè più nè meno, se ragguagliasi alla parte 24 del *Solido*; ch'è il *sesto* dell'oncia, composta di *otto dramme*. Il Gregoriano poc' anzi allegato testo si legge nella

„ di rame, e ciaschedun milliarese a due libbre o 24 *folli*.

„ Quali e quanti fossero i vantaggi di questa riforma di Costantino, vengono assai bene indicati dal medesimo Autore nel §. XVIII. pag. 406, dove prosegue a dire „ La riforma di Costantino che pare essere stata il frutto della riflessione, porta gran facilità per il calcolo delle somme pecuniarie. Quasi tutti i numeri destinati a questo uso erano moltiplicati o sottomoltiplicati per 12; 72 soldi formavano la libbra d'oro; 60 milliaresi, quelle d'argento; 12 *folli*, quella di rame. Il soldo era di 4 scrupoli, di 24 silique, e valeva 12 milliaresi, o vero 288 *folli*. Il milliarese ne valeva 24, o due libbre di rame, delle quali 1728 corrispondevano a quella d'oro. Tutti questi numeri sono parti o prodotti di 12. Non è adunque da maravigliarsi, se un tal sistema, del quale tutte le parti legate ed unite insieme formano un tutto, per la di cui composizione lo spirito di metodo e di combinazione è stato il regolatore, si fosse mantenuto lungo tempo dopo la morte del suo autore. Mio disegno non è di percorrere i tempi che sono scorsi dopo Giustiniano; mi basta dire che lo stato della Moneta tale e quale Costantino l'aveva formato, sussisteva ancora in gran parte nel decimo secolo.

„ Zonara e Cedreno fanno testimonianza che fino al regno di Niceforo Foca il soldo aveva avuto il peso della sestina; ma che questo Principe lo indebolì, e immaginò una nuova pezza d'oro, che portò il nome di *tetartere* (τεταρτηρον). Egli volle e pretese che l'esazione delle imposizioni si facesse

„ unicamente in Moneta forte, mentre che la distribuzione del fisco non si faceva che in Moneta debole. Non si contentò di quanto era stato in uso ricevuto dopo lungo tempo, e fondato sopra molte leggi, che le Monete, le quali portavano l'impronta degli antichi Imperatori, corressero nella stessa maniera che le nuove, giacchè il peso era eguale. Niceforo diede la preferenza alle sue, ribassandone il prezzo di tutte le altre; cosa che recò pregiudizio considerabile ai suoi sudditi. Non mi è sembrato inutile di qui inserire i sopraddetti passi, perchè mirabilmente confermano il saggio parere del N. A. intorno la correzione, che deve farsi della legge Costantiniana del 325; come pure perchè assai chiaramente dilucidano il sistema monetario di quei tempi.

(a) V. *excerpta veterum de mensuris apud Rigaltium*, & a Goefio edita cum *Scriptoribus R. Agrimensoria*: ibi „ *Ponderum pars minima, calculum est, constat ex granis ciceris duobus, & apud quosdam siliqua pensante, quae tribus granis hordei declaratur. Savotus vero l. c. col. 1234. C. ait exploratum esse, majores ex istis nummis (aureis post tempora Costantini cufis) modo atatis iniuriam passis non sint, habere pondus 24 siliquarum, quae faciunt 84 grana, si nempe tria grana & dimidium in siliquam computes.*

(b) *Origin.* XVI. 23. col. 1230. lin. 50. edit. a Dionysio Gotofredo curatae *Geneva 1622.* 4.

(c) *Dissert.* 28. col. 773. D. V. sopra p. 38.

(19) Il testo intero del Cangio sopra la voce *Siliqua* trovasi prodotto nel Tom. II. p. 366, dove io pure convengo nel medesimo sentimento del N. A.

nella Lettera 38 del IX. Libro, giusto la edizione Maurina, e contiene, che certo Mauro avendo pigliate merci da un Felice, per lo valente di 400 soldi, con promettergli *sei Silique* di lucro in cadaun soldo, veniva fatto debitore di *Soldi* 500, cioè a dire di 2400 *Silique*, oltre il capitale; dalle quali appunto risultavano 400 Scrupoli, ovvero 100 *solidi di grani* 84 per cadauno: che il peso è veramente *de' Soldi Costantiniani*, e degli altri conati nel basso Impero da *Valentiniano Seniore* in poi. Recitiamo qui le parole medesime di Luigi Savoto, che al sopraccitato luogo (a) *ad huc*, scrive, *hodie ad stateram appensi (solidi aurei inde a tempore Constantini signati) quater vicena & singula, sive octogena quaterna grana pendere deprehenduntur; eadem ratione semisolidos, quos olim semisses, 42 grana, & termisses sive trientes 28 grana pendere deprehendas*. Una pruova di fatto aggiugneremo inoltre noi pure, testificando, che de' già detti *Soldi Imperiali* ne possiede quindici il pre nominato Sig. Co: Pola di esso *Valentiniano*, de' successori Augusti, e segnatamente quello di *Onorio* pesante uno *Zecchino Veneto un quarto ed un grano*, cui pure si aggiugliano gli altri 14 da qualche grano in fuori; ne' quali per conseguenza contengono a un dipresso li 84 grani trovati nelle Monete medesime dal più fiato lodato Savoto (b), e da tutti, *qui nummorum aureorum, labente jam Imperio post Constantini tempora cuforum, pondus explorarunt*. Imperocchè non dee turbare la mancanza, o il vantaggio di alcuni grani, per cui esattamente non convengono questi calcoli; avendo prevenuta la difficoltà lo stesso peritissimo Savoto coll' avvertimento, che nel riscontrare il peso delle antiche Monete (c) *non nimis scrupulosos non esse oportet*: di che arreca più ragioni, e fra le altre, che, *quoniam moneta Antiquorum tam arca, quam argentea & aurea ita signata sunt in libram antiquam, ut eam integris numeris dividant, probabile est, eas prolixiori potius, quam maligniori pondere percussas esse*. Di fatto ricrescono circa due grani i predetti *Aurei* da noi pesati, posti al ragguaglio di quelli, dall' esame de' quali afferma il Savoto di aver dedotto il suo computo, rettificato poi dal *Dernis*.

ART. VIII.
Saggio del
Soldo di O-
norio.


Io fo per altro asserire il Co: Carli (d), ch' egli ebbe in mano un *exagium Solidi* improntato col nome dell' *Augusto Onorio*, cui possedeva l' *Ab. Brunacci*, e che „ questo confrontato con una ben conservata *Moneta* d' oro di *Onorio*, perfettamente bilanciavasi: ora cotesto saggio, „ e' ripiglia, da me pesato, corrisponde a carati di Venezia 24 $\frac{1}{2}$, cioè „ a grani 98 „; d' onde conchiude, che la *Libbra Romana* si pareggiasse a carati 1764 del peso di Venezia, cioè a grani 7056.

Nè a tutto questo altra cosa posso rispondere, oltre gli addotti fatti, per i quali si comprova *Libram antiquam Romanam* (e) *habuisse pondus* 6048 *granorum nostratium*; salvo che l' *exagium solidi Onoriano* fra le Monete dell' *Ab. Brunacci* dopo la morte di lui passate nel Museo *Gradenigo* di Venezia non si è rinvenuto: di ciò l' erudito, e gentile Sig. *Ab. Schioppalalba* così a me scrisse li 8 di Ottobre del 1774. „ Ho parlato „ col

(a) L. cit. col. 1249. C. ubi *vicena singula, sive sexagena quaterna, pro vicena & singula, sive octogena & quaterna, perperam Typi Veneti proferunt*. V. anco *Liruti* pag. 23.

(b) L. c. col. 1248. F.
(c) Ibi. col. 1245 & seg.
(d) Pag. 248.
(e) L. c. col. 1249. D.

„ col N. H. Jacopo Gradenigo intorno al peso o norma dell' antico sol-
 „ do degl' Imperadori dopo Costantino; ma egli mi assicurò che nel Mu-
 „ seo Brunacciano non l'aveva ritrovato. Ne ha egli bensì uno, che
 „ forse è più antico, benchè di pochi anni, di quello che ci descrive
 „ il Du-Cange, perchè nel diritto rappresenta tre busti di tre Imperado-
 „ ri, che si credono Teodosio, e li di lui figli Arcadio ed Onorio, e
 „ nel rovescio si leggono segnate queste lettere ^{AV} GGG. La forma di questo

„ peso, ch' è di metallo, è bislunga, ed è questa precisamente. 
 „ Io l'ho pesata, e l'ho trovata del peso di venti carati e
 „ due grani. Ho pesato con essa una Moneta di Arcadio,
 „ una d' Onorio, ed alcune altre d' oro degl' Imperadori di
 „ que' tempi, e l'ho trovate tutte un grano o due minori di peso della
 „ Norma: il che già sarà, per essere le suddette Monete alquanto confu-
 „ mate dal tempo, siccome i due grani, che mancano alla medesima Nor-
 „ ma, saranno un' effetto della stessa cagione,,. Anco l' accennato *soldo*
aureo di Onorio, che abbiamo sotto gli occhi, pesa grani 86 non già 98,
 e non convenendo muover dubbio sopra ciò che afferma asseverantemen-
 te il Co: Carli, non saprei se non immaginare aver egli pigliato equi-
 voco (20) pesando una Moneta di Onorio, la quale fosse del genere di
 quelle che ancora coll' impronta di Costantino ritrovarsi del peso di gra-
 ni 96 asserisce il Savoto (a): e similmente il *peso Brunacciano*, giacchè
 l'altro simile, cui allega ivi pure il Co: Carli, e descrive il Cangio nelle
 Famiglie Bisantine pag. 63 e dopo lui il Mezzabarba, è molto diverso
 dal soprammemorato esistente nel Museo Gradenigo; cioè nel diritto ci si
 rappresenta l' Imperadore Onorio *cum fascia* e coll' Epigrafe **DN HONORI**
VS AVG,

nel rovescio *mulier stans & dextera lanceam* (il Mezzabarba dice *Dea*
Moneta cum Balance (b)) *sinistra cornu Amaltea gestans*, e la iscrizione
EXAGIVM.

SOLID. Altri pesucci trovati a Roma (c) Giuseppe Scaligero ram-
 memora, ne' quali, s' ei non travvide, *pro hoc verbo* (exagio) *legitur*
 O. O. **EXADSA** *ultimis illis temporibus latinitate pura cum pronunciazione*
exolescente: anco un *Caroli pondus*, cioè di Carlo Magno, che uguaglia
 oncie tre, scrupoli venti, si trova nel Grutero (CCXXII. 9), il che
 T. X.

(20) Convien credere che il peso, o sag-
 gio d' Onorio osservato dal Sig Co: Carli non
 fosse per anco regolato, e fosse maggiore del
 Soldo d' oro di quest' Imperatore, e che fosse
 come quello, di cui dissi nel T. II. f. 363 tro-
 varsi nel Museo Savorgnani di Venezia più pe-
 sante di sette grani, onde non può reggere il
 ragguglio da lui fatto della corrispondenza
 della libbra Romana con la Veneta: non dob-
 biamo però supporre, che alcuni Soldi d' Ono-
 rio possano ritrovarsi di maggior peso del rag-
 guaglio di 72 alla libbra, siccome nella Nota
 (17) abbiamo veduto trovarsene alcuni di Costan-
 tino; poichè e le Leggi, e l' effettive Monete
 e' insegnano non essersi fatta alcuna mutazione
 in que' tempi. Non niego però, che possa tro-
 varsi un Soldo d' Onorio maggiore del peso le-

gale, siccome in fatti io ho presentemente alle
 mani un Zecchino Romano di Clemente XII.
 più pesante del giusto di cinque grani; ma questo
 caso, come ognuno vede, dev' essere rarissimo.
 Circa poi il regolamento di detto saggio fatto
 da Costantino, e suoi successori, veggasi il ci-
 tato Tomo pag. 511 sotto la voce *Pesi*.

(a) Ibi col. 1250. C. „ sub quo (Costan-
 „ tino M.) *aureus* duos diversa pondera habuit,
 „ primo quidem 4 denariorum nostratum, &
 „ deinde trium denariorum & dimidii, sive 84
 „ granorum, quod quidem pondus eum ad He-
 „ raclium usque retinuisse reperio.

(b) Pag. 529.
 (c) *De Re Numaria Antiqq.* in Gronovii
Antiqq. Grac. Tom. IX. col. 1525. D.

comprova non esservi di cotali antichi pesi un solo genere. Comunque siasi pertanto, non c'è ragione di abbandonare il ben provato sistema, che 84 grani d'oro avessero a un di presso i Soldi del basso Impero, e conseguentemente i Longobardi conati nella Zecca di Trivigi; cosicchè 72 ne formassero una libbra, la quale abbiamo già dimostrato con parecchi argomenti *qua clara experientia nituntur, & ex ipso pondere omnis generis nummorum tam argenteorum quam aureorum petita sunt, habuisse pondus 6048 granorum nostratium, sive X. unciarum & 1/2 Marca nostra (a)*. In questa ipotesi i testi delle Leggi, e degli Scrittori antichi ottimamente consuonano, nè poste alla pruova le Monete del basso Impero, e le poche Longobarde, che ci rimangono, altramente ritrovansi, che quali 'l sistema medesimo le richiede.

CAP. IV.

Del Soldo, e delle altre Monete d'oro battute nella Zecca di Trivigi sotto i Longobardi.

ART. I.
Soldo d'oro, e preciso valore di esso in ragguaglia alla corrente Moneta Veneta.

Nelle osservazioni sopra le lire e monete Veronesi ed altre cavate dai Mss. del P. Pier-Maria Erbisti Domenicano, aggiunte alla P. I. della *Cronica di Verona descritta da Pier Zagata (b)* si menzionano „ li soldi d'oro „ nominati in alcuni contratti della Città di Trivigi, ed anco della nostra „ (di Verona) circa l'anno 800; uno de' quali soldi lo ha il nostro „ P. Erbisti veduto e pesato „: ed innanzi alla pag. 273 computandosi la *Lira Romana d'oro a moneta Veneta di piccoli* *Lir. 1828. 8*, il detto *soldo*, ch'è la *sesta parte dell'oncia*, è valutato *Lir. 25. 7. 10*. Ma il calcolatore non reca ivi alcuna ragione di quel suo computo, e richiestone il P. Erbisti da chi scrive questo Trattato, col mezzo del dottissimo Sig. Ab. Pietro Ballerini di onoranda memoria „ per il soldo d'oro di Trivigi, ha risposto, averlo avuto dal Sig. Ab. Vallarsi, che pesava uno „ Zecchino e quasi un quarto „ era cioè del peso da me divisato, rispondente al valore di *Lir. 26. 10 Venete (21)*. Questo valore dal Sig. Liruti, presupposti danari d'argento Longobardici non dissimili da' *Migliaresi Costantinopolitani*, dodici de' quali formavano l'*aureo soldo (22)*, ed equivale-

(a) *Savotus* l. c. col. 1249. D.

(b) Stampata in Verona l'anno 1745. p. 274.

(21) Sarebbe stato desiderabile che il soprammentovato P. Erbisti ci avesse indicato, che tipo, e leggenda portava il Soldo da lui veduto, per così levarci ogni dubbio, che potesse essere stato un Soldo di qualche Imperatore. Imperocchè fra le Monete, che ci rimangono dei Re Longobardi, non si è veduto, per quanto io sappia, alcun Soldo d'oro; ma sono tutte del valore di un Tremisse, a riserva però di quelle dei Duchi di Benevento, Salerno &c. Che se si trovano mentovati nelle carte Longobarde i *Soldi*, può essere che questi in realtà allora non si coniassero in Italia, ma che in quel tempo fossero soltanto immaginarij, e composti di tre Tremissi, equivalenti al valore del Sol-

do, che si conia per l'addietro, il quale probabilmente aveva anche corso nel commercio.

(22) Non dobbiamo contentarci di credere ciò che dice il Liruti (*Argelati T. II. p. 85*), „ che il Denaro Longobardo d'argento non „ sia stato molto differente dal Migliarense Costantinopolitano „, imperocchè anche senza le Monete medesime si può stabilire, qual peso avessero quelli dei Longobardi, giacchè sappiamo, come confessa egli stesso, che il Soldo d'oro Costantinopolitano valeva dodici Migliaresi, e che 40 danari d'argento al tempo dei Longobardi corrispondevano al Soldo d'oro; onde possiamo benissimo arguire, che la differenza tra il Migliarese, e il Denaro Longobardo era come uno a 3 1/2, la quale differenza non è picciola. Questo stesso ragguaglio viene com-

valevano a 24 dramme, ovvero argentei danai Romani, si ragguaglia con Lir. 24 Veneziane, „ pefocchè il peso del danaro Romano, dic' egli, si „ conforma in punto ad una di queste Lire (a) „. Ma poco appresso ci valuta Lir. 26. 8 il *soldo d'oro* de' Carolingi, cui pure stima essere stato di 85 grani, *giusto il peso, e l'esempio del soldo d'oro Romano*: i quali computi se non riescono, siccome dovrebbero, consonanti, deriva ciò dal paragonar ivi l'Autore nel secondo calcolo le antiche Monete d'oro alle odierne parimente d'oro, e nel primo le auree alle argentee senz' avvertire ch'era l'oro allora rispetto all'argento in maggior pregio, che oggidì non gli si attribuisce, in che ricaderà poco stante il nostro ragionamento. In oltre *Aureum fuisse aestimatum 25 denariis* (non 24) *probari potest*, come notò il Savoto (b), *testimoniis multorum Auctorum, praecipue vero Dionysii.... & Dydimi.... apud Priscianum*, e segnatamente dell'istorico Dione, che nel cinquantesimo quinto libro „ chiamò (scrive senz' „ za esitanza) Aureo quella Moneta giusta il costume Romano, la quale „ contiene 25 danari „. Negli estratti poi Veronesi testè allegati, dopo stabilito in Lire Venete 25. 7. 10 l'importare dell' *aureo soldo*, s' intorbidò la materia introducendo assunti vaghi, confusi, e talora contraddittorj: nè il Co: Carli abbastanza rischiarò il punto, attenendosi a quel suo già indicato fallace supposto, che accresce notabilmente col peso il valore della Romana Libbra, ed in conseguenza del *soldo d'oro*. Pare a me dunque, che lasciando da parte opinioni tanto diverse, fra le quali si ravvolgono inutilmente Scrittori per altro eruditissimi, a determinare colla possibile approssimazione il valente vero dell' aureo soldo, che autorizzato da' Re Longobardi, ed uscito dalla Zecca di Trivigi, ebbe corso in Italia, conduca facilmente il dimostrato suo peso di carati 21 gr. 1 d'oro: giacchè questo essendo della lega dell' Unghero, quale il dimostra un *Tremisse*, che addurrò qui sotto, disepellito l'anno 1740 in *Oderzo*, nel sito cioè del (c) vetust' *Opisergia*, ne risulta il pregio suo equivalente a Lir 26. 10 della Moneta oggidì stampata in Venezia (23).

Debbe ora vedersi che rappresentasse la impronta dell' enunziato *soldo aureo Trivigiano*, della quale non seppe dar conto il P. Erbiti, e neppure il Vallarsi; può arguirsi nondimeno, che il suo conio rassomigliasse allo impresso in quella (d) fra le Monete di Pavia posseduta dal March. Teodoro Trivulzi, che il Muratori così descrive: „ Liutprandi inclyti „ Regis aureum Numisma... Regis effigies in antica parte conspicitur „ cum litteris LIVTPRAN. R. idest Liutprandus Rex &c. in postica visitur effigies Sancti Michaelis Archangeli cum litteris exesis SCS. MAHEL. T. X.

G 2

„ Mi-

provato dall' effettive Monete, ch' io conservo; poichè il Migliarese di Costantino lo trovo pesante grani 82 Bolognesi, e un Denaro d'argento del Re Huniperto, se non è alterato, battuto in Milano grani 25; così che 3 $\frac{2}{3}$ di questi Denari si richieggono per formare il peso del Migliarese suddetto.

(a) Pag. 17. 23. e 25.

(b) L. c. col. 1222. D.

(c) *Opuscoli &c.* Raccolta del P. Calogierà Tom. 28. pag. 479.

(23) Se il Soldo Trivigiano sopraccennato

fu coniato prima di Desiderio, non avrei difficoltà di credere, che fosse della stessa lega dell' Ongaro, poichè questo è ciò che dimostrano le Monete più antiche, che abbiamo dei Longobardi. Se poi uscito fosse dalla Zecca sotto il Regno di Desiderio, in questo caso io dubito che non gli si possa assegnare il sopradescritto valore intrinseco, giacchè il Tremisse Trivigiano, ch' io conservo col nome del medesimo Re, mostra essere di un'oro inferiore a quello dell' Ongaro.

(d) *Dissert.* 27. col. 582. B.

ART. II.
Impronta
del medesimo.

„ Michaelen quippe Archangelum Langobardi singulari veneratione profes-
 „ quebantur „ (24), Di questa Moneta non dichiarandosi dall' Editore nè
 la grandezza, nè il peso, riman dubbio, s' ella sia *solido* intero, ovvero
 la metà solamente, od un terzo, giacchè *post tempora Constantini Magni*
semisses & tremisses satis frequenter, ante illud tempus rarius occurrunt (a);
 e si nominano pure nel nostro contratto dianzi riferito. Due *Tremisse*
d' oro concernenti al Regno Italico de' Longobardi, vidersi pubblicati del
 1743 in Venezia, nell' uno de' quali (b) che si ragguaglia con carati set-
 te, ed è l' *Opitergino* dianzi memorato, l' erudito illustratore di essi cre-
 dette di leggere il nome di *Alboino* scritto colle lettere HALPVI (25);
 e nell'

(24) „ Desiderava io, dice il Muratori nel-
 „ la traduzione del sopraddetto passo, di po-
 „ ter dare Monete battute da i Re Longobar-
 „ di, pure, a riserva di una, non n' è venuta
 „ altra alle mie mani. Ne ha bene Angelo
 „ Beneventano prodotta una di *Agilulfo*; ma
 „ ci vuol poco a riconoscerne, che è merce fal-
 „ sa, Esibisco dunque una Moneta d' oro, esi-
 „ stente in Milano presso il Marchese Trivul-
 „ zio, dignissimo Cavaliere. Mirasi nel diritto
 „ di essa l' effigie di un Re con queste lettere
 „ LIVTPRAN, R., cioè *Liutprandus Rex*, Già
 „ è stabilito fra gli Eruditi che il nome di
 „ questo insigne Re fu *Liutprando*, e non *Luit-*
 „ *prando*, come costa da i marmi, e documen-
 „ ti da me prodotti, e da altri. Nel rovescio
 „ si vede l' immagine di S. Michele Arcangelo
 „ con le lettere SCS, MAHEL, cioè *Sandus*
 „ *Michael*, Gran venerazione professarono i
 „ Longobardi a questo Arcangelo, e il prese-
 „ ro per Protettore della loro nazione; il che
 „ fu praticato anche dai Principi di Beneven-
 „ to. Esiste tuttavìa nella Città di Pavìa una
 „ cospicua Basilica, insignita col di lui nome.
 „ Senza prova alcuna l' hanno creduta gli Scrit-
 „ tori Pavesi fabbricata da Costantino Magno;
 „ ma si dee tenere per fattura dei Re Longo-
 „ bardi. Di essa fa menzione Paolo Diacono,
 „ ed ivi talvolta furono coronati i Re d' Ita-
 „ lia. Un' altra assai riguardevol Basilica di
 „ S. Michele resta nella Città di Lucca la cui
 „ fabbrica si dee riferire ai tempi suddetti,
 „ Grande era infatti una volta la divozione
 „ dei Popoli a questo Arcangelo. Liutprando
 „ Storico lib. I. cap. 2, scrive, che da Basilio
 „ Augusto fabbricata fu in Costantinopoli una
 „ Basilica *pretioso ac mirabili opere in honore*
 „ *summi, & caelestis Militia Principis Archange-*
 „ *li Michaelis*. Sembra eziandio che i Fran-
 „ chi il prendessero per tutelare della loro
 „ nazione. In oltre attesta il suddetto Paolo Dia-
 „ cono in parlando del Re Cuniberto, che
 „ nella bandiera dei Re Longobardi era di-
 „ pinta l' effigie di S. Michele. Del suo patro-
 „ cinio ancora pare che favelli la Storia dell'
 „ ignoto Monaco Casinense presso il Pellegrini,
 „ dove è detto de' Longobardi: *Post hac domi-*
 „ *nantes Italiam Beneventum introierunt ad ha-*
 „ *bitandum. Horum autem... Princeps militia*
 „ *caelestis exercitus Michael exstitit Archangelus*,
 „ Vi era scritto, a mio parere, *Patronus*, o
 „ *Protector* „. Secondo il disegno, che egli ci

esibisce (*Argelati Tom. I. tav. XI. n. 2.*), poi-
 chè non l' ho potuto per anche averlo alle ma-
 ni per levarne l' esatto disegno, ed il peso,
 sembra, che debba essere *Tremisse*, e non altri-
 menti, giacchè si uniforma nella grandezza
 agli altri che abbiamo, E posto che il N. A.
 altri ne produce più avanti di Zecca incerta,
 non ho creduto superfluo aggiungere il tipo (*)
 anche di questa, la quale parimente non si sa
 dove sia stata battuta; in questa maniera gli
 Eruditi avranno il comodo di vederle tutte
 unite, per consultarle, Veggasi quanto dissi nel
 T. III, p. 231 nota (20), ed in questo p. 16
 nota (5).

(a) L. c. col. 1250. E. Savotus.

(b) *Opuscoli &c*, Raccolta Calogeriana Tom.
 28, pag. 479.

(25) Della suddetta Moneta riprodotta nell'
Argelati (Tom. III. Ap. pag. 77) sotto la Zecca
 di Verona, dov' egli crede essere stata bat-
 tuta, piacemi, per il fine addotto nella Nota
 antecedente, qui, più che in altro luogo della
 nostra Raccolta, darne il tipo (*), e la spiega-
 zione, tolta dalla sopraccitata Raccolta Calo-
 geriana. Mi rimane però qualche dubbio, che
 possa essere di Alboino, stante la rozzezza
 del conio, e la difficoltà dell' intelligenza dei
 caratteri; il che rilevo in altre consimili Mo-
 nete, che posseggio. „ La Moneta d' oro in
 „ circa della lega dell' Ongaro alquanto rotta
 „ non ostante del peso di carati sette (Vene-
 „ ti) come quella di Vallia, a cui s' uniforma
 „ pure nell' essere sottile con l' orlo largo, e
 „ di quelle dette *Brakate*, in grandezza, co-
 „ me il disegno fa vedere, fu ritrovata l' anno
 „ 1740 in Uderzo, Dal dritto nel Campo, ha
 „ una testa virile di rozzo disegno, non però
 „ strano quanto quello di Vallia, con una ca-
 „ pigliatura, che va a finire in due lunghe
 „ trecchie, su l' estremitadi loro aggruppate, ed
 „ all' occipite rivolte, lasciando scoperto l' o-
 „ recchio; acconciatura, che vedemmo, da
 „ Isidoro nelle sue Origini, denominarsi, *Cir-*
 „ *ros Germanorum, scilicet capilli in nodum*
 „ *coacti*, Alla testa, una Corazza congiugnasi,
 „ fatta appunto come quella di Vallia, e con
 „ gli stessi barbarici ornamenti. Dietro ad essa
 „ testa sembra vedersi qualche vestigio di let-
 „ tere, ma rotta in quella parte la Moneta,
 „ non lascia ben tutte discernere. Bensì avan-
 „ ti la faccia della testa si vede fuor di luo-
 „ go, o perchè sia trascorso il cunio, o per la

(*)
 Tav. I.
 N. 7.

(*)
 N. 2.

e nell' altro pesante carati $6\frac{1}{2}$ da una parte DN. CINNICPERTV, cioè *Dominus Noster Cunispertus* (per *Cunispertus*), e nel rovescio intorno alla figura di un' Angelo stante coll' *Asta* nella destra SC, *Santus*; MA, *Michael Archangelus*; NANI, *Nationis*; L, *Langobardorum*, sottintendendovi *Patronus*: il quale rovescio non è dissimile dallo espresso nella soprannotata Moneta Muratoriana di Liutprando (26). Qui ancora presso al

Sig.

31 mala facitura del medesimo, una lettera H, 32 mal accennata, più tosto che espressa, che 33 tocca il concavo dell' orlo interiore della 34 Moneta. Ma nel campo della stessa, dinanzi 35 alla faccia della testa, camminano circolarmente 36 le quì sottoposte lettere, alle quali 37 per dar l'intera leggenda, l' H predetta si 38 unisce HBPPVI, La seconda lettera, che sembra 39 il nostro h picciolo è l' L, come appunto 40 vedemmo in Vallia, con la sua parte inferiore, 41 rivolta all' in sù, e dalla superiore attaccata. 42 Visibili poi sono li due PP, l' V, e l' I, il che tutto assieme dice HLPPVI, la 43 lettera H contenendo in se l' A, che da' 44 Longobardi pronunciavasi con aspirazione, 45 e gutturalmente, siccome caricavasi nel pronunziarla 46 la lettera P, e però si vede replicata; 47 replicazione che pur vedemmo su la lettera L, 48 che compone il Nome di Vallia. HALPPVI, 49 dunque è il nome della Testa, con quella 50 affinità, che spicca, tra HALPPVI, e ALBINVS, 51 ma con quella differenza, che in Vallia, 52 offerossi parlare, tra la pronunziatione ed 53 Ortografia delle Nazioni Settentrionali, e la 54 nostra; guida, senza di cui, quasi impossibili 55 riescono le scoperte, di simili monumenti. Il 56 rovescio della Moneta è lo stesso che quello 57 della Moneta di Vallia, cioè la figura nel campo 58 egualmente informe della Vittoria, con all' intorno 59 lettere non intelligibili, fuorchè alcune, che 60 indicano *Vittoria*, e deve esservi *Augustorum*, 61 e *Conob*, come in Vallia. Tanta conformità 62 tra una Moneta, e l' altra, mi fa credere, che 63 Albuino volesse nella sua quella di Vallia 64 imitare; perchè siccome quello fondò un Regno 65 nell' Aquitania. così esso un' altro ne fondava 66 in Italia; concordò l' uno e l' altro nel darli a 67 vedere nel rovescio delle Monete successori ne' 68 loro Regni novelli dell' antica Romana potenza, 69 e di Roma, Vittoriosa delle Nazioni. Vero è che 70 a Vallia il jus di por l' Effigie su l' oro fu 71 conferito, quale Albuino usurpossi. L' anno 571, che 72 fu quello in cui con l' *Asta* all' uso Longobardo 73 fu inaugurato al Regno d' Italia Albuino, deve 74 crederci tal Moneta stampata con quella rozzezza 75 che portavano il secolo, e la Nazione. La 76 calata di essa in Italia, e il ferreo suo 77 procedere, molto diverso da quello de' Gotti, 78 in certo modo familiarizzati con gl' Italiani, 79 gli fe correre la terza volta alle Lagune a 80 stabilirvi il domicilio, talchè l' Isola si 81 popolarono, e di alcune di esse contigue, e 82 dagl' Edifizj poi congiunte, in progresso la 83 Città di Venezia formossi. E questo è quanto 84 ci occorre dire intorno alla

31 Moneta del primo Re Longobardo di quà 32 dall' Alpi.

33 (26) Qui pure produco, pel motivo indicato, 34 il disegno, e la spiegazione di detto Tremisse 35 tolto dalla suddetta Raccolta p. 486, e già 36 pubblicato dall' Argelati nel Tom. III. tav. 2, 37 n. 1, fra le Monete di Pavia. „ La scoperta di 38 questa Moneta avvenne l' anno 1738. Ella è d' 39 oro, di lega migliore di quella di Vallia, ma 40 peggiore di quella di Albuino, del peso di carati 41 sei, e mezzo, concava, e convessa, sottile, con 42 labbro largo, e della grandezza come nel disegno 43 s' osserva. Dal dritto nel campo ha una Testa 44 Virile, che dalla barbarie di quelle di Vallia, 45 e di Albuino si scosta, con una capigliatura del 46 tutto uniforme a quella di Albuino, che però 47 ambedue essere della stessa Nazione dimostra. 48 Nuda è la testa, ma coperta la spalla da un 49 ornamento che di regal Manto rassembra, e che 50 dà a vedere la Nazione molto più colta, che al 51 tempo di Albuino. Dinanzi alla Testa circolarmente 52 camminano le quì sotto esposte lettere DN 53 CINNICPERT. Vedesi inoltre la lettera V, 54 isolata, vicino alla faccia della Testa. Ognuno 55 conosce il DN per il *Dominus Noster* usato su 56 l' Imperatorie Monete di quel tempo, ed altresì 57 su quelle de' Re Gotti in Italia. *Cinnicpert* con 58 l' N raddoppiata, come l' L in Vallia, ed il P 59 in Alpi, cioè Albuino, secondo il pronunciare, e lo 60 scrivere de' Longobardi, si scopre per il da noi 61 detto *Cuniberus*. Trovansi li seguenti modi co' 62 quali fu scritto cotai Nome, *Cunipert*, *Cunicpert*, 63 *Cuningpert*. Ma la Moneta c' insegna, che il 64 vero Nome è *Cinnicpert*. Per questo non da 65 Copisti arbitrarj, ma dagl' autentici Monumenti, 66 ben conservati, la vera lezione deve trarsi. L' V 67 isolato può crederci iniziale della parola *Victor*. 68 E lo fu Cuniberto di Alachi Duca di Trento, nella 69 battaglia, che costò al ribelle la vita, e confermò 70 il Vincitore nel possesso del Regno. Tutta la 71 leggenda del dritto della Moneta esprime: *Dominus 72 Noster Cinnicpert Victor*. Da rovescio poi, nel 73 campo si vede un' Angelo con l' asta in mano, 74 che ha su la cima tre palle. All' intorno 75 camminano le quì sottoposte lettere: SC MANANIL. 76 L' Angelo è S. Michele Protettore della Nazione 77 Longobarda, dappoi ch' essa divenne per opera 78 di Teodelinda, moglie del Re Agilulfo, dell' 79 Ortodossa Religione seguace. Tiene esso Angelo 80 in mano quell' *Asta* con la quale s' investivano 81 del Regno li Re Longobardi, dimostrandosi S. 82 Michele del Regno

Tav. I.
N. 3.

Tav. I.
N. 4.
N. 1.

Sig. Paolo Crespani ferbasi un *Tremisse* d'oro di carati 6, che nel diritto ha la testa del Re coronata di Lauro, e le parole (che si rilevano sicuramente, nonostante alcune lettere quasi smarrite) DN. ARIPER R, e nella parte opposta SCS. MIHAHIL. colla figura di S. Michele: la cui stampa io produco (27) sì per essere Moneta inedita, e rara, posseduta da un mio Concittadino; come perchè, trovata in queste parti, nè portando il nome di veruna Città, si può ragionevolmente, non meno della *Opitergina* recata innanzi, appropriare alla nostra Zecca, che una è delle poche in Italia esistenti quando ella fu impressa (28). Le accoppio altro aureo *Tremisse* nel Contado Trivigiano similmente pochi anni fa difotterrato, che pesa 6 carati con tre grani, tornito sul medesimo gusto, ma di lavoro ben più rozzo e indistinto, sicchè io non mi attento di

(*) N. 6.

„ Custode, e perciò ne impugna l'Insegna.
 „ Le tre palle, che terminano l'Asta, significano
 „ le tre principali Provincie del Dominio
 „ Longobardo, nominate nelle Leggi di quella
 „ Nazione. *Austria*, cioè Provincia Orientale.
 „ *Neustria*, cioè Occidentale, e *Tuscia*, cioè
 „ Toscana. Le lettere all'intorno sembra di-
 „ cano; SC. *Sanctus*: l'M, e l'A legate as-
 „ sieme in un Monogramma *Michael Archange-*
 „ *lus*; NANI, NATIONIS, in abbreviatura;
 „ L, iniziale della parola *Langobardorum*, que-
 „ sta parola stessa significa. Si intende poi *Pa-*
 „ *tronus*. Ed ecco l'intera leggenda del roves-
 „ scio della Moneta risultare: *Sanctus Michael*
 „ *Archangelus Nationis Langobardorum (Patri-*
 „ *mus, sott' inteso). Questo rovescio che ve-*
 „ *desi repetito su la Moneta d'oro di Luit-*
 „ *prando, Re posteriore a Cuniberto, mal ri-*
 „ *levatane però, forse per mala conservazione*
 „ *della Moneta, l'Epigrafe, dà a vedere, che*
 „ *esso era piuttosto proprio del Regno, che*
 „ *particolare del Re. Regnò Cuniberto Terzo-*
 „ *decimo Re de' Longobardi, assieme con Ber-*
 „ *tarico di lui Padre, l'anno 678, poi da se*
 „ *solo, dopo la di lui morte l'anno 688, e*
 „ *finì di regnare, e di vivere l'anno 700;*
 „ *onde regnando un tal Re, l'anno 697 creossi*
 „ *in Eraclea il primo Doge Veneziano Paoluzio*
 „ *Anafesto, che da' confinanti Longobardi pre-*
 „ *se il titolo Dux, e l'investirsi della Ducea*
 „ *con lo Stendardo, siccome il Re Longobar-*
 „ *do con l'Asta. E della seconda Moneta Lon-*
 „ *gobarda, e con essa dell'ultima delle tre*
 „ *Monete d'oro, che di spiegare intrapren-*
 „ *demmo, la spiegazione ha qui il fine.*

N. 5.

(27) Io pure qui produco due altri simili *Tremissi*, finora inediti, ma di conio diverso, per così continuar la serie delle Monete Longobarde finora a me cognite senza nome di Zecca. Leggesi nel diritto del primo all'intorno del busto del Re D. N. ARIPES R., e nel campo davanti al volto si vede una mano disgiunta dal busto con due dita alzate, cioè l'indice, ed il medio, il luogo del 2 al rovescio, che trovasi nel soprascritto *Tremisse*; i quali pererghi lascio ad altri giudicare se indicar vogliono il secondo Ariperto Re de' Longobardi. Nel rovescio poi veggonsi in giro al-

la figura di S. Michele con l'asta, e le tre palle sopra, con queste lettere SCS MIHAHIL. L'oro è d'ottima qualità, e pesa grani 28 Bolognesi. Si conserva presso l'eruditissimo Signor Canonico Dionigi, dal quale verrà illustrato nella seguente Dissertazione di Verona. Il secondo (*) presso di me varia dal precedente solamente nella leggenda del diritto, in cui circolano D. N. ARIPER R.; e nel campo davanti alla faccia del Re la lettera H, la quale per non poter significare *secundus*, forse sarà stato un contraffegno dei Monetieri, come i simboli precedenti. L'oro, e il peso è uguale all'antecedente, cioè di grani 28 Bolognesi, che sono Veneziani 26 scarsi.

(28) Non dovendo noi appropriare le Monete ad alcune Città per la sola ragione di essersi trovate nel suo territorio, giacchè il commercio, ed altre occorrenze le fanno trasportare da un luogo ad un'altro, sembrami che si possa fondatamente congetturare, secondo che accennai nella Nota (6), che le Monete Longobarde senza nome espresso di Zecca, si debbano piuttosto appropriare alla Capitale qual'era Pavia. Imperocchè quella Città pregiavasi di essere la principale residenza del Re Longobardi: in essa eravi l'insigne Basilica dedicata a S. Michele principale Protettore della loro Nazione, come abbiamo dal Muratori nella Nota (14); onde non è mai presumibile che essa pure non fosse condecorata della Zecca, siccome in quei tempi lo erano le altre, benchè poche, Città dell'Italia. Egli è dunque assai verisimile, che le Monete Longobarde che ci sono rimaste senza nome di Zecca sieno appunto le Pavesi, giacchè le altre portano il nome delle rispettive loro Città. Aggiungasi in oltre, che nelle Monete insignite col nome della loro Zecca non trovasi nè il busto del Principe, nè l'immagine di S. Michele; il che tutto però vedesi in quelle di Zecca incognita, onde pare che Pavia per ragione di essere la sede del Re Longobardi, e per motivo eziandio della sua perillustre Basilica di S. Michele, volesse contraddistinguere le sue proprie Monete, non già col nome della Città, ma bensì con l'effigie del Principe, e con l'immagine di detto Santo.

di darne la spiegazione: lo serba il medesimo Sig. Paolo Crespani, che impiega con lode attenzioni e danaro a difendere dal guasto, sì fatti rimasugli dell' Antichità erudita, benchè son tanto rozze le forme, e le leggende oscure delle Monetine quì da noi menzionate, che non contrattarei, se altri credesse con egual verisimiglianza potersi sopra le medesime divisare altramente da quello ch' io ne ho congetturato (29).

Egli è parimente possessore del danaro d' argento di carati 8, cui pure traggo a luce (30); e nel dritto ha ✠ CARLVS REX FRANCO-
rum colla croce in mezzo, nel rovescio poi il nome della Città, PISA, girante all' intorno de' Monogramma *Karlus* o *Karolus*, ch' io estimo dover intendersi *Carlo Magno* per quanto esporrò nel seguente Capitolo: il qual danaro è una nuova pruova della *Zecca Pisana* sotto i *Longobardi* ed i *Franchi* non diversa tuttavia dalla *Lucchese*; conforme ho dianzi accennato (31). Infatti *Solidos Lucani & Pisani* troviamo in carta del 782 scritta nella Città di Lucca (a), *Denariorum Pisana & Lucensis Moneta* fanno menzione instrumenti del XII. secolo (b), ed il Muratori ne porta uno colla leggenda *Gloriosa Pisa*; dove sono quelle medesime cifre (c) enigmatiche *VIVI &c.* (32) che si veggono in una Moneta già posseduta dal Benvoglianti (d) colla iscrizione *FLAVIA LVCA*: per altri documenti poi dallo stesso Muratori allegati (e) appare *Luca sansummodo fuisse officinam illam monetariam, ubi etiam Pisani Nummi signabantur . . . eamque usam in Tuscia* (f). Il che rafferma egli nell' opera sua postuma sopra le *Antichità Italiane* da esso compendiata e volgarizzata; di cui ho già il testo addotto: e sembra che ammettesse in qualche modo il Co: Carli scrivente nel *secondo Tomo* delle sue utilissime *Dissertazioni sopra le Monete e le Zecche d' Italia* (g) „ essere stata fra questa Città (di Lucca) e quella di Pisa antichissima alleanza di Monete „ (33).

ART. III.
Moneta
d' argento
Pisane, e
Lucchese.

Ma

(29) Appunto per essere assai rozzo il conio, la leggenda inintelligibile, e le lettere affatto dissimili da quelle che veggiamo nelle altre Monete conosciute sicuramente per Longobarde; come pure per non avere il solito rovescio con l' effigie di S. Michele, non mi so indurre a credere che si possa annoverare fra le Monete dei Re Longobardi. Anzi io osservo la terza lettera del dritto essere un M lunato, come vedesi nei Tremissi dell' Imperatore Maurizio: onde pare che detto Tremisse sia stato battuto prima che essi calassero in Italia. In fatti la mentovata Moneta si rassomiglia quasi in tutto al Tremisse, che nella Raccolta del Calogierà (Tom. 28. pag. 469.) viene attribuito a Vallia, battuto, come si crede, nel quarto ed ultimo anno del suo Regno, cioè nel 419. Per questa stessa ragione ho dubitato sopra di quella che viene appropriata ad Albuino. Oltre molte altre Monete, ch' io ho veduto in tutto simili alla suddetta, due ne conservo io pure, trovate in queste parti, con altre tre più piccole, in parte somiglianti a quelle pubblicate dal Liruti (*Argelati T. 2. n. 3. e 16.*), e sono di tanta rozzezza, che non ho trovato ve-
nuno che le possa leggere.

(30) Il gentilissimo possessore di questa rara Moneta, a cui professo molte obbligazioni, mi ha favorito di trasmettermi la medesima, unitamente ad altre particolari, acciò potessi io rilevarne l' esatto disegno; il quale per non duplicare ho creduto bene di riserbarlo per la Dissertazione di quella Zecca.

(31) Veggansi sopra le Note (4) e (5).

(a) Murat. *Dissert.* I. col. 19. D.

(b) Grandi *Epistola de Pand. His Pisis* 1726. Valschii, *Epistola de vet. Pisan. Civit. Constitutis*. Florentiæ 1727.

(c) *Dissert.* 27. col. 616. A.

(32) Per la spiegazione di queste figle può vederli quanto esposti in Nota alla pag. 397 del Tomo secondo.

(d) Murat. *ibi.* col. 715. E.

(e) *Ibi.* D.

(f) Murat. *Dissert.* Tom. III. col. 1015. D. n. ad excerpta *Archivi Pisani*.

(g) Pag. 44.

(33) A maggiore schiarimento di questo passo è da vederli quanto il medesimo Sig. Co: Carli dice nel §. 2. e 3. della *Dissert. V. T. 2.* pag. 146. e seg.

ART. IV.
Tremisse
d'oro, uno
Pisano, e
l'altro di
Trivigi.

Tav. I.
N. 8.

Ma il più insigne de' *Nummi Pisani*, che sieno finora venuti a luce, dee riputarli un *Tremisse d'oro* dell' indole, e del peso de' soprannotati, senonchè di lega più bassa, il quale adorna la Raccolta del Sig. Guid' Antonio Zanetti, lodevolmente inteso a darci una compita illustrazione delle Zecche Italiche: battuto, secondo la sentenza Muratoriana, nella predetta Zecca di Lucca, col nome della Città di *Pisa* (34). In esso d' intorno ad una Croce sono le seguenti lettere D. N. AISTVLF. REX, e nel rovescio ✠ FLAVIA PIFAC, cioè *Flavia Pifas*, o *Pifas*; in vece di *Pisa*: che altrimenti a me non pare abbiano da interpretarsi quelle parole, per le ragioni che quì non ripeto, ricordando solamente che *Pifas* per *Pifis* amarono incidere anco in Romane Lapidi (a), e nel resto rimettendomi al prefato Sig. Zanetti (35). Non lascerà egli di eruditamente spiegare questa sua molto rara Moneta, che vuole porfi a paro colle poche altre fornite della Inscrizione (b) FLAVIA MEDIOLAN., FLAVIA LVCA, e FLAVIA TARVISI, a giorni nostri fortunatamente disotterrata. Ella si presenta nella nostra Tav., ed io descriverolla quì colle parole istesse dell' erudito più volte lodato Sig. Zanetti, che me l'ha gentilmente comunicata (c), „ ✠ DN. „ DESIDERIVS R. scritto all' ingiro; nel mezzo una croce. ✠ FL. „ AVI. AS 7. ERVIGI, vale a dire FLAVIAS TERVIGI. forse Tervigi, „ una stella di sei raggi con altri sei negli angoli. Moneta d'oro assai „ basso, circa la metà, un poco scodellata, del peso di grani ventitre „ Bolognesi (36). Il disegno si è preso dalla Moneta presso il Sig. Pietro Borghesi da Savignano. Varia questa Moneta da quella che riferisce il Muratori al num. 2 (37), perchè si legge chiaramente FLAVIA „ LVCA, così la predetta non può essere di Lucca ma di Trivigi, o „ di Pisa; quella del Muratori è d'argento „. Sia nondimeno a me lecito di francamente asserire, aver noi nella descritta Moneta un *Tremisse d'oro*, in cui col nome di *Desiderio Re* nel dritto, leggesi FLAVIAS TARVISI nel rovescio; rilevando io senza esitanza così quelle lettere, della rozzezza ed irregolarità delle quali non dobbiamo sgomentarci. E ciò tanto più animosamente affermo, quanto che in altra Lettera del pregiatissimo Sig. Zanetti (lett. 3 Ottobre 1778) veggio lui persuaso che fosse quel poscia da lui acquistato *Tremisse d'oro battuto in questa Zecca* (di Trivigi) *col nome di Desiderio Re de' Longobardi*. Per verità ci occorrono caratteri molto più strani, ed intralciate leggende, ingombre di lettere superflue e mancanti delle necessarie, tanto in Medaglie indubitate (d) dell' antichità più rimota, ed in marmi vetustissimi (e), quanto in somiglianti barbarici nummi; come de' Gotici ragionando fu da noi os-

(34) Intorno a questa sentenza Muratoriana ho già esposto il mio sentimento nel Tom. 2. pag. 416, ed in questo alla pag. 15.

(a) Apud Gorium *Inscript. Antiq. Florentina*. P. I. pag. 33.

(35) Di questa Moneta parlai nel Tom. 2. pag. 398, e di essa produrrò il disegno allorquando mi riuscirà di dare alla luce la Dissertazione della Zecca Pisana per il fine indicato nella Nota (30).

(b) *Murat. Dissert.* 27. col. 589, 613.

(c) Lettera 19. Novem., e 19 Dicemb. 1776.

(36) Ventitre grani Bolognesi corrispondono a 21 $\frac{1}{37}$ Veneziani; poichè il Zecchino Veneto di grani 68 pesa in Bologna grani 74.

(37) Argelati Tom. I. Tav. XXI. n. 2.

(d) V. Froelich, de *Nummis Monetariarum culpa Vitiatis*, *Dissertatio*. Viennæ 1737. *Memoires de l'Academ. Royale des Inscriptions* Tom. XII. a Paris 1740. pag. 266. & 382. &c.

(e) V. *Ant. Maria Lupi Dissert. & Animadv. ad Severa M. Epitaph.* Panormi 1734. pag. 63, 89. 98. 115. 187. &c.

servato, e segnatamente nei *Tremissi* appunto quì sopra indicati, non che in parecchie Monete dagli Antiquarj credute inintelligibili (a): laddove si giustificano sufficientemente le singularità più fastidiose di coteſta noſtra.

Cioè nell' aggiunto *Flavias* ridonda la S, conforme abbiám veduto in *Pifas*; ed in *Venecias* dell' argenteo danaro, cui menzionerò poco ſtante, avvertì 'l Fontanini. La lettera ſimile al R, o fu diſavvedutamente ſcambiata, ficcome la S in F nella voce PISAS; ovvero ella è un' A diſformata, coll' aſta ſiniſtra volta inverſo la deſtra, e quaſi a lei unita; la R colla V ed I ſi legano, riſtrette in unica cifra, e della S (che tale ſi ravviſa da chi al ſiniſtro ſuo lato attentamente la mira) la cima oltre il conſueto ſi torce alquanto, e ſulla curvatura del mezzo ſi appoggia: manca poi la finale O a compire la deſinenza del ſeſto caſo in *Tarviſio*. E ben piccioli difetti ſon queſti a fronte di quelli, che rendono imbrogliata la Scrittura che allora correva in Trivigi; una convincente pruova dandocene la Carta quì rogata dell' anno 768 regnante appunto Deſiderio, e pubblicata dal March. Luigi Pindemonti (b), che l' ha fatta diligentemente delineare in rame coll' autografo avanti. Aggiunganſi le avvertite da valentuomini (c): *Lettere variamente figurate in ſinceriffimi monumenti*, ed i precifi eſempj dell' A, ed S tratteggiate alla foggia in cui le trasformò il coniator del *Tremiſſe* onde ora diſputiamo. Queſti ponno riſcontrarſi nelle *oſſervazioni*, dagli Eruditi molto pregiate, del Senator Buonarruoti, *sopra alcuni frammenti di vaſi antichi di vetro* (la cui Prefazione ci porge inoltre ſquifite notizie „ ſopra la forma di certe lettere „ particolari, differente non poco dalla figura ordinaria dell' Alfabeto latino, le quali ſi trovano uſate in ogni ſecolo „); cioè alla pag. XXIV. la finale della voce PARENTES nell' epitafio di *Evagreus*, ancorchè la S ivi tre volte ſia diſegnata della guiſa ordinaria, ſi aſſomiglia in tutto a quella che potè crederſi una G nel *Tarviſi* della noſtra Moneta, e alle carte 17 la Sepolcrale Inſcrizione di *Poſtumio* fra molte A tutte uniformi, una ſola ce ne moſtra nella parola VITRE, ch' R direbbeſi, o piuttosto B quale compariſce a prima fronte la ſeconda lettera dell' antideſſo Nummo Longobardico-Trivigiano. Con che reſta provato aſſai bene, s' io non mi affido ſoverchiamente, oltre la eſiſtenza della Zecca in Trivigi, mentre ſoggiacque la Veneta Regione alla dominazione de' Longobardi; eſſerſi battute quivi allora Monete d' oro, denominate *Solidi*, *Semiſſi*, e *Tremiſſi*, da valutarſi però gl' interi *Soldi* a ventifei odierne lire Viniziane (38), i mezzi, ed i terzi a ragguaglio: delle quali Monete la impronta portar dovea il nome del Re da una parte, con quello della Città noſtra dall' altra, ovvero la effigie di S. Michele, conforme ſi conoſce per i conſoprannotati.

ART. V.
Leggenda
del Trivigiano eſpoſta e giuſtificata.

T. X.

H

CAP.

(a) Leggi lo Spanemmió de *Præſt. & uſu Nummis*. Diſſert. II. p. 70. edit. Amſtel. 1671. Veggafi anco il Muratori *Diſſert.* 27. col. 616. not. 1, ed il Liruti Tav. I. num. 3. 13. 16. &c., e nel cap. XVI. del ſuo Libro pag. 138. colla Lettera inſerita nelle *Memorie per ſervire all' Iſtoria Letteraria* T. IX. Venezia 1757. p. 231.

(b) *Sacre antiche Inſcrizioni* &c. Verona

1762. per Agoſtino Carattoni Tav. VI.

(c) Maffei *Verona Illuſtrata* col. 104, e Buonarruoti citato quì ſotto. Li dotti Monaci Autori del *Nouveau Traité de Diplomatique* T. II. Chap. XI. Art. I. provano che *le mélange des lettres onciales, minuscules, & corſives avec les capitales étoit journalier dans l' empire Romain*.

(38) Veggafi la Nota (23).

CAP. V.

Osservazioni sopra le Monete d' Italia durante il Dominio de' Franchi.

ART. I.
Libbra
Gallica in-
trodotta
nell' Italia.

Finito il Regno de' Longobardi nell' Italia l' anno 774 dell' era Dionisiana, e assunto il titolo dal vincitore Carlo Magno; siccome fece Questi notabil mutazioni nel governo Italico, ampliando specialmente la dignità e Giurisdizione del *Duca Friulano*, d' onde poi ebbe origine la *Marca del Friuli*, di *Verona*, e di *Trivigi* successivamente nominata: così ne introdusse pure nella Moneta. Non ch' ei ne trasferisse o moltiplicasse le Officine, poichè tutte le Monete, che abbiamo improntate col nome di lui, o de' Successori suoi Franchi nelle Città del Regno Italiano, riconosconsi battute a *Milano*, a *Pavia*, a *Lucca*, o a *Trivigi*; nelle quali solamente abbiain già dimostrato essere stata la Zecca, durante il dominio Longobardo (39): sicchè lontana in tutto dal vero è la conghiettura proposta nelle *Osservazioni sopra le Monete*, che nella *Cronaca del Zagata* stampata a Verona dell' anno 1740 si leggono aggiunte al primo Volume pag. 283, aver cioè „ Carlo Magno tolta via la Zecca in Bologna, ancorchè quella Città fosse molto cospicua e riguardevole, conseguentemente poi dover lui averla levata da tutte, e da *Trivigi*, e da qualunque Città inferiore a Bologna „ (40). In tal materia la più considerabile novità sotto il Dominio Franco si fu la introduzione in Italia della *Libbra Gallica d' Argento*, e la frequenza delle Monete in questo metallo, di maniera che laddove nelle Carte italiane sotto i Longobardi sovente s' incontrano i *Soldi d' oro*, e di rado, o non mai quelli *d' argento*: ne' Documenti Carolinghi all' opposto va la bisogna. Della indicata *Libbra Gallica* una diligente descrizione ci presenta l' *Agrimensore anonimo* (a) dato fuori dal Goese, la quale dice così: *juxta Gallos vigesima pars uncia denarius est, & XII. denarii solidum reddunt, ideoque juxta numerum denariorum tres uncia V. solidos complent, sic & V. solidi in III. uncias redeunt: nam XII. uncia unam Libram XX. solidos continentem efficiunt; sed veteres solidum, qui nunc aureus dicitur, nuncupabant.* L' Ab. Le-Blanc allega (b) questo Anonimo per contemporaneo di Carlo M., ma le ultime quì sopra notate di lui parole, che accennano, al tempo in cui egli scriveva già difusato il nome di *Soldo d' oro*, ed in sua vece ripigliato il primitivo di *Aureo*, lo indicano posteriore forse di un secolo a quel Monarca. Il testo per altro non può esserne più preciso per farci conoscere la *Libbra d' argento*, che di Francia passò in Italia colla Signoria del Magno Carlo; e se gli si aggiungano le Leggi XV. e XXIV. riportate ne' Capitolari promulgati da Carlo il Calvo dell' anno 864, colla prima delle quali ordina l' Imperadore (c): *ut in denariis nova nostra moneta ex una*

(39) V. la Nota (5) dove si aggiugne anche la Zecca di Pisa.

(40) Le sopraccennate *Osservazioni del Zagata sopra le Lire e Monete Veronesi* possono vederli ancora nell' *Argelati Tom. II.*, dove alla pag. 52 leggonsi le parole suddette.

(a) *Inter Scriptores Rei Agrariae Libellus de Mensuris*, edit. Amstelod. 1674. 4.

(b) *Traité Historique des Monoyes de France*, a Paris 1690. 4. pag. 80.

(c) Edit Balut. Tom. I. col. 178.

parte nomen nostrum habeatur in giro, & in medio nostri Nominis monogramma, ex altera vero parte nomen Civitatis, & in medio Crux habeatur; e colla seconda (a): ut in omni Regno nostro non amplius vendatur Libbra auri purissime cotti nisi XII. libris argenti de novis & meris Denariis: pare niente più occorra, perchè a pieno si conoscano la forma e il valore delle Monete in Trivigi coniate durante l'Impero de' Carolinghi; ma prima di ciò, discutere conviene gl'ingegnosi sistemi dal Co. Carli, e dal Sig. Liruti eruditamente proposti.

Vuole il primo (b), che la Libbra ventidue soldi apprezzata dal Re Pippino nel Concilio Vernense I. celebrato l'anno 755. (o piuttosto nel 756 giusta il calcolo del Baluzio e di Monsignor Mansi) „ corrispondef- „ se al peso della Libbra di due Marchi (o sia di sedeci oncie) institui- „ ta da Carlo Magno „ con ipotesi veramente difficile da intendersi, poichè se 20 Soldi componevano una libbra di oncie 12, quella di 16 non doveva ella comprender soldi 26 denari 8? e se di questa libbra fu stabilito il prezzo dal Re Pippino, come poi potè instituirlo Carlo Magno figliuolo di Lui, e successore nel Regno di Francia? Quivi però sembra verisimile non trattarsi di altra libbra che dell'ordinaria di giusto peso, e de' soldi già noti ed usuali, de' quali viene ordinato, *ut amplius non habeat in Libra pensante nisi viginti duos solidos, & de ipsis viginti duobus solidis Monetarius habeat solidum unum, & illos alios reddat*: cioè un soldo dei 22 che da una libbra d'argento doveano trarre i Monetieri, per mercede del proprio lavoro aveansi a ritenere, qualora l'argento in massa ricevendo, lo restituivano cambiato in denari puri e di giusto peso: donde comanda pur loro la legge XIII. dell'addotto Capitolare (c) di Carlo il Calvo, che *mixtum denarium & minus quam decet pensantem non monetent, nec monetari consentiant . . . & sine fraude . . . contra eos, quorum argentum ad purgandum acceperint, ipsum argentum exemerent, & sine fraude tam in pensa, quam in purgatione denarios concambient*. Era dunque indirizzata quella Legge unicamente a frenare l'ingordigia degli Zecchieri, cui in allora concedevano in appalto i Principi la facoltà privata di coniar la Moneta; e riducevasi a prescriber loro, che non mescolassero per cadauna libbra di puro argento, materia d'inferior lega sopra la decima parte, corrispondente al peso di due soldi, uno de' quali poi rendessero a chi fornisse la Zecca di metallo, oltre il metallo medesimo monetato; sicchè trasmutandolo in denari legittimi, col ragguaglio di ventidue soldi, e non più, se ne calculasse ogni libbra, la quale tuttavia nel commercio 20 soldi fosse computata (41). Ben il decretarsi quivi

T. X. H 2 che

(a) Ibi. col. 178.

(b) Carli pag. 251.

(c) Col. 177. l. c.

(41) Siccome i Franchi presero dai Romani il sistema di uguagliare la libbra d'oro monetale alla libbra d'oro ponderale, dimodochè ambedue queste libbre contenessero il medesimo valore di 72 soldi; così pare assai verisimile, ch'essi tenessero lo stesso metodo intorno alle libbre d'argento, in guisa tale, che la libbra di conto, e quella di peso contenessero egualmente l'istesso numero di Soldi, Ed in vero

gli Scrittori Francesi, che allegarono in appreso, c' insegnano, che la libbra di conto ebbe la sua origine dalla libbra di peso, e che per conseguenza erano tutte e due del medesimo valore nel suo principio; quindi è, che se nel 755 dalla libbra di peso, secondo l'ordinazione di Pippino, se ne doveano trarre 22 soldi, sembra, che la libbra di conto (se pure eravi in uso sotto quel Principe) doveva avere il medesimo numero di Soldi. Altrimenti quella non avrebbe corrisposto a questa. Per questa stessa ragione se dopo la riforma di Carlo Magno,

ART. II.
Opinioni
degli Eru-
diti sopra
la medes-
ma . . .

che in *denari* non in *soldi* permutassero i Zecchieri l'argento, e così nella

fattasi prima del 779 secondo il Le-Blanc, non se ne tagliavano più di 20 soldi per ciascheduna libbra di peso; la libbra di conto dovevasi parimente ragguagliare di 20 soldi.

Disse, se pure eravi in uso sotto Pippino. Primieramente perchè non so se vi sia documento alcuno di quei tempi, dove mentovata si trovi espressamente la voce *libbra*, ovvero vi si faccia menzione della libbra di peso di 22 soldi; secondariamente perchè se ai tempi di Pippino eravi in uso la libbra di conto, questa o veniva computata in venti soldi, o pure per essa s'intendevano 22. Nel primo caso chi non vede ch'essa non avrebbe uguagliato più la libbra di peso ordinata dal medesimo Pippino? Nel secondo caso, come mai nel Commercio, e nei Contratti poteva computarsi per 20? Dunque se la libbra di conto fu in uso a quei tempi, pare doverli credere piuttosto ch'essa corrispondesse ai 22 soldi.

Non farò forse superfluo che in questa Raccolta io inserisca alcuni passi dei più accreditati Autori Francesi, non poco interessanti per l'intelligenza delle carte di quei tempi, se mai in esse vi si trovasse il nome espresso di *libbra*; e perchè comprendono inoltre alcune rilevanti notizie spettanti a questo argomento. M. Le-Blanc pag. XXI. dice: I., „ Che il soldo che „ valeva 12 denari era di già in uso su la fine „ della prima Razza; e che sotto Carlo Magno cominciò ad usarsi la libbra di conto „ valente 20 soldi di 12 denari. II. Che durante la prima, e seconda Razza dei nostri „ Re, per pesare l'oro, e l'argento non si adoperava il peso del marco composto di 8 „ oncie, ma della libbra Romana, che ne pesava 12. III. Che Pippino sul cominciamento del suo Regno ordinò che si tagliassero „ 22 soldi in questa libbra di peso d'argento. IV. Che Carlo Magno fece battere i soldi d'argento più pesanti, facendone tagliare non più che 20 in una libbra d'argento, „ vale a dire, che allora 20 soldi pesavano una libbra di 12 oncie. V. Che dopo „ quel tempo si è sempre usata nella Francia la voce *libbra* per esprimere una somma di 20 soldi; e che in questa maniera è stata „ introdotta la libbra di conto; da dove si ricava che la libbra di conto ebbe il suo origine alla libbra di peso, essendo ambedue del medesimo valore nel suo principio; poichè li 20 soldi d'argento, dei quali era composta la libbra di conto, pesavano una libbra di peso di 12 oncie.

Alla p. 70 dopo aver prodotto la soprannarrata ordinazione di Pippino aggiunge: VI. „ Questa Ordinanza, ch'è la più antica che ci è rimasta per le nostre Monete, c'insegna, che i soldi d'argento dovevano essere più pesanti di quelli dei Regni antecedenti; e che prima di detta Ordinanza eranvi più di 22 soldi in una libbra di peso.

Alla pag. 78 egli adduce il Formolario del Concilio celebrato in Heristal nell'anno 779,

undecimo del regno di Carlomagno, che trovasi inserito ne' Capitolari. Da detto Formolario egli rileva: VII. „ Ch'era stato di già mutato il taglio de' soldi d'argento; poichè in „ quell'anno non v'erano più che 20 soldi „ nella libbra di peso. „ Il che conferma con parecchi altri documenti.

Alla pag. 81 dice VIII. „ Che dopo quel tempo (cioè dopo la riforma di Carlomagno fattasi prima dell'anno suddetto del 779) in „ tutti gli Strumenti dove si è fatta menzione „ espressa di *Libbra*, questa si debbe intendere „ della libbra di conto composta di 20 soldi, „ se però non venga aggiuntavi la parola di „ peso o della materia. IX. Che noi non abbiamo l'Ordinazione che fu fatta per detta „ riforma; ella ci manca, come pure ci mancano molte altre. Ma il denaro di Carlomagno, il quale è poco usato, e pesante 24 „ grani traboccanti, mi fa restar persuaso „ che detta mutazione o riforma accadde sul „ cominciamento del Regno di Carlomagno; „ poichè Carlomagno regnò assieme con suo fratello non più che tre anni ed alcuni mesi. Finalmente alla pag. 82 dice: X. „ Che essendosi rinforzata, o fortificata la Moneta sul „ principio del Regno di Carlomagno, ed avendo cominciato ad essere in uso la libbra di „ conto di 20 soldi, della quale noi stessi ci serviamo presentemente, presero poi da noi „ quest'uso quasi tutte le altre Nazioni dell'Europa.

Nella Dissertazione di Mons. Dupuy *Sur la valeur du Denier d'argent du tems de Charlemagne* recitata a' 3 di Dicembre del 1756, ed inserita nelle *Memoires de Litterature tirés des Registres de l'Academie Royal des Inscriptions & Belles-Lettres* T. 49 alla p. 437 vien confermato da questo Scrittore che „ sotto la prima e seconda „ Razza la libbra numerale era riputata il peso „ reale d'una libbra di 12 oncie, che era la „ sola libbra che adoperavasi in Francia per pesare l'oro, e l'argento. „ Convien anche „ egli che „ l'Ordinazione di Pippino nel 755, e „ 756 intima: *De moneta constituimus. . . ut amplius non habeat in libra pensante, nisi viginti duos solidos*; e che prima ancora dello „ stesso Pippino il soldo d'argento era di già „ diviso in dodici denari, come apparisce dall' „ articolo XII. del cap. 36 della legge de' Ripuarj, ridotta da Teodorico, e rinnovata nel „ 630 da Dagoberto: *Quod si cum argento solvere contigerit, pro solido duodecim denarios, sicut antiquitus est constitutum. Capitular. Tom. I. pag. 37.* Onde la riforma introdotta „ da Pippino, e poi dopo da Carlomagno non fu sopra il numero de' denari compresi in un „ soldo d'argento, ma solamente sopra il numero de' soldi contenuti in una libbra, la quale „ fissò Pippino in 22, e Carlomagno in 20 soldi. „ Accorda egli pure che „ quantunque non suffista l'Ordinazione di Carlomagno, con la „ quale questo Principe riformò detta libbra, „ comandando che non si tagliassero più di

la poe' anzi commemorata legge rende probabilissima la congettura del già detto

venti soldi dalla libbra di peso, cioè che il soldo fosse precisamente la vigesima parte di dodici oncie; pur nondimeno l'esistenza di questa riforma di Carlomagno viene talmente stabilita, e sì efficacemente provata, che non si può più dubitarne.

Siegue inoltre il medesimo Scrittore ad osservare l'opinione del Le-Blanc, il quale pretende che sotto Carlomagno s'introducesse nelle Gallie una libbra ponderata più forte, o più pesante della libbra Romana: e così egli discorre alla pag. 471. „ Crede questo Autore pag. 78, e seg. che nell'anno 779 Carlomagno avesse di già ridotta la libbra d'argento a venti soldi; ma che allora egli si servisse ancora della libbra Romana, la quale non conteneva che 6144 de' nostri grani, e per conseguenza l'oncia 5.2 grani, peso di marco. Egli richiama a quest'Epoca l'origine di que' denari di Carlomagno, che sussistono ancora ben conservati, e pesanti peso poco 25 grani: poichè se si divide l'oncia Romana, ovvero 5.2 grani per 20, si troveranno 25 grani, e $\frac{12}{10}$. Questi due punti avanzati dal Le-Blanc mi sembrano egualmente dubbiosi ed incerti. Veggiamo su qual fondamento egli stabilisce la sua opinione.

Nell'anno suddetto del 779 afflisse la Francia una crudelissima carestia: ed ecco quali furono le Ordinazioni del Principe intorno alle Elemosine nel Concilio tenutosi in Heristal. Ciascun Vescovo, Abbate, o Badessa contribuirà con una libbra d'argento, o il tuo valore; li mediocri daranno mezza libbra; li minori doneranno cinque soldi. *Unusquisque Episcopus . . . libram donet de argento . . . mediocres vero mediam libram, minores solidos quinque.* Indi egli conclude che cinque soldi formavano la metà di mezza libbra, siccome mezza libbra faceva la metà della libbra, la quale per conseguenza doveva esser divisa in venti soldi. L'istessa Ordinanza intima altresì che li Clienti, o Vassalli del Re, se hanno ducento Case doneranno una mezza libbra, e se ne hanno cento cinque soldi: *Vassus Dominicus de Casatis ducentis mediam libram, de Casatis centum solidos quinque.* La Proporzione è giusta, dice l'istorico, imperocchè se per 200 Case si dava mezza libbra, per 100 Case si doveva dare la metà di mezza libbra: cinque soldi adunque erano il quarto d'una libbra. Ma egli è vero che il testo aggiunge che si donasse un'oncia per cinquanta Case: *De quinquaginta unciam unam:* ed ecco ciò che disordina un poco la proporzion rigorosa. Per la qual cosa giudica egli, questo essere un mancamento, e che bisogna leggere *unciam unam & dimidiam.* Detta Ordinanza prescrive inoltre de' digiuni, e comanda che per esentarlene, li Conti più poderosi doneranno tre uncie, li mediocri trenta denari, Fortiores Comites uncias tres, mediocres denarios

triginta. Da ciò vuole il Le-Blanc mettere nuovamente in vista la proporzione; poichè pare che i secondi pagar dovevano la metà de' primi. Ma il testo aggiunge, che li Minori debbano pagare un soldo: *Minores solidum unum:* e questo è ciò che guasta tutto: perchè in vece di un soldo doveva dire *quindici denari*, per far pagare a' Minori la metà de' Mediocri: e così per l'appunto vuole Le Blanc che si debba leggere il testo.

Io confesso che il ragionamento di questo Storico sarebbe giusto, e convincente; e degne del maggior applauso le sue correzioni, se fosse cosa indubitata e certa, che Carlomagno volesse fissare in queste tasse una proporzione rigorosa, tale quale viene immaginata. Ma io ne dubito. Conciossiachè detto regolamento si limitava ad un certo determinato tempo, e non si estendeva che infino alla raccolta di quell'anno medesimo del 779, e di modo tale che non s'era in obbligo di pagare delle imposte tasse se non se quel tanto che si poteva *quantum potest*; il che non sembra una esattezza cotanto scrupolosa. Di più il surriferito regolamento trovasi in tre luoghi della Raccolta del Baluzio T. 1. p. 199. 862. 1223, in uno de' quali si legge che il Vassallo per cento poderi che egli abbia, donerà cinque soldi, e per cinquanta o trenta darà un'oncia. Or se chi non aveva che trenta doveva donare un'oncia, egualmente a chi n'aveva cinquanta, dove sta la proporzione? Bisognerà forse fare anche quivi un'altra correzione, aggiungendo sette o otto linee a quelle del testo? Che più? I Capitolari medesimi di Carlomagno mi dimostrano una prova invincibile per afferire che nelle tasse non s'è sempre pretesa, ed osservata la proporzione geometrica. Questo Principe nel 803 fece un regolamento per tassare coloro, che non s'erano trovati all'ultimo bando. Ivi si esigono trenta soldi da chi non ha che il valore di tre libbre, dieci soldi da chi non n'ha che due, e cinque soldi da chi non n'ha che una. *Qui vero non habuerit amplius . . . nisi libras tres, solidi triginta ab eo exigantur; qui autem non amplius habuerit, nisi duas libras, solidi decem. Qui autem non habuerit amplius quam unam, solidi quinque.* Se si fosse osservata la proporzione geometrica, siccome colui, i cui beni montassero al valore di tre libbre, doveva pagare trenta soldi, così quello che possedeva il valore di due, avrebbe dovuto pagare venti soldi, e chi non aveva che il valore d'una, avrebbe dovuto donare dieci soldi.

Non farà adunque più ragionevole rinunciare alla proporzione, sulla quale si fonda Le-Blanc, e dire piuttosto che nel 779 durava ancora nel suo vigore l'Ordinanza di Pippino sopra il tagliare soltanto ventidue soldi alla libbra Gallicana d'argento? Ciò posto, facilmente si può riferire a quel tem-

detto Co: Carli (a) (proposta eziandio dall' Ab. Le-Blanc) che *imaginarj* fossero e non *reali* li menzionati *soldi d' argento*; de' quali per verità niun Museo fa mostra, nè Scrittore presenta la forma; ed il Sig. Liruti a sostenere il contrario (b) non reca se non suoi divisamenti (42). Questi sono, avere i Re Franchi della seconda stirpe „ accresciute le spese particolarmente nell' argento col far coniare i soldi appunto d' argento, dalla quale diversità di Monete reali, due ideali, lire appellate, „ e dif-

„ po la fabbricazione di que' denari di Carlomagno, pesanti a un di presso grani venticinque. Imp ciocchè se si dividono 6912 grani (peso delle nostre dodici oncie) per 264 (numero de' denari compresi in una libbra divisa in ventidue soldi) si troveranno 26 grani $\frac{2}{11}$. Or perchè mai dobbiamo noi persuaderci, che que' denari, che ci sono rimasti, abbiano conservato tutto il primitivo lor peso, dopo sì lungo tempo scorso da che furon battuti? Non è egli più probabile, che que' denari dal peso di 26 grani e $\frac{2}{11}$ si siano diminuiti infino al peso ch' ora conservano di 25 grani? Io pertanto porterei parere che la libbra ricevuta nelle Gallie non era allora punto differente da quella che poi dopo ivi si usava: e che Carlomagno non fece verun cambiamento intorno a questo particolare. Egli lasciò la libbra in quel medesimo stato, in cui la ritrovò di già messavi in uso: Egli si contentò solamente di farne tagliare per l' avvenire venti soldi ad una libbra d' argento, in vece di ventidue. Resta ora a vedere, come per questo mezzo tutto facilmente s' appiana. Eccone adunque la maniera. Li denari di venticinque grani riferiscansi al tempo, di cui abbiamo parlato, cioè al 779, nel quale si tagliavano ancora ventidue soldi alla libbra: quegli altri denari di ventotto grani attribuisconsi al tempo, in cui Carlomagno fece tagliare non più che venti soldi alla libbra. Riguardo poi a que' denari della prima Razza, pesanti ventun grano, essi si riportino al tempo in cui si tagliavano più di ventidue alla libbra.

„ Nel 1757, soggiunge questo dotto Scrittore alla pag. 480, venne alla luce un' Opera sotto il titolo: *Les Origines, ou l'ancien Gouvernement de la France, de l'Allemagne, e de l'Italie* . . . dove l'Autore dà al regolamento di Pippino, del quale abbiamo parlato di sopra, una interpretazione differente da quella, ch' ivi abbiamo proposta. Ecco come egli si esprime *lib. 7. cap. 5: Evvi un' Ordinazione di Pippino, Capit. an. 755. cap. 27. per la quale regola questo Principe a ventidue soldi il taglio della libbra d' argento, o piuttosto egli volle, che di una libbra d' argento puro facesse il Monetiere ventidue pezze, delle quali ciascheduna n' avesse il valore di un soldo: permettevasi pure altresì al Monetiere che dalla suddetta libbra d' argento egli se ne prendesse, e si ritenesse un soldo per le spese della fabbricazione. Egli è certo però, che dopo questa Ordinazione si continuò a non tagliarvi, o non*

„ mettervi se non se venti soldi alla libbra: „ *dal che bisogna concludere che venti soldi pesavano realmente una libbra, ma che in essa eravi compresa la decima parte del rimedio di lega, o di misura. Queste parole fanno vedere chiaramente, che l'Autore suppone che la legge per la quale il taglio della libbra d' argento era stato fissato a venti pezzi, esisteva di già anche prima del medesimo Pippino: ma ciò punto non ha del verisimile. L' improbabilità di questa opinione viene assai dimostrata dalla differenza de' pesi, che si osserva fra li denari della prima Razza, e quelli di Carlomagno, i quali furon battuti allora quando il taglio della libbra fu fissato a venti pezzi. Per la qual cosa egli è assolutamente superfluo il ricorrere ad una supposizione arbitraria di lega, o di misura, per la spiegazione della Legge di Pippino. Ella è cosa assai più naturale che si debba interpretar letteralmente, ed in questo modo intenderassi, che detto Principe stabilì che si tagliassero ventidue pezze alla libbra d' argento: imperocchè questa interpretazione letterale vien corroborata dai pesi medesimi delle Monete di que' tempi.*

(a) Pag. 242. 245.

(b) Pag. 25.

(42) Questi saggi riflessi del N. A. mi hanno sempre persuaso in guisa tale, che mi tolsero affatto il dubbio di essere stato il Soldo d' argento Moneta effettiva, e perciò dissi nel Tom. II. pag. 256, e 394, ed altrove, che il Soldo nella sua origine altro non fu che una voce, il di cui significato era un' aggregato di dodici denari. E per vieppiù autorizzare questa verità addurrò qui quanto scrisse il celebre Bouterove nel suo Trattato della Moneta Francese stampato nel 1666 alla pag. 1. „ Presso i Francesi, dic' egli, la Lira era al principio un peso, sul quale essi regolavano il taglio della loro Moneta. Quando fu stabilito di 20 Soldi per Lira, questa cangiò natura, ed in vece d' un peso diventò un numero, o aggregato di Monete, e Lira di conteggio; dimodochè tutto ciò ch' era composto di 20 Soldi, e valeva 20 Soldi, era detto Lira; e dopo questo tempo, che fu intorno al principio di Carlo Magno, i mercati, ed i contratti si facevano sul piede di questa Moneta immaginaria, e di conteggio, che ha sempre continuato, quantunque i Soldi che la componevano, e che sono essi pure stati lungo tempo una Moneta immaginaria, cangiassero di peso, e di lega.

„ e differenti nel valore si costituirono: cioè lire di soldi d'argento, e
 „ lire di danari, dodici de' quali costituendo un soldo, ci fa comprende-
 „ re che la lira de' soldi era dodici volte maggiore della lira de' danari „.
 „ Senonchè confessa egli medesimo quel di lui sistema presupporre „ che ne'
 „ Capitolari vi potesse essere sbaglio nell' esprimere queste Monete, e che
 „ talvolta in vece di dar loro il proprio nome di soldi si avessero col
 „ nome generico di danari appellate „; soggiunge poscia, che „ la noti-
 „ zia di queste Monete d'argento, il loro peso, ed il rapporto che l'una
 „ con l'altra avevano, manifestamente ci fa sapere dall'antico Anonimo
 „ Agrimensore „; il cui testo da noi poco innanzi recato egli pure addu-
 „ ce; dove per verità non c'è indizio della doppia ideata *Lira di soldi*, e
 „ di danari, anzi un solo genere si addita di questi, che formano la vige-
 „ sima parte dell'oncia. E qui torna bene di osservare, che ritroviamo fre-
 „ quentemente contrattarsi a *lire di grossi*, ed a *lire di piccoli*; ma sì quelle
 „ come queste calcolate a *venti soldi*, cadauno de' quali conteneva dodici
 „ danari: colla sola differenza che il valor de' danari grossi eccedeva di gran-
 „ lunga quello de' piccoli. Conciossiachè „ sappiamo già che il *Matapane* o
 „ Grosso crebbe in valore e che dai piccoli 26 ascese a' 27, e poi si rial-
 „ mente nel 1290 a 32, e quindi passò al valore di trentasei piccoli (a) „;
 „ laonde *libras denariorum Venetorum grossorum*, e del pari *libras denariorum*
 „ *parvorum* ci nominano gli antichi intrumenti, nè mi ricorda di aver in
 „ essi letto *libras soldorum* trattandosi della Moneta d'argento. Ammettansi
 „ pertanto due lire ideali d'argento (secondo che pensa il Sig. Liruti); ma
 „ si estimi l'una più assai che 12 volte maggiore dell'altra, cioè fino a 32
 „ volte almeno (43), qualmente la lira grossa computavasi nell'anno 1317
 „ giutto il Documento pubblicato nella II. parte delle Memorie del B. En-
 „ rico (b): nè quinci una lira di soldi effettivi d'argento diversa da quel-
 „ la di danari se ne deduca. Neppure sulla *Libbra di due Marchi d'oncie*
 „ *sedici* al Co: Carli si muova quistione, poichè dimostrerò io stesso la rea-
 „ le di lei esistenza nelle Monete tuttavia sufficienti ond'era formata; ma
 „ il chimerico trovato delle lire di 22 soldi non per questo si adotti, o
 „ alla Legge di Pippino si riferisca. Di due sorte non pertanto ammette il
 „ soldo eziandio il Co: Carli (c), cioè l'*immaginario* di 12 danari, ed il
 „ *danaro* a cui „ nelle particolari Città col progresso del tempo, cioè nell'
 „ XI. secolo, il nome di soldo si diede „; con che si allontana dal pen-
 „ sa-

(a) Il Co: Carli *delle Zecche &c.* Tom. I. pag. 413.

(43) Regge benissimo l'osservazione del N. A. qualor si parli precisamente dei *Grossi Veneziani*, come io pure avvertii nel Tom. III. n. (235). Ma trattandosi di altre Città, già provai nel Tom. II. pag. 410, che la *Lira di Grossi* era maggiore soltanto dodici volte di quella dei *Piccoli*. L'epoca però di questa diversità di Lire non dee già riferirsi al tempo della seconda stirpe dei Carolingi, come asserisce il Liruti; poichè a que' tempi non si coniarono che i denari d'argento; ma bensì si dee fissare ne' tempi posteriori, cioè al più nel secolo XI., come scrisse il Sig. Co: Carli nel (T. I. p. 245), ed io notai nel Tom. II. pag. 394 e 396, nel

qual tempo, a un di presso, s'introdusse l'uso di battere due sorte di Monete, una d'argento, e l'altra di bassa lega. Che se nel Codice Diplomatico Ratisbonense citato dal soprallodato Sig. Co: Carli (T. I. p. 246.) vien dato il nome di *Soldo* al denaro, il vero si è, che ne' documenti Italiani da noi allegati ne' luoghi sopracitati si distinguono nei Contratti quelle due sorte di Monete col nome di *Soldi di Grossi*, e *Soldi di Piccoli*: conciossiachè era regola stabile, che in que' tempi il nome di *Soldo* indicasse l'aggregato di dodici, e non mai di una Moneta.

(b) Tom. II. pag. 63. V. anco la Parte I. pag. 53. n. 2.

(c) Pag. 245.

famento del Sig. Liruti, dal quale di buon' ora, o sia nel *cominciamento della stirpe de' Carolingi* si vuole introdotta la *lira di venti danari*.

ART. III.
Soldo di
vario gene-
ra.

Pare che questo sistema ideasse quell' avveduto Scrittore (a), affine di togliere le difficoltà eccitate fra gli eruditi per la Legge, ondè Carlo Magno dell' 801 comandò, *ut omnis solutio, atque compositio, qua in Legge Salica continetur, inter Francos per XII. denarios solidum computetur*, lasciando pe' Sassoni e pe' Frisoni l' antico valore di danari quaranta; della qual Legge, siccome troppo gravosa ed ineguale, opinò il Conte Carli (b) essersi chiesta l' abolizione nel Concilio di Rems. Ma che il valore del soldo pei Sassoni e pei Frisoni fino all' anno 801 fosse di danari XL., sembra escludersi dalle Leggi Sassoniche promulgate del 797 e dal medesimo Carli addotte, dove si prescrive, *ut in argento XII. denarios solidum faciant*, e dalle Frise, coi testi delle quali aveva lo stesso Co: Carli stabilito, che tra Frisoni non più di tre componevano il soldo. Anzi meno ancora di tre danari aver talvolta computato i Frisoni il soldo, apparisce dal Codice loro, in cui leggesi (c) non solo, *inter Laubachi & Flobi tres denarii novæ monetæ solidum faciunt*,; ma eziandio (d) *in Flebi & Sincfalam solidus est duo denarii & dimidius ad novam monetam. Inter Waisaram & Laubachi duo denarii novi solidus est*,; onde si dee intendere dell' ordinario uso, quahdo il dotto Sibrando Siccamma commentator delle antiche Leggi Frise scrive, (e) *minima Libra Frisca erat, & Fresonica dicitur, quam solidos etiam XX. cœpisse existimo; solidum vero trium denariorum fuisse, ex hisce legibus certum est: . . . itaque libra Fresonica XX. solidis, IX. denariis constabat, ut libræ IV. Frisonicæ unam libram Francicam conficerent; putabamus &c.*,; Con ciò maggiormente si avvalora il pensiero del Co: Carli, che *immaginarj* fossero i *Soldi franchi* d' argento, composti tuttavia sempre di effettivi denari d' argento, benchè in maggiore o minor numero, forse rispetto alla povertà o ricchezza de' Popoli, ovvero secondochè volevano i Sovrani favorire o disfavorire le varie Nazioni soggette al dominio loro; di che avremo a rifavellare. Ma non regge ugualmente la censura di lui contra il Muratori, cui redarguisce di erronea supposizione, poich' estimasse aurea la *Libbra* di soldi XX. memorata in una Legge di Carlo Magno, nel qual errore, aggiugne il Carli (f), fu egli preceduto da moltissimi valenti Scrittori, fra quali Marquardo Freher, e li Padri Maurini, quando pretesero di correggere il *Lindembrogio*, e 'l *du-Cange* alla voce *soldi aurei*: i quali per dir vero doppiamente si avevano ingannato nel credere che soldi d' oro fossero anche quelli, che nominati vengono dalle Leggi Caroline di XII. danari l' uno.

Tutte queste disparità di pensamenti, che s' incontrano fra insigni Uomini, dai quali tanto fu studiato, e scritto sopra la materia delle monete del *medio ævo*, ho voluto qui accennare, onde apparisca, essere tuttavia bisogno e capace di nuove illustrazioni cotale soggetto: e però degna della ingenuità e dottrina del gran Muratori doverfi riconoscere la

(a) Liruti pag. 23.

(b) Pag. 243.

(c) *Addit. Sapient.* Tit. III. Rubr. *flu.*

(d) *Ibi.* Rubr. post L. LXXIII.

(e) Not. ad Tit. XV. L. I.

(f) Pag. 243.

la replicata confessione di lui (a) che *arduum negotium foret, rite materiam banc pertractare*. Io mi ridurrò pertanto a rischiarare, colla scorta principalmente dell'Agrimensore antico e delle due Leggi recate dinanzi, alcuni punti, dalla risoluzione de' quali pende l'intelligenza delle nostrali Caroline Monete.

E dai *Soldi* cominciando, rafferma quanto di sopra ho fermato, che fossero d'oro, e non d'argento quelli che vengono imposti per ammen- da nelle Longobardiche Leggi, e similmente i menzionati ne' Capitolari de' Re Franchi, ove a quaranta denari son calcolati: il che maraviglia è pure impugnarsi cotanto risolutamente dal Co: Carl: e mentre il fallo avverte ne' soprannominati valentuomini, non ischifarlo egli medesimo. Parve certamente al Muratori, ma non decise (poichè modificò con un *videtur* l'asserzione sua) che *aurea* fosse la libbra di soldi XX. ricordata nell'Agrimensore già detto, e con meno di riserbo il Lindembrogio e l' *Cangio* affermarono che la stessa libbra dai 72 soldi a 20 da Carlo Magno fosse abbassata: non così gl' illustratori del *Glossario latino-barbaro*, i quali anzi espressamente avvertirono, che il soldo di 40 danari *aureus erat* (come aveva innanzi congetturato il Freher) (b) l'altro di 12 *argenteus*. Osservarono inoltre aver quelli presa occasione d'inciampo dal provvedimento, cui male interpretarono, del Concilio II. di Rems tenuto l'anno 813, conciossiachè leggendosi nel Cap. 41 *ut Dominus Imperator misericordiam faciat, ne solidi, qui in lege habentur, per 40 denarios discurrant; quoniam propter eos multa perjuria, multaque falsa testimonia reperiantur*; mal conchiuse il Cangio dietro al Lindembrogio, che *saxata fuit tunc temporis solidi aurei quantitas XII. denariis, idque firmatum fuit a Carolo Magno*; ma con opposto errore divisò il Co: Carl: parlarli quivi unicamente di *solidi d'argento*. Mediante la vera interpretazione di questa Legge si sgombra l'uno e l'altro equivoco; *id quippe*, notarono i dotti Maurini (c), *unum docet, multas qua prius 40 denariorum fuerant* (cioè d' un soldo d'oro) a Pippino Rege sagacissimo ad 12 denarios reduttas fuisse (ch' è quanto dire in un soldo d'argento) *ut sibi Populos devinceret*.

Chiara infatti è per lo tenore delle Leggi così Romane come Barbariche disaminate nel Capitolo precedente, imporr' elleno le pene a *solidi d'oro*, li quali con 25 danari d'argento si pagarono in alcun tempo giutto il testimonio soprarrecato dall'istorico Dione, indi con minor numero, finchè scemato della metà in circa il peso di essi danari, con quaranta. Onde il *Pactus Legis Salica* (d) promulgato l'anno 798 precisamente dichiara nel titolo II. §. 5 *si quis Porcellum furaverit, qui sine matre vivere potest, 40 denariis, qui faciunt solidum unum, culpabilis iudicetur*; ed al titolo XLIV §. 2 *si vero in truste Dominica ille, qui occisus est, fuerat, septuaginta duobus mille denariis, qui faciunt solidos mille octingentos, culpabilis iudicetur*. E quanto ai Re Franchi, tolgono sopra ciò qualunque dubbio le parole della Legge dal Co: Carl: pure allegata di Carlo Magno (e), e così espressa: *decretum est, ut det pœnam (qui percussoris Sacerdotem) Auri Libras X. idest solidos septingentos viginti*.

T. X.

I

Fra-

(a) Differt. XXVIII. col. 760. A. & 773. D.

(d) Edit. Veneta Tom. I. col. 201. Capitul.

(b) De re Monet. Germ. Imp. Lib. II. cap. 2.

Reg. Franc.

(c) In Glossario V. *Solidi aurei*.

(e) Carli pag. 249.

ART. IV.
Quella di
XL. denari
era d'oro,
e quello di
XII. d'ar-
gento.

ART. V.
Le grasse
Mulle im-
poste dalle
Leggi come
si potessero
satisfare.

Erano di fatto esorbitanti queste condannagioni, nè possibili da soddisfare alla maggior parte di coloro che le incorrevano; il che fece risolvere il Co: Carli a reputare *d'argento i soldi* tassati per esse: ma il rimedio appunto delle *commutazioni* e delle *composizioni* fu perciò ritrovato. Quindi veggiamo provvedersi nelle Leggi medesime (a) che l'imponente a pagare, se colono fosse o servo soggiacer dovesse alle battiture, e da esso *nulla alia exactio requiratur*; se libero in servizio fisco nostro *serviturus semper societur, usque se redimere in triplo juxta unrigildum suum potuerit* (b); anzi talora si dava per la Legge assolutamente al reo la scelta di pagare la multa pecuniaria, ovvero di soffrire certo numero di percosse (c) *si quis causam judicatam repetere presumpserit in mallo aut XV. solidos componat, aut XV. ictus ab Scabineis qui causam prius judicaverant, accipiat*. Potevasi oltracciò far ricorso alla clemenza del Monarca, il quale a' ricchi ancora molta remissione accordava, specialmente se peccato avessero con ignoranza. La dispensa poi di tali grazie aveva il Principe a se riserbata per togliere l'abuso che della pubblica autorità verisimilmente facevano in somiglianti occasioni gl' inferiori Maestri, al cui giudizio però neppur fu lasciato il determinare le permutazioni, o commutazioni delle pene, ma dalla Legge ne fu la tassa definita: giacchè non mai, o di rado si potevan elleno soddisfare coll' effettivo esborso dell' oro nella quantità, in cui erano stabilite. Una delle tasse antidette ci si porge difesa nella Legge de' Ripuari (d) ed altra nel Capitolare de' Sassoni autorizzato dal Magno Carlo l'anno 796 nel Convento di Aquisgrana; dove fra le altre disposizioni nel Capitolo XI. è dichiarato: *quales debent solidi esse Saxonum, i. e. bovem annotinum pro solido uno &c. de annona vero, Bottrinis pro solido uno &c. in argento XII. denarios solidum faciant, & in aliis speciebus ad istud pretium omnes astimationes compositionis sunt*. Solamente in alcuni pochi casi nelle Leggi espressi esigevasi a rigore la contribuzione del valor *de' soldi d'oro*, de' quali il reo era caduto in ammenda, onde ne' suoi Capitolari prescrive Carlo Magno (e) Lib. III. cap. 30 che *omnia debita, qua ad partem Regis solvi debent, solidis XII. denariorum* (cioè d'argento) *solvantur, excepto freda: illa eodem solido* (cioè aureo, ovvero di 40 denari) *quo cetera compositiones solvi debent, componatur*: così la Legge de' Bajovarj compilata l'anno 634 titolo XIV. 3 dice (f) *si autem eum occideris, centum solidos auro appreciatis cogatur solvere*; ed il medesimo Carlo nell' Editto (g) per l' istituzione delle Scuole Greche e Latine accordato alla Chiesa Osnabrugense l'anno 804 impone a' trasgressori *sexaginta solidos nostri ponderis* (44) *pro bano*.

Del

(a) Tom. II. col. 115. edit. Ven. L. XX. XXII. &c.

(b) Ibi. Tom. I. col. 628. L. XCIX.

(c) Ibi. Tom. I. col. 200.

(d) Tom. I. edit. Ven. col. 250. & col. 200.

(e) Ibi. col. 512.

(f) Capitul. Tom. I. col. 77.

(g) Ibi. col. 203.

(44) Altro Peso effettivo, e reale di Carlo Magno non è stato finora veduto, per quanto io sappia, se non quello, che trovasi presso il Grutero (pag. CCXXII. n. 9.) corrispondente

ad oncie tre e $\frac{1}{2}$ a peso Romano; di esso così ragiona il Sig. Co: Carli (T. I. p. 250) „ Pres- „ so il Grutero ci sta delineato un Peso, che „ esisteva nel Museo d' Achille Maffei di forma „ rotondo, il quale nel centro ha la figura come d' un Sole, e dopo una Croce si legge „ no all' intorno queste parole CAROLI PON- „ DVS. Ecco il Peso di Carlo Magno: ma co- „ testo non è nè Libbra, nè di Marca; poi- „ chè il Grutero stesso ci nota sotto, pesar esso „ Oncie 170, e scrupoli venti. Per indovinare „ però di qual natura fosse egli, basta domar-

Del resto affine di esigere massime le più grosse ammende, il Fisco ammetteva la composizione già fissata dalle Leggi; molto discreta, e vant. T. X.

I 2

tag-

„ scrupoli quattro alla voracità del tempo, che
 „ tanto può; e così il detto Peso verrà ad es-
 „ sere d' oncie quattro, metà della Marca, e l'
 „ quarto della Libbra di sedici oncie.

Io però mi darò il vantaggio di dar notizia al Pubblico d' un altro Peso assai ben conservato, esponendone il disegno tratto dal suo originale, che si custodisce nel Museo dell' Istituto. Egli è troppo naturale, che Carlo Magno nella riforma che fece della Moneta, pensasse prima al regolamento del Peso, che chiamò suo proprio, perchè diverso da quello, che praticavasi per l' avanti. Quando ciò avvenisse non si può finora stabilire per mancanza dei necessarij documenti. Solamente però sappiamo, come dice il Le-Blanc pag. 84, che „ Carlo „ Magno essendo in Aquisgrana fece un' Or- „ dinanza nell' anno 789 intorno ai pesi, e le „ misure, colla quale comandò ch' essi fossero „ giusti ed eguali in tutte le Città, e in tutti „ i Monasterj tanto per dare quanto per rice- „ vere „. Ma non sappiamo se questo sia il primo regolamento ch' egli fece, perchè man- caci anche l' epoca della riforma della Moneta.

Molte diverse cose hanno scritto gli Autori Francesi intorno alla Libbra ponderale intro- dotta da Carlo Magno, come consta dai passi prodotti nella Nota (41), a' quali convien ag- giugnere il sig. Co: Carli, che nel T. I. p. 248 crede che Carlo Magno adattasse i pesi, e la libbra Romana, e ci fa notare, che questo non era l' unico peso che in Francia, ed in Italia corresse ai tempi de' quali parliamo; ma che vi era un' altra Libbra, e cotesta era di due Mar- chi, o sieno d' oncie sedici; e poi alla p. 250 soggiugne: „ Furono creduti di Carlo Magno i „ due denari di Milano, e di Pavia da noi più „ sopra descritti (Tav. III. n. 2 e 3). Ora co- „ stesti danari hanno peso affatto uniforme; e „ ciascuno di essi pesa caratti 8 $\frac{1}{2}$, o sieno gra- „ ni 34 (Veneti). Se però 204 di essi ve ne „ volevano per formar il giusto peso della Lib- „ bra; risulterà questa a caratti 2244. Dicem „ mo noi che la Libbra Romana, e Gallica, „ era di caratti 1764; dunque, a buon conto, „ la Libbra formata da soldi 22, di cui parla „ il Concilio (Vernense dell' anno 755) cer- „ tamente non corrisponde alla Libbra Gallica „ di 12 oncie. Aggiungiamo ora a cotesta Lib- „ bra Gallica il peso di altre oncie 4; e fac- „ ciamola d' oncie 16, o sia di due Marchi, e „ verrà essa a stare di caratti 2352. Adunque „ il peso di soldi 22 uguaglia la Libbra di „ due Marchi, e non quella di 12 oncie. Ver- „ ramente fra l' una, e l' altra di coteste som- „ me c' è la piccola differenza di caratti 108, „ che vuol dire un soldo in circa. Ma nulla „ donar noi vorremo di minorazione di peso „ in tanti secoli a cotesti danari? Nulla all' „ industria de' Monetarij, e nulla alla decaden- „ za del peso nelle Monete medesime in gra- „ zia del Rimedio, che in esse accordavasi? „ Il perchè può assolutamente stabilirsi, che

„ la Libbra monetale ordinata dalla Legge, e „ firmata da 22 soldi, corrispondesse al peso „ della Libbra di due Marchi; la qual Libbra „ convien dire instituita da Carlo Magno.

Che che sia di cotesti pareri dei sopraccita- ti Scrittori, avendo io per le mani il Real peso di Carlo Magno, porrò in vista quanto sopra di esso con diligente esame ho osserva- to. Esso è di un metallo, che sembra ottone, coperto di una patina, che tende al verde; rotondo nella sua forma; da una parte vedesi una ruota con otto raggi, e nel mezzo nella circonferenza queste lettere incavate (AROLI PONDVS, le quali per la sua forma mostrano di essere originali di que' tempi. Esso pure è conservatissimo, e perciò si può credere che non abbia deteriorato dal legale suo peso. Posta alla bilancia lo ritrovo di oncie 9 e ca- rati 16 bolognesi, che sono grani 5824.



Se questo Peso era di oncie otto, come io certamente lo credo, e forse lo indicano gli otto raggi della ruota, la Libbra di 12 oncie d' allora corrisponderebbe presentemente a grani bolognesi num. 8736.

Se poi vogliamo calcolare il suddetto Peso di Carlo Magno col Marco presente di Fran- cia, convien sapere, che esso contiene oncie 8, o sieno grani 4608. Ora se in Bologna il Zecchino Gigliato di Firenze pesa grani 74, ed in Parigi grani 66 (secondo che nota M. Mar- cè de Rechebourg nel suo Saggio delle Monete stampato in Parigi nel 1764 pag. 39), ne ri- sulta, che i grani 5824 bolognesi de' quali abbiamo trovato il suddetto Peso di Carlo Ma- gno, corrispondono in Parigi a grani 5194. Onde il Marco d' allora in Parigi era più forte del presente di grani Parigini num. 586.

Se poi vogliamo prendere il rapporto della Libbra bolognese col Marco di Francia, secondo la Tavola dell' Ab Falani, la Libbra bo- lognese, o sieno grani 7580, riesce in Parigi gr. 6814; col detto ragguglio i grani bolog- 5824 riusciranno di Parigi gr. 5167; e così il Marco di Carlo Magno non sarà maggiore in Parigi presentemente, che di grani 559.

taggiosa per quelli segnatamente che soddisfacendo in contanti, con dodici danari d'argento ne pagarono quaranta, della qual indulgenza le Storie fanno autore il saggio Re Pippino. Egli la concedette di prima forse ad un limitato tempo, ed a soli suoi Franchi, non agli altri Popoli soggetti al Dominio Francese; ovvero al figliuolo Carlo il Grande piacque di così restringerla: dal che procedendo *multa perjuria, multaque falsa testimonia*; per di chi non era della Nazione privilegiata, ed apparirlo voleva; il prefato Concilio di Rems si adoperò appresso il Religioso Augusto, acciocchè rendesse a tutti gli sudditi suoi, di qualunque schiatta si fossero, comune e perpetua sì fatta grazia.

ART. VI.
Proporzio-
ne dell' Oro
e dell' Ar-
gento liver-
sa in tempè
diversi.

Ecco il vero senso del Canone di quel Concilio, il quale in tal guisa interpretato difficoltà non ingerisce, onde non si abbia da riconoscere *aureo* il *soldo* menzionato nelle Leggi Caroline, quelle io dico di 40 danari; che anzi altramente non può estimarsi, quando per la precisa testimonianza dell' allegato Agrimensore contenevano essi danari *due oncie di fino argento* equivalenti ad un *soldo*, ovvero alla setta parte di un' *oncia d'oro*, la cui proporzione all'argento era in quell'età come *uno a dodici* (45): ed è questo il secondo punto da rischiarare, affinchè si conosca

Ma per vieppiù accertarci della legittimità, e identità del sopra esposto Peso di Carlo Magno, convien ora confrontarlo con le Monete che ci restano di esso Principe. Prima di tutto fa d'uopo distinguer due sorta di denari di Carlo Magno. Quelli di Trivigi con caratteri antichi, e più rozzi, e somiglianti nella forma a quelli di Pippino, per essere più leggeri, si debbono credere di quelli conati al ragguglio di soldi 12 alla Libbra, vale a dire prima che detto Principe fortificasse la Moneta. Gli altri poi, che sono battuti con caratteri migl'ori, e in più bella forma, e maestria, si debbono riferire al tempo della riforma, perchè sono più pesanti, ed al ragguglio di 20 soldi, o sieno 240 denari alla Libbra. Di questi soli denari più pesanti per tanto convien farne il ragguglio col peso da noi dianzi pubblicato. Che però se 240 di essi se ne richiedevano per il peso della Libbra di Carlo Magno, che noi troviamo corrispondere a gr. 8736 bolognesi, ognuno di quei denari dovrebbe pesare gr. 36 e $\frac{2}{3}$. Ora il denaro di Pisa menzionato dal N. A., e posseduto dal Sig. Crespani, stante essere non ben conservato, lo trovo del peso di gr. bolog. scarsi 34. Li due di Trivigi, come ci assicura il N. A., pesano gr. 32 veneti, che sono bol. 35. Quello di Roma ch'io tengo col nome di Papa Leone III. gr. 36. Quello di Pavia pubblicato dal Co: Carli gr. 34 veneti, che corrispondono a gr. bol. 37. E quello di Milano da me posseduto conservatissimo gr. 37. Prendendo adunque, come far si debbe a motivo del rimedio, il medio di tutti questi differenti pesi, si troverà il sopraddetto risultato di grani 36 traboccanti, che dovevano avere i denari di Carlo Magno.

Supposta adunque la distinzione, che far si dee

tra le Monete di Carlo Magno, prima e dopo la riforma, e posta la giusta corrispondenza dello scoperto Peso di esso Principe colle Monete che ci rimangono col suo nome, vien dimostrato, a mio credere, che il suddetto Peso era veramente la Marca di otto oncie, e che non già di 16, ma di 12 oncie formavasi la Libbra, della quale universalmente si servivano allora sì le Zecche di Francia che d'Italia. Di qui può rilevarsi il Lettore la variazione, che dall'800 in quà hanno fatto le Città nel rispettivo loro Peso della Libbra. Ciò non ostante giudichino gli Eruditi, quale dei calcoli sopradescritti sia quello che debba reggere, ed abbracciarsi.

(45) Se i denari, de' quali qui si parla fossero composti di puro argento, allora sembrerebbe esatta la proporzione di uno a dodici fissata prima dal Sig. Co: Carli (T. II. p. 28), e poscia dal N. A. Ma siccome non è mai stato in uso di coniare Moneta di fino argento, così sopra la lega, che contenevano i denari Carolingi variamente la discorrono gli Autori Francesi. Il soprallodato M. Dupul nella citata sua Dissertazione così si esprime alla p. 448: „ La esperienza del Boutheroué può qui a noi servire di guida. Io ho fatto, dic' egli p. 176. „ parecchi saggi dei denari d'argento Francesi „ della prima Razza, da quali io ho rilevato „ che essi erano fabbricati a undici denari, die- „ ci, undici a dodici grani. Il Le-Blanc (p. 6.) „ parlando dei denari d'argento della prima „ Razza, dice così: che dai saggi che si son „ fatti fare di non pochi denari, essi sono or- „ dinariamente a undici denari dodici grani di „ fino a un dipresso; ed egli crede, che l'ar- „ gentoiasi conservato presso poco in questa „ stessa purezza infino verso la fine di Filippo I. „ (Prolegom. p. 22 e 24). Si può dunque sup- „ porre, per non esser troppo rigido e scru-

nosca il valor delle Monete, che ne rimangono uscite dalla Trivigiana Zecca, regnando in Italia i Franchi. L' indicato ragguaglio fra i due preziosi metalli, che fu sempre vario in diversi tempi, ed appresso differenti Nazioni (a) per il secolo di cui ragioniamo, si determina espressamente dalla XXIV. pur dianzi addotta Legge del Capitolare di Carlo il Calvo, la quale insieme dimostra, che alla caduta del Romano Impero scade anco il pregio dell' oro, non che si alzasse: all' opposto di quello presuppose il Gotofredo per fondamento della opinione di lui sopra da me impugnata. E veramente non più che *decupla* essere stata di prima in Roma, finchè la sobrietà vi regnò, la proporzione fra l' oro e l' argento ricavasi da Polibio (b), da Livio, ed eziandio da Plinio, se dirittamente s' intenda quel suo cotanto dibattuto luogo, siccome ha dimostrato con diligente discussione Gio: Federigo Gronovio (c) contra parecchi Dotti. Nel processo poi di tempo andò aumentando, sicchè sotto i primi Augusti fu come *due* (d) a *venticinque*; indi quando *solidus erat in usu ex sexta uncia parte, & item eo tempore quo Aureus publica percutebatur auctoritate, sic satis manifestum* (dice il Covvaruvia (e) dopo averlo ben provato co' testi degli Antichi e coll' autorità del Molineo e di altri valenti Scrittori moderni) *hanc rationem argenti ad aurum ex arte deductam, sic esse observandam, ut aurei libra contineat argenti libras quatuordecim & duas libra quintas partes*. Tale durava certamente sotto il
Go-

„ puloso, che l' argento monetato, o ridotto
 „ a moneta era del titolo di undici denari, e
 „ dodici grani. tal quale è stato in uso lungo
 „ tempo col nome d' *argent-le-Roi* „. Riguar-
 „ do la proporzione il medesimo Autore alla pag.
 470 soggiugne „ dopo aver letto l' editto di
 „ Pistes, ove Carlo II. detto il Calvo così
 „ s' esprime *ut in omni Regno nostro non am-
 „ plius vendatur libra auri purissimi colli, nisi
 „ duodecim libris argenti de novis & meris de-
 „ nariis*, si potrebbe pensare che questo rap-
 „ porto era esattamente di uno a dodici;
 „ ma sarebbe un' inganno. Conciossiachè si di
 „ metterli osservare, che in questo caso l' oro
 „ in massa vien comparato con l' argento
 „ monetato; di modo che cedendone dodici
 „ libbre d' argento monetato per una libbra
 „ d' oro in massa, s' intendevano già ricavate
 „ e detratte le spese della fabbricazione, e de
 „ tratti li diritti del Sovrano. Se per esempio
 „ le spese della fattura, e i diritti del Princi-
 „ pe montavano a dieci soldi d' allora, una lib-
 „ bra d' oro valeva intrinsecamente dieci soldi
 „ di più delle dodici libbre d' argento in mas-
 „ sa. Onde per mettervi l' uguaglianza, ovve-
 „ ro per rendere eguale la libbra d' oro alla
 „ libbra d' argento in massa, era necessario
 „ aggiungere dieci soldi alla libbra d' argen-
 „ to: e così facevasi allorchè si cedevano mon-
 „ etate le dodici libbre d' argento in massa.
 „ L' ordinazione di Pippino nel 755, che proibisce di tagliare più di ventidue soldi alla
 „ libbra d' argento, prescriveva al tempo stesso, che di questi ventidue soldi ne dovesse
 „ aver noo il Monetario o sia Zecchiere: *ut
 „ de ipsis viginti duobus solidis Monetarius ha-*

„ *beat solidum unum, & illos alios reddat.*
 „ Per conseguenza, sopra dodici libbre d' ar-
 „ gento il Monetario avrebbe avuto dodici sol-
 „ di, e il Proprietario, o sia Padrone, di de-
 „ te dodici libbre d' argento, ne avrebbe per-
 „ duto sopra un tal peso li $\frac{9}{11}$ d' una libbra.
 „ Che se la libbra d' oro si fosse allora per-
 „ mutata in dodici libbre d' argento monetato,
 „ egli è chiaro, che l' intrinseco della libbra
 „ d' oro farebbe il peso di dodici libbre d' ar-
 „ gento, ed in oltre sei undecimi di più di
 „ una libbra; sottrazione fatta nondimeno del-
 „ le spese corrispondenti alla fabbricazione di
 „ questi sei undecimi d' una libbra „. Ma se-
 „ condo l' asserzione di M. Abot de Bazingen
 nel Dizionario delle Monete Tom II. pag. 93,
 „ le spezie d' argento antiche, e moderne di
 „ Carlo Magno erano a 11 denari, e 12 gra-
 „ ni „. Ecco adunque, che se i denari Caro-
 lingi tenevano di fine argento undici oncie e
 mezzo la proporzion dell' oro con l' argento
 risulterebbe minore di uno a dodici. Se però
 erano della bontà di 11 denari, e 12 grani,
 la proporzione sarebbe maggiore dell' uno al
 dodici, a motivo delle spese che si dovevano
 detrarre per la monetazione.

(a) V. *Heineccii exercitat. XXIX §. XIII.*
 oper. Tom. III. pag. 69.

(b) *Polib. exco.p. Legat. X. §. VIII. Liv.*
 Lib XXXVIII. Cap. II. *Plin. Lib. XXXIII.*
 cap. III.

(c) *De Sextert. Lib. II. cap 8 pag. 110.*

(d) V. *Heineccium l. c. §. XXV.*

(e) *Vet. Cel. Numif. cap. III. §. 1. n. 3.*

Governo di Teodosio il Grande, quand' egli fece la Legge I. *de expensis Ladorum* (a) inferita nel Libro XV. del Codice Teodosiano al titolo IX., e parimente dell' anno 397 in cui trovasi concesso (b) dagli Augulti Arcadio ed Onorio, che *pro argenti summa, quam quis thesauris fuerat ilaturus, inferendi auri accipiat facultatem, ita ut pro singulis libris argenti quinos solidos inferat*: cioè libbre 14 $\frac{1}{2}$ d' argento per 72 soldi d' oro, che ne formavano una libbra. Il qual computo sembrami tanto semplice, giusto, e chiaro, che mal posso comprendere, come il dotto Eincio (c) si lasciasse indurre dall' autorità di *Matteo Osto* a ravvifar in quella Legge *decupla* la ragione dell' oro all' argento. Ben più fondata è la osservazione di lui, che allora *sive ob abundantiam, sive ob deteriozem venam evuluit auri pretium*; facendone indizio la concessione in quella medesima legge contenuta, se in oro piuttosto che in argento amavasi di pagare i tributi; onde avvedutamente notò il Savoto (d) che *inferioribus Imperii saculis, præcipue sub Justiniano, pleraque tributa auro pendenda imperabantur . . . multa quoque solidis & libris aureis extimabantur*: laddove a' tempi migliori della Repubblica, Plinio ci fa sapere (e) *Populum Romanum vultis Gentibus in tributo semper argentum imperitasse non aurum*.

ART. VII.
Abbondanza dell' oro nella decadenza dell' Impero.

Per altro questa soverfluità dell' oro, che ne fece declinare il pregio alla declinazione dell' Impero, non può attribuirsi alle cagioni dall' Eincio immaginate di *abbondanza insolita*, ovvero di *vena meno perfetta*; o delle *minere nuovamente* scoperte, nè di *attivo traffico* de' sudditi Romani che allora si fosse dilatato nei Paesi Orientali più doviziosi di quella sì cara universal merce, verun Istoric non accennandole: ma neppure al lusso, cui di ciò accagionano eruditi Scrittori. *Præcipua causa*, dice uno di essi (f), *quare pretium argenti in proportione ad aurum augeri solet, est plerumque luxus: quisquis enim, ne infima quidem conditionis hominibus exceptis, domum suam vasis argenteis splendore vult; quam ob causam sæpe argentum signatum constat &c.* Poteva sì fatta cagione convenir forse al principio del secolo XVII. in cui scriveva il Savoto, non mai all' età che vide i Barbari scorrere furibondi le più colte Province Romane, principalmente la bella Italia, distruggendo e saccheggiando i più preziosi e leggiadri lavori, architettati dall' ingegnoso e prodigo lusso; il quale dovette conseguentemente venir meno in mezzo a tanta desolazione. Ma il lusso appunto languente lasciò disoccupato l' oro, che minorando di contumo, necessariamente avvili; siccome quando colle spoglie dell'Asia doma quello s' introdusse furtivo in Roma, s' era questo incarito, di cui getto sì grande facevano i Romani presi da' vizj delle Nazioni che la virtù loro aveva soggiogate; nelle vesti, nelle armille, ne' vasellami, e negli altri ornamenti voluttuosi: massimamente poi nelle splendide abitazioni. Quelle dipingendo S. Girolamo, quali sussistevano ancora al suo tempo, cioè quando già soprastavano le barbariche invasioni, scriveva (g) *auro parietes, auro laquearia, auro fulgent capita columnarum*;

(a) V. Savot. l. c. col. 1234.

(b) L. un. utrosque col. de arg. prat. q. thes. inf.

(c) Exerc. cit. §. XXV. pag. 72.

(d) L. 1. col. 1178. c. de Nummis antiq.

Par. 2. Cap. VI.

(e) L. XXXIII. 3.

(f) Savot. Lib. III. cap. 19. col. 1241. C.

(g) Epist. Edit. Veron. 128. al. 12. §. 4.

non solo da' men moderati Cesari, come nella *Casa aurea* di Nerone, in cui al dire di Svetonio (a) erano *cuncta auro lisa*, ma eziandio dai privati Cittadini. L'uso adunque più parco, ed il minor consumo dell'oro negli ornamenti ne scemò il pregio, a confronto dell'argento, e ridusse la proporzione di questi due metalli nell'ottavo secolo in ragion *dodecupla*; ch'è appunto il tempo, di cui cerchiamo più particolarmente affine di stabilire con esattezza il valore delle Monete Trivigiane sotto i Re Franchi. Ma tale ancora essersi mantenuta lungamente questa proporzione, o essersi anzi alzata come 13 ad 1, c' insegnano i Documenti nostrali, de' quali piacemi uno qui produrre che appartiene al principio del 1300, ed aggiunge quella pruova, che nell'opera del Co: Carli (b) a ragione si desidera; quand'egli del precedente secolo ciò asserisce: siccome ove afferma che nel XVI. *si ritrova salvolta meno che 1 a 10*. Poichè quanto ei scrive della valuta che ritrovasi allo Zecchino assegnata (c) rispetto all'argento monetato intorno la metà di quel secolo, viene distrutto da quello ch'egli medesimo riferisce poche pagine sotto (d), che nel 1561 fu stampata in Venezia una Moneta d'argento, la quale paragonata collo Zecchino stesso porta la proporzione di 1 ad 11 circa; e nella Tavola, cui produce del valore del Ducato d'oro, o sia Zecchino (e), posto a fronte dell'argento coniato, altre varietà e contraddizioni si osservano da riferirsi anzi ai vantaggi ed arbitrij, sovente irregolari, delle Zecche, di quello che al sistema del Commercio: sicchè ottimamente avvertì, dopo il Muratori, l'Ab. Brunacci (f) *has res nullo judicio, sansum libidine Principum actas*. Per altro la proporzione più comune fra Negozianti Europei, massime Italiani, Tedeschi, Francesi, e Spagnuoli, essersi tenuta nel 12 a un di presso, ci mostrano ad evidenza le autorità recate dal Bodino (g) dal Savoto (h) dall'Einccio (i), ed infra molti altri eruditi moderni, da Monsignor Garampi (k), e dall'Ab. Bellini (l); nè mai abbassò al dieci, e *salvolta meno*: il che bene asserì, ma sufficientemente non provò il Co: Carli. All'opposito sul fine del Secolo XV. succeduta essendo la grande novità dello scoprimento dell'America, molto maggiore copia introdottasi d'argento, che d'oro in Europa, mediante il traffico attivo di questo con quello dianzi sconosciuto sì ricco paese; il pregio del primo, rispetto al secondo metallo, fino d'allora si andò sempre minorando, a segno di giugnere alla presente proporzione di quasi uno a sedici.

Ora la Carta, ch'io diceva, è la seguente scritta l'anno 1311 agli otto di Agosto; la quale anco ci manifesta lo Stato della Città nostra, in quell'anno appunto sottomessa, non meno che le sue circonvicine, dalla forza dell'Imperadore Arrigo VII. che le aveva dato in Vicario Imperiale il celebre *Ricciardo da Camino* (m) già sotto titolo di *Capitano ge-*

A. VIII.
Entrando
il Secolo
XIV. la pro-
porzione
dell'oro all'
argento era
quasi come 2
a 13.

(a) Svet. Ner. Cap. XXXI.

(b) Pag. VIII.

(c) Pag. 432.

(d) Pag. 434.

(e) Pag. 447.

(f) De Re Num. Pat. Cap. XIII. pag. 250.

Murat. *Dissert.* XXVIII. col. 773. D.

(g) De R.N. & de augm. & decem. Auri & Arg.

(h) L. c. col. 1241. B.

(i) L. c. 6. XXVI.

(k) Del Sigillo della Garfagnana C. I. p. 24. No. 1.

(l) Dell'antica Lira Ferrar. &c. pag. 10.

(m) V. Albert. Mussati *Hist. Aug. RR. Ital.*

Tom. X. col. 355. A. & 377. B.

verale da lei medesima investito poc' anzi della suprema Podestà: di cui egli abusando, ne riportò l' esemplar punizione dal sommo Etrusco Vate, con istile profetico descritta in que' nobili versi (a).

„ E dove Sile e Cagnan s' accompagna

„ Tal signoreggia e va colla test' alta

„ Che già per lui carpir si fa la ragna.

Nos Ricciardus de Camino Civitatis Terrivisi pro Regia Majestate Vicarius &c. Intendentes perpetuo, & volentes Serenissimi Principis Dñi Nostri Dñi Henrici Dei gratia Romanorum Regis semper Augusti mandatis libere obedire, ac etiam duorum nostrorum Dominorum Friderici, & Lipoldi Ducum Austriae praecepta, & praeceptum integraliter exaudire, & specialiter super satisfactione facienda quibusdam suis Cruibus de Vienna asserentibus se fuisse in Districtu nostro Cadubris argento & auro, ac mercimonialibus quampluribus derobatos valoris per totum usque ad summam octingentarum, & quinquagintarum Librarum denariorum Venetianorum grossorum, ut in litteris nobis missis per Dños Nicolaum Magistrum Judices, Consulesque Juratos Civitatis Viennensis plene patet; computata marca auri, tresdecim Marcas Argenti, & Marca Argenti decem soldos denariorum Venetorum grossorum, ut facere, & eas computare voluere Lippoldus Gravendus, Fatius, Henricus Longus de Vien Guarfardus de Schereiz & Bernardus Servus Guilielmi grossi litterarum ipsarum Exhibitoris cum quibus pro se ipsis facientibus & aliis Mercatoribus de Vienna omnibus derobatis, in ipsis litteris expressis, & nominatis ex auctoritate plenarie sibi concessa in ipsis litteris per predictos Officiales, & consocietate Mercatorum ipsorum Civitatis Viennensis sigillo Civitatis Viennensis sigillatis; ad tale devenimus concordium, atque pactum, quod vobis in solutionem, & pro solutione, ac restitutione integra, & satisfactione argenti, auri, & mercimonialium eis, & eorum cuilibet oblatorum, quam satisfactionem, solutionem, & restitutionem ex nunc ipsi Lippoldus Henricus, Gualfarius, & Bencaudus pro se ipsis, & suo nomine, ac nomine predictorum facientibus, consententur, & manifestant ex auctoritate eis supradicta concessa eidem pro se ipsis, & aliis recipientibus plenam, & integram esse factam; Muda nostra de Cadubrio, de Seravallo, de Tarvifio, de Mestre, ac de Quero percipiendas, & exigendas de quibusque mercimonialibus, & rebus conducendis per quoslibet de Alemania ad partes istas, & e converso de partibus ipsis in Alemaniam, & locis superius nominatis usque ad dictam summam eisdem pro se ipsis, & aliis recipientibus, concedimus pro parte; valiter quod ipsas Mudas colligere possint, & percipere, & colligi, & percipi facere, & quod in eorum utilitatem ad libitum, & voluntatem omnimode deveniant & convertantur, concedentes per haec nihilominus pro personis universis & singulis cum Mercimoniis cujuscumque de Alemania ad partes istas, & e converso de partibus istis in Alemaniam volentibus proficisci eundi, & redeundi Mudas solventibus, prout debent licentiam liberam & securam eosdem in perceptione vestra per Districtus nostros plenissime assumentes, in mandatisque districtius ingiungentes quibuslibet infra Domini nostri Terminos, & statutos, quatenus quoscumque de Alemania ad partes istas, & e converso de partibus istis in Alemaniam transeuntes cum Balis, & Mercimoniis cujuscumque sub gratia nostra

obten-

(a) Par. IX. 30.

obtentas, ac pœna aris & personarum, ab omni molestia, & gravamine defendere, & conservare eisdem de securo transitu, ut petierint providentes, & si secus per aliquod factum foret, contrafacientes primum in personis, in rebus, ut nobis videbitur, acriter faciemus de offensis quibuscumque dabimus plenam fidem. In quorum omnium robur, testimonium, & evidentiam pleniorum sigilli nostri pendentis munimine prasentes fecimus communiri. Data 1311. Ind. 9. die 8. intrante Augusto.

(a) Ha littera exemplata sunt modo ex autentico de puncto ad punctum, & sillabas prout jacent, & erant, & sunt sigillata sigillo dicti Dñi R. sigillo cara viridis cum filo serico viridi ad modum litterarum Dñi Imperatoris. E ha littera erant de manu Desiderati.

CAP. VI.

Delle Monete stampate in Trivigi sotto il Dominio Italico de' Regi Franchi.

ORa delle Monete quì battute sotto i Re Franchi veggiamo quali a noi pervenute siano, ed il valore di esse; cui a conoscere ci condurrà il ragguaglio dell'oro all'argento, il peso dell'antica libbra; e le già esposte leggi nel precedente Capitolo: ma prima conviene che si descrivano le Monete medesime, il metallo che ognuna contiene o contener doveva in circa, e se ne divisino l'epoche precise quant'è possibile. Sono elleno tutte d'argento, e di conio multiplice; ma di due differenti pesi senza più: il che avvertir bisogna diligentemente, attesochè l'aver ciò ignorato quelli, che scrissero delle Zecche italiane gli avvolse fra molte dubietà, ipotesi arbitrarie, interpretazioni fallaci, ed asfunti contraddittorj. Cominciando adunque dalle più gravi (46).

T. X.

K

La

(a) Ex Regesto Litterarum; notato 1314 n. 7. in Tabulario Communis Trivigii.

(46) Appunto perchè i denari di Carlo Magno sono fra loro di due differenti pesi, mi sia qui lecito, per procedere più ordinatamente, scostarmi alquanto dal metodo del N. A.; e di variare in qualche maniera la disposizione dei disegni nelle Tavole. Conciossiachè in due classi io credo doverli dividere le Monete di questo Principe. Nella prima collocarsi debbono quelle che furono coniate prima della riforma, e sono per l'appunto quelle, che trovansi secondo il taglio di 22 soldi alla libbra simili nel peso, nella rozzezza, e nei barbari caratteri a quelle di Pippino. Ma tra le Monete però di questa prima classe io reputo più antiche quelle, che hanno nel campo del diritto in due righe *Carolus* con tutte le sue lettere distinte, e separate (*). Più moderne e posteriori io considero quelle altre, le quali contengono nel diritto il Monogramma semplice e chiaro del medesimo nome *Karolus* (**). Primieramente perchè sul principio del Regno di Carlo Magno erano le sue Monete in tutto simili a quelle di Pippino: si può adunque presumere, che ad imitazione

di suo Padre continuasse per qualche tempo questo Principe a segnare nelle sue Monete tutte le lettere del suo nome distinte e separate. Secondariamente perchè tanto nelle Monete di Carlo Magno battute secondo lo stabilimento di Pippino, quanto in quelle coniate secondo il regolamento di esso Principe, trovansi praticato l'uso del Monogramma. Ora se queste col Monogramma fossero state battute prima di quelle, che non l'hanno, ne seguirebbe che dopo aver dato principio ad usarsi il Monogramma di *Karolus*, quest'uso sarebbe stato interrotto per qualche tempo, e poi dopo ripigliato: il che non è molto verisimile. Anzi nelle Monete del Re Carlo è da osservarsi che le più leggere hanno il Monogramma *Karolus* disposto in modo semplice, e chiaro; quando le più pesanti contengono un Monogramma più intrecciato: dal che possiamo congetturare che senza interrompimento del metodo intrapreso, dal più facile si passasse poi ad inventare un'altro più difficile Monogramma.

Nella seconda classe annoverar conviene le Monete più ben fatte, e più pesanti che furono battute dal tempo della riforma fino all'800.

(*)
Tav. I.
N. 9. e 10.

(**)
N. 11. 12.
e 13.

ART. I.
Come Carlo.
Magno scri-
vesse il pro-
prio nome.

Tav. I.
N. 14.

La prima fu disepellita in un Colle vicino al Castello della Città di Bergamo, parecchi anni fa, con altre di Milano e di Pavia sulla stessa forma; e quindi passò a Venezia nel Museo Savorgnano: dessa tiene da una parte la Croce, ed all'intorno ✠ CARLVVS REX FR., *Carlus Rex Francorum*; nel rovescio *Carlus* (47), o *Carolus* abbreviato in Monogramma, colle parole in giro ✠ TARVIS e pesa carati otto crescenti. Dee questa certamente giudicarsi delle più antiche, se Carlo il Grande ci si addita per la lettera C ivi prima di quel nome tanto nella cifra, quanto negli slegati caratteri. Afferiva ciò il Sig. Liruti (a), che l'altro Denaro Carolino più leggero conobbe tuttavia solamente; allegando il Mabillone aver osservato „ che il nome del Magno Carlo sempre, e nelle „ Monete, e ne' Diplomi si scrisse ed improntò colla lettera iniziale C, „ non come quello degli altri due Carli col K; e nella stessa guisa il „ Monogramma del primo „. Il Mabillone per altro afferma bensì, ne' moltissimi da lui veduti Diplomi di quell'invitto Principe, davanti ch' e' pigliasse la Imperial corona, sì nel titolo, che nella sottoscrizione incominciarsene dalla C il nome; nel *Monogramma* poi, ed eziandio nelle Carte, dacchè fu assunto all'Impero, apparire il K, cui ancora presentano tutti, senza niuna eccezione, i monumenti degli altri due Carli: nelle Monete poi del primo è scolpita indifferentemente l'una o l'altra di quelle due lettere; *in monetis*, dic' egli (b), *ejusdem Caroli* (Magni) *non ita sibi constant Monetarii, aliis C, aliis K preferentibus* (48). La Ta-

VO-

Tav. I.
N. 14., e
Tav. II.
N. 15. e
16.

Conciossiachè in esse Carlo Magno non viene intitolato *Imperatore*, ma gli si dà soltanto il titolo di *Re di Franza*. Indizio adunque egli è questo, che coniate furono prima che detto Principe insignito fosse coll'Imperiale diadema.

Una tale divisione fu anche praticata dal Le-Blanc, come può vedersi nelle tre tavole delle Monete, che ha pubblicate di Carlo Magno; nelle quali però si desiderano le Trivigiane, che quivi si producono. Osserva il detto Autore alla pag. 86 „ che le lettere, le quali sono „ su i primi pezzi (della sua tavola), e che „ sembrano fabbricate prima della conquista „ d' Italia, sono troppo mal formate, e peggio „ ancor disposte, ed ordinate: per lo contrario „ quelle, che vedonsi su le Monete coniate „ nell' Italia, o altrove, dopo che Carlò Magno ebbe conquistati i Longobardi, sono „ assai meglio incise, e generalmente parlando „ li pezzi medesimi non hanno più quell'aspetto „ cotanto gotico e barbaro. Ciò mi fa credere, „ che si prevalesse de' Italiani per la incisione „ dei conj della Moneta; ai quali restava „ ancora alcuna idea, e qualche leggiera tintura della pulitezza dei Romani, fintantochè „ li Francesi si perfezionarono un poco in quest' „ arte mediante il traffico, e commercio che „ ebbero con quei popoli „. E alla pag. 84 soggiugne, che Carlo Magno trovandosi a Francofort fece nell' anno 794 un regolamento intorno alle Monete, ch' è del tenor seguente: *De denariis autem certissime sciatis nostrum Edictum, quod in omni loco, in omni civitate, & in omni emporio similiter vadant isti novi denarii & accipiantur ab omnibus, si autem nominis*

nostri nominis habent & vero sunt argento, pleniter pensantes &c., dal quale ne deduce egli, „ che può essere che in quel medesimo tempo „ Carlo Magno facesse anche mettere su le Monete il Monogramma del suo nome, a motivo che li falsi Monetieri l'avevano contraffatto. Ed io credo questo esser ciò che debbasi intendere per queste parole *si nominis nostri nominis habent*. Imperocchè se non vi fosse stata veruna differenza tra queste ultime, e quelle prime Monete, su le quali si metteva sempre il nome del Re, sembra che non occorresse il dire, che per il corso dei nuovi denari bisognava che questi avessero il nome del Re.

(47) Sopra di ciò osserva il Le-Blanc alla pag. 89, che in simili Monete d' Italia „ il nome di Carlo vedesi scolpito in questa maniera CARLVVS. Spelmano (*Vita Alfredi*) parlando d' un denaro d' argento, su cui trovavasi inciso il nome di Carlo nel modo detto, così scrive: *Observetur vera scriptio Carlus: non enim dicitur Carolus a Charus, sed a Carl vocabulum septentrionalium virum significans*. Parimente si trova in parecchie Monete di Carlo il Calvo, e di Carlo il semplice la voce *Carlus* in luogo di *Carolus*.

(a) Pag. 18, e 26.

(b) *De R. Diplom.* Lib. I. cap. III. n. 12.

(48) L' additarsi in questa Moneta per la lettera C il nome di Carlo il grande, non mi sembra sufficiente motivo per certamente giudicarla delle più antiche, essendo che oltre le ragioni addotte nella Nota (46), i Monetarij, secondo il Mabillon, (e lo vediamo

vola, che se incidere il Cangio (a) de' Monogrammi, adoperati dagl' Imperadori d' Occidente, soli due a Carlo il Grande appartenenti ne mostra presi dai Diplomi pubblicati nell' Italia Sacra scritti per K, e tre altri ne osservò in tal guisa delineati D. Anselmo Costadoni chiarissimo Abate Camaldolese, nella Diplomatica molto esperto: de' quali mi ha comunicata gentilmente la figura, ch' egli trascrisse dalle Pergamene originali esistenti nell' Archivio di Arezzo. Nè differenza veruna si nota in essi, ancorchè il primo dell' anno 783 a Carlo Magno si debba riferire, il secondo, ed il terzo al Crasso, co' quali si avvalorano due Rescritti dati l' uno dell' 877, l' altro dell' 882: essendo però da stupire che l' eruditissimo Eccardo nella censura cui scrisse del *Diploma per le Scuole di Osna-brug*, affermasse, la lettera K nel nome del primo Carlo e nel suo Monogramma (b) *contra Sigillorum & Denariorum fidem adhibitam*, e dessela per segnale de' falsi Diplomi di quell' Augusto. La memorata poc' anzi Tavola del Cangio de' Monogrammi nelle Monete impressi non fa cenno; ben il Sirmondo nelle annotazioni ai Capitolari di Carlo il Calvo (c) divisò, che *Karolus Calvus (instituisse primus videtur) ut Nummis imprimeretur (Monogramma) cum ante illum, quod in Karoli Magni & Ludowici Pii denariis observare est; pro Monogrammate Principis effigies, aut aliud quidpiam, incidi soleret*: il qual pensamento se fosse ben fondato, la Moneta, di cui parliamo, al Magno Carlo male da noi si ascriverebbe. Ritrattò non per tanto quella sua congettura egli stesso che la propose, conforme risulta per la edizione di tutte le opere di Lui, leggendosi quivi al testo addotto apposta la seguente correzione; *secus esse, cum postea comperisset Sirmondus, manu ad oram libri sui notavit*. Però l' Abate Le-Blanc, il quale tratta ex professo delle Monete Francesi (d), si affatica inutilmente a provare contro il già detto Letterato, di cui egli la rittrattazione ignorava, che il primo Carlo, non il terzo, introdusse il Monogramma nelle Monete; in ciò imitando gl' Imperatori Costantinopolitani: anzi per testimonio di Eginardo, o piuttosto del Mabillon, nelle sottoscrizioni ancora, *ut imperitiam hanc (scribendi) honesto risu suppleret, Monogrammatis usum, loco proprii signi, invexit*. Dissi, o piuttosto del Mabillon, giacchè le soprascritte parole di lui sono veramente (e), non dell' Istoricò di Carlo; cui le ascrivono l' Ab. Le-Blanc, ed i Maurini nelle Giunte al Glossario del Cangio: in ciò corretti da' loro eruditi Confratelli, che discussa la controversia celebre se veramente a quel gran Principe mancasse la cognizion di formar le lettere, avvedutamente risolvono, il testo di Eginardo, non provare in quell' Imperadore nè quella ignoranza totale di scrivere, nè quella capacità per una maniera di scrittura coll' esclusiva dell' altre, cui molti gli attribuiscono, conchiudendo „ il sera donc restreint a une ecriture ni belle, ni hardie, & non a l' impuissance d' ecrire „. Fu per altro il Liruti, quanto all' uso delle lettere C e K ne' monumenti Carolini, tratto in errore dal prefato Le Blanc,

T. X.

K 2

il

confermato dalle medesime Monete non scolpivano in esse costantemente il nome di Carlo col C, ma indifferentemente anche col K.

(a) *Gloss. med. & inf. latinis*. V. Monogram.

(b) *Diploma Caroli M. &c. expensum ab*

A. I. 1717. pag. 8. & 39.

(c) *Operum Tom. III. edit. Ven. p. 1577. 2.*

(d) *Traité Historique des Monnoyes de Franc.*

&c. Amsterdam 1692. 4. pag. 93.

(e) *De Re Dipl. Lib. L. cap. X. & V. p. 164. E.*

il quale ascrive all'Autore dell'Arte Diplomatica la osservazione, che nei *Nummi Carolini* sempre notato (49) si vegga per C il nome del Magno, e per K quello degli altri due Carli; ben l'uno, e l'altro giustamente avvisò, le Monete del primo Carlo, battute dopo ch'è conquistò l'Italia, essere di opera migliore delle stampate antecedentemente, siccome lavoro d'Italiani artefici, o de' Franchi ammaestrati da' nostri: nel che il Mabillone concorda (a), il quale avvertì per fine che le impronte fatte sotto i Re successori del predetto Magno Carlo via più deteriorano.

ART. II.
Monete Trivigiane, ed altre, imperando lui, coniate.

Pertanto la nostra prima sopra descritta Moneta, e perchè di forma men rozza, e perchè la voce *Carlus*, così abbreviata come distesa, ci esibisce impressa colla C, lettera giammai non usata dal II. o dal III. de' Franchi Augusti di cotal nome; al *Magno Carlo* senza pericolo di errare assegneremo (50): e la direm coniate innanzi l'ann' ottocento, in cui egli fu della suprema Imperial Dignità insignito. Maggiormente che famiglia ella interamente all'altra senza dubbio a Lui spettante riferita dal Muratori (b), e prima dal Vignoli, dove si vede il Monogramma di Papa Leone III., che tenne la Cattedra di S. Pietro dall'anno 795 all'815, colle parole SGS. PETRVS da una faccia, e dall'altra CARLVS con IPAT., cioè *Imperator*, nel Monogramma: oltre all'esser ella di questi denari, 20 de' quali componevano la libbra di oncie sedici (51), da questo illuminato Principe istituita, siccome dimostreremo. Le si conformano ancora le Monete stampate in *Lucca*, in *Milano*, ed in *Pavia* lui regnante, che dopo il Signor Le-Blanc diede fuori il Muratori (c), del pari che le due pubblicate dal Co: Carli (d); e tutte assai manifestamente convincono in questa parte di errore il citato Klockio scrivente (e), che le molte Zecche sparse nel circuito dell'Impero ridusse (Carlo) ad una sola (52). Due altre Monete in figura e nel peso uguali possiamo ascrivere

(49) Veramente il passo del Le-Blanc alla pag. 85 è come segue: „ Nelle specie di Monete, che ci sono rimaste di quest'Imperatore, si può generalmente osservare, che il nome di Carlo Magno per lo più, o quasi sempre vi si vede scritto con la lettera C.

(a) N. *Traité de Diplomatique* Tom. II. pag. 420. num. 2.

(50) In ciò conviene anche il Le-Blanc parlando di simili Monete coniate a Milano, Pavia, e Lucca, alla p. 89, dove dice: „ Le Monete della seconda colonna sono assai meglio monetate delle precedenti, e le lettere pure sono meno gotiche... Non si può mettere in dubbio che questi denari d'argento non sieno di Carlo Magno; poichè oltre il peso, ch'è una prova molto efficace, Carlo il Calvo, e Carlo il Grosso erano coronati Imperatori allora quando essi s'impadronirono di quelle Città dove furono battute: Carlo il Semplice non ebbe mai niente in Italia... Onde il titolo di *Rex Francorum* che vien dato a Carlo su queste Monete, non può convenire che a Carlo Magno, il quale per lungo tempo prima di essere Imperatore fu padrone di quelle Città dove si coniarono le suddette Monete. Io non credo che possa alcuno persuadersi, che Carlo il Cal-

vo, e Carlo il Grosso contenti fossero di essere nominati Re di Francia su le Monete battute nell'Italia, in quel tempo appunto ch'essi portavano il titolo d'Imperatore. Ella è ben nota la brama con cui Carlo il Calvo accettò questo titolo, e quanto n'era geloso.

(b) *Dissert.* XXVII. col. 355.

(51) La Libbra, della quale si servì Carlo Magno per la battitura di queste Monete era di dodici oncie, e non di sedici; ed in esse contenevanfi 20 soldi, o sieno 240 denari, come abbiamo, cred'io, sufficientemente provato nella Nota (44).

(c) *Ibi.* col. 387. I. 599. I. 615. III.

(d) *Tav.* III. 1. 2. 3.

(e) Nel cit. *Traité Juridic. Politic. de Erario*.

(52) Forse si potrebbe interpretare il passo del citato Scrittore con dire, che Carlo Magno ridusse ad un sol metodo, e sistema tutte le Monete, che si coniarono nelle molte Zecche sparse nel suo Impero. In fatti da un Documento dell'anno 813 citato dal Sig. Conte Carli (*Tom. II. pag. 147*) si rileva, che le Monete di Pavia, di Milano, e di Lucca erano uniformi, ed eguali, leggendovisi: ... *solidos duodecim, quod sunt denarios Grossi & expendiviles de moneta de Pavia, & Mediolane, seu Lu-*

vere al Magno Carlo. Nella prima, ch'è Trivigiana, differenza non si scorge dalla già descritta se non alla voce TARV.:IS; ove framettendosi quattro punti a forma di croce disposti tra la V e la I ben si conosce, quanto al conio, lei essere diversa da quella: n'è possessore Mons. Lucio Doglioni Canonico Teologo di Belluno, ed essa contiene 8 carati d'argento. La seconda tiene il peso medesimo, porta il nome di Pisa, e sta presso li Signori Crespani già menzionati; cui dovettero far coniare, conforme abbiamo dianzi posto in chiaro, nella Zecca di Lucca i Pisani: e siccome inedita, nè punto triviale torna qui bene di pubblicare (53). Allo stesso Carlo il Grande concorre il Co: Carli col Muratori nel riferire il danaro d'argento di carati 8½ circa, che dal proprio studio egli produce; quale si vede al num. VI. della sua I. Tavola (54); una simile Moneta, in cui sta delineato il Monogramma col K, Vincenzo Bonifacio Arcidiacono di Trivigi, e poscia Vescovo titolare di Famagosta nelle giunte che lasciò mss. alla Trivigiana Istoria di Giovanni suo celebre antenato; riferisce di aver veduta nel Museo una volta rinomato del Co: Giovanni di Lazara in Padova: ed al Magno Carlo egli parimente l'ascrive. Ma segno del Crasso l'interpreta un'annotazione posta sotto il disegno di danajo, che porta l'istessa impronta delineata in Codice mss. già posseduto da Mons. Fontanini, per altro non di sua mano; ed ora esistente nella Ducal Biblioteca Veneta di S. Marco (a). Pure codeste Monete Caroline colle altre che portano il K nel Monogramma, benchè sembrino di più rozzo lavoro delle da noi asserite al primo Carlo, a questo nondimeno rende probabile che appartengano (colla esclusiva del secondo Carlo soprannominato il Calvo, il quale dell'anno 875 dimorava ne' contorni di Trivigi (b), e del terzo detto il Crasso, creato Re d'Italia nell'888) la mancanza del nome Regio, cui aver elle all'intorno oltre il Monogramma prescrive la Legge fatta dell'anno 864 e da noi recitata nel Cap. V.

Il Co: Carli di quella sua poc' anzi accennata Moneta specifica che „ ha nel dritto il Monogramma di Carlo, quale sta ne' Diplomi; e nel „ rovescio *Tarviso*, e non *Tarvisio*, come parve di leggere a chi ne man- „ dò una simile al Muratori „: cioè al Canonico Antonio Scoti, per altro qui corretto inopportunamente. Conciossiachè stata sia la leggenda

Tav. II.
N. 15.

Tav. I.
N. 11.

cano duodecim denarios rationati per singulos solidos.

(53) Il tipo di questo Denaro battuto in Pisa, e non già in Lucca, come sembrami aver provato nelle Note (4) e (5), mi riservo a pubblicarlo allorchè si darà la Dissertaz. di quella Zecca, per il motivo addotto nella Nota (30). Essendo stato questo Denaro da me pesato, l'ho trovato di grani bolognesi 34 scarsi.

(54) Esiste pure appresso di me questo Denaro conservatissimo, e lo trovo pesare solamente grani 25 bolognesi traboccanti, che corrispondono al più a gr. 23 veneti. Di esso Denaro nella ristampa delle sue Opere Tom. II. pag. 471. Tav. I. num. XII. così scrive il Sig. Co: Carli: „ E perchè anche Trivigi Zecca ebbe sotto i Longobardi, e sotto ai Franchi „ senza niun' altra rinovazione di Privilegio;

„ necessario è portarne qui una che si crede „ di Carlo Magno esistente appresso di me per „ prova di tale continuazione. Ha nel dritto „ il Monogramma di Carlo quale sta nei Di- „ plomi; e nel rovescio TARVISO, e non „ TARVISIO, come parve di leggere a chi „ ne mandò una simile al Sig. Muratori. Altre „ Monete di questa Città si trovano di Carlo „ Calvo, e di tempi ancora più bassi: ma per „ ora basti così „. Se altrove il Co: Carli non ci dà il peso di esso Denaro, in questo passo certamente egli non lo nota. Trovo bensì, che detto peso egli fissa ai Denari Carolini di Milano, e di Pavia, ma questi sono conati dopo la Riforma, come dissi nella Nota (44).

(a) Mss. Fontaniani Tom. IV. pag. 298.

(b) Murat. Ann. pag. 113. ediz. Ven. in 4

ART. III.
Nome della Città di Trivigi nelle Monete scritte variamente; come pure in altre similitudini.

infatti di essa Moneta con esattezza rilevata da quel nostro Letterato; quale di poi la riscontrò il Compilatore delle Antichità Italiane sull' originale trasmessogli; e in questo tuttavia si può riconoscere da' Sigg. Crespani posseduto. Nè dee cagionar meraviglia, che il nome di questa Città scrivasì *Tarviso* in alcuna Moneta, e *Tarvisio* in altre; quando intagliato pure così nel mostra l' insigne *Marmo Mediceo*, dal Grutero primamente posto in luce, di poi dal Montfaucon, indi più corretto dal Gorio (a) e dal Muratori (b): poichè nel Consolato di *Torquato* e di *Arvico*, imperando Antonino Pio, fra molti Soldati delle Città Italiane ivi registrati, occorrono *Maximus Tarviso* l' anno dell' era volgare 143 e *Secundus Tarvisio* nel seguente, sotto i Consoli *Arvico* e *Massimo*. Senonchè io non dissimulo essersi trovati a' dì nostri de' Critici, a' quali è piaciuto l' espediente di certi moderni vivaci Spiriti, che arrischiano uno scherzo per abbattere inconcussi Assiomi loro incomodissimi; onde richiedendo un loro divisamento che fosse illegittima quella Iscrizione, di cui affrontar non osavan la troppo splendida sincerità; si sono avventurati al ripiego di aspergerle il ridicolo (c) coll' ironicamente insinuare, che „*Tarvisio* nell' anno 144 abbia acquistato una lettera di più„; ripiego allora creduto necessario, quando un avanzo di riguardo al Pubblico, alla verità, e a se medesimi gli riteneva di appropriar seriamente (come all' ultimo fecero) la già detta Lapida colle altre antiche memorie *Tarvisiane* a Casale ignobile situato fuori d' Italia, nè fornito di qualche popolazione, se non al cominciar del secolo XV. dell' era Cristiana. Ciò disse, non dissimulo, senza timor che faccia colpo l' arguzia; conciossiachè io tenga in pronto parecchi altri documenti di antichi Marmi, di Scrittori, e di Carte, dove il nome di questa Città comparisce variato d' alcuna lettera, del pari che nelle Monete: i quali da' tempi del Romano Impero in lunga non interrotta serie derivati estimo digressione utile, nè disagiata quì accennare. Adunque oltre il latercolo di Firenze, T. FIRMIUS TARVISAN è in vetusta Lapida (d), ed in altra LAVRENTIVS MILES DE NUMERO TARVISIANO; con *Tarvisianis Monsibus*, *Tarvisiani Populi* stanno in Plinio (e); Cassiodoro ha nelle Lettere *Tarvisiano Horreo* (f), non *Tarvisino* conforme portano le Stampe in ciò discordanti da' migliori testi a penna: *Tarvision*, e *Tarvison* fra le Città primarie della Venezia registrano le Gotiche Istorie di Procopio (g), e le Carte quì vergate dell' VIII. Secolo in *Tarvisiana* (Civitate) e *Tarvisi* ci si notano scritte per le autografe pergamene (h). *Tarvisus* è adoperato da S. Venanzio Fortunato (i), e *Tarvisius* nel conio di una Moneta, che si darà nel seguente articolo; *Tarvisiana Ecclesia* con *Tarvisiana Civitate* da Paolo Diacono (k). Si legge *Tarvisium* negli Annali Bertiniani (l), *Trivicia* e *Trivicana Civitate* negli atti di S. Prosdocimo di-

(a) P. I. *Inscript. Antiqq. Etrur.* LVI. p. 13.

(b) N. Th. To. I. CCCXXXVIII. 1.

(c) *Racc. Calogeriana di Opusc. &c.* To. XX. pag. 346.(d) *Murat. N. Th. Inscript.* Tom. II. DCC-CCXXIX. 3. MLXXXV. 1.(e) *Hist. Natur.* Lib. III. cap. 18. & 19.(f) *Variarum X.* 27.(g) *De Bella Got.* Lib. II. cap. 10. III. 1. & 2.(h) *Opusc. N. Racc.* Tom. XXV. Op. 2. pag. 9. e 57. V. le Carte ivi notate pag. 6.(i) *Vita S. Martini* Lib. IV. ver. 641.(k) *De Gest. Longob.* Lib. II. cap. 29. III. 1. & 2.(l) *Ad Ann. 776. RR. Ital. Script.* T. II. pag. 498. D.

vulgati dal Mombricio (a), *Tarifsam* nella vecchia Cronaca Veronese (b), *Tarbisson* e *Tarbisson* appresso l'Anonimo Ravennate (c). In altr' Instrumenti qui rogati dell' VIII. e de' susseguenti secoli talvolta s' incontrano *Trivixium* e *Trivisum* (d), ed il Territorio Trivigiano ivi non meno che ne' Diplomi di quel torno viene indicato per le locuzioni in *Fine Tarvisani* (e), in *Tarvisiana* (f) *loco qui dicitur Tarvisiana* (g) *Pago Tarvisno* (h), *Comitata* (i), o *Comitato Tarvisianense*, ovvero *Tarvisianense* (k) &c. la Chiesa, il Vescovo, ed i Popoli sono appellati *Tarvisianenses*, o *Tarvisenses*, *Tarvisianenses* ancora, e più di rado *Tarvisini*: *Tarvisani* e *Tarvisum* non mai (l). Senonchè questi vocaboli pure si adottarono da non volgari e dotti Scrittori, a' quali poco nell' Arte critica esercitati fecero gabbo le favole Anniane, che oggidì sono veramente screditate affatto nella Repubblica delle Lettere; quando non le tenessero in buon concetto quei Censori che dicemmo poc' anzi di sopra, i quali assai avveduti e severi nello scartare le popolari tradizioni anche molto rispettate, autorizzano di poi favole dispregevoli, ove lor pajano acconcie ad oscurare il pregio dell' antichità di cui gode Trivigi da immemorabil tempo il possesso. Ma essendo tali cose a questo trattato estranee, ritorniamo alle Monete Caroline, che il presente nostro assunto richiede vengano qui tutte ad una ad una ordinatamente connumerate.

1. La prima è quella che ho descritta, di carati 8 $\frac{1}{2}$ al num. I. del presente Capitolo.

2. A questa io accoppio la posseduta da Monsig. Canonico Lucio Doglioni Teologo della Chiesa di Belluno, che molto le assomiglia nel peso, e nell' impronta; diversificandola solo quattro punti, che dalla I separano la V in TARV: I ∞, e la ∞ orizzontalmente situata.

3. Seguita quella del Co: Carli sopraccennata, pur di carati otto crescenti, e distinguesi dalle due anzidette pel nome della Città notato disteso TARVISO su un cerchio di globetti con altro nel mezzo; e per il K del Monogramma senza parole all' intorno. Di cotal forma se ne trovano parecchie, cioè oltre la qui memorata, una in quelle di Monsignor Gradenigo Vescovo d' illustre memoria (55); presso Monsig. Giovanjacopo Dionisi Canonico Veronese un' altra, nella Raccolta del Signor Guid' Antonio Zanetti parimente una, ed una pure di mia ragione: non hanno esse nondimeno che sei carati e alcuni grani d' argento, nè di questa loro leggerezza può accagionarsi 'l tempo che le abbia logore, poichè sono interissime; tranne la esistente in Verona, che per essere molto tosa potrebbe stimarsi fosse del modulo maggiore.

4. Ai nove carati si accosta (56) il Denaro esistente fra le Medaglie del

ART. IV.
Serie delle
Monete Car-
oline Tri-
vigiane.
Tav. I.
N. 14.
Tav. II.
N. 15.
Tav. I.
N. 11.

N. 9.

(a) *Vita Sanctorum sine Typographi* aut anni nota, Tom. II. in fol. nella P. 2. pag. 218. V. la *Storia Diplom.* del M. Maffei pag. 301 e 302. la *Ver. Illustrata* col. 164.

(b) *Apud Zachariam Iter per Italiam* p. 225.

(c) Edit. Paris. 1688. in 8.

(d) *Charta An. 1069. 19. Jan. in Tabular. Canon. Tarv. V. Murat. Antiqq. Tom. IV. col. 261.*

(e) *In Caroli M. Diplom. An. 792.*

(f) *Monum. Ecclesia Aquilejen. col. 361. B.*

(g) *In Pacto Lotbarii I. N. R. Opusc. Tom. XII. pag. 428.*

(h) *Eccles. Ven. illustr. Tom. IX. pag. 334.*

(i) *Ital. Sac. Tom. V. col. 719. in Ludovici II. Diplom. an. 847.*

(k) *Ital. Sac. Edit. Ven. Tom. V. in Diplom. matibus a col. 499. ad 536.*

(l) *Memorie del B. Benedetto XI. pag. 179.*

(55) Trovasi descritta nel Tom. II. p. 156. di questa Raccolta.

(56) Attese le ragioni addotte nella No-

del nostro Sig. Co: Pola, e varia poi dagli altri nello scrivere *Tarvisus* il nome della Città sopra globetti che attorniano la crocetta posta in mezzo dell' area; in vece del Monogramma poi segna intero *Carolus* per lettere in singolar guisa disposte con un globetto, ovvero punto nel centro.

Tav. I.
N. 10.

5. Ma contiene foli carati cinque con due grani, essendo per altro di cattiva conservazione (57), altro Danajo d'impronto simile al precedente, pure di conio diverso (giacchè la ∞ ultima nel nome della Città vi giace coricata, e la croce di mezzo si accosta alla figura di quella che dicesi *Croce di S. Andrea*, ed è alquanto più grande, circondata, invece di globetti, da punti), della quale mi ha favorito esatto disegno l'erudito Sig. Ab. Jacopo Morelli Prefetto meritissimo della Ducal Biblioteca di S. Marco: dove col Museo Pasqualigo fu trasportata quella Moneta. Monsignor Gradenigo ne possedeva una di questo conio, eh' è la II. notata nell'Indice delle sue Monete d'Italia pag. 157, ed altra ne tiene il Sig. Guid'Antonio Zanetti, che pesa carati 6. grani 1. bolognesi.

Tav. II.
N. 16.

6. Giovanni Pozzebon Librajo e Stampatore in questa Città, cognito per le amene poesie da lui composte nel volgar nostro dialetto, e sotto il nome di Schieson pubblicate, fra le non poche medaglie raccolte dal Genio suo antiquario ne tiene una d'argento Carolina del peso di carati sei, la quale assomiglia nel resto alla I. delle qui delineate; salvo che la ∞ della voce *Carlus* è collocata orizzontalmente, inoltre tre grossi punti frammettonsi alle lettere R. V. I. ed ∞ nella voce *Tarvis*.

Tav. I.
N. 12.

7. Pubblicò il Muratori nella Dissertaz. XXVII. (*Tom. II. col. 741.*) la Moneta, che qui si presenta: il Monogramma vi è disegnato col K, che sopra il capo, ed a' piedi non ha un globetto siccome la 3 Moneta qui numerata: il nome poi è notato * TARVIS che gira intorno ad un cerchio, nel cui centro si vede altro globetto; la possiede il nostro Sig. Cav. Scoti, e pesa carati 6. gr. 1.

N. 13.

8. Serbano questi Signori Crespani la Moneta qui pubblicata di prima nelle Memorie del B. Benedetto XI. dell'anno 1737 pag. 5, e poscia dal Muratori nella Dissert. XXVII. (*Tom. II. 741*) (58). Ella è simile alla 3 soprannotata; TARVISIO per altro è scritto il nome della Città, come fu avvertito dianzi, ed in ciascuno de' quattro lati del Monogramma tiene in figura triangolare disposti tre globetti: contiene appena 6 carati d'argento.

Tante Monete Caroline di conio differente, stampate nella Zecca di Trivigi, regnante in Italia il Magno Carlo, secondochè per le ragioni addotte si rende molto verisimile, dimostrano il grande uso che fece quel glorioso Monarca della Zecca di questa Città; nella quale testifica l'An-

na-
ta (46) pare che si debba annoverare questo Denaro tra quelli conati avanti la riforma. Ma se veramente s'accosta ai nove carati veneti (il che non ho potuto riscontrare per non esser venuto alle mie mani) sembra che si dovesse dire, o che non passava differenza nel peso tra gli antichi, e moderni, cioè prima, e dopo la riforma di Carlo Magno; o che si dovesse collocare fra quelli battuti dopo di essa. Quando però non vogliamo credere che sia usci-

to dalla Zecca con peso fuor di legge, come alle volte succede, siccome abbiamo dimostrato nella Nota (20); giacchè gli altri consimili, ch'io tengo conservatissimi, sono di peso assai minore, cioè di 25 grani bolognesi traboccati, o sieno car. $5\frac{1}{2}$ veneti.

(57) Tengo io pure questo Denaro conservato, ed è del peso di grani 25 bolognesi.

(58) Argelati *Tom. I. tav. 73. n. 1.*

nalista Petaviano (a) aver lui dimorato qualche tempo cogliendo il frutto della vittoria, onde rimasero vinti e conquistati Rotgaudo, o Rodgauso, e Stabilino Suocero di lui; qui celebrò quel pio Monarca le Feste Pasquali nell'anno 776. Al secondo, ed al terzo Carlo (59) ci mancano le Monete Trivigiane da poter ascrivere sicuramente, come appare per le cose già dette, nondimeno è certo che continuò a lavorare la Zecca di Trivigi ancora sotto i successori Augusti del primo Carlo; di che pruova indubitata ne porge il Danajo di Lodovico Pio pesante carati 8. gr. 2., della cui notizia sono debitore al più siate lodato Sig. Guid'Antonio Zanetti che di quella fino allora sconosciuta Moneta sortì l'anno 1778 il pregevole acquisto (60). Porta ella da una parte ✠ HLVDOVVICVS IMP. all'intorno della croce situata nell'area, e dall'altra TARVI SIVM; nè

Tav. II,
N. 17.

può essere di quello che sia più somigliante alle due Monete, che il Signor Girolamo Francesco Zannetti pubblicò con altre Viniziane dell'anno 1750, dando loro il IV. e 'l V. luogo nella sua Tavola; delle quali „la prima ha nel diritto ✠ HLVDOVVICVS IMP., e nel rovescio „ VENE CIA S, la seconda ha HLOTARIVS IMP, AV, nel diritto, e VENE CIA nel rovescio „ (61),

Queste certamente appartengono a' Francesi, nota quel Valentuomo (b); il quale con parecchi altri (c) che produssero somiglianti Danari stampati sulla forma de' Franchi coll'epigrafe *Venecia*; dubitava che qualora si estimassero usciti dalla Zecca dell'inclita Viniziana Repubblica non rimanesse oscurato il pregio della sua originaria libertà; e però l'asserì alla *Venesa Provincia*, ovvero alla Città di *Vannes* latinamente *Venetia* nella bassa Bretagna. Ma siccome per una parte ha perduta ogni verisimiglianza l'opinione che fossero battute in Francia tali Monete, dacchè si vide quella del Museo Pasqualigo pubblicata dal Senator Cornaro (d), nel cui diritto è notato *Enricus Imper.*, nel rovescio *S. Marcus Venecia*; e le altre molte, che l'anno 1757 furono disepellite nella Diocesi di Rimini, ed in Ancona (e), simili alla predetta, (salvo una che porta *Corad. Imper.*) colla parola *Venecias*, oppure col motto *Christus imper.*, niuna però senza T. X.

ART. V.
Per la epigrafe *Venecias* che si trova in alcune col nome dell'Imperadore, non si adombra la libertà.

(a) Pagius ad An. 776, II.

(59) Il Sig. Co: Carli nel fine dell'addot- to suo passo alla Nota (54) ci assicura, che „ altre Monete di questa Città si trovano di „ Carlo Calvo „. Ma finora non mi è riuscito di rinvenirne alcuna, perchè tutte quelle, che si sono prodotte, appartengono certamente a Carlo Magno.

(60) Il peso di questo Denaro, ch'è di gr. 37 bolognesi, o sieno 34 veneti, ci fa vedere, che anche dopo la morte di Carlo Magno si continuò a batter le Monete secondo il peso stabilito nella riforma fattasi dal medesimo. V. N. (44). La forma pure dei suoi caratteri, e del conio vieppiù ci persuadono di quanto abbiamo detto nella N. (46). Resterebbe ad esaminare l'intrinseco di essi, ma ciò non mi è permesso per mancanza di tali Monete duplicate. Gli Autori Francesi, come abbiamo veduto nel-

la N. (45), li credono di bontà oncie 11 $\frac{1}{2}$, ed anche più. Il Sig. Co: Carli però parlando del Denaro di Carlo Magno battuto in Milano (Tom. I. p. 350) dice, ch'esso tiene „ argen- to fino per Marca intorno caratti 1032, che „ vuol dire, peggio caratti 120 incirca „ che corrisponderebbero ad oncie 10 $\frac{1}{2}$ per libbra.

(61) Appresso l'Argelati Tom. III. Appen- pag. 9.

(b) Dell'origine e dell'Antichità della Moneta Viniziana pag. 40.

(c) Zannetti l. c. pag. 36. Pasqualigo nella Raccol. Galogeviana Tom. XXVIII. pag. 505. Muratori Dissert. XXVII. col. 648. D. Liruti pag. 137. &c.

(d) Eccl. Ven. Illust. Tom. X. pag. 76.

(e) Novelle Lettere di Firenze Tom. XVIII. Ann. 1757. col. 77. 78. e 188.

il nome dell'Imperadore: così vana immaginazione sarebbe il quindi argomentare alcuna dipendenza de' Signori Viniziani dagli Augutti Francesi o Germani, co' quali essi celebrarono, siccome liberi Principi e separati sempre dal Regno d'Italia, solenni Trattati (a) perfino dal cominciamento della dominazione di quelli nelle nostre contrade. Non fa però di mestieri cercare il motivo della stampa di tali Monete nella Pietà del Santo Arrigo I., o nella visitazione divota che i due altri Arrighi ferono del Corpo di S. Marco in Venezia; come divisarono ingegnosamente col celebre P. Corfini alcuni Eruditi (b) senza togliere nondimeno la difficoltà, rispetto alli Denari segnati coi nomi di *Lodovico*, di *Lotario*, e di *Corrado*: Perciocchè con questo non altro essersi voluto che promuovere i vantaggi del Commercio nel corso facile per ogni Paese della propria Moneta, fu da noi osservato favellando delle Zecche Italiane durante la signoria de' Goti (c); ed al più ciò riuscire in una significazione, anzichè di podestà, di riverenza e d'onoranza, pure hanno dimostrato illustri (d) Letterati: nè crederei sembrar dovesse uno stravagante paradosso l'affermare, che per il nominarsi l'Imperadore in Monete coniate da' Principi assoluti non più risulti la soggezione di questi all'Impero, che dalla frase *Oremus pro Imperatore nostro* nelle preci pubbliche adoperata in tutti gli Stati dove si officia colla Liturgia Romana (62).

ART. VI.
Continua
zione del
soggetto
medesimo.

So per altro io benissimo, che il Muratori (e) non si arrendette alle ragioni dell'Ab. Vignoli, e poscia dal Fontanini recate a provare che dai nomi degli Augutti nelle Papali Monete impressi fino al X. secolo, male inferivasi non aver egli allora cessato di comandare in Roma; che anzi cogli Scrittori Ultramontani pretendeva l'Italiano difensore de' Diritti Cesarei „ questo essere uno de' più forti contrasegni della Sovranità „: di cui altro indizio egli additava nella *pratica* di porre il nome dell'Imperadore unitamente a quello del Pontefice nelle note cronologiche di Strumenti rogati nelle Città del Dominio Ecclesiastico. Ma farem noi torto a quel grand'Uomo, dicendo non aver lui, un po' troppo in favore della sua causa prevenuto, sentita in questo ed in parecchi altri punti, la forza di ragioni, che posto in altre circostanze avrebbe ritrovate convincenti? E quanto al fatto delle Monete, se avess'egli avuta contezza delle Viniziane, in cui leggesi *Enricus Imperator*, secondo i suoi principj, doveva conchiuderne, che quel Monarca teneffe la Sovranità di Venezia; contro il Sistema da lui fermato (f) che „ dall'italico Regno era esclusa Venezia colle sue Isole, e col territorio a lei spettante in Terra ferma. Senonchè per la ragione appunto, che „ ciò dagli stessi Diplomi degli Imperadori Francesi citati dal Dandolo chiaramente si ricava „; egli altrove con giusto raziocinio (g) rifiuta, siccome *lontano dal vero* il pensamento dell'*Eccarda*, il quale giudicò bastante

(a) V. Tom. XII. della N. Raccolta Calogeriana p. 42.

(b) *Novelle Fiorent.* l. c. *Eccl. Ven. Illust.* l. c.

(c) V. sopra Cap. II. §. 7. 8. e 9.

(d) V. *Garampius de Nummo Benedicti* III. Cap. IV. §. III.

(62) Riguardo alle Monete Veneziane col

nome degli Imperadori, è da vederfi quanto scrissi nel Tom. II. pag. 404, ed il Sig. Conte Carli nella ristampa delle sue Opere fatta quest'anno in Milano Tom. II. pag. 364, e seg.

(e) Piena esposizione &c. Cap. VI. p. 58.

(f) *Dissert.* II. pag. II.

(g) *An.* 855. pag. 45.

stante la Moneta *Hlotbarius Imp. Aug. Venecia* „ a farci conoscere, che „ la Città di Venezia fosse in quel tempo sottoposta al dominio dei Re „ Franchi „. Non meno difficile sarebbe a lui stato il non contraddire a se stesso, rispetto alle note cronologiche di non pochi Atti pubblici scritti in Venezia, e nel Codice Trivigiano registrati. Cioè nell' anno 976 ci si vede una „ Parte (a) presa nel Maggior Consiglio sotto il Doge Pietro Orseolo, per la Patria in bisogno, intorno al pagar certe decime; „ colla data *Imperantibus DD. DD. Basilio & Constantino Magnis Imperatoribus &c.* „ con altra Parte simile del 978 „ *sub temporibus DD. DD. NN. Basilio, & Constantini Magnorum Imperatorum.* Sotto l' anno 982 si riporta la „ Donazione fatta dal Doge Tribuno con l' assenso del Patriarca Vitale, Vescovi, e Nobili del Consiglio „ al Monastero di San Giorgio Maggiore, *Imperantibus DD. NN. Basilio & Constantino Fratribus filiis Romani, magnis & pacificis Imperatoribus &c.* „ e la „ Promissione che „ fa Pietro Vescovo di Adria ad Ottone Doge di Venezia, e Dalmazia „ di non molestare „ il Castello di Loreo, nè alcuna persona del Dogado, è data Anno, Deo propitio, Pontificatus Dñi Benedicti summi Pontificis & universalis Papa quinto: sicque imperante Dño Henrico a Deo coronato Magno Imperatore in Italia anno vero tertio &c. Altri ancora ne allega il Co: Carli (b) opinante, che solamente quando in Venezia trattavasi co' Popoli o Paesi dipendenti dall' Imperator de' Romani, o dal Re d' Italia, segnavasi l' epoca dell' Impero, o del Regno di essi, e non allorchè trattavasi di cose interne, e tra persone del Veneto Distretto. Ma le Carte da noi addotte non favoriscono tale ipotesi, persuadendoci piuttosto che quelle varianti formule non si considerassero allora se non mere clausole Cancellaresche, lasciate alla scelta de' Notaj; de' cui arbitrij altrove ho fatta parola (c): non lasciando di avvertire, niuna legittima conseguenza poterli d' ordinario da esse ritrarre. Mi precedette in questa osservazione il dotto Crescimbeni, affermando (d) che „ simili materie (di Date &c.) più che da Principi, o dal caso, sieno state regolate ben sempre dall' arbitrio de' Notaj, e de' Bibliotecarij, Cancellieri, & altri, che sottoscrivevano o facevano gli Atti &c. „ Dello stesso genere sono alcune graziose concessioni, dall' autorità Imperiale procedenti, ed ammesse tuttavia ne' Dominj liberi; esempigrazia le facultà di legittimar Bastardi, e di crear Dottori, e Notaj Apostolici ed *Imperiali*, autorizzati a rogar „ gli Strumentisti in Roma istessa e per tutta l' Italia: a riserva di Venezia „ scrive il Muratori (e), formando quì pure una supposizione disdetta per i Documenti stampati da lui (f) medesimo. Nella Dizione Veneta fu permesso (g) a' cesarei Notaj lo scrivere carte legali sino all' anno 1613; la stessa indulgenza usarono altri Sovrani; e per la Raccolta degli *Atti Pubblici d' Inghilterra* compilata da Tommaso Rymer, appare, che fino al Regno di *Eduardo II.* quivi non si escludevano: „ ce qui parôit estrange (nota un

T. X.

L. 2

in-

(a) Estratti Mss. di Apostolo Zeno, nella Bibliot. de' PP. Domenicani Osserv. in Venezia.

(b) Pag. 125.

(c) *Esame delle recenti Pretensioni di Asolo &c.* Par. II. pag. 56.(d) *Istoria della Basilica di S. Maria in Cosmedin* pag. 95.(e) *Dissert.* II. pag. 123.(f) *Dissert.* To. I. col. 698. A. & To. IV. col. 362. A. 400. B. 749. E. &c. V. *Eccl. Ven. Illustr.* Tom. IV. pag. 102. & seqq.

(g) Decreti dell' Eccellentissimo Senato 12. Gennajo, e 13 Luglio 1613. V. Statut. Ven. Leg. 1485. 11. Nov. pag. 151.

infigne (a) Istorico e solenne critico); *quisque depuis l'empire d'Honorius les Empereurs n'avoient jammais eu aucune jurisdiction dans cet Roïame* „. Queste con altre osservazioni consimili avrebbero trattenuto il P. Filippo Becchetti, abile continuatore dell'applaudita Istoria Ecclesiastica del Sig. Card. Orsi, dal formar deduzioni del pari fallaci, che all'assunto di lui straniero, ove i principj della Veneta Libertà in prima differisce all' VIII., indi al IX. secolo (b) nell'istesso paragrafo. Ma senza detrarre il merito di così pregiato Scrittore, pare ch' e' si compiaccia d'uscire tratto tratto dei Cancelli d' Istorico per decidere da Giurista, da Politico, e da Antiquario; sull'altrui relazione, intorno a' fatti da lui baitantemente non discussi: siccome (non debbo tacerlo, trattandosi di un punto ben dilucidato (c) e schiarito nell' Istoria Ecclesiastica di Trivigi) quando in una Bolla data l'anno 1152 da Eugenio, III., la quale fra le Terre e Chiese possedute dal Vescovado Trivigiano annovera colle altre Diocesane, senza verun distintivo, quella di *S. Maria col Castello d'Asolo*; asserisce (d) *confermarsi la unione delle Cattedre delle due Città d'Asolo, e di Treviso*. &c.

Per verità se a sostenere non aliene dall'istituto di lui quelle decisioni vogliasi valutare il Principio, ch' egli premette al trattato *de' costumi, delle consuetudini, e del Governo della Francia* &c. onde chiude il volume della sua Storia; pronunziando che „ la Storia e la Giurisprudenza siano talmente collegate, che l'una non può disgiugnersi dall'altra, senza restar priva di molti lumi necessari, alla sua perfetta intelligenza „; e quando gli si conceda che debba l'Istorico talora dar giudizio de' fatti che narra: da lui altresì esigerebbesi giustamente, che avesse osservate le condizioni colle quali questa libertà di giudicare dai Maestri dell'Arte vien limitata. Cioè „ pericoloso è il mestiere, insegnan essi (e), che (lo Storico) giudicando intraprende... onde sarebbe necessario che andasse con l'occhio risvegliato ed aperto, nè fosse facile a pronunziare, come coloro che a poche cose rimirano. Perchè dipendendo la verità dal giudizio dell'esatta notizia delle circostanze, che accompagnano il fatto; una di loro che per disavventura 'o non si sappia, o non si consideri, può render fallacissima la Sentenza dello Scrittore. Nè riputerei se non molto utile quella cautela di portar il suo giudizio con termini che lo proponghino, ma non l'affermino, quando però non sia nella materia di maniera sicuro, che non gli cada nell'animo il dubitarne.

ART. VII.
Il peso de' Denari Carolini conferma le cose dette innanzi sopra la Lira Gallica, e dimostra erronei li supposti contrasti.

Dopo questo svagamento dal principal soggetto, che mi si condonerà in grazia del vantaggio cui arreca in farci conoscere quanta sia pericolosa e fallace l'estender, oltre al contesto il significato delle Carte antiche, tirandone conseguenze non evidenti e necessarie; ritorno alle nostre Monete, pigliando a mostrar col fatto, ch'eran elleno i *Denari Carolini*: dodici de' quali formavano il soldo delle due lire Galliche, L'una cioè

(a) Le Clerc. *Bibliot. Choix*, Tom. XXI, P. I. pag. 175.

(b) Tom. I. ediz. di Roma in 12. pag. 301. all'ann. 630. V. anco Lib. II. §. 35.

(c) V. l'Esame delle recenti Pretensioni di

Asolo negli Opusc. raccolti dal P. Mandelli To. XVIII, e XIX. colla *Seff. III.* stampatane a parte.

(d) Tom. XI. pag. 149. §. LXXXI.

(e) Mascardi *Art. Istor. Tratt. III. Cap. 5.*

cioè di oncie dodici, divise in venti soldi, o parlando più esattamente in dugento quaranta effettivi danari; l'altra di sedici oncie partite similmente in soldi venti, non già in ventidue, come si è veduto alcuni eruditi aver diviso erroneamente; quaranta poi de' primi denari ch'erano d'argento al soldo d'oro si pareggiavano. Infatti la lira d'oncie dodici conteneva dovendo carati 1536, quanti ne aveva l'antica Romana in ragguaglio alla odierna, conforme ho dianzi provato con assai d'evidenza; ne' dugento quaranta denari che ha una lira, pesanti carati 6 gr. 1 $\frac{3}{4}$, quali sono in circa i nostri più leggeri, altrettanti se ne contano. Ma per formarne la *Libbra Gallica di due Marchi* ovvero di sedici oncie occorre carati 2048, e questi appunto divisi per danari dugento quaranta danno a ciascun danaro carati 8 gr. 2 $\frac{2}{3}$ ch'è prossimamente il peso di cadauno de' nostri danari più gravi: la differenza di alcuni grani dovendosi trasandare, sì perchè pochi se ne trovano in ottima conservazione, come per le altre già notate circostanze (63), I dotti Autori per-

(63) Che che sia dei suddetti ragguagli fatti dal N. A., il vero si è, che nel T. II, p. 363 disse, che il Soldo d'oro di Valentiniano Seniore, e suoi successori era del peso di gr. 92 romani, o siano 96 bolognesi; e per conseguenza la Libbra Romana di quei tempi corrisponderebbe in oggi a grani bologn. 6912. Conviene avvertire però, che il suddetto ragguaglio fu fatto allora quando i nostri pesi non erano più giusti ed esatti; ma ora che sono stati regolati e rinforzati, il menzionato Soldo non pesa che grani 95 traboccanti. Per vieppiù accertarci adunque d'un punto cotanto rilevante, farebbe d'uopo di trovare il peso effettivo di detta Libbra. In mancanza però di questa, io mi dò il vantaggio di esporre al Pubblico un peso effettivo di due oncie, o sia la sesta parte di essa Libbra, che trovasi custodito parimente nel Museo del nostro Istituto. Da esso, come contenente un maggior aggregato di soldi, e perciò meno suscettibile delle frazioni solite trovarsi nei pezzi piccioli, si può con più sicurezza rilevare qual sia la suddetta corrispondenza; e per tanto dobbiamo attenerci ad esso piuttosto, che ad altri pesi più piccioli, molto più, che lo trovo corrispondere alle effettive Monete, ch'io conservo, vedute, e pesate, dei suddetti Imperatori. Esso è di metallo coperto di una patina verde, assai ben conservato, a riserva di un piccolo buco, o corrosione nel rovescio, di figura quadrata, con questi segni incavati nel mezzo SOL. XII., che indicano essere il peso di dodici Soldi. Ecco il disegno.



Nella bilancia io lo trovo corrispondente a gr. bol. 1136, ai quali unendovi otto grani, a motivo della suddetta corrosione, e perchè tanti appunto richieggono le Monete medesime per renderlo di giusto peso, sono in tutto gr. 1144, onde ne viene, che il totale della Libbra Romana deve corrispondere a grani bol. 6864, vale a dire 48 grani meno di quello ch'era stato da noi fissato; la qual differenza però si può attribuire all'alterazione de' pesi, che allora qui correvano: ed in vero divisi i detti gr. 6864 per 72 soldi, ogni soldo contener doveva grani 95 con la frazione d'un terzo di altro grano.

Su questa base adunque e fondamento noi fissaremo il peso, che dovevano avere i denari di Carlo Magno prima della riforma, e conati sul sistema di suo Padre, e così assicurarli che a que' tempi adoperavasi in Francia, ed in Italia la libbra Romana. Stando adunque alla legge di Pippino sopraccitata, in cui comandavasi, che 22 soldi, o siano 264 denari si ricavassero effettivamente dalla libbra, ciascheduno di questi denari pesar dovrebbe grani bol. 26, e di tal peso in circa abbiamo trovati quelli, che sono venuti alle nostre mani, come si può vedere nelle Note (54) (56) (57). Questa uguaglianza del suddetto peso con i denari rimastici ci fa vedere, che Pippino ordinò veramente il taglio di 22 soldi alla libbra: poichè oltre il detto nella Nota (41), se avesse comandato il taglio soltanto di 20 soldi, ne verrebbe che ognuno dei denari dovrebbe essere maggiore di grani 2 e $\frac{1}{4}$.

Dimostrato, a mio credere, che Carlo Magno per regolar il peso delle sue Monete prima della Riforma si servisse della libbra Romana, sembrerebbe ragionevole che per formare la libbra di 12 oncie, della quale si servì nella battitura dei nuovi denari più pesanti, prendesse per comporla 16 oncie Romane. Tuttavia il fatto pare che dimostri il contrario; imperciocchè se detta libbra fosse stata corrispondente a 16 oncie Romane, risulterebbe del

rò dell'Arte di *verificar le Date* (a) si sono bene apposti, divisando che „ la livre d'argent étoit de 12 onces, & se partageoit en 20 sols, dont „ chacun se divisoit en 12 deniers „; ma poi andarono lungi dal vero, scrivendo „ la livre d'or se partageoit de même, & un sols d'or équivaloit à 40 deniers d'argent „. Conciossiachè dividevasi la libbra d'oro, giusta la ordinazione di Valentiniano, ritenuta dai Re Franchi (b), non in 20, ma in 72 soldi; e così dovea essere, poichè la proporzione dell'oro all'argento, espressa ne' Capitolari Carolini (c) era comè uno a dodici: altrimenti, se 800 danari d'argento, cioè soldi 66 e danari 8 pareggiati avessero venti soldi d'oro, la relazione di que' metalli farebbe stata di uno a $3\frac{1}{3}$. Settantadue soldi d'oro d'altra parte si computino a 40 denari l'uno, e ne riuscirà la somma di 2880 o sia di soldi 240 d'argento, che rispetto a' 72 aurei sono appunto siccome uno a 12. Aggiungono i mentovati Scrittori senza produrne pruova, che „ l'état des Mon- „ noies persista sur ce pied, jusq' au Regne de Philippe I. (eletto l'an. „ 1060 e morto nel 1108) qui substitua le poid de marc à la livre Ro-

peso di grani bolognesi - - - - - num. 9152.
Noi però abbiamo trovato, su la base del peso di sopra pubblicato, che la sua libbra non corrisponde che a grani - - - - - 8736.

vale a dire - - - - - 416.
meno del peso delle 16 oncie Romane. Questa differenza appunto è quella che passa dal peso che avrebbero avuto i denari della Riforma, se si calcolassero col peso di 16 oncie, da quello che gli abbiamo riconosciuti essere effettivamente, poichè dovrebbero corrispondere a grani $38\frac{2}{3}$, quando noi gli abbiamo trovati di soli gr. $36\frac{2}{3}$, o al più di 37.

Tutto questo nostro ragguaglio vien fondato, come si vede, nel caso, che tanto il sopraddetto Peso di Carlo Magno, quanto i suoi Denari non abbiano patito alcun deterioramento, come abbiamo giudicato dopo diligente esame. Ma se taluno dicesse, che questa supposizione non può sussistere a motivo del lungo tempo che tutto divora, rimettiamo al saggio discernimento dei Lettori il giudicare se si debba credere il Peso da noi pubblicato calante grani $277\frac{1}{3}$, e i denari di gr. $1\frac{1}{3}$, ch'è il caso appunto, che dovrebbe aver sofferto, per uguagliare la libbra di 16 oncie.

Il motivo, pel quale s'indusse Carlo Magno a rinforzare cotanto la sua Moneta, fu secondo il Le Blanc pag. XXII., perchè questo metallo era divenuto molto abbondante a cagione delle conquiste fatte dal medesimo Principe. Forse per questa ragione, e per essersi diminuita la quantità dell'oro, si omise nelle Zecche Italiane la battitura delle Monete d'oro, e si aumentò quella d'argento.


Oltre il sopra riferito Peso di 12 soldi, forse ve n'erano ancora dei maggiori, siccome n'abbiamo trovato dei minori. In fatti trovasene uno nell' Instituto, esso pure inedito, corrispondente a tre soldi, del quale esponiamo qui il disegno. Notando però, che per essere non ben

„ mai-
conservato pesa soltanto grani bol. 270.



Il Grutero pure pag. CCXXII. n. 5 ne pubblicò un'altro di due soldi pesante scrupoli 7, e gr. 6 Romani, che corrisponderebbero a grani 181 Bolognesi.

Il nostro chiarissimo Sig. Biancani, degnissimo Professore d'Antichità nell' Instituto, tiene presso di se quello d'un soldo descritto poco anzi dal N. A. alla pag. 49 col busto d'Onorio, del quale pure ne esporremo il tipo nella sua giusta misura. Esso è coniato da ambedue le parti, con figura, e lettere di rilievo, e non incavate come li surriferiti. Il suo peso però non corrisponde agli effettivi soldi d'oro, non pesando che gr. 80, per essere stato anch'esso consumato dall'uso, e dal tempo. V. la Nota (20).



Ciò presupposto, giudichi il Lettore dei diversi pareri degli Autori intorno alla corrispondenza del peso della libbra Romana. Veggasi fra gli altri il Sig. Conte Carli Tom. I. pag. 247 ediz. del 1714, dove conchiude „ che essa libbra uguagliasse a caratti 1764 del peso di Venezia „, cioè a grani 7056 „, quando secondo il ragguaglio di gr. $67\frac{4}{7}$ veneti, che corrispondono a 74 bolog., come provai nel T. II. p. 444, e non 68, come dissi dianzi nella Nota (36), non deve essere detta libbra che di grani 6262.

(a) Pag. 537.

(b) Caroli M. Capitul. edit. Ven. des *pennam auri Lib. X. idest Solidos 720.*

(c) Vide supra.

„ maine „ : senonchè abbiamo veduto il *Doppio Marco* da Carlo Magno autorizzato, nè perciò abolita la Romana libbra, ed ivi mancò a que' Monachi la solita loro diligenza, troppo facilmente avendo riposato sopra l'asserzione del Le-Blanc; il quale pretende che il peso del Marco non siasi ufato nella Francia innanzi del predetto Re Filippo, tra gli anni 1075 e 1093 (a); e col Muratori hanno mal intesa la Legge XXIII. delle Caroline Longobarde, quasi d'oro fossero le ivi dette semplicemente *libras*: interpretarono pure finistramente con esso il testo addotto (b) dell'antico Agrimensore, il quale dopo aver notato, che *XII. uncia libram XX. solidos continentem efficiunt*, in soggiugnendo che *veteres solidum, qui nunc aureus dicitur, nuncupabant*, non volle già inferire (c) *libram auri completam fuisse XX. solidis*, ma che il vocabolo *solidus*, il quale al tempo di lui significava la XX. parte della *libbra d'argento*, gli antichi adoperavano per indicare la *moneta* nel IX. e X. secolo comunemente *aureum* denominata.

Ma ben maggiori sono gli abbagli, e l'equivocazioni, che s'incontrano nel Trattato poco davanti memorato del P. Becchetti (d) dove per dar a conoscere la gravezza delle pene imposte ne' Capitoli dei Re Franchi ragiona dei *Soldi* e dei *Danari* nominati quivi e negli altri Monumenti de' Secoli barbarici. Perocchè afferma egli 1. che per *soldo* „ al „ cuna volta si sia inteso una libbra, e conseguentemente allora fosse „ computato 12 danari, cioè 12 oncie &c. „ Ma se parliamo del *soldo d'oro*, questo non ebbe mai peso maggiore della terza o della quarta parte di un'oncia, e fu ridotto infine alla sesta; se di quello d'argento, n'era esso la vigesima: e quando Volusio Meziano (e) scrive, *prima divisio solidi, idest libra (quod As vocatur), Solido* ivi, anzichè *Moneta*, importa l'*Asse intero*; *solidum enim antiqui integrum dicebant*, giusto Isidoro (f). 2. Crede l'istorico Ecclesiastico, che „ raggugliata la Libbra Romana colla Fiorentina 72 soldi (d'oro) avranno pesato quanto presentemente Gigliati 104 $\frac{1}{2}$ „, eppure la libbra Romana conteneva carati 1536 senza più (g), quando i Gigliati 104 $\frac{1}{2}$ ne hanno 1776 gr. 2: cosicchè 72 *antichi aurei* non ponno calcolarsi oltre a Gigliati 90 $\frac{2}{17}$, ed ancora meno, attesochè l'oro è salito in presente a più alto pregio di quello che fosse allora, rispetto all'argento. „ 3. Questo soldo (prosegue il P. Becchetti) appresso i Romani era costantemente computato a ragione di 25 danari „. Senonchè il denaro Romano fu egli sempre uguale di peso? L'accuratissimo Savoto, discusso avendo espresso questo punto, *abunde igitur (conchiude (b)) tam adductis probatorum Auctorum testimoniis, quam ipso numismatum pondere ad examen revocato, me probasse puto, denarii Romani pondus pro diversis temporibus varium fuisse; & primo quidem unum, postea vero imminuto paulatim pondere duos, tres, quatuor, quinque, sex, septem, & denique octo denarios unciam pondere aquasse*: adunque fallacia involve lo stabilire, che i Romani computassero 25 danari costantemente

A. VIII.
Altri errori, che intorno a ciò s'incontrano in pre-
giate Opere-

il

(a) Carli pag. 250.

(b) V. qui sopra Cap. V. §. I.

(c) Murat. Dissert. XXVIII. col. 774. A.

(d) Ist. Eccl. Tom. I. pag. 418. §. CLXXI.

(e) Græv. Tom. XI. col. 1705.

(f) Orig. Lib. XVI. Cap. 23.

(g) V. sopra Cap. III. §. 3. e VI. §. 7.

(b) L. c. col. 1218. E.

il soldo. E veramente accertando Plinio (a) che doveano in una libbra d'argento coniarfi 84 denari di giusto peso, *cum justum sit LXXXIII. (Denarios) e libris signari*, ed imponendo gli Augusti Arcadio ed Onorio nella legge unica *de argenti pretio &c.* (b) data l'anno 397, *pro singulis libris argenti quinos solidos* recarsi all'erario; è manifesto che allora si valutava il soldo d'oro non 25 denari d'argento, ma $16\frac{2}{3}$: onde avvertì anco il dotto Covarruvia (c) *solidum Justiniani & aliorum Caesarum a Constantino, fore extimandum denariis argenteis fere X. & VII. &c.* Che se alcuni testi di antichi Autori si trovassero, siccome pare presupponga il Savoto (d), che 25 denari assegnino in diversi tempi all'Aureo o Soldo de' Romani, e quando ancora era la festa parte dell'oncia; dichiarar conviene, che ideali fossero que' denari: ma nel commercio effettivamente si pagassero in minor numero, a ragguaglio cioè del peso cangiante nel Soldo, e nel danaro, e rispetto alla proporzione pur varia fra l'oro e l'argento. Così 24 carati dividono in presente il Ducato Veneto d'argento sì reale, che immaginario; ma il carato di questo valutasi ne' contratti soldi cinque denari due, e quelli dell'altro sei soldi con otto denari.

4. Portando innanzi il paragone delle antiche Monete colle moderne, deducesi dall'esposte premesse, che „ 179 denari Romani... si ragguagliassero a 209 Paoli (odierni Fiorentini)... ma poichè nella Legge Salica „ si fa ascendere (continua l'Autore) a 40 danari, 288 avranno avuto „ in questi tempi il peso di 209 de' nostri Paoli; il qual numero non „ essendo stato costante fu ridotto finalmente a 20 denari „. Dove offervo in primo luogo, essere la stampa scorretta nelle Cifre numerali; conciossiachè, ammesse le già riprovate supposizioni, che 72 soldi equivalessero a Gigliati $104\frac{2}{3}$, e che 25 danari sempre importasse il soldo, 1800 danari avrebbon pareggiati 2090 paoli, e quando salito 'l soldo al valor dei 40 danari, gliene si contrapposero 2880, questi contener doveano altrettanto d'argento, quanto paoli 2090: dato peraltro che non si fosse il soldo alterato nel peso, nè i due più nobili metalli nella proporzione. Che poi a 20 danari si riducesse il soldo d'oro, è un divisamento affatto nuovo privo d'ogni verisimiglianza: avvegnachè di 20 soldi essere stata in tempo di Carlo Magno la libbra d'oro pensarono in vero alcuni Dotti già confutati, ed in tale ipotesi dodici danari assegnarono all'aureo soldo ancora; venti però non m'è avvenuto mai di leggere, che gli si attribuissero.

5. „ essendo le multe prescritte „ (sono le ultime asserzioni del nostro Continuatore dell'Istoria Ecclesiastica in proposito delle antiche Monete) „ nelle Leggi Longobarde assai più gravi di quelle „ prescritte dalle Leggi Francesi, e dalle altre barbare Nazioni, fa d'uopo „ po credere, che la loro venuta in Italia li avesse resi più ricchi, e che „ perciò avessero meno pregio appresso loro le Monete d'oro e d'argento „. E qui dovremo in primo luogo ammirare la virtù di codesti Barbari, se divenuti possessori di molte ricchezze, le dispregiavano, praticando Idolatri, o Semicristiani l'Evangelica povertà di spirito; ma l'Istorico della loro stessa Nazione ce li dipinge assai diversi: ne fa egli

(a) Hist. Nat. Lib. XXXIII. Cap. 9.
 (b) Cod. Theodos. Lib. XIII. tit. 2.

(c) Vet. Coll. Nummis. Cap. III. §. 2. n. 5.
 (d) L. cit. Cap. X. col. 1221. F. 1222. D.

sapere (a) che da coloro *multi nobilium Romanorum*, ob cupiditatem *interfecti sunt*, reliqui vero... *ut tertiam partem suarum frugum Longobardis persolverent, tributarii efficiantur*; e che *spoliatis Ecclesiis... Italia ex maxima parte capta, & a Langobardis subjugata est*. S. Gregorio però all' Augusta Costanza scrivendo (b) si querela, che per poter vivere fra i Longobardi convenga giornalmente alla Chiesa Romana far loro di grosse contribuzioni, *quibus multa hac ab Ecclesia quotidianis diebus erogantur, ut inter eos vivere possimus*. Sembra poi difficile, che l' Italia desolata dalle successive rapine de' Settentrionali potesse rendere dovizioso il popolo, anco de' suoi novelli abitanti, per cui servir doveano quelle Leggi; le quali non erano inoltre se non le consuetudini Nazionali; *Rothari Rex* (scrive Paolo Diacono (c)) *Langobardorum Leges, quas sola memoria & usu retinebant, Scripsorum seris composuit, Codicemque ipsam Edictum appellari praecepit*. Non meno improbabile io ritrovo che queste Italico-Longobarde Leggi aggravassero le pene prescritte dai vecchi loro usi, poichè protesta nel Prologo il Re di aver pubblicata quella compilazione a sollievo de' poveri, *tam propter assiduas fatigationes pauperum, quam etiam propter superfluas exactiones ab his qui minorem virtutem habent &c.* Quanto alla gravezza delle ammende, altro io non dirò, salvo che DCCCC. soldi veggo essere la massima dell' Editto Rotariano; laddove nella Legge Salica *compositio mille octingentorum solidorum in duobus locis habetur* (d) i quali soldi erano certamente d' oro, e solo ai Franchi per ispezial indulgenza de' proprj loro Monarchi, non alle altre barbare Popolazioni, si concedeva il pagarli con altrettanti d' argento; il che qui sopra si è da noi concludentemente provato.

CAP. VII.

Continuazione della Zecca in Trivigi sotto i Re d' Italia
e gl' Imperadori Italiani e Tedeschi.

Multiplicate le Zecche in Italia sull' entrar del seculo X. declinò la Trivigiana; di cui per giusta cagione scarse da ind' innanzi le memorie ci si offrono, e rarissime le Monete: nondimeno della sussistenza di lei dubitar non possiamo. Berengario Re d' Italia, confermando ed accrescendo le Regalie dalla pietà de' Sovrani trasferite nella Chiesa di Trivigi; accenna ch' ell' aveva ottenuto dagli Antecessori di lui la terza parte della Zecca, della qual concessione ora è smarrito il Documento; e le aggiugne il dono delle due altre parti. *Per hoc nostra Auctoritatis praeceptum... duas partes thelonci, & mercati de portu Tarvisiensis cum districtu & legali querela, seu & duas portiones Publica Moneta &c. ut habens nostra pertinuit dictioni, in integram Sancta Ecclesia Tarvisiensis concedimus, & de nostro jure & dominio in ejus jus & dominium modis omnibus transfundimus & perdonamus. Pro augmento etiam nostra mercedis eidem*
T. X. M Ec-

ART. I.
Diplomi de'
Secoli X.
XI. e XII.
che alla
Chiesa di
Trivigi do-
nano la
Zecca.

(a) Paul. Diac. de Gest. Long. Lib. II. c. 32. RR. Ital. Script. Tom. I.

(b) Lib. V. Epist. 32. col. 34.

(d) Capitul. RR. Francor. edit. Ven. col.

(c) De G. L. Lib. IV. cap. 44 pag. 470. 233. E.

Ecclesia tertiam partem Monetæ & ibelonei ab Antecessoribus nostris datam atque largitam consentimus &c. Così il Diploma di quel Monarca dato in Verona li 9 di Gennajo nell'anno 905, XVIII. del Regno di lui; che originale (a) sta in questo Vescovile Archivio. La durazione poi del diritto in Trivigi di coniar la Moneta per tutto quel secolo ci testimoniano i Privilegi da Ottone III, Re alla nostra Chiesa conferiti del 991 e del 999, dopo esser Lui stato assunto all'Impero; i quali (b) mantengono nella tenuta di *Lei duas partes Publica Moneta*. Per l'XI. seguente secolo abbiamo l'autografo Diploma, in cui 'l Santo Imperadore Arrigo l'anno 1014 rafferma generalmente al Vescovo, ed alla sua Trivigiana Chiesa (c) le cose tutte ne' Rescritti de' suoi Precessori contenute; con ispecificare *duas partes publica Moneta*: il che parimente spiegano quattro Privilegi consimili fatti (d) dal Re Corrado detto il Salico l'anno 1026, dal II. Arrigo Imperadore nel 1047, dal Re Arrigo IV. del 1065, e dal medesimo nel 1070.

Appartiene al secolo XII. la concessione dell'Imperadore Arrigo IV. (e) *Data VIII. Id. Febr. Indict. VII. Anno Dominica Incarnationis MCXIV.*, per cui *Tarvisensis Ecclesia Episcopo Gumboldo, suisque successoribus & Ecclesie illis commissa* gli antichi possedimenti quel Sovrano avvalorò, ed in questi *Monetam publicam*: così un Diploma di Corrado Re II. uscito dalla Cancellaria Regia nel 1142, che quì serbasi originale (f), ed altro (g) di Federigo Re de' Romani, segnato il giorno 23 di Novembre del 1154 accordano ai nostri Prelati *Monetam Publicam*.

Nel godimento però delle utilità di questa non dovette la Chiesa di Trivigi esser turbata, infintantochè non soggiacque a rittringimento in Italia l'autorità dell'Imperador Federigo I.; del quale racconta il citato contemporaneo Istoricò Radevico, che dopo esser agl'Italiani convenuto di cedere a quel vittorioso Monarca tutte le Regalie cioè (b) *Ducatus, Marchias, Comitatus, Consulatus, Monetas, Telonia, Fodrum... Molendina &c. tanta circa pristinos possessores usus est liberalitate, ut quicumque donatione Regum aliquid eorum se possidere instrumentis legitimis edocere poterat, is etiam nunc Imperiali beneficio, & Regni nomine id ipsum perpetuo possideret*. Laonde il Vescovado nostro per più Cesarei Diplomi, e con uno ancora dell'istesso Federigo nella Regale prerogativa della Zecca investito; ne farà rimasto allora in possesso, quantunque io estimi non a lungo tempo: essendo verisimile, che rassodatosi lo Stato Repubblicano delle Citrà Lombarde, collegate a difesa dell'Italica libertà, mediante la Pace di Costanza, colle altre *Regalie* quella pure si appropriassero. In fatti abbiamo Leggi regolatrici delle Monete, ch'io produrrò quì sotto, e tratte dalla compilazione Mss. de' più antichi Statuti formati da questa Città in quel torno di tempo; serbatici da nobile Volume in foglio di Pergamena, trascritto nell'anno 1027. Anzi ragionevole fondamento v'è di affe-

(a) Processo num. 66. lib. 3. Car. 1. V. *Ital.*

Sac. edit. Ven. Tom. V. col. 500. A.

(b) Ibi. col. 501. & 503.

(c) Ibi. col. 508. e nel Processo a Car 11.

(d) Ibi. Tom. V. col. 510. C. 511. C. 512.

D. 516. B.

(e) Processo pag. 21.

(f) Ibi. pag. 24. & *Ital. Sac.* To. V. col.

519. D.

(g) Lib. Q. *Episc. Arthivi* pag. 40., e RR.

Ital. Script. Tom. VI. col. 787. D.

(h) RR. *Ital. Script.* l. c.

asserire, che prima delle Imperiali concessioni, fermate colla già detta Pace, ottenesse Trivigi da Cesare il rilascio delle *Regalie*, e conseguentemente della *Zecca*.

Farò parte agli eruditi di un Privilegio, indicato dagli Storici nostrali, ma fuora di luogo, nè mai tratto a luce. La cartapecora originale, che ne contiene la Copia solennemente rilevata dell'anno 1178 e sta nella Biblioteca nostra Canonica, ci ristorerebbe la perdita dell'Autografo, qualora il Notajo non ne avesse negletta la sanzione colla data dell'Imperial Decreto, cui egli sprovvedutamente sostituì l'altra dell'ordine datogli dal Podestà di trascriverlo. Sembra che tale omissione provenisse dalla fretta dello Scrivente, il quale lasciò nella pergamena uno spazio vacuo di parole tra il fine del Cesareo dettato, e le note cronologiche della sua Copia; dove ben poteano capire la sanzione penale, i testimonj, e la data: secondochè si vede nei Privilegj di Genova e di Ferrara che citeremo innanzi, o la sola data co' testimonj, come in quello di Mantova. Nè peraltro esempj mancano di troncamenti consimili, reputati non essenziali, qualora non interessavano le clausole di pura formalità. Il perchè senza queste fu inserito nel Codice Trevisano il celebre *Pactum inter subditos Lotbarii Imperatoris, & subditos Tradonici Ducis Venetiarum*, cui recò a luce in prima il Co: Carli (a), e riportò il Sig. Girolamo Zannetti (b) emendato, e ingegnosamente supplito delle cose medesime, che ivi tralasciò il Copista; e si desiderano pure nella nostr' autentica Copia del Rescritto Federiciano. Di che quale si fosse la cagione, conciossiachè sia questa una data da non trasandarsi, siccome corrodo d'un Documento interessante la Storia della restituzione delle Italiane Repubbliche; gioverà l'investigarla, ed apporci alcune annotazioni allo illustramento di sì pregevol Carta opportune. Bartolommeo Zuccato, il quale sul principio del secolo XVI. dettò la *Cronaca di Trivigi*, che giace inedita, piena di belle notizie, ricavate da buone fonti, ma tuttora non esattamente riferite, massime quanto alla Cronologia, o trascurata, o sconvolta; scrive all'anno 1170 che „Eccelino da Romano.... quasi „ a que' tempi sempre Consolo maggiore.... fattosi partigiano di Federico „ rico Imperatore.... persuase al popolo di raccomandarsi alla protezione „ ne di lui...: onde furono mandati Viviano e Valpertino Dottori per „ questo effetto a Federico, il quale accettò la protezione di Treviso e „ confermò a' Trevisani le loro antiche usanze, e allora la Città incominciò „ a perdere in parte di quella dolcezza che nasce dalla libertà „. Infatti conoscendosi dal Monarca, non meno accorto che valoroso, la utilità della Massima Politica di separare i Popoli uniti alla reciproca difesa; fino del 1158 aveva e' rimesse con certe condizioni agli *Astigiani* le *Regalie* (c), similmente a' *Genovesi* l'anno 1162, a' *Ferraresi* nel 1164, ai *Mantovani* del 1165, o piuttosto nell'istesso anno 1164, giusto la sentata correzione del Muratori (d), ed ai *Tortonensi* sul principio dell'anno 1183, lasciando i Pavesi ed alcun'altre Italiche Terre di parte dell'Imperio, acciocchè lusingate quelle Città di poter dipersè salvare il particolar

ART. II.
La quale
passò di poi
nella Repubblica
Trivigiana:
Privilegio
di Federico I.

M 2

loro

(a) L. c. pag. 112.

(b) Opusc. N. R. Tom. XII. pag. 433.

(c) Ital. Sac. Tom. II. col. 366.

(d) Cit. *Differt.* XLVIII. e *Annali* an. 1164.

loro interesse, abbandonassero il comune; il quale stratagemma eragli ben riuscito, finchè l'esperienza fece avveduti gl'Italiani, che *Respublica incolumis & privatas res facile salvas praestat, publica prodendo, tua nequaquam servas*. Del numero di quelli, che si lasciarono allettare dalle grazie di Cesare, furono i Trivigiani, quando pur consigliati dall' accorto e prode lor memorato Console, piuttosto non abbiano temporeggiato in modo, che quegli molto consigliandose, per indissolubilmente legarli al proprio servizio, con essi largheggiasse di quel grazioso Decreto. Comunque fosse, nel primo suo ingresso in Italia Federigo si mostrò benefico alla Chiesa di Trivigi, ornandola coi due Diplomi recati alla cognizione de' Letterati dal nostro Canonico Antonio Scoti nelle Correzioni e Giunte all' *Italia Sacra* (a). Il primo di sopra mentovato, che le Giurisdizioni e tenute di lei avvalorò, *Acto in Campo Pergamenfi XIII. Kal. Decemb. Anno Domin. Incar. MCLIII. Indict. II. Regnante D. Federico Roman. Rege glorioso Anno II. Regni ejus III.*, c' insegna una circostanza pretermessa dagli Scrittori coetanei, che giunto in Italia il bellicoso Principe rizzò le Tende nel Contado Bergamasco; per il secondo nell' anno 1157 al Vescovo Trivigiano Ulderico rilascia l' Imperadore, *ob preclara devotionis, ac fidelitatis ejus merita*, la Gabella ch' esigevasi ne' Mercati annui e giornalieri *de Castro Montisbellune, perpetuis usibus* di lui, de' Successori, *Ecclesieque Tarvisine* cui quel Castello apparteneva. Indi estendendo la sua munificenza in vantaggio e sollevamento di tutta la Città, col terzo Rescritto, cui ora pubblichiamo, le fece dono di quelle *Regalie* che negò al Comune de' Lombardi e agli altri Collegati fino alla conclusione del solenne Accordo stabilito nell' anno 1183; e concedè solo in particolare a taluni, ma con minor larghezza, negli altri pochi sopraccennati Privilegj: cioè accordò ai Trivigiani il *Consolato* e la *facoltà* di *munire* la propria Città, ne pose in libertà gli *Ostaggi*; gli assolvè dalla obbligazione giurata di *accompagnarlo nella Guerra*, che avea risolta, contro Guglielmo Re di Sicilia e della Puglia; rimise loro il *Fodro Regale*, e i *Censù* ch' erano stati forzati a promettergli, e rilasciò i *Molini* colle altre *Regalie* occupate da suoi Ministri; le violenze de' quali protesta di aver o non conosciute o disapprovate. Questo è il contenuto del nostro bel Documento, che consona egregiamente alle circostanze di que' tempi notate dagli Storici allora scriventi; de' quali Radevico (b) racconta, nella famosa Dieta celebrata in Roncaglia l' anno 1158 essersi aggiudicato al Principe, oltre le già mentovate *Regalie*, il diritto di creare i *Consoli* cogli altri Magistrati Municipali; e che *de his omnibus fideliter & sine fraude recipiendis & observandis ab omnibus Civitatibus & Sacramenta praestita, & Vades pro libitu Imperatoris exhibiti sunt*. Il Continuatore poi degli Annali di Caffaro all' anno 1164 (c) intorno alla Guerra di Sicilia, testimonia, che i Consoli di Genova si presentarono a Federigo *volentes scire, utrum Imperator vellet, aut ad quem terminum facere exercitum, quem Civitas nostra* (Januz) *super Guilielmum Regem Sicilia invita & coacta facere promiserat*; nè di questo puotero aver da lui veruna risoluzione: finalmente la protesta dell' Imperadore, di non aver autorizzati gli usurpamenti ed ag-

(a) Tom. V. ediz. Ven. col. 523.

(b) L. c. Cap. 6. del Lib. II.

(c) RR. Ital. Script. Tom. VI. col. 292. C.

gravj fatti da' suoi Ufficiali, è conforme in tutto a ciò che ne dicono le Storie Sincrone. Ottone Morena precisamente all'anno medesimo 1164 (a) dopo aver narrato l'ammutinamento, e le lamentanze degl' Italiani contro i Ministri Tedeschi; a giustificazione di Cesare, aggiugne, che pervenuto tutto ciò a notizia di lui, *coepit dolere*, e scelti alcuni Messì delle Città sue fautrici gli mandò inutilmente a Verona, *ut Veronenses, ac illos de Marchia commonere facerent, ut de stultitia, quam incoeperant, respiscerent; & si quid molestia a Nuntiis Imperatoris acceperant, plenariam inde justitiam ab Imperatore susciperent in laude Sapientium Longobardia*. Poichè dunque ne' Privilegi conceduti da Federigo a' Ferraresi, ed ai Mantovani non si menzionano i gravami professati dalle Città, siccome gli accenna il Rescritto in favor di Trivigi; questo ragionevolmente si conghiettura essere posteriore a quelli, quantunque dato per avventura nell'istesso anno: in cui nominando l'Imperadore (b) i *Venetì, i Padovani, i Vicentini, e Veronesi, qui cornua rebellionis, & superbia contra nos, & Imperium crexerunt*, de' Trivigiani non fa motto. Similmente il Card. di Aragona (c) ricordando nella vita di Alessandro III. l'alleanza segretamente conchiusa dai quattro poc' anzi mentovati Popoli per guarentare le persone e i proprj averi dalle violenze de' Ministri Cesarei, tace di Trivigi; nè diversamente scrivono il Morena (d) che segna l'epoca precisa di quell'avvenimento nell'Aprile del 1164, e Sire Raul o Radolfo (e); benchè questi tre Storici alleggi 'l Muratori (f) a comprovare, che Anno MCLXIV. *Veronenses, Patavini, Vicentini, Tarvisini alique ejus Marchia Populi ab Imperatore defecerant*. Però quanto è ben fondata congettura, essersi ottenuto il nostro Privilegio nell'anno 1164, altrettanto è inverisimile la data dell'anno 1170, che le assegna il Zuccato, escludendola i Monumenti di quell'età, ne' quali dopo il 1166 comparisce Trivigi (g) negli Atti della Società Lombarda nimico sempre agl' Imperiali e di Eccelino precipuo Direttore de' Confederati: assurda poscia è l'epoca del 1211 a cui la riporta il Bonifaccio (h) quando allora imperava non Federigo passato a' più l'anno 1190, ma Ottone IV. Ora ecco la Carta, degna di stare non in ultimo luogo, fra le divulgate dall'insigne Muratori nella Dissertazione XLVIII.

Fred. Dei Gra. Rom. Imper. & semper Aug. Fidelibus Tarvisinis Consulibus & universo populo, majoribus, & minoribus gratiam suam, & bonam voluntatem. Cupientes Civitatem vestram congruis honoribus & beneficiis sublimare, & statum & honorem vestrum promovere, quod Nuntii nostri vos gravaverint plurimum dolemus: & pro certo noveritis quod hoc eis non invidiamus. Quocirca Consules, qui modo sunt, corroborantes firmamus, & ex nostra auctoritate eis & futuris concedimus, ut secundum Statuta Legum omnibus justitiam facientes antiquum statum Consulatus retineant, & post eorum exitum, alios ad honorem & fidelitatem imperii eligant. Concedimus
quo-

(a) L. c. col. 1123. D.

(b) In Diplom. pro Ferrariens. & in Litteris a Brunacio editis in Opusc. de Facto Marchia, apud Calogerà Tom. XIV. pag. 61.

(c) RR. Italic. Script. Tom. III. col. 458. B.

(d) Loc. cit.

(e) Ibi. col. 1189. D.

(f) Dissert. 48. col. 259. C., e Annali 1164. pag. 563.

(g) V. Murat. Dissert. XLVIII. Tom. IV. col. 262. C. & seqq.

(h) Ibi. Trivig. Lib. IV. pag. 208. della I. ediz.

quoque vobis, ut Civitatem vestram muniatis, & ad honorem imperii fortio-
rem undique reddatis. Obsides etiam vestros a juramento solventes, libere
vobis remittimus. A juramento expeditionis in Apuliam, Calabriam, & Si-
ciliam vos absolvimus, & expeditionem vobis retractamus. Fodrum namque
nostrum intus & foris hoc tempore vobis remittimus, & eos, qui nobis fodrum
dare juraverunt, a juramento absolvimus. Porticus in viis regalibus edifi-
care & perpetuo possidere, ita tamen ut non sint solaria, vobis omnibus
concedimus. Mercatores qui certum nobis censum dare juraverunt, a jura-
mento absolvimus vos & Civitatem vestram libenter honorantes. Molendina
vero, & cetera regalia nostra a Nuntiis nostris intromissa vobis, absolvi-
mus atque retractamus.


Ego Vitalis Sac. pal. & F. Imperat. Not. hoc ex autentico Privilegio
Dñi Frederici Imperatoris exemplar & ejus Sigillo impresso sumptum, ut in
eo vidi, & reperi, nihil addens vel minuens, mandato D. Oberi Vicedo-
mini Tar. Potestatis mihi in plena concione facto in Civitate Tar. in majori
Curia, ut superius legitur rescripti Mill. C. LXXVIII. Indic. XI.

ART. III.
Monete di
quel torno
Vescovili.

Ai commemorati luminosi testimonj della continuazione in questa
Città ne' secoli X. XI. e XII. della Pubblica Zecca, passata, per lo fa-
vore dei Regnanti religiosi Principi, sotto la cura de' Trivigiani Vescovi,
a utilità della loro Chiesa; vorrei quì poter accoppiar le Monete allora
in essa coniate: ma ne sono quasi privo del tutto. Nè pare a me inve-
risimile, che per l'interno bisogno della Città e del suo Distretto elle
servissero, quasi unicamente; onde picciole e di bassa lega fossero, e pe-
rò facili a rimaner consunte, o neglette. Al certo le carte nostrali a quei
tempi scritte ci fanno veder usitatissima quì ne' contratti la *Moneta di Ve-*
rona, dove colla residenza di Berengario si era introdotta una fiorente
Zecca; e sì pure li *Danari Viniziani*, per la bontà loro assai accredita-
ti: oltre le Monete forastiere, cui menzionano alcuni Strumenti, e noi
poco stante ricorderemo. Produrrò adunque una Moneta d'argento che
si estima delle nostre Vescovili, calante d'alcun grano del peso che han-
no i più leggeri Danari Carolini descritti nel precedente Capitolo; ma
d'impronta molto diversa: ella occupa nell'aggiunta Tavola il numero
XIV. (64), e sopra la medesima così scriveva il celebre Apostolo Zeno
al Conte Giovannarrigo Scoti Trivigiano erudito Cavaliere a' 19 di Set-
tembre dell'anno 1741 (a). „ Ho veduto ed esaminato il disegno della
„ Moneta di Trivigi, la quale merita di essere collocata nel suo Museo.
„ Ella è certo battuta nel tempo dei Re Carolinghi, e però è rarissima;
„ pochi essendo simili monumenti che s'incontrino, massimamente spet-
„ tanti all'Italia, e a queste nostre Parti. Rappresenta un Vescovo, e
„ lo

(64) Non posso a meno d'avvertire il Letto-
re del dubbio che in me nasce sopra la suddet-
ta Moneta. Io ho difficoltà di cred-re, ch'essa
debba annoverarsi fra quelle di Trivigi; im-
perciocchè se osserviamo le Monete tutte Italia-
ne di quei tempi, rileveremo facilmente l'uso,
lo stile, e il sistema affatto diverso da quello
che veggiamo in cotesta Moneta; come può ve-
dersi nelle seguenti Tavole delle Monete di Be-
renario. Onde sembrami che piuttosto riputar si
debba di qualche Vescovo oltramontano, per
esser consimile alle Germaniche. Io pertanto ho

creduto di non doverla inserire nella Tavola
con le altre che sono certamente Trivigiane.
Ma affinchè il Pubblico decider possa ne darò
quì il disegno.



(a) Lettere di Apostolo Zeno Vol. 3. lettera 212.

lo dinota il Pastorale, che al fianco della testa rozzissimamente vi si ravvisa. Altre simili di molto ne ho vedute in Germania, e alcuna credo di tenerne io nella mia Raccolta di Monete; ma senza il monogramma che sta nella sua, il quale come si abbia a spiegare, non gliel saprei accertare. La sua interpretazione non mi dispiace, e può avvalorarsi con le tre Croci, che stan sopra la Chiesa, o sia fabbrica del rovescio, alludente al nome di *Tervisium*, o *Tarvisium* che vogliamo dirlo. Cid che ivi dice quel perito Antiquario del *tempa dei Re Carolinghi* non dee pigliarsi a rigore, ma si può riferire comodamente alla età di *Berengario*, di prima Vicario, indi Successor di essi nel Regno d'Italia; conciossiachè le loro Monete ch'erano rarissime quando scriveva lo Zeno, ed ora in buon numero si veggono, tutt'altro ci rappresentano che le figure impresse nella nostra: la quale inoltre niente ha di cid che prescrive Carlo il Calvo nella Legge riferita (a) innanzi, dover portare i denari di lui. La rozza effigie del Vescovo col Pastorale, ch'ella esibisce, indicar puote il diritto Ecclesiastico nella nostra Zecca; ed il Monogramma ben ragionevolmente interpretarsi TAR, il P greco sostituito al R latino ivi ravvisando: giacchè altri monumenti di quell'età ci assicurano, che si facevan quì talora simili scambiamenti usando promiscuamente colle Latine le Greche lettere. Cid si comprova per la Iscrizione del IX. secolo, tuttavia esistente nel Villaggio di Mogliano cinque miglia da Trivigi distante (b); li cui caratteri, salvo due Greci, sono tutti Latini: ed ancora nelle Romane Lapide si trovano esempi della mistura de' due alfabeti (c), come parimente ve n'hanno de' tempi Longobardi. Quanto alle tre Croci sopra la Chiesa o sia fabbrica, non bisogna ricorrere all'allusione del nome *Tervisium* poco felicemente immaginata, soltanto dappoichè la vulgar Lingua si fece adulta, e nel popolare uso alla latina quì pure succedette. Finalmente le tre torri, o siano fabbriche in che divide si l'edifizio, figurano queste la Città, come ancora apparire in altre Monete ho altrove osservato (d); e le tre Croci molto ben significavano l'autorità con cui erano battuti que' danari: onde avrebbe la Moneta il conio del Principe, e del Paese, dove ella si spendeva (e).

Il Monogramma TAR, che sta in altra Moneta creduta Trivigiana, le dà qualche ragione di essere collocata in questo luogo; potendo essa pure giudicarsi uscita dalla Zecca nostrale, quando ella dipendeva dal Vescovo, rappresentato forse in quella testa, che si vede nel diritto delineata in profilo: tien essa qualche somiglianza colle due de' Patriarchi Aquilejesi poste dal Liruti a' numeri 103. e 104. del pari che con più altre incise nelle Tavole IV. e V. del P. de' Rubeis (65). La nostra è di
lega

(a) V. Cap. V. §. I.

(b) V. *Memorie per servire all' Istoria Letteraria* T. X. Venez. per il Valvasense 1757. p. 100.


(c) Ivi. V. *Fabres* p. 300. & seqq. V. *Mar. Fissaren.* CLXVII. & CCXI. V. *Effemeridi Letter.* Roma 1774. fol. IX. col. 69. &c.

(d) *Osservaz. sopra un Sigillo &c.* Opusc. raccolti dal P. Calogierà T. XLVIII. p. 199. e segg.

(e) Fr. Sacchetti citato dalla *Crusca* V. *Comio* §. 11.

(65) Queste Monete, che credevansi d'Aquileja, furono escluse dalle Tavole delle Monete

di quella Zecca, prodotte nel Tom. II. di questa Raccolta, per le ragioni che si possono vedere alla pag. 67. 70. e 252. del medesimo Tomo. Essa pure escludiamo dalla nostra Tavola, per essere d'indole Tedesca, come non dissimula il N. A., e ne diamo quì il disegno per il fine indicato nella Nota precedente.



lega bassissima e fu ritrovata con parecchie altre nella Cassa, dove riposava il Corpo del B. Arrigo in questa Cattedrale; non rimonta l'antichità di lei, per la forma e maniera sua, sopra il secolo XIV.: anzi dissimulare anche non si vuole, mostrarsi ella d'indole Tedesca sul modello di quelle che furono prodotte da Cristiano Sclegelio nella *illustrazione de' Nummi degli Abati d' Hirschfeld*.

ART. IV.
Sigilli antichi della Città nostra.

L'affinità che hanno colle Monete i Sigilli, porge a me opportuna occasione di ornarne questo trattato con due Trivigiani antichi; maggiormente che il primo di essi conferma quanto si è detto dell'edifizio rappresentato nella prefata Moneta, per indicar la Città cui ella riguardava. Che portasse Trivigi ab antico l'impresa d'una *Fabbrica*, o sbozzo di Città, cui anco scolpiva nel suo Sigillo, la citata poc' anzi *Differenzione* da me prodotta l'anno 1752 prova chiaramente; ma il Sigillo inedito, che qui presento, aggiungerà peso e lume alle cose ivi scritte:




fu esso ritrovato addì 25 Giugno del 1641 a S. Zenone, villaggio del Territorio Trivigiano, che risponde in presente alla Podestaria di Asolo; ed io ne debbo il Disegno alla somma gentilezza del soprallodato Canonico Teologo di Belluno. Ha esso una Torre a tre punte nel campo, con due Aquile ai lati, e l'epigrafe all'intorno ✠ S. VECELLI. FILII. DNI. GERARDI. D. CAMINO. ed è la Torre l'Arme della Città di Trivigi; non già quella de' potenti *Signori da Camino*, de' quali la Insegna, semplicissima siccome le più delle antiche, aveva lo Spaccato d'Argento e di Nero. Ciò tuttora si vede nella Scoltura fattane sopra la vetusta loro Arca marmorea, mentovata ne' *Commentarij Memorabilium Historiae Tarvisinae* del Burchelato (a), e oggidì pur esistente in S. Francesco, Chiesa de' Minori Conventuali di questa Città; e lo conferma il Bonifaccio nell' *Istoria Trivigiana* (b), dove scambia peraltro il sito de' colori, ed aggiugne, senz' allegarne pruova, che in premio del valore da *Bianchino* (o piuttosto *Biaguino*) *Caminese* dimostrato nella spedizione di Terra-Santa l'anno 1190 per segno di onore avendo meritata *la fascia*, questa egli co' suoi discendenti portò di poi nell'Arme gentilizia. Ora il motivo di assumer la Divisa della Città in luogo della Domestica dee per *Gerardo* e pei figliuoli di lui essere stato l'ufizio di *Capitano* conferitogli da' suoi Concittadini l'anno 1183, e la cagione di caricarla delle due Aquile-

(a) Pag. 346.

(b) Seconda ediz. pag. 141.

Aquile per lo già menzionato *Ricciardo* figliuolo di lui maggiore, il Vicariato Cesareo, ch'egli nel 1311 ottenne a vita dall'Imperadore Arrigo VII., mediante l'esborso di 16000. Fiorini d'oro: del qual *Ricciardo* appunto un'Istrumento scritto il dì primo di Luglio 1311 cita, *Litteras sigillatas Sigillo Communis Tarvisi* (a). Succedette nel Vicariato l'anno 1312 al già detto *Ricciardo ucciso* il fratello di lui *Guecello* per pochi mesi, dopo i quali, avendo ripreso vigore i Cittadini oppressi, lo discacciarono, e nel primiero Stato Comunale si rimisero. Ciò e più altre cose raccontano i Trivigiani della *Tirannide* esercitata dai *Caminesi*, per giustificare la risoluzione, che aveano presa di privarli del governo, nell'Ambasceria cui destinarono addì 4 Luglio dell'anno 1313 al predetto Augusto Arrigo, che morendo nel susseguente Agosto, li liberò dai fastidiosi timori e gravi angustie in cui le minacce di lui aveano posti li Popoli della Marca Trivigiana, e diede loro comodo di rafferinarsi nella Libertà di fresco ricuperata. *Successit sibi* (così la Città nostra diceva nella Istruzione (b) ai prefati Ambasciatori) (*Ricciardo*) *frater suus Dñs Guecello de Camino, qui Civet Tarvisi tam afflictos & confractos de levi sibi subjecit, licet inuitos, & tenuis captivos, quousque Deus per suam potentiam, & misericordiam ab ejus Dominio liberavit &c.* Nel breve tempo adunque, in cui *Guecello* tenne in Trivigi 'l Reggimento a nome di Cesare, usò anch'egli l'Insegna del nostro Comune, aggiuntesi le *Aquile Imperiali*, conforme appare per lo Sigillo qui pubblicato.

Il secondo dei due Sigilli, ch'io accennava, è quello che ho dato fuori colle *Memorie del B. Enrico*, nella *Dissertazione* sopra *S. Liberale*



ivi aggiunta (c). Egli è un Bollo di piombo, che dall'una parte ha la Figura di *S. Liberale* Protettor della Città e Diocesi Trivigiana, e dall'altra l'Insegna che da più secoli ne' Sigilli, e nelle sue Arme usa Trivigi; cioè una Croce con due Stelle, attorniata dalle parole *C. (Civitas) TARVIXIVM.*: ned è agevole il decidere sicuramente dell'età, che gli si convenga; giacchè la Croce colle due Stelle in un Sigillo, e la Torre triplice in altro ad un tempo medesimo dal nostro Comune si effigiava. In fatti due Sigilli d'impronta diversa ebbe Trivigi a un tratto, coll'uno che appellavano *Sigillum magnum* (d) o semplicemente *Sigillum Communis Tarvisi*, dov'erano le tre Torri, si autenticavano i Decreti del Podestà (e) del Vicario Imperiale (f) o di altro supremo Rettore o Consiglio della Città finchè durò la Signoria degli Scaligeri; l'altro agli An-

N

zia-

(a) Membrana in Tabular. Com. Tarvisi.

(b) Membran. Cod. Reformat. An. 1313. fol. 34. in Tabul. Com. Tarvisi.

(c) P. I. pag. 211.

(d) 1315. 9. Maji & 2. Nov. ex Membranis in Tabul. Com. Tarv. V. Statut. Tarvis.

Lib. III. tract. VIII. rubr. XXII.

(e) 1330. 4. Martii. ex Membrana in eod. Tab. V. Opuscul. Tom. 48. pag. 201.

(f) 1311. 1. Julii. V. il cit. Opusculo nella Raccolta Caloger. Tom. 48.

ziani apparteneva: e questo medesimo in presente usano i Provveditori nostri, detti anco Anziani, nel quale sta impressa la Croce bianca colle due Stelle in campo rosso. Nè solamente appresso di noi furono in pratica i due Sigilli per impedir le frodi, ed a maggior autenticazione degli Atti Pubblici, ma, quanto io estimo, anco altre Città dell' Italia: onde una legalità di Notajo fiorentino (a) fatta l' anno 1374 nel dì ultimo di Maggio si nota ch' era munita del Sigillo *in cera viridi, habente quandam imaginem, que dicitur Hercules, cum bis litteris circum scriptis, videlicet Sigillum Florentinorum, & quodam alio Sigillo parvo in forma Ziyi*. Esser doveva del Magistrato Civico il Sigillo, che avea la figura del Giglio; e del Comune l' altro, cui appunto menziona Gio: Villani (b) scrivendo „ che il Podestà Messere Carlo d'Amelia... la notte di Santo Giovanni „ di Giugno furtivamente si fuggì... , & per riahaver pace e danari dal „ Comune, se ne portò il Sugello dell' ercule del Comune di Firen- „ ze &c. „. Pertanto il Sigillo, ch' io quà riporto, quantunque si debba tenere antica la pratica di apporre nella divisa della Repubblica Trivigiana la figura della Croce con due Stelle, parmi nel suo lavoro accennare il secolo XIV., e i tempi della Signoria de' Viniziani; proprio de' quali sembra il costume di adoperare sì fatti piombi per Sigilli: poichè la Città nostra e le altre circonvicine ufavangli per avventura di cera. Jacopo Gradenigo Podestà di Padova l' anno 1392 servivasi del piombo, che l' Ab. Brunacci pose in fronte al suo Libro sopra le Carte di S. Giustina; ed era con altro simile appeso per bollo d' un Libro di *Atti pubblici*, avendo la Croce sur una faccia, e sull' altra l' *Arma de' Gradenighi*; conforme testifica il medesimo Brunacci in certo suo *Discorso Msõ.* intorno a così fatti Sigilli: di Lui, e del noto Letterato Viniziano Girolamo-Francesco Zannetti due Opuscoli eruditi, che illustrano questo punto de' Sigilli Plumbei, furono anco stampati nel Tom. XLV. della Raccolta Calogeriana. Nondimeno che ancor Lucca & altre Repubbliche Italiane ovvero Signori fino dell' anno 1064 si valessero del *Sigillo di Piombo*, appare per le cose riferite negli Annali Muratoriani (c); antichissimo essere inoltre l' uso di tali Sugelli ci assicura quello di M. Aurelio già posseduto da Monsig. Trivisano, di cui favella il Montfaucon nel Diario Italico. Un Sigillo quì abbiamo pure colla effigie di S. Liberale in piedi (ma di lavoro indicante il secolo XVI., comechè forse ricavato da esemplare vetusto) che tiene la Bandiera elevata nella mano destra, e nella sinistra uno Scudo appoggiato al suolo di figura ovale, dov' è impressa l' *Arma della Città*; e porta la seguente iscrizione che giragli all' intorno, SIGILLVM COLLEGII IVRISTARVM CIVITATIS TARVISII: servì un tempo stesso ad autenticare gli Atti Pubblici dell' insigne antichissimo Collegio de' Giudici o *Giureconsulti* Trivigiani; ora unito a quello de' *Medici Fisici*. Ancora i nostri Vescovi nel secolo XV. solevano adornare i loro Sigilli colle Immagini de' Santi proprj di questa Chiesa, e particolarmente di S. Liberale; uno de' quali grande ovale impresso in cera rossa io tengo, che molto rassomiglia a quelli dell' Arcivescovo *Bartolommeo Zaba-*

(a) *Membran.* 1374. 31. Maji. in Tabul. Com. Tarv.

(b) Lib. VIII. C. 95. B. RR. Ital. Scr. T. XIII.

(c) An. 1064. Tom. VI.

barella (a), di *Antonio Capilupi* Vescovo di *Monte Corvino*, di *Pietro da Fiorenza* Cardinale Vescovo di *Porto*; e di altr' illustrati dal *Manni*. Appartenne a *Marco Barbo*, che reggè la *Trivigiana Chiesa* dell' anno 1455 fino al 1465 in cui ebbe successore il celebre *Teodoro Lelio*, essendo egli stato promosso al *Patriarcato di Aquileja*. Il menzionato di lui Sigillo è diviso in tre nicchie l' una sovrappost' all' altra, nella superiore si vede l' Angelo che annuncia la *S. Vergine*; nella seconda *S. Pietro* alla dritta, e *S. Liberale* alla sinistra; nella più bassa finalmente due *Scudetti* coll' Arma di esso *Prelato* raddoppiata e l' effigie di lui Pontificalmente vestito a quelle intermedia; dell' epigrafe scrittav' in giro si leggono le seguenti lettere, mancandocene alcune, dov' è rotta la cera, le quali per altro facilmente si suppliscono, ✠ . S. MARCI ✠ BARBI ✠ *Episcopi Tarvixini* ✠ .

Giacchè poi a questo non inutile nè disadatto Episodio si è dato da me principio col produrre un vecchio Sigillo della chiarissima Famiglia *Trivigiana de' Signori da Camino*, piacemi di conchiuderlo, pubblicandone altro pure antico, spettante alla non meno illustre Schiatta de' *Conti di Collalto*, appellati ancora nelle vetuste Carte *Conti di Trivigi dal Signorile Grado* cui eglino quì esercitarono innanzi che questa Città colle altre della *Lega di Lombardia* nel secolo XV. si rilevasse al primitivo stato *Repubblicano*. Pregevole molto si dee riconoscere questo Sigillo, siccome inciso dell' anno 1303 ed inedito, che ravviva oltracciò la memoria di Personaggio celebratissimo nelle Storie nostrali (b) e benemerito della Patria, per difesa della cui onoranza e libertà generosamente si adoperò egli sempre colla persona e coll' avere, massime nelle infidiose guerre, onde fu essa travagliata dal *Co: di Gorizia*, da' *Caminesi*, e da *Cangrande dalla Scala*. Il nome di lui doppiamente segnano le lettere, della forma dinominata gotica, espresse nell' area e nel contorno del Sigillo; il cui mezzo si occupa da uno *Scudo* inquartato d' argento e di azzurro, quale usano eziandio in presente i *Nobilissimi Descendenti* suoi: cioè le parole *RAMBALDVS COMES TARVIS. MARCHIO ANCONÆ* che vi si leggono divise ne' quattro angoli, e le lettere *R. C. T. M. A.* sparse nel campo, che sono le iniziali della leggenda medesima. La mano, che si vede ne' quattro lati del Sigillo, è stata creduta l' Arme della Città d' *Ancona* e della *Marca Anconitana*. Ma il *Saraceni* nell' *Istoria d' Ancona* dice che l' Arme di lei è un' Uomo armato sedente sur un Cavallo posto in atto di correre; pajono però quelle mani così disposte indicar le iniziali del nome del Conte, ovvero l' autorità di cui lo investiva la *Carica* destinatagli. S' indica in essa leggenda il *Tirolo* ed il *Governo della Marca di Ancona*, co' quali onorar si volle quell' insigne suo *Compatriota* dal *Santo Trivigiano Pontefice Benedetto XI*. Dell' istessa dignità furono investiti altri preclari Signori, e fra gli altri lungamente i *Principi Estensi (c)*; ma il predecessore suo immediato essere stato *Pietro Gaetani* Nipote di *Bonifaccio VIII*, ne insegna l' eruditissimo *Monfig. Gaet. X.*

N 2

ram-

(a) *Sigilli &c.* Tom. II. pag. 41. *Sigillo V.*
Sig. VIII. Tom. III. *Sig. V.* &c.

(b) *Bonifaccio Ist. Trivig. RR. Ital. Script.*
Monument. B. Henrici &c.

(c) *Muratori nelle Antichità Estensi P. I.*
 & *Antiq. Ital. Dissert. VI.*

rampi (a); cui ancora dobbiamo la notizia precisa del Diploma, col quale nel dì 1. Dicembre dell'anno 1303. Benedetto XI. costituì Rettore della Marca Anconitana esso *Rambaldo di Trivigi*, che tenne quell'ufizio autorevole fino all'anno 1307 quando Clemente V. gli dettinò successore il proprio suo Nipote *Bernardo del Gotto*, (b). Nè a governar solamente la Marca di Ancona il destinò il santo Padre, ma lo elesse nel giorno stesso a Reggitore della *Massa Trabaria*, della *Terra di S. Agata*, e della *Città e Contado di Urbino*; ed inoltre a lui scrisse poco dopo per affari delle *Città di Ascoli*, e di *Camerino* (c), siccome per altre cose ancora ai 23 di Marzo del susseguente anno 1304, delle quali particolarità, lette negli autentici Registri de' Brevi Pontificj dal dotto Sig. Ab. Gaetano Marini Prefetto degnissimo dell'Archivio Vaticano, ed a me con somma cortesia comunicate, mi compiaccio di poter qui far un cenno, onde illustrar via più la memoria di questo *ex insignibus Tarvisinis illustris Militis*, che per testimonianza di Albertino Mussato (d) celebre contemporaneo Istoric *inter Marchia singulares eo tempore virtute, moribus & probitatis integritate pollebas*. Ciò serve pure a corregger e supplire l'Istoria Trivigiana di Gio: Bonifaccio, in quanto ella narra nell'anno 1304 aver il Beato Pontefice al nostro Conte Rambaldo concesso non altro che il titolo di *Marchese d'Ancona*; e pienamente giustifica ed illustra la leggenda del Sigillo, che pubblichiamo: di cui serbasi l'originale nel Museo di S. E. il Sig. Co: Giacomo Massimiliano di Collalto e di S. Salvatore, Patrizio Veneto.



ART. V.
Monete
che ebbero
quì corso
dall' VIII.
al IX. se-
colo.

Uopo è dichiarare in presente quali Monete avessero quì corso sì nell'ottavo secolo, come ne' susseguenti; ed in quanto al primo negli Istrumenti da noi portati al Capo IV. si menzionano i *Soldi d'oro coi Tremissi* ovvero terzi de' prefati soldi; l'importar de' quali abbiamo ivi definito: altre inferiori Monete doveano inoltre adoperarsi nel minuto commercio; ma delle poche carte scritte in quegli oscuri tempi le pochissime a noi pervenute non cen hanno serbata memoria. Bensì al finire di quella età i molti denari, che ci restano battuti nella Zecca Trivigiana

tot-

(a) Memorie della B. Chiara. Dissert. XII. pag. 345. Nota (6).

(b) V. Compagnoni. Reggia Pisana Lib. IV. pag. 162. e segg.

(c) Il Breve per Camerino fu pubblicato dal Can. Turchi de Episc. Camer. ed Appen.

N. LXV. V. pag. 243. del medesimo Libro; e Monf. Compagnoni Reg. Pisana P. I. lib. I. pag. 27.

(d) De Gestis Italic. l. VIII. col. 686. RR. Ital. T. X.

sotto i Re Franchi, ne danno a conoscere la Moneta usuale d'argento allora corrente in questa Città; del cui peso e valore, non meno che del suo ragguaglio all'oro, nel precedente Capitolo si è largamente ragionato.

Nel IX. secolo unica ritrovo la insigne Carta del *Patto* fra l'Imperatore Lotario I. ed i Signori Viniziani rafferma l'anno 840, la quale ci additi Monete autorizzate quì allora dalle Leggi, e comunemente ricevute; cioè i *Soldi d'oro* che i nostri *Tarvisianensi* cogli altri Popoli di queste contrade, non meno che i *Venesici* loro circonvicini, pagar doveano, secondo i casi, e le circostanze quivi espresse. Vi si accennano ancora quelli che appellavano *Mancosfos aureos*, per i quali estimavasi fra gli abitatori della Terraferma il valor delle cose, onde suscitata si fosse controversia; e relativamente si prescriveva il numero dei testimonj giurati che doveansi produrre: come per *libras Veneticorum* le misuravano fra i dimoranti negli Estuarj. Cosa fossero i *Soldi d'oro*, essendosi veduto, resta che i *Soldi Mancosfi* ora si conoscano; ciò agevoleranno l'erudite ricerche de' Maurini, del Muratori, del Co: Carli, e dello Zannetti (a), le quali potranno leggere i curiosi (66): a me giusto i principj davanti stabiliti sembra evidente, che sotto quel nome s'intendesse una specie di *Soldi d'oro*, mancanti nella quarta parte del peso, cui avevano gli ordinarij calcolati a settantadue per libbra. Le due terze parti del *Soldo* estimò veramente il Conte Carli (b) che fossero dette *mancosfos*, e credette di aver in questa ignota voce discoperta la sola divisione del *soldo* che ci rimaneva da conoscere; „ imperocchè, scriv' egli, la metà era *Semissis*, la „ terza parte *Tremissis* o *Triens*, la quarta *Tetartaron*, e le due terze parti

„ *Man-*

(a) Ad Cangii Glos. V. *Mancusa*. Murat. *Dissert.* XXVIII. To. II. col. 792. Carli To. I. pag. 121. e 279. Tom. II. pag. 109. e segg. Zannetti *Annotaz.* al Patto di Lotario. V. *Catologierà* N. R. Tom. XII. pag. 498.

(b) Tom. II. pag. 118.

(66) I passi degli Autori quì allegati si possono vedere nel Tom. II. pag. 371 e seg. dove ho trattato diffusamente di questa Moneta. Quì pertanto fogggiugnerò solamente, che il Signor Co: Carli nella ristampa delle sue Opere T. III. riproducendo il suo articolo muta soltanto dove tratta del suo valore, così scrivendo alla pag. 289. „ Non vi sarà questione che i denari d'Italia fossero dell'istesso peso e qualità di quelli di Francia dopo quanto dimostreremo noi nella *Dissert.* che segue. E perchè si dimostrerà egualmente, che il denaro di codesti tempi aveva d'intrinfeco argento fine gr. 28 e $\frac{2}{3}$ (V. sopra la Nota (60)) così i denari 30, prezzo del Mancoso, avranno dato 860. Siccome poi la proporzione d'allora, come vedremo, fra oro, e argento era, come uno a dieci, o pure, come uno a dieci e mezzo (V. dianzi alla pag. 68); così il Mancoso verrebbe a grani d'oro 80 $\frac{2}{3}$ circa. Dato vero un tal computo, il Mancoso veniva ad essere quasi la metà del soldo d'oro a' tempi di Carlo Magno. Imperciocchè provato da noi il peso della libbra di

„ codesti tempi (V. la Nota (63)), e provato „ pure, che 72 soldi d'oro entravano allora „ in detta libbra (l'effettive Monete però dei Longobardi ci mostrano che ne entravano più in numero, „ mero per essere assai più leggieri delle Imperiali), ne viene che il soldo d'oro di Carlo „ Magno (dove sono i soldi d'oro di Carlo Magno?) pesasse all'incirca gr. 130 $\frac{2}{3}$, che vuol „ dire quasi il doppio del Mancoso. Di più „ dove parla dell'etimologia della voce *Mancoso* alla pag. 287 vi fa la seguente nota. „ Il Sig. „ Guido Antonio Zannetti nel T. II. della sua „ Raccolta, ove parla delle Monete di Faenza „ pag. 373 porta tutto intero questo articolo „ parlando dei *Mancosfi*; ma (pag. 378) conchiude (ch'egli è assai verisimile) che fossero „ ro così denominati perchè *manu cusi*, cioè „ coniatì a mano, come i *Zecchini Veneti*, piuttosto, che per essere mancanti, cioè di minor „ peso, e di minor bontà degli antecedenti soldi, „ perchè la voce mancante per ispiegare diminuzione a que' tempi non era in uso. (Che che „ ne sia) &c. Questo vuol dire che le suddette ragioni non bastarono a persuaderlo. Pure doveva ricordarsi, che tuttavia in Napoli, dove Monete d'oro vi sono, una di *Carlini* „ ni 60, ed un'altra di *Carlini* 40; la prima „ delle quali si denomina *Oncia*, e la seconda, „ da, ch'è due terzi di quella, si chiama „ *Mancanza*,

„ *Mancosus* „: ma un' altra *divisione* del *Soldo* qui tuttavia si desidera, cioè le *tre* delle *quattro parti*, ch' essere il *Mancosus* io deduco dalle stesse di lui premesse (67). I. Afferma egli che i *Soldi* appellati *Mancosi*, quasi *mancanti*, fossero Monete d' oro del basso Impero *calanti dal giusto peso del Soldo*. II. Allega certi documenti (a), per i quali appare, che „ *Man-*
 „ *cuca est pondus duorum solidorum sex denariorum*, cioè del valore di da-
 „ nari XXX. d' argento „. III. Accorda „ non essere quistione che i *de-*
 „ *nari* d' Italia fossero dello stesso peso, e qualità di quelli di Francia „.
 IV. Dice già „ provato che 72 *Soldi* entravano anche allora in una *Lib-*
 „ *bra d' oro* „: le quali cose concesse, viene per conseguenza legittima
 che il *Mancoso* avente 30 *denari* d' argento uguagliasse *tre parti del soldo*
 d' oro il quale contenevano 40 dell' istessa ragione; il peso però di tali
Mancosi esser dovea di carati 15 : 3 $\frac{1}{4}$ giacchè 21 : 1 abbiám dimostrato che
 ne comprendeva ogni *Soldo* d' oro. A sei *Mancosi* nel Patto Lotariano
 si fa corrispondere *Libram Veneticorum*, per una quistione di sei *Mancosi*
 prescrivendosi *un testimonio*, ed uno parimente se la quistione importava
 una lira; onde lo Zannetti giustamente inferisce che un *Mancoso* fosse la
sesta parte dell' *antichissima Lira Veneta*: „ se dunque la nostra lira, ei
 „ continua, suppongasi composta di dodici soldi, si verrà a confermare
 „ da un canto quello che leggesi nel Ducange sulla fede di un' antico
 „ Scrittore, che *Mancuca est pondus duorum solidorum*; e dall' altro che la
 „ nostra antichissima *Lira Veneticorum* (fosse) composta di dodici soldi,
 „ poichè sei *Mancosi* ad una Lira si contrappongono „. Senonchè qual
 motivo abbiám noi di *supporre* la lira composta di dodici soldi, e non di
 venti? l' autorità dell' allegato Scrittore antico niente qui conferisce, poi-
 chè non il peso di *due soldi* solamente, ma *pondus duorum solidorum &*
sex denariorum assegna egli alla *Mancusa*, cioè 30 denari; e così nel Do-
 cumento di Verona, citato dal Co: Carli, 20 *Mancosi* vengono valutati a
 50 *Soldi d' argento*. Laddove nella lira Viniziana di venti soldi, quale io
 credo sia stata sempre computata, contenendosi 240 denari, se in sei *Man-*
cosi quelli vengano scompartiti, ne risulteranno 40 denari per cadauno;
 ch' è il valor dell' intero soldo d' oro: il quale ancorchè si fosse diminui-
 to d' un quarto nelle Monete reali, quanto allo stimare i litigi, a fine
 di determinarne il numero de' giuratori ordinati dalle Leggi, quella di-
 minuzione, siccome non rilevante, potea trascurarsi. Quantunque a cre-
 dere che una lira Veneta esattamente rispondesse a un *Soldo Mancoso* quan-
 do si stipulò quel solenne Patto; ne induca il ragguaglio delle Monete
Venete colle *Veronesi*, o siano *Franco-italiche*, le quali furono di quelle,
 alme-

(67) Io non mi sò indurre a credere che il *Mancoso* fosse una Reale divisione del *Soldo d' oro*; ma bensì, per le ragioni addotte nel Tom. II. pag. 378, l' ho creduto sempre il medesimo *Soldo d' oro*, ma diminuito, come lo dimostrano l' effettive Monete di que' tempi. Se oltre il *Mancoso*, creduto le due terze, o le tre quarte parti del *Soldo d' oro*, si fosse coniato anche il *Soldo* intero, allora potrebbe sussistere una tale divisione; anzi per il contrario abbiám dai documenti che a queste Monete si dà il

nome di *Soldo*, ma con l' aggiunta *Mancoso*. In fatti siccome i nostri Paoli, per esempio, benchè diminuiti da quelli di prima, non sono frazioni o divisioni reali degli antichi Paoli; così ancora si può credere che avvenisse 900 anni fa intorno ai *Soldi Mancosi*. Che poi i detti *Mancosi* corrispondano nell' intrinseco a tre quarti del *Soldo d' oro*, in ciò convengo, ma il caso è diverso.

(a) Tom. II. pag. 156. e segg.

almeno in qualche tempo (a), in guisa più forti che „ i Soldi Veronesi (b) hanno importato giustamente 16 denari de' Piccoli Veneti per cadauno „. Attesochè in tale computo li 240 denari costituenti la lira Veneta equivalevano precisamente ai danari 180 Veronesi o Franco-italici de' 6 Mancosi valutati 30 denari per cadauno: e questa relazione de' Mancosi a' denari Veneti e Veronesi accresce anco gl' indizj, che nelle Zecche nostrali o galliche fosser eglino stampati. Altri opinò in vero (c) che si coniaffero in Costantinopoli, perchè di Tributo, che gl' Istriani, signoreggiati da' Greci, in Palatio portabant; ma nelle Regie Camere sempre si ricevertero le Monete nobili d' ogni Paese per l' intrinseco valore: multe poi e contribuzioni esigevano i Re d' Inghilterra, di Spagna, di Francia, di Germania (d), e d' Italia in tale Moneta, nelle Carte italiane frequentemente ricordata. Il Muratori nota (e) in italicis Chartis ingentem copiam Mancosorum pro poena statui, e soggiugne quod fieri non facile solebat quam de auro sermo erat; reca indi gli esempj di tali pene imposte fino di 30000 Mancosi d' oro, e conchiude, tantam indicere multam, minime mos veterum fuit, & quisnam illam quaso solvisset? Pauci sane, & ne ipsi quidem opulentissimi. Quare vitiatum locum opinor. E' per altro indubitabile che massime ne' Regi e Cesarei Diplomi cotali non pagabili multe (f) frequentemente s' incontrano; perchè poi s' imponessero, o in qual modo non restassero inofficose, altrove ho spiegato: quì noterò, che la pena di 30000 Mancosi d' oro, computandone 96 nell' antica libbra, della odierna più lieve, il valor di 312½ libbre d' oro uguagliava; eppure ne' Diplomi medesimi veggiamo intimarsi a chi ne violasse il tenore (g) auri optimi libras mille scias se compositurum. Porrò fine al ragionar de' Mancosi, indicando un mio sospetto, che debbe correggerli il Testo della Carta Concordiense (b) dove il Vescovo Geruino accorda co' trafficanti ed abitatori, ch' edificarono Portogruaro l' anno 1139 o 1140 (supponendosi nell' Originale notata la Indiz. III. non la seconda, come porta la stampa) ut... per unumquemque annum, & per unumquemque Massarium Negotiatorem in predicto Portu habitantem persolvat verdonem unum argenti, & repletim homines ibi habitantes persolvant quatuor Marcutios Veneticorum Denariorum &c. I Marcucci di Danari Veneti altrove non si nominano, e difficilmente può crederli che non fossero diversi dai Danari Piccoli di Venezia, cioè Marchetti (i) i quali non si videro che due secoli dopo (k); ed essendo i Danari Veneti molto maggiori de' Marchetti o Danari Piccoli, con espressione molto impropria sarebbonsi detti Marcutii Denariorum Veneticorum, come ben dicevansi Libra Denariorum Veneticorum: oltrechè molto scarsa ricognizione gli Uomini di Portogruaro in comune o in pieno, repletim, avrebbero contribuita, se pagando ciascuna famiglia di negozianti un verdone, avesse la Comunità di tutti gli abitanti dato non più

(a) V. Brunac. de R. Num. Patav. pag. 25, 35. &c. Carli Tom. I. pag. 449.

(b) V. Osservaz. sopra le lire e Monete Veronesi &c. aggiunte alla Cronaca del Zagata Vol. I. pag. 272.

(c) Carli Tom. II. pag. 120.

(d) V. Glossar. Du-Canges l. c.

(e) Dissert. XXVIII. Col. 712. C.

(f) Ital. Sac. Tom. V. ex autographis Diplom. Ottonis III. Col. 501. D. e 506. D.

(g) V. ibi. Col. 511. A. 512. A. 513. A. 514. A. & alibi passim.

(h) Ibi. Col. 329.

(i) Carli Tom. I. pag. 400.

(k) Ivi pag. 413.

più di quattro *Denari Piccoli*. E' dunque verisimile nell' autografo essere stato *Mancutios*, ed il Copista ignorando il significato di questo vocabolo averlo scambiato in *Marcutios*; cosicchè quelli di Portogruaro corrispondere dovessero al Vescovo di Concordia in *Danari Viniziani* quattro *Mancosi*, cui lo Zannetti prova (a) con una bella Carta scritta del 1015 essere stata *Moneta che spendevasi dal Doge istesso*. Mille *Mancosi* aurei sono la pena intimata nel Placito del March. Adalberone celebrato in *Villa d' Afolo* nel Territorio di Trivigi con licenza del Conte di questa Città l' anno 1017 (b).

ART. VI.
Similmente
nel X.
e nell' XI.
I Bisanti
qual Moneta
fossero.

Per l' età che segue, detta dagli Scrittori secolo d' ignoranza, oscuro, e ferreo, uguale inopia di Scrittori e di Carte ci priva delle cognizioni opportune a mettere in chiaro lo Stato della Zecca Trivigiana, e delle Monete appresso noi usitate. Appena i Diplomi di Berengario (c), di Ugone, e degli Ottoni ci accennano *libras auri optimi*, o *pretiosissimi*; che fino a mille talora intimavano que' Principi a' trasgressori de' Privilegj conceduti da essi alle nostre Chiese, o Monasterj; del qual oro il valore in ragguaglio a' tempi presenti ben si è manifestato qui sopra. All' entrar del secolo XI. ci si presenta un Contratto di Locazione enfiteotica fatta dal Vescovo di Trivigi *Rozzo* al Doge di Venezia *Pier-Orfeolo* (d) che si obbliga di pagare *Episcopio Tarvisanensi Bisantios aureos quatuor*, ovvero *de suis denariis libras duas* a scelta del Vescovo; il quale, del pari che il Doge, mancando ai patti della locazione si sottomette alla pena di pagare *argenti libras quinque*. Cercasi qual Moneta fossero i *Bisanti*, e il nome loro non lascia dubitare che non venissero battuti nella Zecca di Costantinopoli; ma del peso e valente, cui avessero, più difficile riesce il decidere. Moneta d' oro erano d' ordinario, quali pur li dichiara questo nostro instrumento (poichè avercene ancora avuti d' argento ci assicurano le antiche memorie dagli eruditi (e) raccolte), nè andrem lungi dal vero, divisando, che fosser eglino i *Soldi d' oro dell' oriente*, diminuiti alla maniera istessa che i *Mancosi* per l' *occidente*; quantunque in processo di tempo se ne attribuisse il nome a tutte le Monete d' oro di vario genere, conforme congettura (f) l' Ab. Le-Blanc. Il P. Paoli nelle osservazioni sopra i Diplomi de' Cavalieri Gerofolimitani (g) nota, che *Bisantius* è „ nome generico di tutte le Monete d' oro degl' Imperadori Constantinopolitani, le quali prendevano la particolar distinzione di *Manuelati*, *Michelati* &c. dalla figura impressavi dell' Imperadore „. Guglielmo di Tiro (h) *qua Moneta* dice, *in regionibus illis in publicis commerciis & rerum venalium foro principatum tenebat*. L' Istoric della *Guerra Sacra* ivi favella de' *Michelati*, o *Michelotti*, de' quali con cento mille convenne a Baldovino Re di Gerusalemme comperare il proprio riscatto nell' anno 1124 e doveano allora in oriente passare per le migliori Monete d' oro. In queste nostre contrade, pare che il primo credito si tenessero i *Romanati*, cui fecero stampare gli Augusti, che portarono il nome di

Ro-

(a) Della *Moneta Viniziana* pag. 48.

(b) Muratori Dissert. V. Tom. I. Col. 169.

(c) V. Ital. Sac. Tom. V. col. 500. & segg.

(d) Ibi. Col. 507. C.

(e) V. il Co: Carli Tom. II. pag. 92.

(f) L. c. pag. 157. & segg. V. anco il Murat. Dissert. XXVIII. p. 597. delle volgari.

(g) Tom. I. pag. 267. X.

(h) Lib. XIII. Cap. 15.

Romano dal 919 fino al 1071. In carta però Viniziana dell'anno 1041 si legge imposta la pena di *Besaneſum Romanatorum quingentorum* a' violatori di un Contratto (a), nè può accettarsi la congettura del Ch. Editore di quel Documento, il quale ci nota, *vox Romanorum, nempe Romanorum puto, quod adjuncta fueris quia in Imperio Romanorum cudebantur*. Costesti Romanati aver anco in Trevigi avuto corso, appare nell'Instrumento della vendita di certo terreno appresso questa Città, fatta da *Eccelino Padre del famoso Eccelino il Balbo ad Ugone da Cavaso* esborfantegli *auri optimi Bisanti Romanati tres finitum precium Anno MLXXVI. tertio decimo die intrante mense Decembri, indictione quintadecima*: che così stanno le note cronologiche nell'autografa pergamena, non come leggonsi nelle Stampe (b). Senonchè una molto grande mutazione convien dire che abbia fatta più volte ne' Bisanti la Corte di Costantinopoli, dove l'avarizia e la violenza dominavano; quando assai variamente 'l pregio loro indicano gli Scrittori, e le vetuste Carte. Alcuni Diplomi allegati nel Glossario Latino-Barbaro (c) lo uguagliano al *Soldo d'oro*, qual egli correva nell'XI. secolo, cioè scemato di peso nella quarta parte, come del *Mancoſo* ragionando s'è detto; cosicchè otto ne formassero un'oncia, dove prima ſei la compivano: però *Dragma Bisantius est*, scrive Uguzone Chiofator del Gius a' tempi d'Innocenzo III. e in una Bolla di Adriano III. si legge *Bisantium auri boni, & ponderis trium denariorum*, cioè dell'ottava parte di un'oncia: poscia declinò talmente il Bisante a poco a poco, che nel secolo XIV. stimavasi non più che la metà del *Fiorino*, ovvero Ducato d'oro: *Bisantius valet duas partes Floreni*, leggiamo appresso il Muratori (d) nella Memoria scritta da Gio: Cabrospino intorno all'anno 1356: se pure non volle il Cabrospino significare due delle tre parti del Fiorino. Ma un'indizio dello scredito e peggioramento giornaliero del Bisante si scorge nella condizione colla quale il già detto nostro Vescovo ne accetta l'annua pensione, *ut si ipsos quatuor Bisantios noluerit Episcopus tollere, de suis denariis Dux persolveret libras duas*: il che porge occasione di rintracciare quanto importassero quelle due lire di denari Viniziani, e se al pregio di un solo Bisante elle corrispondessero, oppure di tutti quattro. Il Sig. Liruti (e) affermava, che „ uno di „ que' Bisanti equivaleva a due lire di detti danari (Veneziani), do- „ vendosi così intendere quella Carta, a scanso d'inverissimiglianze e di „ non piccioli sbagli „; poichè supposto il peso del Bisante uguale a quello del Veneto *Ducato d'oro*, „ che nella sua quasi primitiva tassazio- „ ne fu valutato venti Grossi, cioè quaranta Danari Veneziani, vale a „ dire due lire di questi Danari; quella tassazione doveva, e' conchiude, „ parimente avere un *Bisanzio* „. Il Co: Carli sopraccitato scrive *riſervarſi il ſuo valore* dalla nostra Carta, cioè di cinque soldi di dodici danari l'uno Venetiani: ma due lire contenendo 40 soldi, divisi questi ne' 4 Bisanti lor danno il doppio. Quando illustrando le due belle Carte dell'ottavo secolo qui scritte (f), e allora di prima pubblicate, io ci ho inserito l'Istro-

T. X.

O

men-

(a) *Ecclef. Ven. illustr.* Tom. V. pag. 242.

(b) Carli Tom. II. pag. 130. Opuscoli N. R. Mandelli Tom. XXV. pag. 59. Codice Ecceliano pag. 8.

(c) Du-Cange V. *Bizantius*.(d) *Differt.* XXVIII.

(e) Pag. 188.

(f) N. R. Mandelli T. XXV. p. 26. & 73.

mento di Dotazione della *Badia di S. Eufemia* nella Diocesi e Territorio di Trivigi fondata intorno all'anno 1085 nel dichiarare che valessero i due *Marabotini* (68) cui Cencio Camerlingo nell'anno 1192 notava quel Monastero contribuir di censo alla S. R. Chiesa, o siano *Bisanti* come li nomina il Pontefice Urbano III. del 1184 nella Bolla, onde i privilegi, o le tenute di Lei conferma; dalla opinione del Sig. Liruti m' allontanava, e dieci soldi, ovvero *danari grossi*, pensava che importasse un *Bisante*. Le ragioni del mio così pensare risultavano 1. dal testo letterale del Contratto, che portando *pro ipsis Bisantiis libras duas*, contrappone ai quattro soprammenzionati *Bisanti le due lire*, non a ciascuno di essi particolarmente due lire; 2. dal valore, che al Bisante attribuivano i nostri Vescovi nell'anno 1294 di 13 denari grossi, quando 20 o 24 se ne pagavano per lo Ducato o Zecchino Veneto; 3. dalla imposizione del censo medesimo, espresso nel citato instrumento del 1085 per *Solidos Monete Veneticorum*, che nella pergamena originale XX. doveano, secondo la mia ipotesi notarsi, e giusto quella del Sig. Liruti LXXX. i quali per III. *libras Veneticorum* potevano indicarsi con maggior brevità e precisione: riferbavami allora nondimeno di meglio rischiarar questo punto nel Trattato presente. Ora dunque io dico, che le antiche Monete, ritenendo i primitivi nomi, hanno sì fattamente variato nel peso e nella lega, che appena di alcune, corse a più remoti tempi, può indicarsi il valor preciso; nè dagli eruditi molteplici Scrittori, che intorno a ciò tesson lunghe disputazioni, le oscurità se ne diciferano bastantemente, il che appunto si verifica ne' *Bisanti*. Questi abbiám indicato poc' anzi, che pareggiavano a un di presso il soldo d'oro più recente, o sia il *Mancofo*, in guisa che otto doveano pesar un'oncia, o piuttosto sette (a); che tanti conteneva questa *Marabotini* uguagliati a *Bisanti* nella citata Bolla di Urbano III. e nel Registro di Cencio. Erano dipoi scaduti al valor di due terzi o di *mezzo Fiorino*, oppure ne' viaggi al *Monte Sion*, allegati nel Vocabolario della Crusca (b) si trova, che il *Bisante vale Fiorini uno*. Il memorato Registro di Cencio Camerlingo valuta il *Bisante* venti soldi Veronesi: in *Episcopatu Veronensi*, quivi si legge (c), *Ecclesia Sancte Marie in loco Marcellensi unum Bisantium*; e poco dopo *Ecclesia Sancti Nazarii* (cioè il Monastero di questo nome in Verona (d) esistente cui era unita quella Chiesa, nominata *S. Maria in Marcellice*) *pro Ecclesia Sancte Marie de Macronsi XX. sol. Veronenses*. Narra una Bolla di Alessandro II. data l'anno 1062, del *Monastero di S. Eustachio di Narvesa*, esistente in *Parochia Episcopi Tarvisini*, che il Co: Rambaldo colla sua Madre Gisla, in Podere lor proprio l'edificò, *atque Apostolice Sedi donavit; ac pro eo pensionem sex soldorum denariorum Venetorum annualiter eidem Sedi esse reddendum constituit* (e); e ne' Privilegi conceduti a quella Badia l'anno 1123 da Calisto III., nel 1135 da Innocenzio II., e nel 1231 da Gregorio IX. si enuncia l'istesso censo: il quale poi nel più

vol-

(68) Veggasi quanto di questa Moneta ho parlato diffusamente nel Tom. III. pag. 368, dove pure ne ho dato il tipo,

(a) V. Carli Tom. II. pag. 119.

(b) V. *Bisante*.

(c) L. c. col. 872.

(d) Biancolini Chiesa di Verona Tom. IV. pag. 90. e 297.

(e) Processo C. a 1. & segg. in *Tabul. Episcop. Tarvis.*

volte ricordato Registro di Cencio viene così notato, *in Episcopatu Turvisino, Monasterium Sancti Eustachii III. solidos Veronenses*, e poco disotto *Monasterium Nervisi* (poichè molte partite sono ivi doppiamente notate, con qualche diversità di parole ma non di senso) XII. *Lucentes*: cosicchè *sei Soldi di danari Veneti* corrispondevano a *tre Soldi Veronesi*, quando fu imposto quel Censo, quantunque apparisca per le cose dianzi allegate, che il ragguaglio fra queste due Monete non sia stato sempre uniforme. Continua nel Registro il catalogo delle Chiese in *Episcopatu Paduano*, censuarie alla Romana, e fra queste si annoverano *Ecclesia Sancte Marie de Pratalia IV. Marabutinos*, ed un'altra volta *Abbatia Sancte Marie de Pratalia IV. aureos*; indi *Ecclesia Sancte Crucis de Monte Sion, duos Marabutinos*; e della medesima di nuovo si scrive *pro Monasterio Camposon totidem (XL. Solidos Veronenses)* che aveva dianzi assegnati al Monastero di Lonigo. Chiuderà la serie de' Censi, che pagavano alcune Chiese nostrali a Roma in *Bisanti* o con altre Monete a quelli relative, il Decreto del Card. Ubaldini, che l'anno 1247 a' 6 di Agosto in esecuzione di un Breve di Papa Innocenzio IV. costituisce immediatamente soggette alla Sede Apostolica le Chiese di *S. Marco*, di *Tiro*, e di *Acre*, unite alla Veneta Basilica di *S. Marco*; imponendo a questa il tributo annuo di *due Bisanti*. Pubblicò il già detto Breve col Decreto del Cardinale (a) il Sig. Senatore Cornaro, e ci aggiunse cinque Ricevute de' Collettori Apostolici, la prima de' 19 Aprile dell'anno 1286 che contiene *tres libras, & solidos sexdecim & decem denarios venetorum grossorum... pro tempore XXXV. annorum... duobus bisantiis pro anno quolibet computatis*; la seconda del 1322 a' 17 di Settembre nella quale il Collettore testifica di aver avuti *Florenos auri XLVIII... pro tempore XXXVI. annorum preteritorum... duobus bisantiis pro anno computatis*; la terza del 1326 dichiara essere stati pagati dal Capitolo di *S. Marco* *quinque Florenos auri & tertiam partem unius Floreni pro censu quatuor annorum... pro duobus bisantiis pro quolibet anno*; la quarta è fatta il dì ultimo Settembre del 1333 che conteggiati per sette anni a due Bisanti all'anno *Florenos auri septem & Ducatos auri duos & tertiam partem unius Floreni auri*, specifica *quod duo Bisantii computantur Florenum unum & tertiam partem unius Floreni auri in anno*; la quinta de' 21 Novembre 1345 bonifica *pro censu duorum Bisantiorum... pro duodecim annis... Bisantiis ad unum Florenum & tertiam partem unius Floreni auri computatis, sexdecim Florenos auri*. Dai sopralllegati Documenti, comechè una pruova risulti assai evidente di ciò, che abbiamo dianzi avvertito intorno alla grande alterazione sofferta in varj tempi dal Bisante; onde si rende malagevole la giusta di lui estimazione: sembra nondimeno gl'infra scritti punti con buon'assicurazione poterli fermare. 1. che questa celebre Moneta, entrando il secolo XI. uguagliavasi al *Mancofo*, e all'altre Monete d'oro, che ne rappresentavano l'*antico Soldo* scemato in circa della quarta parte nel peso. 2. che però si spendesse in commercio per 40 *Soldi di danari Veneti d'argento*, e per 20 *Soldi Veronesi*, che allora di quelli a doppio erano più forti. Quindi resta convalidato il pensamiento del Sig. Liruti (b) al quale avvedutamente parve non poterli letteral-

O 2

(a) *Eccles. Venet. illustr.* Tom. X. pag. 226.

(b) V. Liruti pag. 152.

e segg.

ralmente intendere il testo della nostra già detta Locazione, ove *quattro Bisanti a due lire di danari Veneti* contrappone; ma convenire che s'interpreti valutato *due Viniziane lire di danari ognuno di essi*. Nè farebbe a un bel bisogno inverisimile congettura, che l'originale di quell'istrumento da lungo tempo smarrito in vece delle parole *et si ipsos quatuor Bisanzios noluerimus tollere, tunc pro ipsis Bisantiis dare debeatis de vestris denariis libras duas, portasse tunc pro (unoquoque de) ipsis Bisantiis &c.*, ed al Copista sfuggissero le due dizioni da me chiuse in parentesi: che che siane, 40 danari veneti, detti anche *Soldi* o lire due di essi, concorro io pure a credere il *Bisante* apprezzato da prima; quando cioè conteneva tre parti del *Soldo aureo* de' bassi tempi: al quale poichè abbiam veduto pareggiati 40 danari d'argento, pesanti sei carati l'uno in circa, non minor numero di *Veneti danari*, che soli cinque ne contenevano, puote assegnarsi, allorchè era d'intorno ai quattro carati d'oro diminuito; sussistendo tuttavia la proporzione *dodecupla* fra i due preziosi metalli. Ho detto, che que' primitivi *denari Veneti* erano ancora *Soldi* nominati, benchè del *Soldo grosso* ripeta l'origine di questa denominazione il Sig. Liruti (a), affermando „che nelle antiche Monete Venetiane mai non vide o potè credere il *Soldo* moneta reale, nè in oro, nè in argento &c. „ giacchè toglie sopra ciò qualunque dubbio la prefata Carta della Badia di S. Eufemia, li cui Dotatori nell'anno 1085 nominano espressamente *Solidos monete Veneticorum* que' medesimi che il Vescovo di Trivigi l'anno 1001 appellava *denari*; ed erano in quel secolo più deboli per metà de' soldi Veronesi: onde 20 di questi e 40 di quelli valeva il *Marabozino*, e in conseguenza il *Bisante*; due nomi, ch'essere stati posti come Sinonimi, appare dalle soprannotate citazioni. Vero è che *danari* erano in origine questi Veneti *soldi*, e però quì non si contraddice alla opinione adottata di sopra, che ideali fossero i *Soldi Carolini*, 20 de' quali formavano la nuova *libbra Gallica*; onde proceduta è la odierna lira ne' computi delle Monete cotanto usitata: pure *Soldi*, o *Soldini* appellati anco furono fino a' più lontani tempi, e questa denominazione rimase loro infine sola, trasportata l'altra di *danari* nelle picciole Monete, in cui per comodo del minuto commercio fu necessario dividere i prenommati *Soldi* o *denari* antichi: Ma di ciò acconciamente ragioneremo, trattando in particolare delle Monete di Venezia ne' Trivigiani contratti adoperate. Quì avrà luogo la 3. osservazione, come ridotto il *Bisante* al peso di due terzi del *Fiorino*, o sia *Ducato* d'oro, altramente appellato Zecchino di Venezia, fu colà valutato nel secolo XIII. e similmente appresso noi, *tredici danari grossi* in circa, conforme risulta dalle addotte Ricevute, i quali uguagliavano circa lire 1. 13. de' piccoli, cioè due terze parti del Ducato già detto, ne' suoi principj calcolato in ragione di grossi 20, ovvero 40 *soldi a grossi*, corrispondenti a circa lire 1. 9. de' piccoli come vedremo: e nel secolo susseguente si ragguagliò pure il *Bisante* sempre a due terzi dell'istesso Ducato, secondochè questo alzavasi tanto di pregio, quanto ne scemava la Moneta d'argento. La presente diceria mi è piaciuto di alquanto di-

(a) Pag. 156. e 159.

distendere, poichè serve ad ornare quell' Instrumento dell' anno 1001 da illustri Autori (a) comentato, ed assai notabile non meno per la sua vetustà, che per li particolari, cui racchiude, interessanti la Topografia ed Istoria nostrale, anzi la general d' Italia. Infatti le sue Note cronologiche sono *Tertius Otto Imperator Augustus in Isalia anno quinto Indict. XIII. feliciter*, e l' Indizione XIV. conviene appunto coll' anno 1001, cui parimente si adatta l' anno V. del Regno Italico di Ottone III. che incominciò del 996: ora questa particolarità notata nella nostra Carta supplisce al silenzio degli Storici, che non indicano lui aver pigliata la Corona ferrea, ch' è quanto dire le insegne di Re d' Italia (b); si toglie con ciò inoltre una mancanza del Muratori, ne' cui Annali l' epoca del *Regno Italico* di Ottone III. non si vede mai segnata, ma quella solo del *Germanico* (69).

Troviamo quì nell' XI. secolo menzionate inoltre le *Libbre d' oro*, e *d' argento*; la *Moneta* pure *d' argento Veneta e Veronese*. Aver infatti gl' Imperadori continuato ad intimar contro i violatori de' loro graziosi Rescritti le grosse ammende in cento e più spesso in mille Libbre d' oro, testificano sette Diplomi dati a favore delle nostre Chiese dall' anno 1014 fino al 1070 ed impressi nella Veneta edizione dell' Italia Sacra (c); le altre Comunità poi, o Persone, anco potenti e di grado Principesco colla pena di *Libbre d' argento* munivano i loro contratti, o almeno accoppiavano questa con quelle d' oro, ch' erano in numero sempre minore. Se ne veggono gli esempli nella Locazione più fiate nominata del

Vesco-

ART. VII.
Libbre d'oro,
e d'argento. Moneta Veneta, e Veronese.

(a) Liruti l. c. Carli Tom. II. pag. 93. *Ternanza Dissertaz. di S. Ilario*, p. 25.

(b) V. Muratori *Annal.* 996. e segg.

(69) A tutte quelle belle ed erudite notizie quì recate dal N. A. si possono aggiungere le altre da me prodotte nel T. II. pag. 379. e segg., e T. III. pag. 343. ove rimettiamo il Lettore, per aver ivi ragionato assai diffusamente dei Bisanzii con addurre i passi di varj Autori, che hanno scritto sopra di questa materia. Nel citato T. II. pag. 383. io dissi che i Bisanzii coniaty verso il mille, per esser battuti concavi, e convessi, cioè a modo di scodella o schifo, furono detti *Cauci*, o *Schifati*, che comunemente il volgo chiama *Santelene*. Aggiunsi poi in Nota, ch' era da vederli ciò che scrive di tal sorta di Moneta il Can. Bisconfioni, il quale dice: „ che nella parte posteriore d' alcune di „ queste Monete essendovi impressa la figura „ di qualche Imperatore di Costantinopoli col- „ lo scettro Consolare in mano, il quale ha „ in cima una picciola Croce: questa per „ quella Croce è stata forse creduta la figura „ di S. Elena madre di Costantino &c. „ Ciò non ostante il Sig. Co: Carli nella ristampa delle sue Opere T. III. pag. 324. appone all' ivi detto la seguente Nota: „ Nè pur quì si arriva „ a comprendere cosa voglia dire il Sig. Zanetti allorchè come in aria di rimprovero „ scrive così: *Anche il Sig. Co: Carli vuole „ che tali Monete sieno così dette, perchè in esse „ vi sia l' effigie di S. Elena, senza ristettere „ che al tempo di detta Santa, che fu Madre del*

„ *Gran Costantino, non si battevano Monete in „ tal forma. Certamente fu egli che senza ri- „ flettere, credette che queste Monete si bat- „ tessero ai tempi di Elena Madre di Costanti- „ no, nel qual tempo essa non era dichiarata „ Santa, nè il Co: Carli si sognò mai di dire, „ che le Santelene fossero coniate in tal tem- „ po „. Ma se il Sig. Co: Carli si fosse degnato di addurre le parole che seguono, le quali sono: *e che dopo il decimo secolo, ch' è il tempo, nel quale si cominciarono a battere, (i Bisanzii) non' Elena, fuorchè la moglie di Costantino Porfirogenito si trova, della quale non si sa, che vi sieno Monete, come può vedersi presso il Bandurio, certamente avrebbe egli riflettuto, che il Zanetti non si sognò mai di credere che queste Monete si batteffero ai tempi di Elena Madre di Costantino. Per altro il Pubblico gli resterebbe molto obbligato, se egli si prendesse la cura di darci il tipo delle Monete di Costantinopoli, dove veramente, secondo lui, vi sia l' effigie di S. Elena, ed indicarci in qual tempo sieno state coniate. In quanto a me io confesso, che di queste Monete non ne ho veduto veruna, quantunque, com' egli dice, anco a dì nostri fra il Popolo d' Italia sieno riconosciute con particolar oggetto di divozione verso l' effigie della Santa rappresentata. Anzi quante ne sono capitate alle mie mani tutte le ho trovate Imperiali, e battute prima e dopo il mille, il che combina col detto del Can. Bisconfioni.**

(c) Tom. V. col. 509. & segg.

Vescovo Trivigiano al Doge di Venezia, dove a' trasgressori de' patti stabiliti s' impone (a) di *comporre*, ovvero pagare *Argenti libras V.*; e nella cessione fatta dal Co: Rambaldo l'anno 1023 *Arelando Episcopo, Episcopo Ecclesie Tarvisine de zbeloneo de fluvio Sileris, de portu usque ad Civitatem* &c. si obbliga il Conte *poena argenti denariis bonis Venetis lib. C. : pena argenti lib. V.* parimente si convalida la donazione al Monastero de' Santi Felice e Fortunato di Vicenza da *Gisla* moglie di *Eccelino* da *Onara* nell' Instrumento prodottone dal Signor *Verci* (b) e scritto dell' anno 1074. Nelle tre addotte Carte la pena è solo di *libbre d'Argento*; ma nelle seguenti (c) queste si aggiungono a quelle d'oro. Abbiamo un' assegnamento di dote *Actum in Vico Albaredo Anno... Millesimo Sexagesimo quarto V. die Mensis Januarii Indict. III.* per la Chiesa di S. Michele costrutta in *Campanua Veronensi*, *que est sub regimine & potestate de Canonica Sancte Veronensis Ecclesie*; e dalla donatrice *Firmila* moglie di *Tiso* de *Comitatu Tarvisianense* ivi si prescrive la multa, *quod est pena auro optimo uncias XXX. argentum ponderas LX.* Nella soprarrecata Vendita 11 Dicembre 1076 che menziona i *Bisanti*, *si añc cartula*, dicono i contraenti, *infringere quexiverimus, tunc inferamus... multa, quod est pena, auri optimi uncias XII., argentum ponderas XXIV.* Con altra vendita stipulata in *Onara* dal I. *Eccelino*, che pur fece la precedente, si cede allo stesso *Ugone* da *Carvaso* una *Masseria* situata in *Comitatu Tarvisianense* col debito ai violatori del contratto di pagare *multa quod est pena auro optimo uncias vinti, arienti ponderas quadrainta*, le sue note croniche nell' autografo sono, *anno ab incarnatione Domini nostri Ihesu Christi Milleximo septuagesimo septimo decima die intrante mense Julius Indictio prima*; non anno 1076 come porta la Stampa. Quivi l' erudito Editore (d) giustamente nota, *indictio I. indicat annum 1077* (dal Mese di Settembre in poi) *vel 1078*; ed è verisimile che il Notajo veduta la prefata prima vendita di *Eccelino* ad *Ugone* segnata colla Indizione XV. nell' anno 1076, divisasse al mese di Luglio del 1077 convenirsi la prima Indizione, la quale di vero incominciava solo al Settembre susseguente. Simile clausula ci presenta in quarto luogo la fondazione già riferita dell' anno 1085 alla Badia di S. Eufemia, *si vero hanc cartam* (i Fondatori dichiarano) *infringere quexierimus tunc inferamus... multam, que est pena, auri optimi minas L. & argenti pondera centum* &c. Tutti gli allegati Documenti ha raccolti nel suo Codice il benemerito *Verci*, appresso il quale altra donazione si legge scritta l'anno 1124 a favore de' *Monastero Campanesano* (e), in cui qualunque tentasse d' infringerla si vuole che sborfi *auri optimi libras X. argenti pondera XX.*; e risulta per essi, qualmente all' Autorità Regia riferbato era l' imporre le maggiori multe in oro, e tuttavia permettevasi anco alle Persone d' inferior grado il prescrivere di considerabili accompagnate da quelle in argento: le quali poi compariscono sempre doppie delle prime, comechè l' ignoranza del secolo al *pondera*, o *libbre d' argento*, indifferentemente contrapponga dell' oro *uncias*, *minas*, e *libras*. Il Cangio alla voce *uncia*, indica una

(a) Ibi col. 507. & 510.

(b) Codice Ecelin. Docum. IV.

(c) Ibi. Docum. III. e V. pag. 5. & segg.

(d) Ibi. Docum. XII.

(e) Ibi. Docum. XII.

una Carta dell' anno 1384, la quale *libram & unciam promiscue accipit* (70).

Quanto alla *Moneta Veneta* usata quì ne' Contratti, prova l'Affittanza più volte nominata, che nel 1001 correvano in Trivigi *Libbra de denariis Veneticis*; e nell' altro pur addotto instrumento rogato l' anno 1085 *Solidi monete Veneticorum*: i quali parimente si menzionano dal Pontefice Alessandro II. nella Bolla soprammemorata, che privilegia il Monastero di Narvesa fondato nella Diocesi, o Parrocchia, come ivi col vocabolo primitivo è detta, di Trivigi, al principio di questo secolo.

Ma più frequentemente ritrovo la *Moneta Veronese*, che viene così enunciata nelle infra scritte Carte: *Anno MLXVIII. quatuordecimo Kal. Februariarum ind. octava. Constat me primo presbiter officiale Ecclesie Sancti Petri Tar. Ecclesie . . . quia accepi ad te Gezo abitator infra ista Civitate Tar. arientos denarios bonos Veronenses sol. XX. & quinque finitum pretium . . . pro pecia una de terra aratoricia . . . pro mensura iusta . . . jugia una. quale est consuetudo illius loco facere omine per diem arandi &c. (a). Anno Millesimo Septuagesimo septimo decima die intrante menses iullius Indictione prima arientum & alia causa valentem libras decem a denarios bonos Veronenses finitum pretium &c. leggiamo nella vendita poc' anzi mentovata di Eccelino (b). Anno Dominice Incarnat. Millesimo Nonagesimo sexto, tercio decimo Cal. Maii Indic. quarta. Constat me Rainerium . . . accepisse . . . a te Paulo argenti denariorum Veronensium solidos triginta & quinque . . . pro iugia una de terra aratoricia . . . in Comitatu Tarvis. in loco Villa de Quinta &c. (c).*

Anno Domin. Incarn. M. Nonagesimo octavo septimo die intrante. Januario Indict. VI. Constat nos Odam relictam Dominici Presbiteri Petri, & Villanum, Masrem & filium, accepisse . . . a te Adam filio Bonifacii in loco Porto libras VIII. veronenses finito precio pro una pecia de terra casalina iuris nostri . . . infra urbem Tarvis. (d).

CAP. VIII.

Monete in Trivigi de' Secoli XII. e XIII., e Statuti a quelle concernenti.

LA *Moneta di Venezia*, e la *Veronese*, ch' eran quì l' ordinaria misura de' Contratti ne' secoli XII. e XIII. questa, s' io mal non mi avviso, quasi allora propria della Zecca del Regno d' Italia, l' altra perchè venivaci abbondantemente trasfusa da quella ricca e popolosa Città confinante in iscambio dei generi al vitto i più necessarj: ambedue ci si presentano affai frequenti nelle molte Carte di tale torno scritte, cui serbano i nostri Archivi. Sceglierò io le stimate da me opportune a farne conoscere la qualità di esse Monete, mediante le varie formole, onde si enun-

ART. I.
Moneta Venetiana.

(70) Sopra di questo Articolo abbiamo pure trattato nel Tom. II. pag. 390.

(a) Membr. autographa Tabularii Canoniarum Tarvis.

(b) Cod. Ecelin. Docum. V.

(c) Membr. autogr. Tabul. Canon.

(d) Ex eodem Tabular. Lib. A. Max. fol. III. & num. 3.

enunciano. E primieramente, oltre le *lire di denari*, e i *soldi Venetici* additateci ne' due instrumenti addotti degli anni 1001 e 1085 *Lire, Soldi, Denari Veneziani* menziona una Compera o Contratto enfiteotico nel quale ricevono in feudo 40 Persone in Trivigi abitanti da Giovanni Abate di Nonantola una porzion di Terreno situato *in Comitatu Tarvisiano in Suburbio Civitatis in loco qui dicitur ultra Cagnanum*; cioè si obbligano gli acquistatori del predetto fondo di pagare *pensionis nomine pro unoquoque anno Mense Martii, pro unaquaque persona de infrascriptis XL. partibus Monete Venetiensis Denarios XXIV. D. Abbati, suisque successoribus in infrascripto loco Tarvisi Ecclesie Sancte Marie & Sancte Fusce... se suasque personas ipsi Fratibus & Ecclesie Sancte Marie conveniendo committentes, eisque in perpetuum cum devotione premissa obediendo, suprascripte Ecclesie honorem pro melioratione augendo &c.; & si contigerit quod bannum aliquis dare debeat, non sit plus V. Soldorum Monete Venetiensis: volendo inoltre che in caso di trasgressione componat Pars Parsi fidem servantis pena denariorum Venetientium libras tres centum. La Pergamena originale stava nell' Archivio di S. Maria Maggiore di questa Città, e ne segnava le note croniche la seguente inusitata formula: *In nomine Domini Dei eterni. Anno Dominice Incarnationis MCXXIII. Die, Mense tali, Indictione tali Imperante tali. Ego Dominus Iohannes Abbas &c.**

In altro Acquisto. *Acto in Mensestre in Domo Vidoti comitis. Anno Dominice Incarnationis MCXXVI. Nono die intrante Mense Decembris, Indictione quarta. pro una pecia de terra que est jugias V. cum Cassis & vineis super se habentibus... in Comitatu Tarvisiano in Villa de Sancta Helena Rodolfo Monaco e Priore del Monastero di S. Cipriano feito loco Venecie sborsa Denariorum Venetorum libras Septuaginta finitum pretium a certi pupilli, che pro sanando Genitoris sui debito vendono quel Podere coll' autorità di Rambaldo Conte di Trivigi e di Ugone loro Tutore. Il prezzo dunque di cinque campi con vigne e case in settanta lire di denari Veneti allora si restringeva, che in presente importerebbe forse 170 Zecchini: ma i venti Soldi che ciascuna di quelle lire contava, erano danari d' argento, contenenti undici carati per cadauno (71): ed inoltre la proporzione dell' oro all' argento appena in quel tempo era dodecupla. Il Privilegio da' Trivigiani accordato ai Caminesi, quando questi alla Cittadinanza nostra si affoggettarono, che porta l' epoca del 1199 e si legge nelle Dissertazioni del Muratori (a); obbliga il Comun di Trevigi a mantener loro que' Patti *pena M Librarum Venetarum*. Abbiamo documenti del secolo medesimo, che la *Veneta Moneta* non disgiungono dalla *Veronese*, in alcuni anco de' quali appare che in quel tempo si stimasse l' una e l' altra di ugual valore. Piacemi di recare intero uno de' prefati documenti.*

ART. II.
Carte private, onde traggonsi notabili notizie istoriche.

In nomine Christi. Die Veneris XII. iucante Mense Aprilis. In presentia fratris Madii, Comitis Scinelle, Vroiani Judicis. Vicello de Camino dedit parabolam Manducavillano, ut daret terram suam de Stabluzo abbati Petro de

Fo-

(71) Dall' esame da me fatto sopra le Monete Veneziane effettive di un tal tempo, ho rilevato, che esse contengono assai minor intrin-

feco di quello qui assegnato dal N. A., come può vedersi nel Tom. II. pag. 404, e segg. (a) *Antiqq. Italic.* Tom. IV. col. 172.

Folina qualitercumque vellet. Actum in Camino Domus Clarimbaldi. In presentia Sophie Comitisse, principisse Conradine, orstonis, Litaldini, Vroiani de Valle de Mareno, Albertini & aliorum: Manducavillanus tradidit & vendidit ad proprium parabola Comitisse Sophie Domino Petro Dei gratia Monasterii de Follina abbati in integrum totam proprietatem suam de Stabluzo, & in integrum hoc quod habet, & detinere visus est in Stabluzo, & cum decimis, & cum omni jure suo, videlicet Molendinare cum terra, & cum omnibus rationibus suis quas habet in Stabluzo, preter terram, quam tenet a Funano, quam retinuit in se, pro XXX. libris Venetis; de quibus denariis clamavit se pacatum. Tantum debere predictum Monasterium dare predicto Manducavillano omni anno XII. Vēr. (cioè Veronenses) pro servitio decimarum, & quod Manducavillanus debeat facere servitium dominis suis pro predictis decimis. Ad hoc promisit jam dictus Manducavillanus per se suosque heredes jam dicto Abbati Petro nomine Monasterii & ejus successoribus pena dupli supra scripti pretii & restorationis talis proprietatis, sicuti pro tempore meliorata fuerit, aut valuerit, sub estimatione in consimilibus locis, cum stipulatione subnixā ab omni homine cum ratione defendere & varentare, quodsi facere non poterit, quod predictam penam persolvat, & restorationem, ut superius legitur. Actum Milleesimo CLXXIII. Indictione VII.

Ego Oto Notarius interfui, & ut superius legitur, scripsi.

Menziona il soprascritto Instrumento due de' principali Personaggi, che allora vivevano in Trivigi; il Conte Schinella, del quale in Curia Imperatoris accennasi la presenza con quella d' altri qualificati Soggetti nel compromesso di Federico I. Imperadore colle Città Lombarde in Arbitri per maneggiare la Pace (a) fatto l' anno 1175 e Guecello da Camino marito della Contessa Sofia di Colfasco, Donna molto celebre nella Storia Trivigiana: la Contessa medesima presta l' assenso al Contratto ivi scritto; e c' interviene altra nobile Matrona Principessa Corradina denominata, non so se per titolo di dignità, o per semplice particolar nominazione. Nell' Archivio del nostro Signor Commendator M. Antonio Co: Spineda Patrizio Veneto (cui mentre scrivo queste cose ci ha rapito immatura morte) si conserva la seguente Carta, la quale non crescerà di vedere qui aggiunta alla trascritta poc' anzi, attes' anco la sua brevità; dove il medesimo Vocabolo di Principessa senza più s' incontra, e sembra indicare la predetta Corradina.

Anno Domini MCCII. primo intrante Decembri, presentia Dñi Tolberti Judicis, Dñi Radivi Judicis, Ugonis qui manet cum Dña Principessa, & aliorum. Dñs Ensedifus Comes Tarvisi fecit datam & donationem Dñe Adeleze sue Sorori de una sua Ancilla Sereta nomine, filia Beatricis: retinendo peculio in se, si aliquo habebat, & dedit ei verbum intrandi tenutam nomine suo, femine; & promisit varentare. Actum Tervisi in Domo Domina Principessa.

Ego Pizzolus Sac. Pal. Notarius interfui, jussu utriusque partis scripsi.

Se costei era una Principessa (quale sembra indicarla oltre il titolo Domina, un sì lungo e fermo di Lei soggiorno appresso li Signori da Camino, ed i nostri Conti), verisimilmente della stirpe degli Angusti

T. X.

P

Cor-

(a) Murator. Differt. XLVIII. Tom. IV. col. 276. C.

Corradi, le Storie nol dicono; siccome neppure accennano il *Re di Castiglia*, cui possa riferirsi la seguente Memoria, serbatane da una Pergamena, che quantunque in parte guasta dal tempo, tuttavia nota chiaramente tale particolarità (a) *in una Domo solerata jac. super Silerem*, in qua habitabat Rex Castelle in Civitate Tarvisii *in ora Sancti Joannis de Ripa . . . cui hec sunt coherentie, per ante labitur flumen Sileris, retro domus que fuit Bonacensi de barva, que nunc est Gerii de Philippo, ab uno latere domus, que fuit Dni Gabrielis de Camino, ab alio latere vadit via*. Che che voglia crederci di cotesta *Principessa Corradina*, io non lascierò di aggiugnere per il nome di Lei recarmisi a mente lo sventurato *Re Corradino* di cui fanno ricordanza molte Carte del nostro pubblico Archivio dell'anno 1268 nel quale gli fu tolta indegnamente la vita; contenenti la Cauzione di conservare *Commune Tarvisii*, & *quamlibet singularem personam indemnem de denariis qui fuerunt Dni Conradini Filii q. Regis Conradi*; & *sub occasione bonorum & rerum* dello stesso *Corradino*, fatta da una Compagnia di Trivigiani che avea quella roba predata come spettante a *Principe Ghibellino* (b).

ART. III.
Denari
piccioli e
grossi: ori-
gine delle
odierne Mo-
nete.

Dopo questa digressione non inutile a mostrar come dalle Carte private ancora de' vecchj secoli, scarsi d'istorie diligenti, possano ricavarci notizie interessanti il Pubblico; degli altri due citati Instrumenti, porterò le sole particole qui necessarie: cioè *Anno Dni MCLXXII. Indict. V. XII. Die intrante Mense Februarii . . . Bertaldinus . . . accepit a Dno suo Silverio Canonico XV. libras denariorum Veronen. & Venet. & zoja una de . . . pro Molendino uno, qui jacet in flumine Ardi &c. (c)*. *Anno Domini MCLXXXVIII. Indict. VI. die VI. exeunte Februario . . . Placuit atque convenit inter Domnum Silvestrum Ecclesie Sancte Fusce Priorem ab una parte, & ex alia Fabellum de Rovario; qui idem Prior communi consensu Fratrum nomine Domus Sancti Theonisti investivit ipsum Fabellum de Caneva una, que jacet in Cortina de Possagno juxta murum Ecclesie ad fctum reddendum omni anno in festo Sancti Stefani . . . tres denarios Venetos vel Veronenses (d)*.

Fra gli Anni 1200 e 1300 infinito numero d'Instrumenti ci si para innanzi, dove contrattasi a *Lire*, conforme portano anco le Carte sin qui addotte; la sola differenza ch'io ci trovo è nella menzione di *denari piccoli*, e delle *Lire di denari piccoli*, non meno che di *denari grossi*, e delle *Lire di denari grossi*: bastino a pruova di ciò i seguenti esempli. Ma prima di produrli, debbo dichiarare, non pretendere io, che i *denari piccioli* non esistessero ne' secoli precedenti; conciossiachè gli nomina il Testamento del Doge Pier-Orseolo nell'anno 1006 (e): e della *Moneta picciola* che il Vicedoge Ors' Orseolo fe coniare l'anno 1031 abbiam il testimonio dell'accreditato Cronista *Andrea Dandolo* (f) che dice di averla veduta (72): ma prima che si battesse il *Grosso* in Venezia, cioè il dop-
pio

(a) Nell' Archivio dell' Ospitale al di fuori segnata 1246. *Vendita*.

(b) Miscell. num. II. *in Tabul. Com. Tarvisii* a pag. 104. ad 205.

(c) Membr. Tabul. Canoniorum Bellunensium.

(d) Membr. Archivi S. M. Majoris Tarvis.

(e) Carli Tom. I. pag. 399.

(f) RR. Ital. Script. Tom. XII. col. 240.

(72) Delle Monete Venete de' sopraddetti tempi si dee vedere quanto notai nel Tom. I. pag. 406 di questa Raccolta.

pio *denaro piccolo* (73) non era necessario che la distinzione ven' esprime nelle Contratti; e poichè incominciarono questi Grossi ad uscire dalla Veneta Zecca (a) sotto il Doge *Arrigo Dandolo* nell' anno 1194, le nostre Carte dopo questo tempo solamente gli menzionano distintamente. Molte congetture, piuttosto che fatti nelle spesso laudate opere del *Liruti*, e del *Co: Carli*, si leggono intorno ai *Denari piccoli e grossi*, ai *Soldi*, ed alle *Lire di Denari*, o di *Soldi Veneti*; le quali non si conviene al presente mio scopo nè disaminare, nè riferire, potendo chi n' avesse uopo riscontrarle ne' citati loro libri (b): e però io mi riduco a porre qui una osservazione, che parmi acconcia per dare a conoscere come dalle Monete antiche derivasse il sistema delle moderne; tanto differenti da quelle sì nelle denominazioni che nel valore.

Conciosiachè richiamando qui le cose dianzi scritte, sappiamo che la proporzione dell' oro all' argento si tenne in que' secoli come uno a dodici; ne poteva essere altrimenti. Difatto se *dodici libbre di Moneta d' argento* si ragguagliano ad una d' oro, formata da soldi 72; il computo a *soldi* e a *denari* d' argento perfettamente riesce; qualora 20 *soldi* pesino una *libbra d' argento*, e risponda ciascuno di que' soldi a *dodici denari*; de' quali quaranta uguagliano un *soldo d' oro* a puntino: attesochè 40 *denari* moltiplicati per 72 ne danno 2880, e da 240, ovvero da 20 soldi, ognuno di danari dodici, moltiplicati per 12 ne risulta l' istesso numero. Fu alterato successivamente il *Soldo d' oro*, diminuito della quarta parte dell' antico peso; e con ciò perdette il nome di *Solido*, cioè d' intero, assumendo la denominazione, dove di *Mancofo*, dove di *Bisante*, o di *Maraborino*, con altre accennate qui sopra: cosicchè smarrita in fine ogni traccia della Romana Moneta d' oro, a significare quella d' argento unicamente si ridussero *Lire*, *Soldi*, e *Danari*. Ma restando la libbra di 20 soldi d' argento anch' essa di non picciol valente, l' acutezza de' Politici, o l' industria de' Trafficanti non tardarono a farla scadere, per ciascheduna lira 20 *danari* numerando in luogo di 20 *soldi*; e quindi ebber origine le *libra denariorum* che tanto frequenti s' incontrano qui negli *Intrumenti del medio evo* (74). Nel peso inoltre i danari d' argento mutati furono in mille guise, e peggiorati con mistura di metallo inferiore; onde se di mestieri, che si distinguessero le *lire*, *soldi*, e *danari grossi* da quelli de' *piccoli*; e molte Monete ripudiò il comune commercio, ed altre si rimasero puramente ideali, con variazioni quotidiane, all' agevolezza e lealtà de' Contratti assai nocive. Si conobbe intanto la necessità ch' esistessero alcune Monete nobili, nel peso e nella sincerità del metallo immutabili, che potessero senza tema d' inganno riceverfi da qualunque Piazza; e fra le altre molto riputato fu sempre il *Ducato d' oro*, *Zecchino Veneto* vulgarmente appellato: il quale coll' intrinseco suo pregio ed

T. X.

P 2

este-

(73) Non comprendo il motivo, perchè il Grosso dovesse corrispondere al *doppio denaro piccolo*; essendo che il Grosso fu nella sua origine battuto pel valore di due soldi, o sia per 24 piccioli, secondo che sospetta ancora il *Signor Co: Carli* da me citato nel *Tom. III. pag. 247*, ed altrove. Nè io so, che nei Documenti si dia al *Soldo* il nome di *Denaro*, nè

mi pare, che gli si possa dare senz' altra specificazione; perchè altrimenti si confonderebbe l' uno con l' altro.

(a) *Liruti pag. 153.*

(b) *Liruti Cap. XVIII. pag. 150 e segg. Carli T. I. Dissert. III. pag. 397. e segg.*

(74) Veggasi quanto sopra ciò dissi nel *Tom. II. pag. 344.*

• eferior bellezza fi mantenne la primitiva ftima, e diventò la mifura delle lire, de' soldi, e de' danari. Quefte adunque tuttora variabili, a fronte della fermezza di quello, crefciuto anco di valore per la declinazione dell'Argento in Europa, caddero nell'abbaffamento, in cui le veggiamo: di maniera che, mentre l'anno 1285, fecondo della fua nascita, fi valutava il predetto *Ducato d'oro due lire di 20 danari per cadauna* (75), in prefente ne importa ventidue ognuna di danari 240.

ART. IV.
Segue la
Moneta Vi-
niziana.

Ora tornando in cammino efibiamo le prefate Carte Trivigiane, che ci mostrano le Monete Venete riferite: ed efiftono in quefto (a) Canoniale Archivio.

Anno Domini MCCLXI. indit. IV. die Jovis VIII. Augufti. Tarvifis juxta Ecclefiam Majorem de Domo &c. Dñs Blancus Massarius & Canonice Tarv. &c. nomine Canonice Tarv. & fuorum Confratrum, ut dicebat, investivit Dominicum filium Ligi de Burfio, & ipfo recipiente pro fe & Finoto ejus fratre de duobus partibus totius livelli, quod Litaldinus tenebat in Burfio a Canonica Tarv. &c. fitum inde respondere debet jamdictus Dominicus & Finotus omni anno in festum Sancti Stephani Sexdecim Sol. & octo denar. Ven. parvos &c.

Anno Domini MCLXXVIII. Indit. VII. die Merc. VIII. intran. Mense Febr. &c. in Tarv. juxta Can. majoris, Ecclesie Dñs Martinus de Aynardis Archidiac. Tarvis. & Massarius Canonice Tarv. &c. investivit &c. Dominicum Not. de Burfio de tertia parte livelli dicte Canonice &c. quam tertiam partem tenebat olim Litaldinus &c. respondendum omni anno octo sol. & III. denarios parvos pro dicta tertia parte in festo Sancti Stephani Natalis &c.

Soldi e danari Veneti piccoli sono menzionati nella prima delle recitate investiture, e nella seconda, che il terzo delle istesse terre concede a livello, le quali per due parti coll' altro si conferiscono; soldi e danari piccoli senza più vengono indicati: donde intender si debbono di Moneta Viniziana, comechè ciò non si esprima, i soldi e denari piccoli, che al declinar del secolo XIV. e nel seguente, pegl' Instrumenti nostrali ad ora ad ora si enunciano. Le lire di danari Veneziani s' incontrano, senza l' aggiunto di piccoli, nel Testamento di Gabriello da Camino, il quale (b) Anno Domini MCCXXIV. die octavo exeunte Februario (cioè a' 22 di Febbrajo) apud Folinam sub Domo Horri Monasterii de Folina; dà principio alla fua ultima ordinazione colle seguenti notabili parole: In nomine Domini Jesu Christi. Ego Gabriel filius q. Gabrielis de Camino in primis pro redemptione anime mee, & peccatorum meorum relinquo quinque mille libras denariorum Venetiarum pro damnis aliis datis per me, vel per alios pro me vel mea occasione vel instigatione; & pro male ablatiis & male aquisitis per me vel per alios... & pro ablatiis alias a Patre vel ab Arvo meo, & propterea a me male possessis, & retentis... ita quod primo restituantur male ablata & damna data que fuerint manifesta; & dentur Pauperibus, qui erunt in illis

(75) Nel 1285 fu decretato, che il Ducato d'oro corresse pro solidis quadraginta ad grossos, cioè, non per due lire di 20 denari per cadauna, ma bensì per due lire a Grossi contenente ognuna 20 Soldi, o sieno dieci Grossi, e corrispondente a mio credere, come vedre-

mo più avanti, a soldi 21. 8 di piccioli. V. il T. II. pag. 230 e 442, e dianzi la Nota (43).

(a) Lib. A. Max. Membr. fol. 75. 3. 76. 1.

(b) Ex Membran. Tabularii Communis Coneglani.

illis locis, in quibus ego vel occasione jurisdictionis, vel alia aliqua occasione iniuste aliena habui, & alii mea occasione: & Pauperibus de Placentia, de Tarvisana, & de Bellunensi, & de Feltro, & de Friole, & Vicentina, & Cenetensi, & Veronensi, & Mantua, & Bressia, & p̄ssinoro de illis locis, in quibus ego fui cum exercitu, & damna fuerunt data & maleficia facta &c. Lascia egli poi *Hospitali de Plavi* centum soldos, e simili donativi di 20. 40. o 60. soldi; segue poi: *& si Filios masculos habuero unum, vel plures, ipsum, vel ipsos mihi heredes instituo in omnibus meis bonis. Et filiam meam Adelettam, & Enghebendam, & si quam aliam habuero, in MM. libris & in sex familiis pro unaquaque mihi heredes instituo, computato in parte Adelette id quod habuit a me in dotem &c. Quod si filios masculos non habuero, filias meas... heredes instituo... & si omnes deceaserint sine filiis, rogo quod ultima restituat hereditatem nepotibus meis filiis Dñi Vecelonis, & Dñi Biaquini in stirpem, & non in capita; & Matri mee Dñe Hengelende, & Uxori mee Dñe Marie: & tunc &c. Sorori mee Ravagnane sive Joanne filie Mille libras, Jacobo filio Tisonis de Campo Sancti Petri M. libras Paulo filio Petri Trivisani M. libras relinquo &c.*

Nel solo primo lascio *Viniziane* determina questo Testamento le *lire* ivi più volte nominate che per altro della *Zecca di Venezia* debbono tuttavia intendersi: come abbiain veduto, non altra *Moneta* che la *Veneta* indicare le nostre Carte di quel torno, quando portano *denari, soldi e lire* senza dichiarazione veruna. Fra le particolarità memorabili contenute nel predetto Testamento, non dee preterirsi la Dote di MM. lire dal *Caminese* alle sue Figliuole assegnata; ch'era delle maggiori a quella stagione; onde l'Ab. Brunacci (a) con parecchi esempj ha provato „ che „ nè più di CCC. lire sono state qualche volta le doti delle persone „ d'illustre nobiltà, lire poi MCCC. sono state le doti delle più potenti Famiglie della Provincia, quando finalmente mutarono i costumi „ nostri dopo molte età arrivarono le doti de' principali Signori alla „ somma di lire MMM. „ verso il fine del secolo XIII. Ma non dimostrò egli con ugual concludente pruova, che ogni volta che gl' *Instrumenti nostri* dissero *lire* nel secolo del dugento, quelle s' intendevano tanti *Zecchini*; conciossiachè dai testi del *Malaspini*, e del *Villani*, che venti soldi affermano valutato il *Fiorino d'oro* in *Firenze* l'anno 1252; mal ei deducesse, che una *lira di venti soldi, o danari Veneti* a quello si ragguagliasse. Scrive infatti *Gio: Villani* (b) che „ i Mercanti di *Firenze*, per onore del „ Comune, ordinarono col Popolo e Comune, che si battesse *Moneta* „ d'oro in *Firenze*; che prima si batteva *Moneta d'ariento* di dodici „ danari l'uno; onde allora si cominciò a battere la buona *Moneta* del „ *Fiorino d'oro* di 24 carati, e chiamossi *Fiorino d'oro*, e contavasi „ l'uno soldi 20. de' quali *Fiorini* otto pesavano un' oncia &c. „ Ma non scrive già egli, nè il *Malaspini*, che una *lira di danari Veneti* ugualmente si computassero. La *lira* di cui parla lo *Storico Fiorentino* conteneva venti soldi; ciascuno de' quali aveva dodici danari d'argento; ed in tal modo il *Fiorino*, che superava di 4 grani d'oro fine il moderno

Gi-

(a) Vita della B. Beatrice d'Este pag. 11. e pag. 151.

(b) V. il Co: Carli T. I. pag. 313. e segg.

Gigliato, si valutava in Firenze danari d'argento 240 che in quel tempo non era certamente di Copella (a). Ora lo Zecchino Veneto, che giammai non contenne più di grani 70 d'oro fine, cioè due grani meno del primitivo Fiorino d'oro, quasi nel suo principio, fu stabilito nell'anno 1285 che (b) *debeat currere in Veneciis, & ejus districtu pro solidis XL. ad grossos*. Non una lira di Venezia dunque al tempo diviso dall'Ab. Brunacci doveva estimarsi il Fiorino, anco ridotto colla diminuzion di due grani al ragguaglio del *Ducato Viniziano*; bensì due formate di *venti danari Veneti* per cadauna di buon argento; e questi computati a *grossi*: cosicchè riuscivano a lira una e 4 soldi piccoli 6 circa degli *ordinarij*, come vedremo innanzi.

ART. V.
Lire, e danari grossi.

Frattanto una *Moneta Veneta* quì ne si presenta nel precedente secolo dalle Carte nostre non menzionata; e sono le accennate *lire, soldi, e danari grossi*, coi *soldi a grossi*, delle quali diverse formole d'indicare un tal genere, gioverà quì allegar esempj; al seguente Capitolo rimettendo l'esplicarne il valore, dai Trattatori di questo soggetto non assai giustamente difinito. La più antica menzione che negli Strumenti quà rogati abbia io veduta, leggesi (c) nella compra, che fece Anno Domini M. Ducentesimo XXII. Gualberto Decano nomine & vice Canonice Tarvisine di terre situate in Monte Martignagi, *coheret ab una parte Jacobinus Calcarvetula dives, videlicet Castrum Martignagi &c. precio quinquaginta soldorum grossorum &c.* Quì alli *danari grossi* non si dà l'aggiunto di *Veneti*, bensì nelle *infrastrate Carte*.

Ritroviamo *quatuor libras Venetas grossorum* assegnate sul fine del secolo XIII. ad un Giurista condotto dal Comune di Trivigi *ad docendum Scholares in Legibus, & teneatur prebere consilium in omnibus factis Communis Tarvisi si requisitus fuerit* (d): e con altro Statuto del Comune di Trivigi fatto nell'anno 1297 si legge ordinato (e) *quod pro Comuni Tarvisi habeantur tres Judices ad officia Communis consueta, qui durent solummodo per sex Menses, incepturi sua officia in Kalendis Men. Jan. prox. vent. qui habere debeant de avere Communis pro suo Salario quatuor libras denariorum Venetorum grossorum pro quolibet*. Queste sono le *lire Venete di grossi*, ovvero le *lire di denari Veneti grossi*, che nell'uno e nell'altro modo si enunciano nelle Pergamene de' Trivigiani Archivj; a *soldi di danari Veneti grossi* contrattasi nel seguente Instrumento.

Anno Domini Millesimo Ducentesimo Octuagesimo quinto indictione tertiadecima die Jovis quindodecimo intrante Marcio &c. Tarvisi in Ecclesia Majori. Dominus Tholbertus Calza Can. Tar. & Massarius Canonice Tarvis. in pleno Capitulo dicte Canonice &c. fecit... investituram ad livellum perpetuale... Barthol. condam Jobannis Perage de Sancto Zenone de una Clausura arborata, & visigata cum sedimine & nemore, que potest esse tria jugera terre cum tribus Campis in campanea, jacent. in Sancto Zenone, & ejus terratorio &c. pro livello cujus clausure, nemore, & campis dictus Bartholomeus.

(a) V. il Co: Carli Tom. I. pag. 411.

(b) Ibi.

(c) Lib. A. Max. Membr. in Tabul. Canoniceorum fol. 66. num. II.

(d) Cod. Membr. Statutorum notato I. lib. 1. Rubr. 87. in Tabul. Com. Tar. V. Tiraboschi Istoria della Letter. d'Italia T. IX. pag. 423.

(e) Cit. Cod. Statutorum I. fol. 63.

mens . . . cepit & promissit . . . annuatim in perpetuum solvere quinque solidos den. Venet. gros. jure livelli predicto Domino Tholberto &c. (a).

Li *danari grossi*, che ancora *grossi Veneti* si appellavano, ci si offrono in una Locazione fatta dal Comune di Trivigi l'anno 1270 *Indict. XIII. die Ven. III.* (cioè li 28) *exeunte Martio*, de' Beni confiscati alla Casa di Romano nel Villaggio di Pagnano *reddendo & respondendo pro fitto dicto Comuni XX. denarios Venetos grossorum*; dove l'imperito Copista lesse (b) *Ducatos Venetos grossorum*: e nel solenne Concordio stabilito l'anno 1265. *Indict. IX.* (cioè principiata nello stesso) *Mense Septembri die Dominico III. exeunte* (addì 27) *Venetis inter Magnif. Domin. Raynerium Zeno inclytum Ducem & Commune Venetiarum ex una parte; & Commune & Homines Tarvisi ex altera*, si conviene, che per la *Bolletta*, siccome la chiamiamo, di trasporto delle Biade Viniziane dal Territorio di Trivigi nel Dogado, *non possit accipi ultra grossum unum*. Così a *lire*, a *solidi*, e a *danari grossi* affittavansi i *Dazj* che il nostro Comune esigea in *Afolo*, e nelle altre *Terre* o *Casali* del Contado Trivigiano; il che appare dall'intero Documento altrove (c) già stampato: del quale riporto qui le seguenti particole *Albertus de Bocadura habet dacium panis & vini de Afilo, & de Braida pro XXIII. libras denariorum Venecianorum grossorum*.

Leonardus de Muranis habet dacium panis & vini de Romano pro XXXV. solidis denar. Venecian. grossorum &c. Bonaventura de Asyllo habet dacium panis & vini de Pagnano pro XXV. denariis grossis &c. Nè ponno qui ometterli due singolari espressioni, che indicano i *danari grossi* non essere stati sempre della lega e peso medesimo; delle quali la prima si trova in due Carte l'una (d) dell'anno 1264, che contiene Locazione *Mutarum Civitatis Tarvisi & de Mestre & Plavis* fatta per due anni al Comune di Trivigi dal Procuratore del nostro Vescovo *Alberto*, il quale

(a) Cit. Lib. A. Max. Tabul. Canoniorum fol. 79. num. 1.

(b) Cod. Bombe. Membr. Sac. XV. in Biblioth. Episcop. Tarvis. Pagnano era villaggio situato nelle aggiacenze di Afolo, una delle *Regole* (come allora chiamavane, o *Comuni* o *fian Colmelli*, secondochè ora volgarmente dicono) della sua *Pieve*. *Regula Capitis Plebis de Asillo* (così porta la Descrizione del Territorio Trivigiano fatta l'anno 1314 per occasione di una general imposta ordinata dal Consiglio generale di questa Città; nel *Quartiere del Duomo*).

Regula de Braida dicte Plebis

Regula de Pagnano dicte Plebis &c.

Le Possessioni però ivi poste, alla prepotente Famiglia di Romano già spettanti, passarono in dominio di Trivigi, perchè giacenti nel suo Territorio; quando estirpata quella illustre a tutta la nostra Marca esosa Stirpe, i Popoli collegati delle tenute di Lei (che giudicavansi anzi di violento che di legittimo acquisto, e tali eran di fatto in non picciola parte) si appropriaron ciascuno quelle che nel proprio Contado esistevano (V. l' Istoria degli Ecelini Tom. II. pag. 411). Ecco l'istromento intero della qui allegata Locazione.

per-
Anno Domini MCCLXX. *Indict. XIII. die Veneris IIII. exeunte Martio in presentia Domin. Bonincontri Judicis de Arpo, Rochi (l. Rechi) de Azonibus, Ostasii de Schelle Not., Bonacursi de Dobladino, & Jacobi Aurificis & aliis. Congregato Consilio in Domo majori Communis Tarvisi. ad Campanam pulsato, more solito. ad incantandum, presente Domino Gerardo Judice & Assessore Domini Rolandini de Canossa Potest. Tarvisi Dominus Petrus de Benecasa de Castro Franco Procuratore Com. Tarvisi. pro se & socio suo Domino Gerardo de Castellis nomine & vice dicti Communis, & pro ipso Com. locavit ad fitum, & confirmavit Bartholomeo de Bruno omnes redditus Terrarum & possessionum, quas Commune Tar. habet in territorio Pagnani & Pagnano, occasione illorum de Romano, seu aliqua alia occasione; reddendo & respondendo pro dicto fito Comuni XX. Ducatos (l. Denarios) venetos grossorum usque ad annum unum. Sequitur testimonium Notarii exemplantis cum solita legalitate.*

(c) Esame delle recenti Pretensioni di Afolo Sez. II. pag. 117. V. N. R. del P. Mandelli Tom. XIX.

(d) Lib. E. Membr. Tabul. Episcop. fol. 11.

permanendo in curia Romana per longum tempus pro factis & utilitatibus suis & Episcopatus Tarvis. fecerat maximas expensas & contraxerat debita &c. pro pretio triginta librarum denar. Venetor. grossorum completorum; la seconda del 1268 e dice: XL. libras & dimidium denariorum Venetorum grossorum completorum. L' altra espressione s' incontra in Istrumento scritto l' anno 1296, dove si menzionano (a) Libre LXVIII. & soldos XV. denar. Venet. grossor. completorum bene valentium denarios XXXII. pro quolibet grosso (76).

Resta che diensi a conoscere le *lire* ovvero i *soldi Veneti ad grossos*, e questi gli abbiamo riscontrati poco dianzi nella Parte presa in Venezia l' anno 1285 che il *Ducato d' oro* avesse a correre *pro solidis XL. ad grossos*; dove ben avvertì il Co: Carli (b), non doverli confondere il *soldo grosso* col *soldo*, dic' egli, *de' grossi*, ma dovea dire *a grossi*: giacchè *solidi denar. venetianorum grossorum*, o *solidi di Venezia grossi* tratto tratto i *solidi grossi* trovansi del pari nominati (c). Altro Documento riporta il medesimo Co: Carli dell' anno 1294, che indica *Libras denariorum quadraginta ad grossos*, le quali e' avvedutamente pensa che fosser costituite di *grossi X.* o siano *XX. denari veneti di mezzi-grossi*; ma non divisa poi ugualmente bene, chiamandole *lire di danari grossi*, cui debbono anzi attribuirsi per ciascheduna *XX. soldi grossi*, ognuno di *danari XII. pure grossi*: nè sono elleno altrimenti l' *immagine*, com' egli afferma, della *presente lira di Banco*, che a *venti soldi grossi*, non a *X. grossi*, mostrerò nel seguente Capitolo essersi calcolata, e tuttavia calcolarsi, col ragguglio al divario prodotto dall' alterazione fatta nelle Monete d' argento. Quivi produrrò una Lettera Ducale data li 5 Marzo del 1316, in cui chiedendosi l' esecuzione d' una Sentenza intorno a certa Commissaria da qualche tempo instituita, si determina precisamente il valore delle *lire ad grossos*, rispetto a quelle *de' piccoli*; e conseguentemente delle *lire Grossorum*, ovvero *de Venetis grossis*.

ART. VI.
Moneta
Veronese.

Ora convien dire alcuna cosa delle *Monete Veronesi* e delle altre nel XIII. secolo quì autorizzate per lo Commercio. Quanto negli Stromenti de' secoli anteriori al XIII. compariscono di frequente *danari*, *solidi*, *lire Veronesi*; di rado s' incontrano altrettanto ne' Contratti poscia celebrati: conciossiachè allo scadere della Imperial Signoria nelle nostre Contrade, andò pur cessando l' uso di quelle Monete, che da Berengario in poi, come ho accennato, si reputavano le comuni del Regno d' Italia.

Delle molte Carte adunque, che potrei addurre scritte fra gli anni 1100 e 1200, metterò innanzi di alcune poche solo que' punti, ove la Moneta di Verona si addita con qualche varietà di parole: salvo il Contratto, cui celebrarono dell' anno 1158 co' Castellani delle *Trebasiliche*,
Ter-

(a) Membr. Tabul. Com. in fasciculo notato 1200. &c. Instrum. fatti in Padova.

(76) Le singolari due espressioni aggiunte ai sopraccennati Documenti non vogliono indicare, se io non erro, che i Grossi non sieno stati sempre della lega e peso medesimo, perchè io non so, che in un medesimo tempo sieno stati per legge in corso Grossi di diverso valore. Io direi piuttosto, che dette espressio-

ni volessero significare, che i Grossi dovessero essere interi, non calanti, e non confunti dall' uso: nella maniera che leggonfi nei Documenti antichi, e moderni tante altre espressioni, che denotano, dover essere le Monete buone, e di giusto peso.

(b) Tom. I. pag. 412.

(c) V. alla pag. 117. del Documento citato nella Nota (e) quì sopra.

Terra della Trivigiana Chiesa, il Vescovo e l'Avogaro di essa; il quale darò intero, siccome nobile Documento autografo, inedito ed interessante per molti rispetti la Storia e l'erudizione del Medio evo (a). *Anno Dominice Incarnat. M. C. II. octava die Men. Januar. Indict. VIII. constat nos Adam de porto & Albiza jugales... accepisse... a te Bernardo de Tarbisio argenti denariorum bonorum Veronensium libras X. & dimidia finito precio pro casa una juris nostri... in territorio de superscripta Civitate Tar. ad locum qui dicitur Cornarupta subtus Murum &c. Actum in Porto feliciter.* Quivi abbiamo i danari Veronesi, che buoni d'argento si vogliono; e ciò tacitamente arguisce che non tutti erano di fine argento (77): questi danari semplicemente Veronesi talora si nominavano; *de quartefiis vero de Spercenico singulis annis Monast. de Nervisia debet XII. Ver. nomine census Episcopo*, leggesi nell'Accordo stabilito l'anno 1175 fra il Vescovado Trivigiano e la Badia di Narvesa (b) ed in pagamento di poi per cotal censo si trova che l'anno 1268 *D. Albertus Abbas presentavit XII. den. parvorum Episcopo Tarvisino*; che per altro li ricevette *sine suo prejudicio & salvo jure suo* giacchè perduto allora la notizia de' primitivi danari Veronesi, neppure il Vescovo sapeva ciò ch'è dovesse esigere. Il Contratto già detto stipulato l'anno 1158 ci propone a un tratto danari, soldi, e lire di Veronesi. *Anno Dñi Mil. Cent. Quing. VIII. Indict. VI. Sept. Chab. Madii (c). In Xpi nomine. Placuit atque convenit inter Dominum Odelricum Episcopum Dei gratia Tarvisinum, & Guidonem Tempestam ejus Advocatum, nec non ex alia parte, scilicet Walpertum alcellam, & Presbyterum Bertaldinum de Mistrino, Guido, Allogrum, Bertaldum, Almingerus, Albertus, Johannes de rizo, Fedricus, Baca, Simeon, Burb, Virvianus, Wainfredus, & ceteros Castellanos de Castello de tribus basylygis; ut in Dei nomine debeant dare. In primis itaque dedit idem dominus Odelricus prefatus Episcopus dictis Castellanis, & omnibus qui in eodem Castro castellare voluerint idem Castellam sitam in loco tribus basylycis cum burgo & frasa & fossato circumdato inter aquam, que vocatur bresmam & dragunzolum, ad consum fitumque reddendum libellario nomine usque ad viginti & novem annos expletos postea renovandum, ea tamen condicione, & pacto ut predictum Castrum melioretur, & non pejoretur. Inibi equidem superscripti Castellani edificent & plantent, & faciant exinde ex frugibus earum rerum, sicut Dominus annue dederit; quicquid eis fuerit oportuum, sine omni contradictione prenotati Dom. Odolrici Episcopi suorumque successorum qui pro tempore fuerint. Et persolvere debeant superscripti Castellani de Castello tribus basylygis in unoquoque anno ad festum Sancti Martini, tres dies ante vel tres dies postea, de unaquaque domo predicto Odolrico Episcopo vel ejus misso denarium unum Ver. monete, & de unoquoque sydimo de burgo predicti Castelli decem denar. Ver. monete predicto Episcopo similiter in omni anno ad statutum terminum, vel suo misso: alia super imposta eis non fiat. Si quis autem furtum contraxerit vel*

(a) In Tabul. Canonic. Membran. num. 87. inter nullius momenti.

(77) In questo documento pure non si pretende forse altro, ch' escludere le Monete false, ed adulterate, che in que' tempi ancora abbondavano, come consta dalle leggi medesime contro i falsarj addotte nel Tom. III. p. 332.

383 ed altrove, e più sotto dallo stesso N. A. perchè allora dei denari non ve n'erano, che d'una qualità.

(b) Ex Tabular. Episcop. Lib. A. C. alias E p. 165. e Stampa Vescovo di Treviso contro l'Ab. di Narvesa per lite nell'anno 1743. a 4.

(c) Memb. apud Advocarios Tarv. autographa.

scandalum fecerit, bannum componat denariorum Ver. solidos XXX. duas partes istis Castellanis, & tertiam partem Episcopo, aut ejus misso, aut suis successoribus; & si Capra aliqua in istius Castellum frata occisa fuerit, pellis jam dicto Episcopo vel suis successoribus debeatur in integrum: si enim quis eundo, vel redeundo ad predictum Castellum ab aliquo percussus fuerit, vel assaltum fecerit, tunc componat bannum sicut sup̄ legitur. Si porcus fuerit mortuus, unum quarterum jam dicto Episcopo, vel suo misso. Preterea si quis sauciaverit aliquem hominem in predicto libello tunc bannum componat C. sol. Ver. medietatem jam dicto Episcopo aut suo misso, aliam medietatem predictis Castellanis, & si aliquem interfecerit, tunc componat X. libr. Ver. medietatem Episcopo aut suo misso, aliam medietatem vicinis. Penam vero inter se posuerunt, ut quis ex ipsis vel eorum heredibus, aut successoribus, qualiter superius legitur, infringere voluerit, vel omni tempore firmum tenere noluerit, tunc componat pars parti fidem servanti denarior. Ver. libras quadraginta, & post penam solutam presens libellus in sua firmitate permaneat adque persistat usque ad viginti & VIII. annos expletos, & postea renovandum sine ulla dacione: & nec nobis liceat ullo modo nolle quod volumus, set quod semel a nobis factum est, inviolabiliter conservare promittimus in convulsa cum stipulatione subnixā. Act. feliciter Tarvisio in palacio prenominati Don. Odolricus Episcopus una cum Guidone ejus advocato, qui hunc libellum fieri rogarunt. Signum manus ξξξξξξ testium. Odolricus Vicedominus. Oto malf. puer. Oto de Machello. Bonus Muz. Regiñ. poñ. Todomanus filius ainardi Allamanus & Siminus de quinto, & alii plures. ✱ Ego Jacobus notarius rogatus interfui, scripsi, & confirmavi.

ART. VII.
Origine
delle Castella
si frequenti ne'
Contadi delle
Città.

Molte investiture consimili abbiamo fatte per la Chiesa Trivigiana delle Castella di Lei, ed una fra le altre del grosso Casale di Montebelluna l'anno 1129, in cui il Vescovo Gregorio (a) col suo Avogaro Bertaldino, dedit Vicinis & Castellanis de loco Montebelluna... ad fictum censumque reddendum... ut potestatem habeant ipsi Vicini, Castaldiones, & Juratores, vel Laudatores in ipso Castro, quales ipsi voluerint, mittere compositiones de scandalis, vel furtis, vel alicujus maleficii pertinentis ad ipsum Castrum vel fratam, secundam istorum laudamentum faciant; quarum integram medietatem ipsi Vicini habeant, alia medietas in edem Castro integra post laudamentum juratorum infra XX. dies eidem Episcopo, vel Advocato... & si infra XX. dies data non fuerit, postea detur in duplum, ita ut nec ipse Episcopus vel Advocatus... in ipso Castro... nullam vim faciant, vel districtū habeant; excepto quod Advocatus istius in anno pro una vice placitum habeat, si voluerit: & si ista medietas, sicut supra legitur, compositionis denegata fuerit, potestatem habeat Advocatus in eodem Castro de rebus eorum valentibus solidos centum accipere vel tollere & persolvere exinde debeant singulis annis ipsi Vicini... ipsi Episcopo & Advocato... pro unaquaque Casa fictum denarium unum Veroneñ... alia superimposita eis non fiat. Penam vero inter se posuerunt... componat pars parti fidem servanti penam argenti denariorum Veronensium libras quinquaginta &c. Le cinquanta lire Veronesi, che doveano pagare li violatori del soprascritto Contratto, si dichiara in danari d' argento esse pure computarsi; ma nella concessione del

Ca-

(a) Membr. Autogr. Tabul. Episcopalis Proceso 301. a. 2.

Castello di Trebascbe, o di quello di *Semonzo*, che il soprannominato *Vescovo di Trivigi Odorico* (a) ed il suo *Avogaro Guglielmo Tempesta* fecero al *Vicinato* di quel luogo si determina la pena *denariorum Veronenfium libras quinquaginta* senza più: e così gl' *Incastellati di Cornuda* convennero l'anno 1169 con *Olderico* già detto *Vescovo* ed il suo *Avogaro Guglielmo Tempesta*, che *Pars fidem non servans* (b) *L. libras veronenses componat*. Le fondazioni degli antidetti Castelli, eseguite nel Territorio di Trivigi per la sola autorità de' nostri Vescovi, mostrano la vera origine di tante Rocche, Torri, e Fortezze, delle quali, siccome in Lombardia (c) così nelle nostre contrade, dopo il secolo XI. se ne mirava, per così dire, una Selva. Però vanno di gran lunga errati gli Scrittori (d), che di pura immaginazione, senza l'appoggio di Documenti, divisarono, aver gl' Imperadori Tedeschi, massime *Ottone III.* ed *Arrigo II.* donati a suoi Baroni ed a que', ch'è chiamano *Conti Rurali, Castelli e Terre* con giurisdizione dalle Città indipendente. Afferì con verità il Muratori (e) che „ fino „ al secolo IX. i Castelli, Fortezze, e Rocche tutte spettavano al solo „ Re od Imperadore, poichè ai privati non era permesso di averne; e „ se alcuno n'ebbe, fu con licenza del Principe Sovrano... che soprav- „ venute di poi le irruzioni degli Ungri... chiunque potè, ottenuta li- „ senza dai Re... si applicò a fabbricarne... e la facoltà ne fu con- „ ceduta anco alle Persone private, „: di che reca egli parecchi esempi. Ma vero è altresì, che a poco tanto divenne comune, per la facilità di ottenerla mediante il danaro, la facoltà di munirsi con Torri e Recinti; ed in fine questa si trascinò d'impetrare quasi formalità non essenziale; nè ai Magnati si fece ostacolo dall'Autorità pubblica, già troppo indebolita ne' Ministri cesarei, e ne' Magistrati civili fra loro sempre in geloso contrasto, di fortificare a libito le tenute e luoghi del proprio soggiorno: procacciandosene al più una conferma spesso anco di sola connivenza dagli Augusti, quando calavano in Italia, i quali perciò servivano e regolavano con grande attenzione. Ho detto di sola connivenza, poichè molto rari sono i Diplomi, ove si conceda o si avvalori la costruzione di così fatti Ripari; e certo ne' Privilegi, che a larga mano gl' Imperadori, e Re d'Italia (f) dispensarono alla Chiesa Trivigiana (salvo il *Castello di Asolo* che le si dona o conferma) de' parecchi altri da lei posseduti nessuno se ne connumera, nè a Prelati nostri si permette di edificarne: comechè una tale permissione si vegga nel Diploma di *Ottone I.* a *Gauslino Vescovo di Padova*, e in altri pochi dal Muratori quivi allegati. Che poi all'ombra di cotesta indulgenza i Signorotti del nostro Contado abbiano innalzate le loro Castella, egli è tanto più evidente, quanto che Rescritti Cesarei (se li Signori Conti di Collato sen eccettuano) dati a loro favore niuno ha per anche prodotto; e neppure l'accuratissimo Sig. Verci, che nel suo *Codice Eecliniano* in tanto numero ha raccolti Documenti così vetusti e pregevoli: senonchè argomento

T. X. Q 2 è que-

(a) Membran. autogr. in Tabul. Episcop. Proceffo 488.

(b) Membr. autogr. in Advogatorum Archivio.

(c) Murat. Dissert. XXVI. pag. 435.

(d) Bonifaccio Ist. Trivig. pag. 230. 135^a ediz. Prima &c.

(e) Muratori l. c.

(f) Ital. Sac. Tom. V. col. 499. & seqq.

è questo, il quale merita di essere discusso e rischiarato in peculiar ben digerita Dissertazione.

ART. VIII.
Continua-
zione sulla
Moneta Ve-
ronese.

Tornando alla Moneta Veronese l'anno 1202 li 20 di Settembre (a), per la vendita di certo Podere al Monastero di Campese, professa Ecelino da Romano di aver dal Prior di quel Sagro Luogo ricevute *Mille libras denariorum Veronensium*; e dello stesso Ecelino (b) in certi esami altrove da me pubblicati, si legge *quod clamavit se pacatum a Dño Enselmo Feltrun. & Bellunen. Episcopo de DC. libris denariorum Veronensium in una parte, & de tresmillibus & sexcentis libris in alia parte*: il qual Vescovo Enselmo sedette dell'anno 1200 al 1205. Una confessione finalmente di *Ardizzone Avogaro* Podestà di Vicenza, scritta l'anno 1234 a' 19 di Agosto, *pro libris mille & sexaginta novem, & dimidia denariorum Veronensium*; ci testifica, che cotesti *denarii fuerunt dati, & soluti militibus & peditibus, qui ierunt in exercitum Padue per Trivisanam, de voluntate parabola (c), & laudatione Consilii Generalis, & sue curie pro Comuni Vincentie*. Lo Statuto compilato l'anno 1225 che produrrò qui sotto, astringe ciascun Cittadino a giurare: *quod & omnem monetam meam, quam sciero esse falsam dextruam si fuerit in forma Venetianorum crossorum, vel parvorum, vel Veronensium &c.* In altre Carte di questo secolo non mi ricorda di aver osservato farsi quà menzione di *Moneta Veronese*; ma tuttora della *Veneta*, ovvero di *danari, soldi, e lire* assolutamente: le quali nondimeno penso intendersi *Viniziane*, siccome ho detto; e forse omettevasi la distinzione di tali Monete, perchè differivano allora solo nel nome. Riporta l'Ab. Brunacci (d) il testamento del March. Azo d' Este, che lascia 5000 *lire Veronesi* l'anno 1212 alla B. Beatrice figliuola di lui; le quali ella ricevendo nel 1216 dice ch' erano 5000 *lire di danari Veneti* (78).

ART. IX.
Altre Mo-
nete qui u-
sate.

Resta che si accennino le Monete, di cui oltre alle *Venete* ed alle *Veronesi*, troviam farsi cenno in Contratti appresso di noi stipulati dentro ai secoli XII. e XIII. Ricorderò in primo luogo una Carta (e) spettante a' Signori di Rovero Patrizi Trivigiani, dell'anno 1122, la quale menziona *Solidos montenarios*: ma insieme avvertendo suspicar io, che il Copista di essa (poichè non ho potuto riscontrarne l'originale) *montenarios* abbia letto nella pergamena dove stava *monetarios*. E questo mio sospetto si avvalora per altro instrumento (f) del medesimo secolo; in cui *Anno Dñi nostri Jesu Christi MCLXXXVIII. Indict. VI. die XIV. exeunte (a' 17) Novembre* un della consorteria stessa di Rovero facendo vendita di certo suo Podere, dice *constat me Dominus Alexandrinus de Castro de Rovaria accepisse a te Domna Gerardo dando sua Ecclesia S. Theonisti Possagni C. libras & tres denarios monete &c.* con che significar volevano per avventura, il pagamento essere stato in effettivi danari eseguito. Fia lecito a me frattanto di recare a disteso in questo luogo il primo degli indicati documenti, che maggiormente convalida quanto dianzi ho detto de' nostri,

(a) Cod. Ecelin. pag. 145.

(b) N. R. Mandelliana Tom. XXXIV, pag. XXXVI.

(c) Ex Membr. num. 2. In Archivio Turris Vincentie.

(d) Vita della B. Beatrice d' Este pag. 50.



(78) Delle Monete Veronesi si ragionerà diffusamente nella Dissertazione, che produrrò dopo il presente Trattato.

(e) Membr. apud Roverios Nob. Tarvis.

(f) Membrana extabat in Archivio S. Mariae Majoris Tarvisi.

Ari, così appellati *Castri Rurales*; conciossiachè uno di essi veggiamo ivi allegare con certe condizioni l' *Castella di Sernaglia*, ch' ei teneva in feudo, non dagli Imperadori, ma dalla *Chiesa di Ceneda*, titolata del nome di S. Tiziano: al quale però si asserisce la *proprietà* di quel Vico, giusto l' antico sentimento de' Cristiani (a), che intendevano i *Beni Ecclesiastici* spettare in proprio ai Santi, 'n cui onore i sagri Luoghi, che gli possedevano, a Dio erano dedicati. *Die Dominico qui est II. Kal. Maii.... Mill. Cent. XXII. Indict. X. (l. XV.) in Castro de Sernalia presentia bonorum hominum fecerunt cartam conventionis: in Christi nomine placuit atque convenit inter Artusum de Rovario q. Otonis... & inter Zannum, & Ribertum de Sernalia & Martinellum, & Joannem fabrum, & Dominicum de Francias, & Rodulfum, & Ursum de Murlaug, & cunctos alios homines, qui sunt habitatores in Plebe de Sernalia, & infra ejus fines, & sunt incastellati infra ipsius Castrum, aut amodo incastellarerint, semper debeant habere ipsum Castrum de Sernalia, quod est proprietatis Sancti Titiani, & est Beneficium ipsius Artusii secundum quod est circumdatum aqua, frata, & fossato: ea ratione, ut amodo ipsi homines, qui in eodem Castro incastellati sunt, aut incastellarerint, & sui heredes semper debeant habere ipsum Castrum cum accessione, & ingressu super vias, & portas cum carris, & bubus, ceterisque utilitatibus, die, nocteque quancumque eis necesse fuerit: & faciant inibi quidquid eis fuerit opportunum, sine ipsius Artusii, & suorum heredum contradictione, & ipsi homines qui ibi incastellati sunt, aut incastellarerint, & eorum heredes, & eorum bona semper a domo usque ad Castrum, veniendo & revertendo, & in ipso Castro stando, sine turbatione & molestia ejusdem Artusii & suorum heredum, & eorum hominibus, per quos rationem facere debent, veniant, & vadant, & maneat quancumque voluerint. Si quis de ipsis hominibus, qui ibi incastellati sunt, aut fuerint, aut eorum heredes a domo usque ad Castrum veniendo, vel revertendo, aut in ipso Castro stando, intra se scandalum, aut furtum fecerint in eodem Castro quinque solidos montenarios (l. monetarios) componat; medietatem Artuso & suis heredibus, & medietatem ipsis Castellanis, & suis... heredibus: de compositione ipsius Castri medietatem habeat Artuso, & sui heredes, & medietatem habeant ipsi vicini, & sui heredes; nec de ipsis vicinis de ipsa compositione, nec a suis heredibus per studium ipsius Artusii aut suorum heredum perdonatio fiat, nisi sicut, antea quam eidem Artuso medietatem ipsius compositionis tribuerent, faciebant. & ipse Artuso & sui heredes debent adjuvare retinere ipsum Castrum juxta suam possibilitatem; & si aliquis de ipsis hominibus aut eorum heredibus qui ibi incastellati sunt, aut fuerint incastellati, casam suam vendere aut donare voluerint, quam in ipso Castro habuerint, hominibus ipsius Castri tribuat, & ipsum Castrum ab ipsis Castellanis & suis heredibus laboretur & melioretur, nam non peioretur: & persolvere exinde debeant semper per singulos annos in festivitate Sancte Marie de Septembris, aut infra octo dies postea, sicutum calveam unam frumenti per unumquemque Massarium, & Ampletanum, qui ibi incastellati fuerint, data in eodem Castro eidem Artuso, aut suis heredibus, aut suo Misso per ipsos homines, aut suos heredes, aut per eorum Missum: alia insuper eis imposta non fiat. Penam vero inter se posue-*

(a) V. Efame delle recenti pretensioni di Afolo, Sez. II. §. XVI. p. 52. e Sez. III. §. VII. p. 21.

posuerunt, ut quis ex ipsis aut eorum heredibus semper non compleverint omnia supradicta, vel si aliquo in tempore tollere aut laxare voluerint, tunc componat pars parti fidem servanti pene nomine libras L. denariorum Veronensium. Signum  supradicti Artusii, qui hanc conventionis cartam fieri rogavit. Signum manus  Otonis filii ipsius Artusii, Joannis de Possagno, Joannis de Rabioso, Tobaldi de Furciol, Viti de Filcido, Henrici, Maurici de Fara testium.

Ego Ainardus Not. hanc cartam conventionis rogatus scripsi, complevi, & dedi.

S' incontra nella soprascritta Carta la voce *Ampletanum*, ch' è fra molte nostrali desiderate nel Cangio; ella si contrappone al *Massario*, *Masse*, o *Mansi Colono*; ed indica possessore o *fittajuolo di ampie praterie*, ovvero *piani non seminati*. Questi denari, soldi, e lire di moneta o *monetarj* tornanci alla memoria una gabella, chiamata *Monetaria*; cui ordinò il Podestà di Trivigi alli *Marighi* e *Giurati di Asolo* l'anno 1261 che non esigessero dai lavoratori del Vescovo: i quali non doveano gravarsi d' imposte, *nisi secundum veterem consuetudinem*. Nel Glossario della media & infima latinità il vocabolo *Monetaria* non è registrato, bensì *Monetaticum* e *Moneticum*, che s' interpreta *Tributum* (a). Anno Dñi Millesimo CCLXI. Indictione IV. die lune XVI. intrante Madio. in presentia Johannis Bosbyr. de Asylo, Vitalis de pina ejusdem loci & aliis. Antonius qui moratur cum Dño Episcopo Tarvis. presentavit duas litteras sigillatas Sigillo Potest. Tarvis. Bertaldino, qui dicitur petra de Asylo, qui modo est Maricus illius Terre, & parte dicti Potestatis Tarvis., cujus tenor talis est de una illarum litterarum: Johannes Delfinus Pot. Tar. Maricis de Asylo & eorum Juratis salutem; alias per nostras litteras vobis precipiendo mandavimus, quod de aliquo scusio, vel de aliqua colta Catanum Castaldum, Bonacursum Marescalcum, & preconem, & Gerardum Decanum Dñi Episcopi Tar. gravare, seu eis precipere eadem occasione nullatenus deberetis, nisi secundum veterem consuetudinem sub d. T. dei gratia Episcopo Tarvisino hactenus observatam. Sed cum per dictum Catanum relictum fuerit coram nobis, quod Bonacursum predictum occasione laborerii Plavis pignorare facere velitis, ac etiam predicto Gerardino precepistis, ut ad dictum laborerium ire debeat, post preceptum vobis factum ex parte nostra, vobis in tanto precipiendo mandamus, quatenus predictum Catanum, Bonacursum, & Gerardinum occasione scusii & colte, nisi secundum veterem consuetudinem sub prescripto D. T. Episcopo olim observata nullatenus aggravetis; & si aliquem predictorum pignorare fecistis pro predictis vel aliquo predictorum, ei pignora restitui faciatis: si vero aliquid dicere vultis vel allegare, seu uti aliqua ratione contra predictos, vel aliquem predictorum, die tertio post harum presentationem coram nobis comparatis, alioquin contra predictos, vel aliquos predictorum nos procedimus justitia mediante.

Item de alia talis est tenor. Nos Johannes Delfin. Pot. Tar. vobis Maricis & Juratis de Asylo precipiendo mandamus occasione (sic) certa Monetaria rusticos, seu habitatores D. Episcopi Tar. nullatenus molestetis, vel

120-

(a) Ex Codice Membr. signato Q. Archivi Episcop. fol. 7.

molestare faciatis nel Terras Episcopatus Tarvisi. occasione predictae Monetarie monere vel moneri faciatis: & si eadem occasione dicere vultis, vel petere a D. Episcopo Tar. coram Dño Uberto Iudice & assessore nostro compareatis die octava post harum presentationem inclusam, dicturi & ostensuri de jure vestro; & si contra mandatum nostrum, aliquid feceritis, quod non credimus, contra vos procedimus, sicut postularerit ordo juris.

Ego Bonacursus de Asylo Sac. Palac. Nor. scripsi & exemplavi has litteras.

Il Notajo che trascrisse questi due Mandati, o Lettere dell'anno 1316 mal ne rilevò alcune parole, onde introdusse alcuni errori nella sua Copia; tuttavia non essenziali nè difficili da correggerli.

Oltre le Monete sinora mentovate, mi si offrono le *Lire Imperiali* una sola volta nominate nell'allegato Testamento di Gabriello da Camino; il quale dice *Uxori mee D. Marie L. libras Imperialium supra suam dorem, que fuit CCC. libr. Imperialium, & omnia sua drapamenta, & omnia sua superlectalia, & duas de meis ancillis quas voluerit, relinquo &c.* Il valor di dette lire formate da 20 *soldi* ognuno di 12 *denari* nominati assolutamente *Imperiali*, perchè dovean provenire dalla Zecca Imperiale nella sua origine (rimettendo chi ne desiderasse più minute notizie alle cose raccolte dal Muratori, dal Conte Carli, e da parecchi altri (79) Autori) noi dedurremo da un Documento dell'anno 1222, cioè scritto due soli anni prima della testamentaria disposizione di Gabriello, già indicato dall'Ab. Brunacci (a): donde risulta che ad una *Lira d'Imperiali* corrispondevan cinque *Venete* con quasi cinque *soldi*. La dote adunque della Matrona Caminese può estimarsi lire Venete di quell'età 1575, che riuscivano a dote dicevole (b), giusto la costumanza del tempo alla signoril condizione de' Contraenti.

ART. X.
Lire Imperiali,
& Marche
d'Argento.

Le *Marche d'Argento* ancora è da credere che ove intervenivano grandiosi pagamenti, avessero qui luogo ne' Contratti; e quindi la Convenzione fatta l'anno 1265 e di sopra memorata fra la Signoria di Venezia ed i Trivigiani si avvalora colla pena di 500 *Marche*: *que quidem omnia & singula supradicta dictus Dñs Dux cum expensis & obligatione... Bonorum Communis, & Hominum Tarvisi; & sub pena D. marcarum Argenti pro qualibet parte promiserunt attendere & observare, usque ad duos annos completos proxime venturos, & tantum plus, quantum fuerit de voluntate partium &c.* La *Marca* è stata sempre di otto *Oncie*, come notò il Conte Carli, che del molto uso di lei nel Friuli, dopo il P. Rubeis, e dopo il Liruti, ampiamente ragiona; fu ella *Moneta ideale*, il cui ragguaglio qual fosse rispetto a' *soldi* e alle *lire* di *grossi Veneti*, fu da noi (c) sopra dichiarato: e qui aggiungerò a fregio di questo mio Scritto un'annotazione dell'ornatissimo per dignità, per virtù e per sapere Monsignor Garraffi, la quale indica precisamente quanto nel secolo XIII, si valutasse la *Marca d'argento*, e di questo la proporzione all'oro quale abbiamo già stabilita. „ La *Marca d'argento* (scriv' egli (d)) dopo che s'incor-

min-

(79) Veggasi quanto notai nel Tom. II. pag. 374, ed altrove.

(a) De Re Num. Patavin. Cap. V. pag. 45.

(b) V. Brun. Vita della B. Beatrice C. I. p. 11.

(c) Cap. V. num. 7.

(d) Sigillo della Garfagnana Cap. I. p. 26, num. 7.

„ minciò a battere i Fiorini d'oro raggugliossi comunemente a cinque
 „ d'essi, e i Censi della Camera Apostolica nel XIII. XIV. e XV. se-
 „ colo esigevansi alla ragione suddetta &c. „: cinque Fiorini contenevano
 più di 85 carati d'oro, e una Marca, o sieno oncie 8 d'argento ne
 avevano 1152, che ritorna sul ragguglio circa di uno a tredici (80).

ART. XL.
 Provedimenti fatti
 dalla Repubblica
 Trivigiana
 intorno al-
 le Monete.

Alcuni ordinamenti della Repubblica Trivigiana intorno alle Monete che portano la data de' tempi compresi nel presente Capitolo, gli daran compimento. Ricavo i più antichi da un Codice in pergamena, che quantunque trascritto dell'anno 1207, contiene tuttavia Leggi promulgate da' Consoli e Rettori della Città innanzi la Pace di Costanza; due delle quali fatte da' Pisani allegò il celebre D. Guido Grandi Abate Camaldolese (a): il che giova di avvertire, provando i pochi finora noti Statuti consimili, aver le Città Italiane di buon ora incominciato a reggersi, non solamente colle particolari loro consuetudini, ma eziandio con iscritti provvedimenti e Decreti. (b) *Anno Domini MCCVII. Inditione X. Hec sub Dom. Almerico Dodone Potestate Tarvisii exemplata sunt &c. Hec sunt Banna sive Statuta a Potestate, vel Consulibus Tar. posita, in primis de his qui interficiuntur &c.*

De illis qui falsam Monetam formant C. libr. Communi bannum componat, & persona & bona ipsius sint in banno; & tantum plus quantum Potestati vel Consulibus placuerit.

De ejusdem consentientibus.

Si quis consentiens, vel particeps fuerit de falsa Moneta, C. lib. Com. pro banno componat, & tantum plus quantum Pot. vel consulibus placuerit.

De Stronzazione Monete.

Si quis cuderit, stronzaverit Monetam C. lib. Com. pro banno componat; ad voluntatem Pot. vel Consulium.

Questi foli, assai brevi, e semplici editti, al nostro soggetto leggonsi nel Codice più antico degli Statuti Trivigiani; e dee crederli, che bastassero a frenare le trasgressioni, quando fioriva ne' popoli di queste contrade la costumatezza, e la virtù, onde seppero scuotere il duro giogo della Servitù: ma quando la ricuperata libertà degenerando in licenza, moltiplicarono i prevaricatori, alle nuove malizie per loro pensate forza fu opporre nuovi divieti, e moltiplicare le ordinazioni. Quindi l'anno 1225 (c) nella formula del Giuramento che prestavano i Rettori furono aggiunti li due infra scritti Capitoli, e il terzo cui obbligato era ogni Cittadino a giurare; i quali, oltre li tre del primo Codice riportati, ne presenta il secondo Volume Ms. della copiosa e nobile Raccolta di vetuste Leggi serbata nella Cancellaria del Comune di Trivigi.

Hoc est Sacramentum Potestatis Tar. &c.

MCCXXV. Indit. XIII. addita sunt ista duo Capitula sub Dño Odorico de Besf. (Beseno) Pot. Tar.

1. *De falsis Monetis.*

et providebo super falsis Monetis quam melius potero, ne currant vel fiant, per

(80) Veggasi pure quanto sopra la Marca d'argento si è detto nel Tom. II. p. 390. e seg.

(a) *Epist. de Pandectis.*

(b) *Cod. Membran. Statutorum* signato Q₃

in Tabul. Com. Tarvisii fol. 28.

(c) *Cod. Membr. Statut. sign. G. exemplato & emendato An. 1231. pag. 8. b.*

per Civitatem & ejus districtum; & quod falsæ monete destruantur: & si cognovero aliquem malo ordine & modo falsis monetis uti, & aliis dare, eum secundum quod mihi videbitur, ad honorem & statum Civitatis Tar. punitiam & Communis condepnabo, secundum qualitatem delicti & persone delinquentis.

2. Item de falsis monetis destruedis.

Item quod infra XV. dies ex quo juravero Potestariam, cogam facere speciale sacramentum omnes Campsores tam de Civitate, quam de extra, & omnes qui cum eis stabunt & morabuntur ad tabulas, de destruedo falsas monetas; scilicet Venecianos crossos & parvos & Veronenses, & quod eis scienter non utentur, nec alicui persone dabunt, nec recipient ab aliquo aliquam monetam, quam scirent, vel crediderint esse falsam: & si contigerit, aliquam personam malo ordine & modo aliquam falsam monetam habere, vel dare, vel ea uti, quam citius poterunt mihi manifestabunt.

Hoc est Sacramentum, quod homines Civitatis Tarvisi & sui districtus de sequendo Potestatem jurare debent. Mill. CCXXV. additum est sub Dño Odorico de Beseno Pot. Tar.

3. De Monetis falsis destruedis.

& omnem Monetam meam, quam sciero esse falsam, destruem, si fueris in forma Venecianorum crossorum, vel parvorum, vel Veronensium & ea scienter non utar; & si cognovero aliquem malo ordine & modo habere & uti, quam citius poterò, Potestati, vel Consulibus, qui pro tempore fuerint, manifestabo.

Il fu prestantissimo Senatore Bernardo Nani (a) con bei documenti mostrò che l'adulterazione del Veneto Conio, cui Dante allude in que' versi

„ ——— e quel di Rascia

„ Che male aggiustò il conio di Vinegia;

non riguarda i Ducati d'oro, siccom' estimò taluno: ma i Matapani o grossi Veneti. „ Dum Rasciani, osserva egli, ad Venetorum similitudinem „ eudentes, una cum Veneto typo (quem forte ex reciprocis connubiis, „ ex negotiis, & Veneti nominis per orientem fama acceperant) eadem „ argenti natura; eodemque pondere usi sunt, Veneti non sunt conque- „ sti...: at cum argenti naturam inficere, ac etiam justo ponderi de- „ trahere cœperint... eos lege vetarunt.

Reca egli poi la Parte presa nel *Maggior Consiglio di Venezia* MCCLXXXII. III. Martii. *Capta fuit pars, quod addatur in Capitulari Camera-riorum Communis, & aliorum Officialium, qui recipiunt pecuniam pro Comuni, quod teneantur diligenter inquirere denarios Regis Rascie contrafactos nostris Venetis Grossis, si ad eorum manus pervenerint; & si pervenerint, teneantur eos incidere &c.*: e però divisa che Urofo figliuolo di Neemario II. o il Precessore di Lui con viziare la *Moneta di Rascia* desser' occasione alla soprannotata Veneta Legge. Ma gli addotti provvedimenti della Repubblica Trivigiana c' insegnano che molto prima furono i Grossi Veneziani contraffatti (81), e similmente i Veronesi. Cotesta Parte fu dipoi
T. X. R am-

(a) De duobus Imperat. Rascia Nummis. 1752. pag. XXVII.

(81) I Grossi Veneziani furono contraffatti non solo nella Zecca dei Re di Rascia, ma

ampliata da' Signori Viniziani l'anno 1306 a' 3 di Maggio coll' escludere, del pari che i Rasciani, altri Grossi quivi appellati *certa Moneta Crociata*, la quale battevasi nella Lombardia; e comechè non potessero valutarsi più di 40 piccoli per ciascuno, si spendevano per 42 conforme i Grossi Veneti. Dove nella *Moneta crociata* si accennano per avventura i Grossi Veronesi dagli Statuti nostri nel precedente secolo già proibiti, ovvero quegli altrove impressi coll' insegna pure della Croce in più Città Lombarde, che *Crociati* appunto si nominano nelle susseguenti Leggi nostre, che poco stante produrremo. Appare inoltre dall' addotto Veneto provvedimento, la cui notizia debbo al gentilissimo Sig. Ab. Gennari, che i Grossi di Venezia computati legalmente a trentadue piccoli, tolleravasi che in commercio corressero per quarantadue attesa la eccessiva depravazione di questi. Ecco il Decreto, che io diceva.

1306. die 3. Maii

Cum apparuerit quedam moneta parva sive crociata que creditur in Lombardia, que possit currere ad XL. pro grosso, & currat ad XXXXII. sicut nostra. Capta fuit pars quod creditur quod quicumque de ipsa habent, debeant ipsam extrahere de Venetiis, vel ipsam infundere infra octo dies postquam eridatum fuerint: quod si non fecerint, perdent illam, & committatur illis, qui sunt ad curiam grossorum de Rascia, quod inquirent & partiantur illam quam invenerint sicut partiuntur partem quam habent de denariis grossorum Raxie.

Il terzo Codice degli Statuti nostri (a) contiene i medesimi ordinamenti raffermati nell'anno 1263, salvo alcune giunte di così poco rilievo, che non mette conto il recitarle.

Traggo bensì dal quarto Codice, in cui serbasi la compilazione di sopra indicata, e sotto la Capitaneria di Gerardo Caminese alla fine del Secolo XIII. (b) posta in pratica, il seguente Decreto, che molto aggravava la pena de' falsi Monetieri.

Rubr. XV. de falsis Monetis destruendis.

Statuimus & ordinamus, quod si aliqua persona fabricaverit, vel fabricari fecerit, aut consenserit fabricari in Civitate Tarvisi vel ejus Districtus falsam Monetam, seu hujusmodi criminis particeps fuerit; vel incidit, seu stronzaverit monetam aliquam, comburatur taliter quod moriatur; & domus seu locus, si fuerit malfactoris, ubi fabricata fuerit, funditus destruat, sine spe in perpetuum rebedificandi. Et si aliquis aliquam monetam falsam,

eziandio in quella di Mantova, come avverti nel Tom. III. p. 252, e questi forse diedero occasione al provvedimento della Repubblica Trivigiana. Furono essi pure imitati dai Marchesi di Monferrato secondo il Bellini nella terza Dissert. pag. 54.

(a) Cod. Membr. sign. C. 1235. 1263.

(b) La data precisa dello Statuto qui addotto è dell'anno 1283 in cui Gerardo fu eletto Capitano, giacchè Matteo di Castegnado Notajo interrogato nella lite agitata l'an. 1315 fra il Comune di Trivigi, e gli Avogari per certa imposizione che questi pretendevan di esigere alle Porte della Città in forza di antichi lor Privilegj, risponde così: „ & fuit factus

„ Capitaneus (Gerardus de Camino) per homines Civit. Tar. in publica Concione, & ibi „ in dicta Concione fuit publicatum Statutum „ per Dnos. Bonincontrum & Jacobum de Bel- „ luno & alios de nominibus quorum non re- „ cordatur, loquentem: & hac omnia Statuta „ intelligantur plus & minus ad voluntatem „ dn̄i. Gerardi de Camino Capit. Civit. Tar. & „ Districtus; quod Statutum, quando fuit idem „ testis Statutarius cum aliis sociis suis, pre- „ senti tempore pacis & communancie, fecit „ eximi & Cancellari de Libris Com. Tarvisi „ &c. „ ex Libro Questionis ventilate &c. Cod. Membran. in Tabul. communis fol. 171.

semperque veram, & bonam expendere fraudulenter, condeperitur Communi in C. libr. denariorum, & plus ad voluntatem Potestatis, inspecta qualitate persone, vel facti. Et si quis sub specie auri vel argenti scienter fabricaverit aliquod opus, seu fecerit fabricari, vendideritve pro bono argento, vel auro, in C. libr. condeperitur Communi, & dampnum duplicatum emptori refundat decepto; & de hoc, sit quilibet accusator, condepnationis habeat medietatem: & sic precisum.

Lo Statuto Veronese, che dalla insigne Biblioteca del Capitolo Canonico di quella Città, scritto nell'anno 1228, per opera dell'Arciprete Campagnola, venne fuori del 1728; leggi pure contiene alle Monete spettanti: le quali aver il Comune di Verona promulgate dopo la concessione del diritto sopra la Zecca fattagli dal Vescovo cui apparteneva in vigor d' un Diploma di Federigo I. accuratamente notò Domenico Carlina (a), citando la clausola espressa nello Statuto medesimo, *quod Consules & Potestas, qui modo exeunt de Consulatu de facta Moneta, vel pro ipsa Moneta sunt adstricti Episcopo*. I nostri Codici non indicano quando, nè come il Comune di Trivigi acquistasse *Monetam publicam* sino da secoli più lontani per molti Rescritti Cesarei di Episcopale ragione divenuta; è nondimeno verisimile che la ricevesse da' suoi Vescovi stessi nella guisa, onde questa Città ottenute altre Regalie provano i Documenti a noi pervenuti.

CAP. IX.

Zecca Trivigiana rinnovata dopo l'anno 1300. Monete in Trivigi del Secolo XIV.

ED eccoci arrivati al secolo XIV. cui abbiamo prefisso termine a questa compilazione sulla Zecca, e sopra le Monete di Trivigi, conciossiachè le notizie posteriori, oltrechè appartengono propriamente alla Città dominante, meno interessino gli Eruditi. Quando i Trivigiani sortirono dell'anno 1312 di ravvivare la libera comunanza loro, dalla violenza de' Caminesi oppressa, i quali sotto il titolo di Capitani la Signoria della Patria si avevano usurpata; rinnovar vollero parimente la Zecca, per beneficio almeno de' più tenui Contratti a regger la vita giornalmente occorrenti nella Città e nel suo Distretto, al qual uso non si aveano che Monetucchie forestiere di pessima lega: ed ancora per conformarsi e porsi in equilibrio del minuto commercio colle picciole confidenti Repubbliche, le quali non lasciarono di usare lo stesso diritto. Nella vicinanza infatti di molte libere Popolazioni che tutte aveano Zecca, e nella celebrità e credito, di cui erano in possesso l'oro e l'argento monetato in Vinegia ed in Firenze, sarebbe stato, non che soverchio, svantaggioso il coniar quì Monete nobili e di pregio. L' Istoricò Giovanni Bonifaccio (b) all'anno 1317 scrive „ e fu ancora a questo „ tempo dalla Comunità data una Casa al Duomo ad Angelotto Tinto-
T. X.

R 2

„ ri,

(a) *De Pace Constantia* &c. Cap. III. §. V. (b) *Istor. Trivig. lib. VII. pag. 372. ediz. I.*

ART. I.
Rinnova-
mento della
Zecca Tri-
vigiana
nell' anno
1317.

„ ri, acciocchè in essa facesse la Zecca per batter denari di più forti;
 „ e particolarmente Monete, che non passavano di valore tre lire e
 „ mezza, con l'Arma della Comunità d'amendue i lati, con queste pa-
 „ role appresso TARVISIVM CIVITAS; il che fu fatto, perchè con
 „ grande incomodità di tutti correivano pochissime Monete in queste
 „ parti di piccolo prezzo,,. Le condizioni con cui Angelotto Tintore
 ottenne dal Comun di Trivigi la facoltà di batter danari; appariscono
 dai Documenti, che rimetto coll' Appendice di questo Trattato; nella
 quale troveranno più opportuno luogo gli Atti Pubblici l' presente ar-
 gomento illustranti. Frattanto io dirò esservi grande ragione di dubita-
 re, che il racconto del Bonifaccio nel testo allegato (cui egli trasse, co-
 me il più delle volte, anzi che dagli autentici Registri, dalla manoscritta
 Cronaca di Bartolommeo Zuccato, Scrittore anch'esso non di rado po-
 co diligente) sia mal esatto, nè in tutto vero; giacchè niuna s'è mai
 veduta di quelle Monete che al *valor di tre lire* potesse avvicinarsi: ed
 inoltre sappiamo che a *tre lire e mezza* neppur i *Fiorini o Ducati d'oro*
 allor' ascendevano (82). *Nummi* però *d'argento*, o di *rame* assai leggeri
 sono tutti quelli che usciti della Trivigiana Zecca, ristabilita dopo l'an-
 no 1300 superate le ingiurie del tempo, giunsero fino a noi, ed in va-
 rie Raccolte di Antichità esistono: de' quali soggiungo la descrizione; di
 quelle cioè che alcuna differenza portano nell'impronta. E dalle Monete
 cominciando, che questa Città indicano libera da ogni Signoria, e da'
 Civili suoi Magistrati unicamente governata; ne produrrò tre. La prima
 nel diritto ha una Crocetta con quattro stelle, due a' lati superiori, e
 due agl' inferiori, ed all'intorno CIVITAS; nel rovescio Croce simile
 colle parole in giro TARVISIVM: ella è d'argento (83), e n'ebbi il
 disegno dal Museo Savorgnano: ma debbo avvertire, che dopo l'incisio-
 ne fattane conforme è delineata e comunicatami da prima; un secondo
 disegno n'ebbi, dove non *Tarvisum*, ma TARVISVM era scritto. In
 altro da questa non è differenziata la seconda, che dall'omissione delle
 due stellette sotto la traversa della Croce; sta nell'Indice Gradenigo al
 numero III. e si dice *Monetuccia di rame con pochissimo argento* (84): io
 ne posseggio una similissima, ch'è d'argento basso, e pesa grani $5\frac{1}{2}$ ben-
 chè non sia di ottima conservazione. Dal Sig. Liruti (a) fu pubblicata
 la terza, nella quale da tutte e due le parti è improntata una rosa, o
 stella di sei raggi, come la dice l'Editore colle parole CIVITAS da una
 faccia, e TARVISII dall'altra; ed è un *picciolo*, o *bagattino* in rame,
 per avviso del medesimo Liruti: che peraltro mal si appone riputando que-

(82) Avvalorasi il parere del N. A. con dire, che quantunque il Bonifaccio s'intendesse di parlare delle Monete, che correivano al suo tempo, non pertanto ciò non potrebbe sussistere; perchè nel principio del secolo XIV. non usavano nè meno le altre Zecche il coniare Monete d'argento che equivalessero a tre lire e mezza, ma solamente se ne battevano del valore di un nostro Paolo in circa. Chi fa che il Documento da lui veduto non si debba interpretare doverli per ogni libbra di peso contenere il valore di tre lire e mezza di tali

Monetucce; perchè così risulterebbe a un di presso il peso di quelle che abbiamo.

(83) Forse questa Monetuccia fu creduta d'argento, perchè conserva ancora il bianchimento solito della Zecca; ma io ho qualche difficoltà di stimarla tale, posto che è in tutto simile alle due susseguenti da me osservate di bassissima lega, ed uniforme a quelle di Padova prodotte nel Tom. III. pag. 383.

(84) Trovasi detto Indice inserito nel Tom. II. pag. 157. di questa Raccolta.

(a) Al num. 99. e pag. 201.

questa Moneta posteriore a quelle che portano il nome del Co: di Gorizia. Di che tanto più è da stupire, quanto che non si lasciò egli trar in errore dall'Anonimo *Leobienfe*, alla cui autorità deferendo il celebre P. de Rubeis aveva innanzi scritto (a), che Arrigo III. Co: di Gorizia *Tarvisinos in potestatem reduxit, continuitque Henrici Luxemburgi Imperatoris: ipsam Civitatem, Provinciam, & Marchiam Tarvisinam ejusdem Imperatoris nomine administravit*: poichè anzi afferma (b) „ con meno di „ verisimiglianza voler l'Anonimo predetto, che Arrigo creasse Vicario „ di Trivigi il Goriziano „. Nell'Appendice alle *Memorie del B. Enrico* è stato prodotto Scrittore (c) coetaneo che racconta diligentemente i lunghi trattati, e le restrizioni, sotto la fede delle quali da Federico III, d'Austria, eletto Re de' Romani a competenza di Lodovico Bavaro, fu destinato *Vicario Imperiale* in Trivigi, ed a quel carico ammesso Arrigo Co: di Gorizia, non prima dell'anno 1319; e gli Atti pubblici, nelle annotazioni quivi pubblicati, mettono questo fatto fuori d'ogni dubbio: onde non potè il Conte ottener il Vicariato da quell'Augusto già morto nel 1312. Se li Documenti adunque disepelliti dal nostro pubblico Archivio ci assicurano, che la Zecca rinovata qui nel 1317 contò denari almeno entro il seguente anno; e se i tre dianzi descritti non avendo segno, o parola del Co: di Gorizia, o di altro Soprastante, indicano evidentemente, a giudizio dell'istesso Liruti, che questa Città si era restituita ne' suoi diritti di libera disposizione; riman certissimo, che le tre Monete poc' anzi delineate sono anteriori a quelle che portano il nome del Conte di Gorizia.

Nè meglio si reggono le altre supposizioni, che fa il Sig. Liruti nell'immaginare che i Trivigiani al Conte di Gorizia „ sperimentata da lui „ una dolcezza di governo non sperata „ dessero „ sopra ogni cosa una „ intera e libera potestà e balla, onde potesse fare anco coniar Moneta „ ta „: e che „ sebbene dopo lui continuasse alcun tempo l'abitazione „ in Trivigi la di lui Moglie Vedova, non pertanto il preso possesso di „ questa Città, alquanti anni dopo pei Conti di Gorizia si ridusse al „ niente „. Confona bensì alla verità dell'Istoria „ che mancò dal mondo (il ch'è soggiugne) questo Principe l'anno 1323 in Germania „; e dee tale sua narrazione preferirsi alla opposta, da lui medesimo adottata (d) nelle *Notizie del Friuli* ultimamente stampate; dove affidandosi ad una Carta ch'ei trovò nella *Badia di Rosazzo*, scritta nel 1495, racconta che „ l'anno 1323 Giliardo Abate di questo Monastero trasferì da „ Trivigi i Cadaveri del Co: Arrigo, e del Co: Giovanni di lui figliuolo „ lo, i quali colà erano stati sepolti diciotto anni innanzi, ed onorevolmente li depose nella Cappella del Capitolo di Rosazzo &c. „: ch'è quanto dire i Conti predetti, Padre e Figliuolo, essere in Trivigi morti del 1305, ovvero 14 anni prima che il Co: Arrigo assunto fosse al Vicariato di questa Città. Senonchè il distendersi maggiormente nell'efame di cotesti racconti, troppo ci allontanerebbe dal soggetto, e però mi ritrino.

ART. II.
Monete col
nome del
Co: di Gorizia.

(a) *Eccl. Aquilej. Monum.* Cap. LXXXI. §. 4.

(b) Pag. 201.

(c) *Monum. B. Henrici P. II.* pag. 173. &

segg. V. anco le *Notizie di Altenièr degli Arzoni* N. R. Mandelli To. XXX. pag. 15. e segg.

(d) *Udine 1777.* Tom. V. pag. 249.

stringo a ricordare ciò che altrove ho notato (a), i Trivigiani aver, a preferenza di Cane Scaligero, nell'anno 1319 scelto *Federico Austriaco*, e in conseguenza il Conte Vicario di Lui piuttosto che in Sovrano a Protettore; con ritenersi la elezione de' proprj Rettori, e degli altri suoi Magistrati ed ufficiali, la imposizione col maneggio de' Tributi, l'uso e regolamento delle Municipali Leggi &c.,: la qual forma di governo, da qualche violenza in fuori, fu mantenuta fino all'anno 1329 quando a Cane della Scala si diede questa Città. Essa fu per tanto, che onorar volendo il Ministro Cesareo, precipuo di Lei Governatore, nelle Monete appose il proprio nome o le insegne di Lui; conforme circa il tempo medesimo Padova, la quale all'istesso Federigo Re de' Romani s'era dedicata, ne stampò col motto, fra gli eruditi cotanto dibattuto, *Padua Regia Civitas*, pigliando, cred'io, il titolo di *Città Regia*, non tanto in grazia del già detto *Re de' Romani* (conciossiachè per sì fatta ragione avrebbero assunto anche Trivigi) quanto a fine di onorare il *Re Arrigo Duca di Carintia*, che in luogo dell'altro *Arrigo Conte di Gorizia*, dopo il breve reggimento di *Ulrico* (b) *Signor di Valse*, a' 5 di Settembre dell'anno 1321, *datus precibus Paduanorum a Duce Austrie, Padue, factus fuit Vicarius Generalis*; di cui l'*Aquila* inoltre fu propria insegna, siccome *Divisa del Tirolo* ad Ezzo pervenuto in retaggio (c), mentre al prefato *Arrigo Goriziano*, di lui fratel cugino, era toccata la Contea di Gorizia. Dissi l'*Aquila* divisa del *Tirolo*, perciocchè tale il Sig. Liruti, come vedremo, ce la dimostra, e ne convengono gli Autori del Blafone (d): trovando io peraltro, che quel Principe una *Testa d'Uomo* adorna di *Regia Corona* teneva impressa nell'usual di lui Sigillo. *Hoc est exemplum quarundam litterarum* (così leggo (e) in copia di Lettera data nell'an. 1325 addì 23 Agosto ad Inspruc) *incliti Principis Dni Henrici Dei gratia a Bohemie & Polonie Regis, Karintie Ducis, Tirolis & Goritiae Comitum, Ecclesiarum Aquil. Trid. & Brixien. Advocati, & pro summa regia Majestate Padue & districtus Vicarii generalis, sui veri sigilli habentis in se sculpturam humanum Caput cum dyademato superposito, & in ejus circo certas litteras appensione munitarum, quarum tenor talis est &c.* Non era cotesta l'*Arme di Boemia* o della *Polonia* (f), ma forse quella del *Ducato di Carintia*, che il Liruti non indica, nè ci presentano i citati Scrittori dell'Arte Araldica, e il *Regal Diadema* se le sovrapponeva, riguardo al titolo *Regio* che senza posseder quei Stati e' riteneva: di che altrove ho esposto la ragione (g). Ora convien osservare, che esso al pari del Goriziano in Trivigi, esercitava in Padova l'ufizio ed autorità sua con subordinazione appena riverenziale dal Principe che ne lo aveva investito; massime dopo *terribiles congressus* del prefato Austriaco e di Lodovico il Bavaro, accaduti nel dì 28 Settembre del 1322 *cum captura Friderici, &* (Henrici (b)

fra-

(a) Notizie di Antenieri sopraccitate pag. 17.

(b) Cortusior. Hist. lib. III. cap. 1.

(c) V. Monum. Eccle. Aquilejen. col. 849.

(d) Beaziano Araldo Veneto p. 242. Ginnani, l'Arte del Blafone. Venezia 1766. p. 216. n. 236.

(e) Cod. Chart. in Tabul. Com. Tar. inscripto 1327. Henrici, Bohemie &c. Regis littere omnes fol. 10. t.

(f) V. Beaz. l. c. e Ginnani l. 1. e p. 187. n. 81.

(g) N. Raccolta Mandelli Tom. XXXVI. opusc. VI. pag. 96.

(b) Così parmi doverli il testo supplire di Albertino Mussato RR. Ital. Script. Tom. X. col. 769. C.

fratris) *eiusdem, Austrie Ducis; ejusque pacifica relaxatione mirabili, & incredita, & eorum Regum, seu Ducum associatione fraterna.* Quindi avendo Federico rinunziata ogni pretesione alla Corona Imperiale, si riconciliò perfettamente coll'Augusto già suo competitore (a); nè disdegnò Questi di ammetterlo a compagno nel difaminar e decidere le contese vertenti fra li due Vicarj di Padova e di Trivigi destinati da quello; mentre portava il titolo di Re de' Romani, da una parte; ed il favorito di lui Cane il grande dall'altra, dominante in Verona ed in Vicenza esso pure all'ombra del Vicariato Cesareo: le quali contese non potevano insorgere, se come lo Scaligero, così gli Arrighi averfarj suoi avessero da Lodovico la Dignità riconosciuta; il che non bene asserì il P. de Rubeis (b), e giudicò anco il Liruti inverisimile. Fu lavoro intanto della Politica sopraffina del Signor di Verona, geloso della potenza del Conte di Gorizia, che questi non rimanesse, qual fu creato da prima, Imperial Vicario di Trivigi a un tempo e di Padova; nella qual Città perciò egli non tenne cotesto grado salvo che dal giorno quarto di Novembre del 1319 al quinto dell'anno 1320: siccome testificano le (c) Istorie, e comprovano i nostri Atti pubblici. Del che fra le altre pruove serbiamo qui (d) la elezione del Podestà fatta negli otto Dicembre del 1319, che così principia: *Ad honorem Omnipotentis Dei, & B. Virginis gloriose, & BB. Apostolorum Petri & Pauli, & B. Liberalis Confessoris, omniumque Sanctorum & Sanctarum Dei; & ad exaltationem Sereniss. Principis Dñi nri Dñi Frederici Dei gratia Regis Romanorum semper Augusti, & ad statum, & honorem, & magnitudinem Magnifici Dñi Dñi Henrici Goritie & Tirolis Comititis, Civitatumque Tar. & Pad. Earumque Districtuum pro eodem Rege Romanorum Vicarii Generalis; Et ad bonum, pacifium, & tranquillam Statum Civitatis Tar. & Districtus; Domini, Ricolinus de Azonibus Quercotolo Advocatus, Franciscus de Salomone &c. Sapienter, de Consilio & consensu Dñi Savii Vicarii prefati Dñi Comititis, unanimiter, & concorditer elegerunt nob. & potentem Virum Dñ. Duxium de Bazacarinis de Padua Potest. Civit. Tarvisi, & Districtus &c.*

Era Padovano questo Podestà, siccome Trivigiano era quello di Padova; conciossiachè le nostre due Città, sotto diverso Vicario ancora, non lasciarono di formare quasi un solo Governo, vegliante sugli ambiziosi attentati del Signor dalla Scala, non d'altro più caldo pensiero da parecchi anni occupato che dallo studio di assoggettarle. Quindi notano i Cortusj (e) che l'anno 1325 da Cane richiatti a trattar di pace, *Paravini responderunt hoc sibi placere, dum tamen expectet donec nuntietur Tarvisinis, sine quibus nihil agere intendunt;* e nella già stampata Lettera (f) che reca segreto avviso al Conte Rambaldo di Collalto d'un Trivigiano eletto nell'anno 1323 a Podestà di Padova, si esprime, che aveane promossa la scelta *Corrado di Orvestagno* Capitanò ivi e sostituito Vicario dal soprammemorato Re di Boemia Duca di Carintia *cogitatis conditionibus Civitatum Padue & Tarvisi, que idem sunt;* e confidando esso, che lo
Elet-

(a) V. Rayn. Annal. 1323. I. & II.

(b) L. c. col. 855. Liruti pag. 201.

(c) Cortus. lib. II. cap. 33. & 35. Monum.

B. Henrici P. II. pag. 100. & 200.

(d) Cod. Membr. Reformation. 1318. 1320. fol. 222.

(e) L. c. lib. III. Cap. 5.

(f) N.R. Mandel. T. XXXI. opusc. III. p. 86.

Eletto, *pro honore Regio & amore suo & amicorum, Regimen acceptabit.* Quella formula *pro honore Regio*, avvalorata la congettura dianzi proposta intorno all' aggiunto di *Regia* che allora si attribuì alla Città di Padova, e le si continuò anche dominando i Carraresi: come ce ne assicura l'ampoloso preambolo di un Bando solenne promulgato in Trivigi a' 16 di Maggio del 1386 contra lo scorretto vivere e la inosservanza delle Leggi municipali, che non sia discaro qui leggere. *Ad laudem (a) & reverentiam Omnipotentis Domini nri Jesu Christi, ejus Matris B. Marie Virginis gloriose, Beatorumque Sanctorum Prosdocimi Confessoris, Danielisque Martyris, Antoniique Majoris Confessoris de Padua; nec non Virginis devote & Martyris gloriose S. Justine de Padua Advocatorum & Protectorum, seu Advocatricis & Protectricis alme & solite nobis regie Patavie; ac magnif. excelsi potentis, & Domini gratiosi Domini nostri Domini Francisci de Carraria dicte Civitatis Patavie, & Tarvisii, Districtuumque ipsarum Domini generalis; ejusque Nati strenni, generosi, & militis probissimi Dni Francisci de Carraria nominati; B. etiam Liberalis defensoris & Protectoris Civitatis Hominum & Districtus Tarvisii, ad honorem, augmentum, triumphum, statum, magnificentiam, excellentiamque ampliozem magnif. & excelsi Domini nostri predicti, ejusque Nati antedicti; statum etiam tranquillum, augmentum bonum, & perpetuo pacificum bujus bone Civitatis Tarvisii & Districtus, & fidelium, & legalium subjectorum & subditorum magnifici & excelsi Domini predicti, ejusque Nati antedicti: Zaninus de Cividade Preco Communis Tar. &c. proclamavit dicens; Tale est Mandatum, taliaque fore Mandata dicti Dni Potestatis Tarvisii (egregii militis Dni Andree de Britonio). Questa Moneta dunque, la cui celebrità richiedeva, che non se ne passassimo tacitamente, non bene affermò il Brunacci (b) *primus edidit apud nos Aula Zabarella Scriptor anno MDCLXX.*; attesochè fino dell'anno 1625 aveala posta in luce il Pignorio insigne Filologo Padovano e Canonico (c) nostro, con interpretazione per altro più erudita ed ingegnosa che vera: ma ne stabilì esattamente a un dipresso l'epoca, *annum nempe 1319 usque 1328 sub Austriaco Duce Federico Rege Romanorum Tertio*, ovvero sotto il Vicario da esso datole *Arrigo Conte del Tirolo, e Duca di Carintia*, che si denominava *Re di Boemia* (85).*

Le Monete Trivigiane di questo genere, possono ridursi a due modelli; e sono:

I. Il *Denaro* così descritto al IV. numero dell'Indice Gradenigo (86) „ una *Crocetta*, e all'intorno ☩ COMES GOR. Dal rovescio *Crocetta* „ simile; e all'intorno TARVISIVM. Fu battuta nel 1319, ed è di „ rame con poco argento... Altra simile d'argento „. Egli non è differente da quello che fece incidere il Sig. Liruti (d), ma senza lettere, che compiscono la voce TARVISIVM (vanite nella sua, come la nomina, *Monetuccia di Rame*. Ne tiene una simile d'argento il nostro Signor Cav. Co: Scoti, e pesa un carato crescente; di stampa e peso confimile altra ne posseggono qui pure li Sigg. Crespani: ed altra serbano il Museo già

Tav. II.
N. 21.

(a) Ex Regest. Altorum 1384. 87. p. 95. in Tabul. Com. Tarvisii.

(b) De R. N. Pat. p. 72.

(c) Nell'Antenore Cap. V. pag. 27.

(85) Veggasi la Dissertaz. delle Monete di Padova nel Tom. III. pag. 384. e seg.

(86) Veggasi il Tom. II. pag. 157.

(d) Tav. IX. num. 89. e pag. 201.

già Pasqualigo, passato nella Ducal Biblioteca di S. Marco, mi avvisa il Sig. Ab. Morelli Prefetto meritissimo della medesima.

II. Della seconda forma è l'unico, cui chiameremo *Soldo*, che siavi veduto finora; di cui debbo la notizia, e la descrizione che fogggiungo al benemerito Sig. Guid'Antonio Zanetti: „ nel dritto, all' intorno di „ un'Aquila, ci si legge COMES GORIC. e dopo sembravi la lettera V, „ quando nelle altre consimili Monete di Padova, Vicenza, Verona, „ Mantova, vi si vede un picciolo scudetto. Nel rovescio una Croce che „ occupa tutta la Moneta colla parola attorno TARVISIV. „ pesa grani 19 Bolognesi, che non pareggiano a 18 de' Viniziani (87). L'*Aquila* nel nummo, di cui parliamo, impressa è l'*Arme* della *Contea del Tirolo*; siccome osservò il Liruti (a), e con cinque Monete da esso divulgate ben si comprova; la quale potrebbe quì esservi preferita, o per errore, o per arbitrio dello Zecchiere a quella di *Gorizia*, ch'era un *Leopardo*: secondochè mostra l'antico Sigillo della Contea di Gorizia; *in inferiori parte cujus barra visibiliter apparebant, in superiori vero parte Leopardus (b) videbatur*. Benchè siccome chiamavasi egli sempre *Comes Gorizie, & Tiroli*, non è inverisimile che indifferentemente si appropriasse anco le insegne dell'una o dell'altra Contea; e per avventura l'*Aquila Tirolesa* più volentieri, ostentando per essa il Vicariato Cesareo, da cui la giurisdizione e potenza di lui traevan origine: maggiormente che sappiamo aver ciò usato i Caminesi, ed altri sì fatti apparenti Ministri dell'Impero, fra quali ci addita Dante (c):

„ ——— il gran Lombardo

„ Che in su la scala porta il santo Uccello.

Anzi questa crederò io la vera cagione dell'*Aquila* scolpita nelle Monete di Padova, e di Trivigi; poichè l'uno e l'altro degli Arrighi Goriziano e Tirolese non averla posta ne' loro proprj sigilli, manifesta la descrizione già fattane, la qual cagione può ancora riconoscersi nella Moneta simile in tutto alle nostre pubblicata nella Differtazione 27 del Muratori, T. X.

S

ed

(87) Se questa mia rara Moneta fosse conservatissima, non dubito punto, che il suo peso dovesse essere di grani 29 bolognesi; siccome di un tal peso ritrovo quelle di Padova, e di altre Zecche aventi un consimile tipo, come dissi alla p. 383 del Tom. III. In fatti un'altra Moneta (*) capitata ora alle mani, della quale unisco pure il disegno, per essere alquanto diversa dalla suddetta, a motivo di alcune stellette che porta fra le parole e dai lati dello scudetto, la trovo pesare grani 26, benchè non sia anch'essa ben conservata, per cui non si può in essa pure distinguere l'arme che doveva esservi nello scudetto. Riguardo poi alla sua bontà io sono propenso a credere che sia quella medesima degli *Aguglini*, o *Aquilini*, cioè, di oncie 9 den. 12 in 14 per libbra, perchè in essa si veggono tutti i contraffegni riportati nel passo al luogo sopraccitato, che stabilisce: *Aguglini, se sono segnati d'una Croce, tengono onze 9 den. 12 in 14 per libbra: Aguglini delle due Croci, oncie 10 den. 12 in 14 per libbra*. In quanto al suo valore, pare che non si possa dubitare, che fosse di 20 Piccioli;

poichè nel Mandato del Podestà di Trivigi a varie Comunità dell'anno 1330, addotto dal N. A. nell'Appendice al num. VII., si ordina loro che debbano: *Monetam nostram novam de XX. parvis in vestris partibus & villis recipere habere & expendere more solito*. Ora non avendo noi notizia di altra Moneta d'argento Trivigiana di que' tempi, che la presente, possiamo con ogni verisimiglianza credere, che di questa sola, o di qualchedun'altra di Verona in tutto consimile, ivi si parli. Se ciò è vero, sembrami che la suddetta Moneta fosse quella che chiamavasi *Aquilino*, giacchè dal Documento prodotto dal Brunacci, citato nel detto Tomo pag. 376, abbiamo, che l'*Aquilino* valutavasi pure nel 1292 per 20 Piccioli; sicchè il suo valore non poteva essere di un soldo, ma bensì di un soldo, e due terzi. V. avanti la Differtazione di Verona P. 1. cap. IX., e P. 2. cap. VII.

(a) Pag. 194. e Monete 82. 83. 84. 85. 86. Tav. IX.

(b) *Appensus litteris Tarvisi datis 10 Aug. 1325. Miscell. R. Tabul. Com. pag. 18. t.*

(c) Par. XVII. 71.

Tav. II.
N. 22.

(*) N. 23.

ed in altre Opere. Quivi si vede l'Aquila nel mezzo, all' intorno CIVITAS, e uno scudetto con Arme a me ignota (scrive l'Autore delle Differtazioni sopra le Antichità Italiane); nel rovescio la Croce colle lettere VICIENCIE (anzi VICENCIE): e questa può supporfi fatta coniare da Cane Scaligero signoreggiante quella Città sotto colore d' Imperial Vicariato, Certamente la divisa dell'Aquila essere stata del nostro Conte di Gorizia particolar distintivo, indica quell' antico Poeta Padovano anonimo, di cui l'Ab. Brunacci *de facto Marchia* riporta i versi (a):

„ *Et vimeant (Patavini) Aquilas noctis in fulvo venientes ab urfa.*

„ *Et Aquilas diei coniunctas ab austro &c.*

„ Nam (siccome interpreta eruditamente l' editore) Aquila ab austro Fericus Austriæ Dux, imperatorem agens... *Aquila austri Comes Tirolis & Gorizia Tarvisinorum princeps: hic Henricus est, & Aquilam symbolo gerens, & a septentrione Patavinis imminens &c.* „ Quanto allo Scudetto (che tale ragionevolmente si estima) dopo le lettere GORIC. disegnato nella nostra Moneta, esser dovrebbe l' Impresa degli Austriaci; poichè *scutum zona ab oriente trajectum, che Ducibus Austria est symbolum* (b) parimente si ha nel sito medesimo appresso il CIVITAS della Padova: senonchè lo Scudo pare nella nostra, ivi per altro assai poco rilevata, piuttosto partito da un Palo.

ART. III.
Bagattini,
Quartaroli,
& Soldi.

Ora trasandar non dobbiamo, le Monete qui sopra descritte non solamente di conio, e peso, ma di metallo ancora o lega essere diverse, il che oltrepassa la obbligazione presa dal Monetiere, la quale nel Documento cui daremo in fine viene così (c) particolarizzata: *quod considerans (bonus Mercator Tarvisii) penuriam & necessitatem Monete parve, videlicet Bagatinorum, que quidem Moneta haberi bona non potest nec inveniri (nam blanchi de Venetiis & alie pessime monete parve expenduntur pro Bagatinis, & male inveniuntur, licet pessime sint) & paratus est facere monetam bagatinorum, vel fieri facere suis expensis, bonam & meliorem, quam fiat de presens in Verona, nec in Brixia, cum signo quod placuerit Consilio Trecentorum &c.* Senonchè mancandoci l' ultimo Decreto fatto nel Maggior Consiglio di Trivigi sopra la relazione de' Savj deputati ad esaminare il progetto esibito dallo Zecchiere; non apparisce quali Monete precisamente gli si commettesse di coniare: d' altra parte poi ci assicurano gli Atti pubblici fatti l' anno 1318, che vedransi nell' Appendice, aver lui dovuto mercerci argento alla presenza di *Detemario Cambista* destinato dalle nostre Corti a tale inspezione, il quale perciò *Die Dominico ultimo Aprilis consignavit Sazum dicte Monete dicto Potestati, & ejus Curie secundum formam & tenorem Reformationis Consilii CCC.; quod Sazum fuit & est ponderis sex unciarum metalli.* E certo risulta per le Monete, che ci restano allora qui stampate, di più qualità elleno essersi fatte; onde stando alle parole sopprannotate, ove se n' è data relazione distinta, converrebbe ammetterle che fossero di tre sorte; di *buon argento*, di *argento con poco rame*, e di *rame puro*: io penso tuttavia che di *solo rame* non ce ne avessero, e che gli estimati di cotal sorte pajano tali mediante la fosca tinta contratta dal

(a) *Opuscoli Rac. Calog. Tom. XLV. p. 27.*

(b) *Brunacci de R. N. pag. 85.*

(c) *Vedi Appendice I.*

dal sito in cui furono lungamente sepolti; quando pur non gli avesse anneriti la vernice, onde soleanfi colorire così fatti denari d'infima lega (a). Attesochè se ai *Bianchi di Venezia*, riprovati come di pessima lega gli vollero sostituire, dovean contenere alcuna porzione di argento; che inoltre forz' è di non escluder da essi, e per quanto si è poc' anzi accennato, e perchè 64 soldi, cadauno de' quali formavan dodici di que' nostri denari, pareggiassero un *Fiorino*, o *Ducato d'oro*, *tre lire e quattro soldi* de' piccoli allor valutato. Ciò premesso, non diffido di scoprir la ragione, perchè i *Bagattini* presso di noi allora si coniassero parte in *rame misto a picciola quantità d'argento*, e parte in *questo metallo allegata di poco rame*; oltre l'altro nummo da noi *soldo* qui sopra denominato: nel che mi gioverò delle diligenti osservazioni fatte dal Sig. Co: Carli sulla Moneta Viniziana (benchè tutti ugualmente giusti non riscontrino i computi di lui, o per difetto della Stampa, o per alcuna delle cagioni da esso anticipatamente indicate nella Prefazione) presa da' Nostri ad esemplar della nuova, che risolverterò di mettere pel minuto commercio in luogo di quella. Un testo del Sanudo, che il Conte Carli allega (b) c' insegna che Francesco Dandolo Doge intorno all'anno 1330 fe coniare *Soldi* col *Lione in forma di S. Marco*, chiamati *Marchetti* che si spendevano per *Piccoli XII.*, ed il medesimo Carli afferma che aveano cotesti soldi di fino grani 14 $\frac{1}{2}$. Altro testo del soprallodato Sanudo ne dichiara di qual peso e lega fossero i *Bagattini di rame*, chiamati *Piccoli* battuti l'anno 1283; d'onde risulta essere stato il peso loro di grani 5 $\frac{11}{16}$, ed il fino in ognuna di tali Monetucce grani 1 $\frac{1}{16}$. Due spezie poi di *danari piccoli* sappiamo aver usati Venezia, quelli che appellavansi *quartaroli* ovvero *quattrini* per essere la *quarta parte del Soldo*; ed altri detti comunemente *Bagattini*, de' quali dodici corrispondevano al valore dello stesso intero soldo, aventi di pregio intrinseco grani 13 $\frac{11}{16}$ d'argento puro, *tre* all'importar del prefato *danaro piccolo* altramente appellato *quartarolo*. Dee pure notarsi, che non solo in *Venezia*, ma in *Verona* eziandio, in *Ferrara*, ed in *Aquileja* si stamparono (c) dell'una e dell'altra maniera i *danari piccoli*, cioè *quartaroli* e *bagattini*, oltre l'intero soldo; sicchè in Trivigi era necessario, che non si facesse diversamente. Adunque poichè *danari* o *quattrini quattro*, che aveano d'argento grani 13 $\frac{11}{16}$ formavano un *soldo*, e 64 di questi (d) equivalevano ad uno Zecchino, il quale conteneva 68 $\frac{1}{2}$ grani d'oro fine; posta la proporzione di questo all'argento come uno a 13, la Zecca di Venezia guadagnava del 1282 per ogni libbra d'argento monetato ne' *quartaroli*, e ne' *bagattini* carati 92 circa: e tanto più quanto nel secolo XIV. andò insensibilmente diminuendo l'argento nella pasta delle prefate basse Monete; oltrechè in queste non si metteva tutto l'argento giustamente (e) richiesto, volendone utilizzare la Zecca, e compensar il costo del rame, e la maggiore spesa occorrente in coniarle. Quindi poteva con utilità non leggera batterne di alquanto miglior lega la Zecca Trivigiana, e i suoi *quartaroli*, o *quattrini*,

T. X. S 2 che

(a) Carli Tom. I. pag. 403.

(b) Ivi pag. 401. 413. &c.

(c) Ivi pag. 305. e 403.

(d) Ivi pag. 412. Testo del Sanudo.

(e) V. Carli Tom. I. pag. 407.

che sono i *denari* qualificati qui sopra d' *argento* (88), in cinque grani di peso, aver di fino sopra la metà, ed i Bagattini, o Piccoli di rame, un grano di argento: benchè il soldo pesante circa 20 ne avesse intorno a quattordici, come più grande Moneta rigorosamente al saggio ragguagliata.

ART. IV.
Moneta
coll' Imma-
gine di San
Liberale.

Convieni ora far parola dell' ultima fra le Monete Trivigiane, la quale ancorchè al secolo XV. appartenga, non può escludersi nel presente Trattato: porta essa l' immagine di S. Liberale Protettore di questa Città, ed è l' unica che della figura del nostro Santo si vegga ornata, onde un particolare articolo si richiede ad illustrarla. Di tre, benchè poco diverse forme, il che indica il molto uso cui se n' è fatto; esser ella stata impressa, testificano le tuttavia sussistenti Monete fornite di tale impronta: ce le presenta l' Indice Gradenigo ai numeri VI. VII. VIII. (89).

Tav. II.
N. 24.

1. „ Una che ha il Leone Veneto alato, e all' intorno ✠ S. MARCVS VENETI. Dal rovescio un' Uomo stante, armato, col capo circondato di nimbo, tenente nella destra la Spada colla punta appoggiata in terra, e nella sinistra uno Stendardo in asta, e all' intorno S. LIBERALIS TARVIXI.

N. 25.

2. „ Altra simile; se non che dalla parte di S. Liberale vi sono nell' area, una per parte, le due lettere N. M. Di rame &c.

N. 26.

„ Altra nel cui dritto si legge SANCTVS intero.

Della prima ho prodotto io l' intaglio, che qui riporto nella *Dissertazione sopra S. Liberale* (a): della terza si vede la stampa nell' opera del Bellini (b) ed è questa meno frequente delle notate al primo e secondo numero, le quali si trovano qui ed altrove in più Raccolte di simili erudite curiosità. Non debbo tacere che sono di *ostone* o piuttosto di *mistura*. Ma in qual tempo ed in quale Officina stimerem noi battute così fatte Monete? Quanto al primo quesito, allorchè la prima volta ne pubblicai la forma incisa (c), riduceva io l' epoca loro alla Podestaria di *Niccolò Morosini* che governò Trivigi negli anni 1416 e 1417, ovvero a quella di *Niccolò Marcello* del 1452 e 1453; riserbandomi a meglio ciò determinare in questo Trattato, che fino d' allora mi ero proposto di scrivere. Monsig. Gradenigo nell' allegato Indice concorre in questo pensiero, non dubitando, le due lettere N. M. indicare il nome del Podestà di Trivigi sotto il quale fu battuta; senonch' egli preferisce l' anno 1453 per essere i caratteri della Moneta troppo nesti, e a' nostri somiglianti; dalla qual figura de' caratteri avran presa, cred' io, congettura Monsig. Fontanini, o chi appose al Disegno della nostra Moneta in Manuscritto a lui già

(88) Io dubito alquanto che la Zecca Trivigiana battesse in quei tempi dei *Quattrini*; sì perchè dai Documenti, e dall' effettive Monete non risultano se non se i *Piccioli*, ed i *Grossi* da 20 Piccioli; come pure perchè la Zecca Padovana, alla quale si uniformava quella di Trivigi, altro non stampava in quei tempi, che dette due Monete, il che apparisce dalle tavole delle sue Monete prodotte nel Tomo antecedente; come anche perchè Padova, Ferrara, Bologna, ed altre Zecche non cominciarono a coniar *Quattrini*, se non se verso la fine del

secolo XIV. Onde la Legge Trivigiana del 1322 intorno ai pagamenti si può intendere in modo, che la metà, o terza parte dovesse essere in Moneta di bassa lega, vale a dire in Piccioli, ed il restante in Moneta d' argento, cioè in Grossi, come praticavasi in altre Città.

(89) V. Tom. II. pag. 157.

(a) Pag. 172. e 210.

(b) *De Monetis non observatis* P. I. p. 110. num. 40., e nell' *Argelati* Tom. V. pag. 32.

(c) *Memorie del B. Enrico* P. I. *Dissertazione* &c. pag. 210.

già spettante l'annotazione (a). „ Moneta di metallo, che fu forse bat-
 „ tuta in Treviso, quando volse la Città mantenersi suddita de' Vene-
 „ ziani contro Massimiliano Imperatore 1509 „ ed il Bellini, che le at-
 „ tribuiva l'antichità di *ducent' anni* circa (b): siccome per non aver fatta
 riflessione alla maniera dell'immagine e delle lettere in essa, altri erro-
 neamente divisò (c) „ che fosse fatta coniare da' Veneziani, dacchè ac-
 „ quistarono la Città di Trivigi nel 1339 o nel 1388 dalle mani de'
 „ Carraresi. „ Ora io ripiglio poter le due iniziali N. M. additare il
 nome di *Niccolò Marcello*; il quale fu qui Podestà negli anni 1452 e 1453
 ed ascese alla dignità Ducale nell'anno 1473; ma la Moneta piuttosto
 che al tempo del Reggimento di lui, meglio riferirsi a quello del Duca-
 to. Per verità non so persuadermi, che se passata la Città nostra in Do-
 minio degli Scaligeri, poi de' Signori Viniziani, avesse ritenuta la Zec-
 ca, non ce ne rimanesse indizio in carta o moneta veruna; e ragione
 anche non veggio, perchè sotto i Rettori che precedettero, o seguitaro-
 no *Niccolò Marcello* simili Monete non si stampassero. Pare a me dunque
 meno inverisimile, che per opera del Marcello creato Doge, le batteffe
 la Zecca di Venezia nell'anno 1474 in gratificazione de' Trivigiani da
 lui già retti, e raccomandati al Principe da recenti benemerenze; per
 la fede e prontezza da essi mostrata nel servire, e contribuir spontanea-
 mente al Pubblico in quantità notabile denari e biade per sussidio della
 guerra contra il Turco, che minacciava e infestava il Friuli (d) negli
 anni 1470 e 1474. Il riconoscere questa Città d'essere stata preservata
 dalle incursioni di que' Barbari per intercessione di *S. Liberale*, precipuo
 di lei Protettore, potè anco dar motivo alla stampa di Monete ch'eter-
 nassero la ricordanza del ricevuto Benefizio, siccome altro Monumento
 ne fu scolpito in marmo, il quale tuttavia sussiste colla iscrizione, che
 leggesi nell'istorico (e) Bartolommeo Burchelato: *Liberale Altinati Equis-
 Tar. Patr. Benemerenti &c. Croisas Tar. Ab Hostium Impetu Prosecta Antist.
 Pop. Q. &c. L. V. F. MCCCCLXXV. (90)*. Oltrechè questa ipotesi offrirebbe
 al-

(a) Miscell. IV. nella Libreria di S. Mar-
 co in Venezia pag. 295.

(b) Lettera di lui 26 Settembre 1755.

(c) Foglio volante di Monete Trivigiane
 impresso dal Bergami.

(d) V. Burchelati Memorab. Hist. Tarvis.
 lib. IV. pag. 630.

(e) Burchel. ibi. Lib. I. pag. 218.

(90) *S. Liberale* Confessore, chiamato prima
 Liberio, nacque in Altino da nobili parenti;
 fu ammaestrato da Eliodoro Vescovo di quella
 Città. Convertì gli Arriani alla vera fede,
 anche con gran pericolo della vita: fece mol-
 te cose memorabili, fra le quali si annovera il
 distruggimento che per suo comando fece Pran-
 dicino del suo Castello, fabbricato contro la
 volontà de' Trivigiani a' confini del loro Ter-
 ritorio, donde uscivano gli Altinati per infe-
 stare il Contado di Trivigi. Visse santamente,
 ed operò gran miracoli, e prodigi. Finì la sua
 vita alli 27 di Aprile verso la fine del secolo
 quarto, o sul principio del susseguente, nell'
 Isola di Castraccio, e fu posto il suo corpo in

un monumento di marmo. Di poi alcuni Cattolici
 Altinati portarono quelle sacre Reliquie in Tri-
 vigi, e collocate furono nella Cattedrale dove
 ora si venerano. Laonde per essere stato egli
 vivendo difensor de' Trivigiani, fu dopo la
 sua morte riconosciuto per principal Protetto-
 re, e nella Piazza maggiore innalzata la sua
 Statua. V. il Bonifacci Storia di Trivigi pag.
 29, ed i Bollandisti sotto li 27 Aprile.

In quanto al culto di detto Santo, rimettia-
 mo il Lettore alla sopraccitata eruditissima Dif-
 fertazione del N. A., dalla quale abbiamo estra-
 tte le seguenti notizie. E primieramente è in-
 certo quando si trasferissero a Trivigi le vene-
 rabili ossa di *S. Liberale*. Non è però inveris-
 simile che ciò avvenisse nella distruzione, che
 della Città di Altino fece Attila Re degli Un-
 ni l'anno 452. Ma il possedimento delle Re-
 liquie di detto Santo vieppiù viene autorizzato
 dal trovarsi antichissima in quella Diocesi, e
 nella Provincia Aquilejese la venerazione ver-
 so di Lui per Protettore di Trivigi. La prima
 testimonianza dell'esistenza del S. Corpo in

alcuna ragione per ispiegare come non tutte le nostre Monete abbiano le due lettere N. M., cioè mancarne quelle che furono impresse dopo la morte del Doge *Marcello*, il cui Principato *annum unum ac tres ferme menses habuit*: come scrive il Sabellico (a), nel quale eziandio si rammemora, che *eo Principe argenteus nummus est percussus, quem Marcellum ab auctoris nomine dixere*. Il Pinzio pubblicò una Moneta, che ha tutta la somiglianza della nostra, ed e' così la descrive (b) „ Ad Venetos spe-
 „ *ctat nummulus ex argento, & ære conflatus, in cujus anteriori latere*
 „ *Divus Apollinaris* visitur habitu Pontif. indutus; sinistra Pedum tenens,
 „ *dextera benedicens, cum litteris S. APOL. RAVEN.* in altero autem
 „ *Leo Divi Marci* index hac Epigraphe S. MARCVS. VENET. „ la Repubblica Veneta signoreggiò *Ravenna* dall'anno 1441 fino al 1509. Di altre Città sottoposte al Dominio Viniziano in Italia non mi è venuto di veder Monete a queste somiglianti, bensì di quelle della Dalmazia si trovano frequenti; ed il fu chiarissimo Senator Bernardo Nani molte ne ha poste in luce di *Catara*, che oltre le lettere iniziali de' nomi le arme anche mostrano de' Reggitori Veneti, al tempo de' quali furono impresse: avvertendo di più, che „ *hic mos, seu privilegium solis Chataren-*
 „ *bus* singulare non fuit; pleræque earum Regionum Civitates cudendi
 „ privilegio gaudebant, quod ea Sanctorum nomina, quæ peculiaribus
 „ Nationibus propria erant, sicuti S. Doimus Spalatenfis, S. Laurentius
 „ Tragurinus, S. Michael Sebenici, S. Stephanus Scutarinus, S. Geor-
 „ gius Antivarinus, certissime (c) indicant „. Il Carli porta una Moneta (d) nominata *Bagattino* di Giovanni Mocenigo eletto Doge l'anno 1478, che „ *pesa carati 16 ed è di ottone*: da una parte sta il Doge in ginoc-
 „ chioni collo stendardo, e all'intorno IOANES. MOCENIGO. DVX.
 „ nel campo di qua e di là del Doge L. D. iniziali del Provveditor in
 „ *Zecca*, forse *Leonardo Donà*; e dall'altra un Leone alato di prospetto
 „ col Libro, come ne' soldi „. Si comprova con ciò, che nel torno
 dell'

Trivigi, è una Inscrizione del 1082. Nel 1261 si ha che la Confraternita de' Battuti nella festività di detto Santo doveva visitare la Cattedrale; e da un Diploma del Vescovo Alberto del 1265, che S. Liberale era Protettore della Città. Perciò nel Quaderno delle Reformazioni del 1313 si prevede che si rinnovassero nello Stendardo pubblico della Città, e sopra le Porte le immagini di questo Santo. Quantunque però l'effigie di S. Liberale dipinta in un' Antifonario antico della Chiesa Trivigiana sia dissomigliante affatto dalle moderne, presa forse da altra antichissima, che lo rappresenta vestito di lunga sottana simile al Camice Ecclesiastico, e di una più breve sopravvesta somigliante all'antico *Colobio*, ovvero alla moderna Tonicella, o Dalmatica Diaconale, come può vederfi nella Tavola III. che va innanzi alla mentovata erudita Dissertazione del N. A. E' nondimeno molto antica la corrente pratica di adornarla colle militari divise. In fatti fra le altre de' Santi Protettori di Trivigi vedesi la sua figura ricoperta di una clamide chiusa, usata ne' mezzani secoli, e colla spada in mano scolpita attorno all'arca del B. Enrico fab-

bricata nel 1315. Le Monete impresse nella seconda Tavola dimostrano parimente detto Santo in abito di Soldato. Egli è vero, che ne' vetusti suoi atti non si fa menzione giammai di qualche sua guerriera professione; onde forse la descritta sopravvesta, anzichè la soldatesca divisa, convien egregiamente alla vita di lui fantamente condotta. Che se ne' mentovati suoi atti è chiamato talora *Christi Miles*, o *Eques*; questa denominazione si attribuisce assai propriamente a qualunque Santo Confessore di Cristo, come osservò il ch. Sig. Annibale Olivieri parlando del Protettore di Pesaro S. Terenzio, figurato parimente anch'esso a capriccio in soldatesco arnese nelle Monete degli ultimi secoli (V. Tom. I. pag. 86. n. 86.) quando ne' Sigilli, e negli altri esemplari più vetusti viene espresso in Ecclesiastico abbigliamento (V. Tom. III. pag. 445).

(a) *Hist. Ven.* Dec. III. Lib. IX. pag. 773- & Lib. X. pag. 788. Edit. Ven. 1718. in 4.

(b) Tom. III. Argelat. pag. 123. n. 34.

(c) *De Duobus Imperatorum Rascia nummis*, editio altera 1751.

(d) Tom. I. pag. 423. e Tav. VII. n. 4.

dell'epoca, ch'io assegno alle Monete di cui favelliamo, la Zecca di Venezia ne conia di cotal sorta; cioè di *ostone*, ovvero di rame ad altri metalli meschiato, colla figura di S. Marco in faccia, e colle due lettere ai lati della figura: le nostre peraltro pesano, alcune otto in nove carati, ed altre quattro in cinque, ond'esser doveano la metà, o il quarto del menzionato Bagattino. Le cose fin qui dette ancorchè alla nostra Moneta non disconvengano, supponendo nelle due iniziali N. M. significanti *Niccolò Marcello*; si adattano tuttavia per la medesima, quand'anche i *Presidenti della Zecca* s'intendano accennati con esse, giusto il pensamento del Co: Carli: cui aggiugne probabilità di fatto, che in presente riferisco. Una Ducale (a) scritta li 23 Marzo del 1493 cui attesa la brevità riporto distesa, ne fa sapere, in quest'anno l'Indulgenza del Principe aver accordato alla Città nostra che si coniaffero nella Zecca di Venezia Denari, nominati appunto *Bagattini*, da lei desiderati e richiesti a comodo dell'interno suo minuto commercio; forse altre volte, e sotto la Podestaria o Dogado del Marcello avranno i Trivigiani ottenuta l'istessa grazia: pure mancandone di ciò i Documenti, crederemo a buona ragione li *Danari* o *Bagattini di Trivigi* colle figure di *S. Marco* e di *S. Liberale* additarli nel seguente Rescritto.

Augustinus Barbado Dux Venet. &c. Nob. & Sap. Viro Augustino Fuscareno &c. Volumus & vobis jubemus cum Capitibus Consilii nri X. quod dici faciatis isti fidelissima Communitati nostra, quod Bagattini seu Denarii, quos ipsa habere voluit, sunt impressi in Zecca nostra: proinde mittant acceptum illos, & mittant altrettantas Monetas auri, aut argenti, quia habebunt eosdem denarios. Data in nostro Duc. Pal. die XXIII. Martii Indict. XI. 1493.

Non posso levar mano senza dilucidare il punto assai curioso, relativo alla Moneta qui esposta, che viene asserito in Lettera indirizzata dell'anno 1704 al celebre Abate poi Mons. Fontanini, dal non meno rinomato Apostolo Zeno, e prodotta in Venezia colle stampe di Antonio Bortoli. „ Conservasi, dice la Lettera (b) nello Studio di cotesto Gentiluomo (*Bernardo Trevisano*) una assai antica Moneta in argento, ove da una parte si legge *S. Liberalis* vedendosi la figura del Santo con la mano dinanzi al petto l'arma Trevisana dello *Scaglione*, e dall'altra si vede una Croce colle parole intorno *Tarvisum*: ed altra consimile attestò Mons. Francesco Trevisano fratello del N. H. Bernardo, Prelato degnissimo d'ogni fede, averne veduta anche in Parigi nella Galleria di S. M. Cristianissima &c. „ Non ho tralasciato investigamento nè ricerca, che mi potesse dar indizio della Moneta soprannotata; pure ogni mia richiesta e diligenza in vano è riuscita, così a Venezia come a Parigi, dove avrebbe certamente dovuto rinvenirli. L'ugualmente dotto che gentile M.^r *d'Atesse de Villosion* mi ha favorito di scriverne all'illustre Signor *Ab. Barbelemy* Prefetto del Museo Regio, ed ecco la risposta che ne ritrasse; la quale mi attribuisco a pregio di riferire, ancora perchè avvalora una congettura ch'io proporrò intorno all'origine dell'errore, onde fu preso l'eruditissimo Zeno, credendo esser vera una Moneta che sembra nel vero immaginaria.

ART. V.
Se una
ve n'abbia
coll'Arme
de' Trivisa-
ni Patria-
Veneti.

„ a Chan-

(a) Littera Ducalis autographa in Tabul.
Com. Tarvisi.

(b) Pag. 30.

a Chanteloup ce 10. 8.^o 1781.
 „ Monsieur & cher Confrere
 „ Je n'avois pas perdu de vûe la commission de M. degli Azzoni Avogari. Mais mon neveu a qui seul je pouvois m'adresser étoit absent.
 „ il n'est de retour a Paris que depuis quelques iours. Le me suis empressé de lui envoyer la note de ce savant Chanoine il a cherché
 „ vainement la medaille de Trevisé. Elle n'est dans aucune suite, dans
 „ aucun des catalogues anciens & modernes. Elle n'a donc iamais existé au cabinet. Car rien n'y est admis sans être enregistré. Comment
 „ l'a t'on supposée dans ce dépôt? Je l'ignore, mais il est arrivé quelques fois qu'un voyageur en courant jette un coup d'oil sur les tablettes des medailles, & croit y decouvrir ce qui n'y a jamais été.
 „ presentez, je vous prie, mes respects a votre ami, & assurez le bien
 „ que je suis a ses ordres, s'il a quelque nouvel éclaircissement a demander.

Che altro si avrà dunque a pensare, se non essersi preso qualche equivoco? Forse un disegno ideale, fabbricato da un impostore, vago di accatar la grazia della Patrizia famiglia Trivisana; ed esibito al Magistrato dell'Avogaria fra i documenti della medesima ivi prodotti, come vedremo, se allo Zeno credere, che n'esistesse di fatto la Moneta: Monsig. Trivisano poi, stimabilissimo Prelato, ma niente antiquario, pieno l'immaginazione della di lei realtà fondata sul disegno già veduto della medesima, osservando in fretta pigliasse a Parigi una Medaglia per un'altra. Non regge per modo alcuno la supposizione, dalla quale s'inferiva il motivo di aver i Trivigiani battuta quella supposta Moneta; cioè che fossero quei Gentiluomini dell'antico Legnaggio de' nostri Conti; oltre infinite altre difficoltà, che lungo sarebbe ad esporre, onde il conio di lei appare impossibile quasi non che inverisimile. Basti l'avvertire che il medesimo Apostolo Zeno, rispondendo a Mons. del Torre (a); il quale molte opposizioni a lui propose contro quella sua lettera; con ingenuità confessa di averle anche prima osservate, e poste però nella Lettera „ quelle parole racchiuse in parentesi (dicono le memorie di questa „ Casa nel Magistrato dell'Avvogheria autentiche) volendo significare a „ chi legge, ch'egli non approvava le suddette memorie.... ma non „ osava opporsi al sentimento inveterato de' Signori Trivisani, ed all'autorità di quel Magistrato, che in forma autentica loro lo ha confermato „. Quindi aver lui suppressa, per quanto potè quella sua Epistola, si rende assai probabile; che in conseguenza è divenuta molto rara: nè si trova registrata nel Catalogo (b) delle Opere Zeniane, ancorchè se ne legga una relazione onorevole fatta dagli Autori degli Atti di Lipsia quand'ella venne in luce.

ART. VI.
 Monete Viziziane correnti nella Città nostra durante il XIV. secolo.

Le Monete nel XIV. secolo quì battute abbiám veduto, ch'erano picciole ed opportune alle minute spese, al quotidiano interno uso della Città e Territorio, ed al vicendevole mercato, delle cose massime al vitto necessarie, fra le confinanti dentro a breve tratto situate Repubbliche.

Ma

(a) Lettere di Apostolo Zeno &c. Venezia 1752. Vol. I. lett. 64.

(b) Nouvelle Letter. Fiorent. To. XI. col. 34.

Storia Letteraria d'Italia Vol. III. pag. 299. V. Acta Lipsiens. Déc. III. Tom. IV. pag. 350.

Ma quali erano le Monete nobili ed estranee adoperate quì ne' maggiori Contratti, e nel traffico specialmente coi lontani? questo appunto ci resta da investigare. Negl' Instrumenti quà rogati, e massimamente nelle Carte pubbliche dominano le Monete Venete, anco in questo secolo; tanto prima che la Città nostra cessasse di essere Repubblica libera, quanto dopo la successiva soggezione di lei a Federigo d'Austria, a gli Scaligeri, ai Veneti, e ai Carraresi. Fia pregio dell' opera il darle a conoscere, quali ne le presentano i Documenti Trivigiani, altre di ottima lega, che aveano libero corso, ed alcune riprovate siccome difettose; nella qual serie avranno luogo anco parecchie sfuggite alle diligentissime indagini del Sig. Co: Carli. Negli Appalti dunque delle pubbliche Rendite, al secolo XIV. del pari che all' antecedente, si conveniva d' ordinario per la somma del pagamento in *danari*, *soldi*, e *lire di Grossi*; ed in questa Moneta pure si computavan di frequente gli onorarij degli Ufficiali, e le spese del Comune: in pruova di che pochi esempj basteranno ricavati da' Registri degli Stipendj, cui assegnava la Città di Trivigi ai Rettori, e alle Milizie destinate alla Reggenza e Custodia di Conegliano, Castelfranco, Serravalle, Oderzo, Asolo, Ceneda, e degli altri Castelli e Terre del suo Territorio nell' anno 1313. Tali provisioni potranno poi confrontare colle odierne, ragguagliando le nostrali alle antiche quì notate Monete, giusto l' adeguazione, che poco stante loro assegneremo.

Die Veneris XIV. Septembris (a) &c. Et sex libras denariorum grossorum Dño Biaquino de Camino Supracapitano in Conegliano pro Comuni Tarvisi, in solucione sui salarii XXIV. dierum... in ratione V. solidorum grossorum in diem &c. & tres libras grossas Jobanni de Cusignana, in solucione sui salarii duorum mensium, quibus stetit & stare debet pro Supracapitano in Rocba Brayde pro Comuni Tarvisi &c. & XV. fol. grossos Jobanni de Asylo Notario pro parte solucionis unius bulleto XXX. fol. grossorum... in solucione sui salarii XXX. dierum in quibus stetit pro Supracapitano in Castro de Asylo pro Comuni Tarvisi &c. die Jovis XXII. Nov. & X. solidos grossos, & V. grossos Dño Ottobellino de Corona Capitano in Serravalle pro Comuni Tarvisi &c.

A *lire*, *soldi*, e *denari* de' piccoli (che senza l' aggiunta de' piccoli tali sempre intendevansi qualora non si esprimeva diversamente) conteggiavasi pure; ovvero in *lire a grossi*, che importavano più di queste, e meno di quelle; come dimostra il Documento, che ho accennato nel Capitolo precedente e riporterò intero nell' Appendice: benchè questa maniera di computo s' incontri assai rara, principalmente nel secolo, di cui ragioniamo. Il Documento ch' io rammemoro è una Lettera Ducale scritta del 1315 il dì decimoterzo di Febbrajo, stile Veneto, che risponde all' anno comune 1316 ed in essa richiedesi il Podestà di Trivigi, che faccia intromettere Beni nel Territorio di questa Città posseduti da una Commissaria, quanti vagliano a soddisfare cert' Auremplasse creditrice (b) di *lire CC. denariorum Venec. ad grossos, que valent ad denarios parvos libras CCXLV. soldos duos, denarios octo, secundum morem nostre Patrie. Li T. X.*

T

com-

(a) Cod. Membr. in Tabul. Cam. Tarvisi. extensarum in MCCCXIII.

(b) V. Appendice Docum. IV.

computo delle Paghe date dal nostro Pubblico in lire, soldi, e danari piccoli si vede nella seguente Partita (a). Anno MCCCXIII. die Sabbati IV. intrante Novembri . . . & M. CC. libras denariorum parvorum Dño Petro Garze, & Ognobene de Mercurio in solucione, & pro parte soluciois Scripndiariorum, qui pro Comuni Tarvisi manent in Coneclano &c. & octo libras denar. par. dictis Petro Garze & Ognobene in solucione IV. dierum, in quibus iuverunt Coneclanum pro Com. Tarvisi. ad videndum Monstram Peditum, & faciendum pagam in parte, de eo quod servierint Comuni Tarvisi., in ratione XX. sol. pro quolibet . . . & XVI. libras XIII. sol. & III. denarios d. Gerardo Dalmedella Capetaneo in Castrofranco pro Com. Tar. &c. & XVI. libras XIII. sol. & III. denarios Odorico, dicto Ancello, Capitaneo in Rocba de Ceneta in solucione sui Salaris &c.

ART. VII.
Mezzani-
ni, Grossi,
& Soldini.

Oltre a questi generali nomi delle Monete Venete quì correnti, se ne incontrano di particolari, significanti, o il numero dei danari che si contenevano in ciascuna, o qualche figura in loro impressa. Erano di tal sorta i Denari mezzani aventi una Testa menzionati ne' Provvedimenti sopra le Monete fatti dalla Repubblica di Trivigi l'anno 1322 nel dì primo di Maggio; i quali produrrò interi nell'Appendice: dove altri Documenti darò ancora, per cui del 1333 Moneta sospetta i Mezzanini appariscono. Questi due volte, in due diversi tempi, essersi conati in Venezia riferisce Marino Sanuto; la prima del 1192 e dice che valevano Piccoli 26 l'uno: ma osserva giustamente il Conte Carli (b) aver lui equivocato pigliando il grosso intero, che importava, come il Dandolo anche afferma, 26 piccoli, per la metà di esso, mezzanino perciò appellato. La seconda volta nella vita del Doge Francesco Dandolo sotto l'anno 1330 così de' Mezzanini scrive il Sanuto già detto (c): „Fu bat-
„tuta una nuova Moneta d'argento in Venezia chiamata Mezzanino, e
„valeva un soldo e mezzo, cioè piccoli XVIII. etiam Soldi col Leone
„in forma di S. Marco, chiamati Marchetti, che si spendevano per Pic-
„coli XII. l'uno „. Se però, giusto il nostro Istoric, Arrigo Dandolo fino dell'anno 1192 fece fare ancora Mezzanini d'argento, come la chiama egli quì una nuova Moneta? e come valevano piccoli XVIII. se nella Lettera del Podestà Piero del Verme a Guglielmo Bevilacqua, gli 8 di Novembre dell'anno 1332, significandosi le lamentazioni sparse (d) in Trivigi super moneta nova, que nuper est exorta, viene dichiarato espressamente ch'ella era denariorum a XVI. qui vocantur Mezzanini, & de denariis a XII. qui vocantur Zenogelli? Queste due Monete al certo erano le mentovate dal Sanuto, e però nel giorno innanzi dell'anno istesso, al nostro Magistrato delle Corti, ragunato per ovviare ai danni, che dal corso libero di cotali nuovi danari si temevano, se ne proponeva così la Consulta: quid faciendum sit super eo quod quedam Moneta nova a sexdecim parvis, & a duodecim parvis, facta de novo, & que fit seu fieri dicitur de novo in Venetiis, adeo multiplicari videtur, & esse in tantum mala moneta, quod quamplures homines, & persone Mercatores, Mudarii, & Daciarii Communis Tarvisi de ea graviter conqueruntur &c. Non dubita il

(a) Cit. Cod. expensarum 1313.
(b) Carli Tom. I. pag. 407.

(c) RR. Italic. Script. T. XXII. col. 601. B.
(d) V. Appendice, Monum. IX.

il Conte Carli (a) che il Sanuto quì non sia esatto, anzi sembra che a questa di lui autorità si affidi per asserire il *Grosso passato al valore di piccoli XXXVI.* nel 1330: io ritrovo quì computarsi non più di 32 piccoli 'l grosso in tutto il secolo XIV. nè giammai altramente l'ho veduto calcolato, e 16 piccoli 'l Mezzanino; di che soggiungo le pruove tratte dai Registri nostri Capitolari (b) 1363 *in Festo B. Henrici dividitur quatuor grossos pro Canonico, & unum grossum, & X. parvos pro Mansionario &c.* 1364 *in Festo B. Henrici fuerunt presentes Dom. Jorgius, D. Johannes, D. Archidiaconus, Presbiter Blandinus, Christophorus, Jacobus, Victor, Antonius, Angelus, Guilelmus, Henricus: IIII. grossos pro Canonico, & pro Mansionario* fol. III. par. VI. Nella prima delle soprascritte Distribuzioni un grosso e dieci piccoli, e nella seconda *tre soldi, e 6 piccoli* notansi dati, a cadauno de' Mansionarij, che nell'una e nell'altra partita importano 42 piccoli; cioè nella prima oltre li 10. 32 appunto il grosso, e oltre li 6. 36 li tre soldi nella seconda. Che i *Mezzanini* poi venissero valutati sedici piccoli, nè più nè meno anco nel secolo XV., ci assicura lo Statuto seguente (c).

Anno 1466. *indict. 8. die Martis 12. Mensis Augusti Tarvis. &c. constituti coram Rmo in Xpo Patre & D. D. Marco Barbo Dei & Apostolice Sedis Gratia Episcopo Tarvisino Venerabiles & Sapp. Viri DD. Galeotus del Corno Decret. Doct. Decanus & Canonicus, Johannes de Armano Decret. Doctor, Amadeus Theodori, Donatus de Zuchareda Decret. Doctor, Christophorus de Feleto Arsium & Decret. Doctor, Jacobus de Mugla omnes Canonici dicte Ecclesie &c. Statuerunt, & ordinarerunt de cetero sic debere observari: & primo quod de introitibus mense Capituli &c. DD. Decanus, Canonici, Vicarius perpetuus, & Mansionarii dicte Ecclesie percipiant, & accipiant hoc modo; videlicet D. Decanus, Canonici, & Vicarius perpetuus venientes ad horas Matutinales, & Missam Conventualem, & Vesperas, pro singula dictatum horarum soldos quatuor parvorum, & Mansionarii percipiant, si venerint ad dictas horas, pro singula, tantum unum Mezaninum, qui est quantitatis precii denariorum sexdecim parvorum pro singulo Mezanino, qui pro dictis horis essent soldi quatuor parvorum &c. De introitibus autem Aequaliter pro singulo pradiCTORUM DD. Decani, Canoniorum, Vicarii perpetui, Mansionariorum, & Prebendatorum dicte Ecclesie &c. unum Mezaninum ad rationem Mezanini superius declarati. Il quale Statuto si osserva tuttora, e sedeci Bagattini appunto si computa il Mezzanino nelle quotidiane soprannotate Distribuzioni, che si danno ai nostri Benefiziati presenti nelle ore canoniche: dovendosi per altro avvertire, questa essere già divenuta molti anni avanti Moneta puramente ideale non meno che il grosso. Quindi neppur io negherò fede allo Storico Viniziano, che asseveratamente scrive, il Doge Francesco Dandolo aver fatti coniare *nuovi soldi*, corrispondenti ad *un soldo e mezzo*; cioè gli appellati così da lui per qualche analogia *Mezzanini*, conciossiachè l'una e l'altra di tali Monete ne' Musei esitano. Il Co: Carli descrive (d) „ cotesto Soldo avente T. X. T 2 „ nel*

(a) L. c. pag. 414.

(b) V. Memorie del B. Entico P. I. pag. 117.

(c) In Tabulario Ecclesia Tarvisina Lib. Aequaliter

liter An. 1502. a 179.

(d) L. c. pag. 413. e Tav. VI. n. IV.

„ nel diritto la figura del Doge fino alla metà della persona „ (cosicchè appare starsene ginocchioni, onde gli venne il nome di *Ginocchiello* che si legge nell' accennata Lettera del Podestà di Trivigi) „ ed all' intorno la „ leggenda FRA. DANDVL. DVX. è dal rovescio un Leone rampante, „ che tiene lo Stendardo, ed all' intorno S. MARCVS VENET. Il peso „ è di gr. 14 in 15 cioè $14\frac{2}{3}$ ed è alla lega di carati 40 per Marca; „ sicchè ha di fino grani $14\frac{2}{3}$ circa &c. „ Del secondo ebbi già dal Sig. Girolamo Francesco Zannetti (mentre il presente Dettato io distendendo passato a' più con molto danno della erudizione antica, massime Veneta) la infra scritta (a) diligente notizia: „ Il Doge in piedi ovvero in „ ginocchiato (che si vede in ambi i modi) tenente il Vessillo colla leggenda FRA. DANDVLO. DVX.; dall' altro lato il busto di S. Marco in faccia in atto di benedire, somigliantissimo, benchè maggiore, „ a quello che vedesi ne' nostri moderni *Bezzoni*, colla leggenda S. MARC. „ VENETI. cioè *Veneticus*: la Moneta è elegante, di buon argento, e „ pesa cinque carati, e un grano; ed era, per quanto credo, la metà „ del Grosso, o Matapane, per cui le fu imposto il nome di *Mezzano*, „ o *Mezzanino* &c. „ La stampa di questa Moneta può vederfi nel Bellini (b), che non la dice *Matapane*; siccome avea denominata la precedente sotto l' istesso Doge battuta colla impronta propria de' *Matapani*: e quindi parmi dovers' inferire, che il Dandolo, oltre l' antico *Mezzanino* di 16 piccoli, facesse coniare una *Moneta* valutata 18 bagattini abusivamente pur appellata *Mezzanino* (91): così da un passo della Cronaca Delfina citato dal Conte Carli (c) traspira che i *Grossi* fors' anco avessero il nome di *Matapani*. In fatti se al Ducato d' oro valutato, anco allora legalmente due soldi grossi, o 64 soldi piccoli (poichè fino del 1342 io leggo, che *habuit Oliverius Forceta* (d) *Tarvisinus in Camera Frumentis Communis Veneciarum trigintasex millia libr. par. in ducatis auri, in ratione duorum soldorum grossorum pro quolibet &c.*, e del 1345 il medesimo ebbe *quadragesima millia, quingentas & sexaginta libras denariorum parvorum in Ducatis, in ratione III. libr. & III. soldorum parvorum pro quolibet Ducato*) i quali contener doveano tanti grani d' argento fine, quanti pareggiassero in ragione di 13 ad 1, li $68\frac{2}{3}$ grani d' oro esistenti nel Ducato; ben si ragguagliano i *soldi* del Dandolo che *duodecini argentei* (e)

pur

(a) Lettera scrittami li 3 Settem. del 1758.

(b) Prima Dissert. de *Monetis* &c. n. XI.

(91) Riguardo alla descrizione, e peso delle suddette due Monete, leggesi Monsig. Gradenigo nel suo Indice da noi inserito nel Tom. II. pag. 179. Quelle, ch' io conservo, e che unicamente si trovano nei Musei, per quanto io sappia, sono di due specie, oltre il Grosso. Altre si dicono *Ginocchielli*, e pesano grani 18 bolognesi, ed altre si appellano *Mezzanini* del peso di grani 24, e questo appunto io credo dover essere il loro peso; giacchè così stanno in proporzione fra loro. In fatti se il *Ginocchiello*, o soldo, che valeva 12 piccioli, pesa grani 18, il *Mezzanino* del valore di 16 Piccioli dee pesare grani 24. In virtù di questa proporzione dovrebbe il Grosso, o Matapane, che certamente valeva 32 piccioli, pesare gra-

ni 48, supposto però che dette Monete fossero tutte della stessa lega fissata di sopra dal Signor Co: Carli. Ma non debbo tralasciare d' avvertire, che il Grosso, che ho presso di me, di detto Doge, per essere alquanto confuso, non pesa che grani 42; ma quello del suo Successore Andrea Dandolo monta fino ai 45. Quindi parmi potersi dedurre, che per non trovarsi altre Monete di maggior peso delle suddette, queste fossero le uniche, di cui parlasi nei Documenti Trivigiani soprallegati dal ch. N. A. 3 come pure, che l' intrinseco del Soldo Veneziano dovrebbe essere maggiore due grani incirca di quello assegnato dal suddetto Co: Carli.

(c) L. c. pag. 407.

(d) *Quater. A. Rationum Dominici dicti Forze* &c. in Archivio Magni Xenodochii.

(e) In *codem Quaterno*.

pur si chiamavano del 1336 tenenti ognuno di puro argento intorno a grani 14: ma *Mezzanini* 48, che costituivano i 24 grossi dell' istesso Ducato, con grani 20 d' argento per ciascheduno troppo cresciuto avrebbero di valore; laddove computato il *Mezzanino* al terzo più del soldo, cioè gli usitati piccoli 16, regge il calcolo egregiamente. Ben è probabile, che attesa la condizione giornalmente peggiorata delle Monete d' argento, divenisse ideale poco dopo il primitivo *Mezzanino*, giacchè non se ne veggono sull' antica forma del Matapanè col nome di veruno de' Successori di Francesco Dandolo; e le innovazioni poi della Zecca da questo Doge fatte ne rendessero sospetti que' suoi nuovi danari, che saggiati si trovarono per altro giusti: come indica la Risposta di Guglielmo Bevilaqua (a) Ministro degli Scaligeri replicante alle accennate lamentazioni del Podestà nostro, *quod ditte Monete, scilicet Mezanini & Zenoghelli continue per Civitates Verone, & Padue expenduntur, & nemo cogitur ad dictas Monetas accipiendas vel refutandas &c.* Non debbo qui preterire, che „ nell' anno 1343 incirca sotto Andrea Dandolo un nuovo conio di „ Monete si vide, cioè de' quarti di grosso... pesa grani 11 alla lega „ di peggio 40 e per conseguenza ha di fino grani $10\frac{2}{3}$ „ (b) per opinione del Co: Carli, affermante, in una sua *Cronaca Ms. fatta da diligente Scrittore del secolo XVI.* leggerfi che *valeva soldi uno*; erroneamente „ imperciocchè, soggiugne, *non soldo*, che questa era il *Marchetto* terza „ parte del grosso, ma *Soldino* cotesta Moneta di *Andrea Dandolo* appellarsi, „ e valeva piccoli IX. &c. „ (92). Ora io ritrovo i *Soldini* anco prima, cioè al tempo di Francesco terzo de' Dogi Dandoli; e gli veggo assegnati a grosso pagamento, che in tanto leggere Monete non sembra verisimile avesse ad effettuarsi: come il *Soldino* però di Milano (c) si costituiva di *danari dodici*, forse altrettanti ne conteneva il Veneto; sicchè più di 64 non si esigessero ad uguagliare il *Ducato d' ora*. La prova di ciò ch' io asseriva del *Soldino* di Venezia mi si porge dalla *Commissione Ducale* data li 16 Dicembre del 1339 a *Pietro da Canal* Podestà di Trivigi, cui ella dice *habere quidem debes pro tuo salario libras CC. grossorum* (le quali non importavano meno di due milla *Zecchini*) *in anno & in ratione anni... recipiendo dictum tuum salarium in Soldinis &c.* Non fia discaro di leggere a diteso nell' Appendice la parte di cotesta Commissione, che stabilisce tanto al Podestà predetto l' onorario accennato co' dispendj a quello annessi per la provisione de' suoi Uffiziali, quanto a' Rettori delle Castella del Territorio Trivigiano.

Ol-

(a) Append. Monum. X.

(b) L. c. pag. 414.

(92) Conservo io pure questa nuova Moneta diligentemente descritta da Monsig. Gradonigo (*Tom. II. pag. 172.*), che la trovò pesare circa grani 16 veneti, cioè cinque grani di più del Sig. Co: Carli. Ognuna delle tre, che sono presso di me di conio differente, pesa pure grani 16 traboccanti bolognesi; onde non può essere il *Quartarolo* così denominato nella *Cronaca* del suddetto Sig. Co: Carli. Questo *Quartarolo di Grosso* credo che non possa essere altro che quella Moneta, che abbiamo col tipo di detto Doge in ginocchio, ed il Leone nel rovescio (*V. T. II. pag. 171*), del peso di grani 12 scarsi;

poichè questo peso sta in proporzione con quello del Grosso del medesimo Doge, che l'abbiamo trovato di grani 45, come abbiamo detto nella Nota antecedente, forse perchè in quel tempo fu fatta qualche diminuzione nella Moneta Veneta. A motivo della proporzione suddetta sembrami pure che il *Soldino* del valore di 12 Piccioli, come dice anche il N. A., fosse la suddetta Moneta del peso di grani 16 abbondanti, e che il *Quartarolo* non valesse più che otto Piccioli. Ciò non ostante mi rimetto agli Eruditi Signori Veneziani, i quali assai meglio di me potranno coi Documenti alla mano dilucidare questi punti.

(c) Ivi pag. 361.

A. VIII.
De' Vigenarj, con diverse altre curiose notizie.

Oltre i *Ginocchielli* ovvero Soldi da 12 e *Soldini*, i *Mezzanini* da 16 Bagattini, ed i *Grossi* da 32 (prima tuttavia che fossero passati tra le Monete ideali) correvano in Trivigi danari Veneti d'argento appellati *Vigenarj*, che ne valevano 20 e 22 (93) de' quali non veggio farli menzione dal Co: Carli: e di questi alcuni portavano *Agio*. Anno 1323. 2 Octobris &c. Marcus de Adelmario Notar. Syndicus... Commun. Ter. contentus, confessus, & manifestus fuit in se habere, & manualiter habuisse a D. Luca Tholonico de Venetiis MCXI. libras XI. soldos & III. parvos denarios, nomine & causa mutui; & hoc in moneta argentea a XX. a XXII. & in denariis Venetis grossis boni argenti & recti ponderis &c. (a), così leggo in Carta originale della Cancellaria Vecchia di Trivigi; ne' Quaderni poi delle Rendite comuni della Cattedrale trovo le seguenti note (b): Anno 1331. Redditus Anniversarii dñi Bonifacini de Piro. Heredes condam Bonacursi de Piro tenent 1. livellum, & respondent V. foldos grossos.

1. Die Jovis XXVI. Junii dispensari VIII. libras pro Anniversario &c. & fuerunt VIII. partes, & babuerunt XX. soldos pro parte.

2. Dñs Presbiter Martinus comodatit Capitullo XII. Denarios (sic) aureos, in racione II. soldorum grossorum pro quolibet &c.

3. Item VIII. libr. & XII. sol. & dimid. pro cereis benedictis & fuerunt XXVI. libr. & III. unc. in racione III. Vig. a duobus pro libra &c.

4. Primus dies Racionis expendi XL. sol. in VI. partes, & babuerunt III. Vig. pro parte.

Colla prima e seconda delle quattro partite soprannotate si prova che cinque *soldi grossi* ne valevano 160 de' *piccoli*; computando 32 *piccoli* (non 36) per ogni grosso; e il *Ducato d'oro* (ivi detto *denaro aureo* (c), come il *Fiorino* pur i nostri nomavan, il che m'è ignoto se altri avvertisse) due *soldi grossi*, o siano 64 de' *piccoli*: ciocchè conferma quanto abbiamo di sopra stabilito.

La terza dimostra, che i *Vig. a duobus* (o come altrove (d) gli trovo distesamente nominati *Vigenarii a viginti duobus*) importavano *ventidue bagattini* o *danari piccoli*; attesochè 26 libbre con tre oncie di cera calcolate a quattro *Vigenarj* per libbra, costarono lire 9. 12. 6 de' *piccoli*.

Finalmente la quarta ne assicura, che i *Vigenarj* semplici 20 foli *piccoli* contenevano; se quattro essendosene dati a ognuna delle sei parti, furono spesi quaranta soldi.

Questi *Vigenarj*, non meno che i *Grossi* aver dall'antica purezza successivamente declinato, si manifesta per li *denariis grossis portantibus lazum*, e pei *denariis a viginti veteribus bone monete veteris*; i quali osservo distinguersi da *Olivieri Forzetta* Cittadino di Trivigi assai opulento nelle sue Note (e) de' *Danari*, che teneva *penes Cameram Frumenti Communis Venetiarum... pro quibus* (ei aggiugne) *largitur mibi de sua liberalitate dicta Camera III. Ducatos pro centenario quolibet annuatim &c.*, cioè dono esti-

(93) Le Monete da 20, e 22 Piccoli altro non erano che gli *Aquilini*, come si ha da una Rubrica dello Statuto di Verona, che si produrrà nella Differt. di quella Zecca. Parte II cap. XV. Vedi sopra la Nota (87).

(a) Membr. in Tabul. Commun. Tarvis.

(b) Redditus Capituli sign. A. 2. Octobris 1323. 1331. pagg. 43. 83. & 84.

(c) V. Monum. II.

(d) Redditus Capituli. Quater. 1328. p. 45.

(e) In Quaterno Rationum B in Archivio Magni Xenodochii.

estimavasi allora, non interesse, l'utile che da quella Camera riscuoteva de' danari prestati.

Altre annotazioni curiose contiene quel Registro del nostro Forzetta, alcune delle quali, ancorchè aliene dal mio Suggetto, piglio sicurtà di trascrivere, siccome non immeritevoli di trattener un erudito Lettore.

Anno 1335. *Habeo infrascripta agere Veneciis. imprimis ut solvam pro affictu domus de Veneciis, & reducam Tarvisum meas Massaricias.*

Item ponere me in ordine cum Ser Jobanne Theotonico aurifice de facto Teste Brondine de Mediolano &c.

Item de Testa Brondina de Sancto Salvatore de Veneciis.

Item de Testa Sancti Luce de Veneciis.

Item de Testa lapidea Magistri Omnibeni aurificis: de moneta que cujusdam de Domo Morisnorum, & de quadam ejus figura brondina.

Item de mea targeta picturata per Magistrum Franciscum cum Griffono.

Item quod Damianus mihi promixit quatuor Pastas, & Scbacum Elephanzi &c. Regis Artusii; & quod Magist. Symeon ejus barbarus dabit mihi quinquaginta Medayas.

Item querere fratrem Symonem de Parma ord. Predicatorum in conventu Veneto pro Seneca completo, Rationibus per Sanctum Thomasm de Aquino super ethicam, ysonomicam, politicam, physicam, & metaphysicam recuperandis.

Item querere Averroista Comenta super predicta Pphilosophie.

Item a Fr. Titiano Or. Predicatorum Conventus Veneti querere de libro Orosii.

Item querere a bidellis de majore Ovidio, & omnibus aliis Ovidiis, Sallustio, Marcotullio, Rethorica nova & antiqua Tullii, Servio, Titilivio, Valerio Maximo, Moraliibus super Job Sancti Gregorii, Istoriis romanis, Tullio opere completo.

Item queras exigere omnia designamenta, que cond. fuerunt Perenzoli filii Magr. Angeli; pignorata penes Magistros Franciscum & Stephanum de Sancto Jobanne novo, & quaternum suum: in quo sunt omnia animalia, & omnia pulcra, facta manu dicti Perenzoli, & omnes ejus taglos pariter & designamenta ubicumque pignorata & deposita &c.

Item queras de quatuor pueris de Ravenna lapideis, qui sunt taglati Ravenne in Sancto Vitale.

Item de Testa, Leonibus, Anera, equis depictis, quos habet Anna soror cond. Joacchini; que Testa habet super caput unam gislandam de rosis cum una infula.

Item de puero condam Guillielmi Zapparini lapideo, & multis aliis designamentis Perenzoli, quas uxor condam ipsius habet &c.

& nota quod Marinus de Gallera habet Leones, equos, Boves, nudos Homines, cecaturas hominum, & Bestiarum, & Aves condam Perenzoli.

& nota quod Magr. Marcus Pictor, qui moratur Veneciis penes locum fratrum Minorum, fecit panos Theotonicos, qui sunt Tarvisii ad Sanctum Franciscum Minorum; qui pani sunt picti etiam Veneciis in loco fr. Minorum: & sunt ibi fenestre vitree fatte manu dicti Magistri, & bene fatte. Nam quidam Frater theotonicus fecit omnia ab antiquo ibi in Veneciis, & Magr.

Mar-

Marcus exemplavit & misit Tarvisum. & nota quod supradictus Magr. Marcus pictor, qui moratur penes Sanctam Mariam fratrum Minorum de Veneciis, habet unum fratrem, nomine Paulum, Pictorem, qui moratur penes dictam Sanctam Mariam fr. Minorum: qui habet in carta designatam mortem Sancti Francisci, & Virginis gloriose, sicut pitte sunt ad modum theosonicum in pano ad locum Minorum in Tarvisio &c.

Indicano queste memorie, che i Libri di buoni Autori, le Medaglie, e le belle Arti coi loro cultori appresso di noi fino d'allora si pregiavano ed erano ricercati.

ART. IX.
Valore della Lira a Grossi, e del Ducato d'oro.

Ora sopra le Monete Venete quì avanti descritte, poco mi rimane, oltre il già detto, d'aggiugnere per farne conoscere il preciso valore; cioè tentar debbo s'io riesca bene a dicifrare il vero senso dell'appellazione di *Lire a grossi*, la quale ho già notato essere stata erroneamente confusa coll'altra di *Lire de' Grossi*, ovvero di *danari grossi*. Fu ancora da me indicato, aver il Sig. Co: Carli avvedutamente distinti li 40 *soldi ad grossos* assegnati l'anno 1285 allo Zecchino, da' 40 *soldi grossi*; mostrando che i primi non erano se non 40 denari contenenti ognuno la metà dell'argento di un *Matapane* o danaro, dodici de' quali costituivano un *soldo grosso*: allegò egli pure i Documenti prodotti dall'Ab. Brunacci, per cui appare, che il *Matapane* o danaro grosso valeva 26 danari piccoli, poi andò accrescendo fino a che nel 1290 giunse a piccoli trentadue. Stante queste premesse, io non veggio come potesse poco dopo egli scrivere „ che a principio (a) il Ducato d'oro, o sia Zecchino vale „ lesse lire tre „ quando li 40 *Soldi a grossi*, o 20 *Matapani*, computati questi anco a 32 piccoli, non formerebbero più di lir. 2. 13. 4. Ciò evidentemente prova colla Ducale soprannotata, nella quale il Doge addì 5 Marzo dell'anno 1315 espressamente dichiara, *libras ducentas denariorum Venetorum ad grossos valere ad denarios parvos libras CCXLV. solidos duos denarios octo, secundum morem nostre Patrie*; il qual calcolo riesce a lire 1. 4. 6 $\frac{2}{3}$ de' piccoli per ciascheduna delle *lire a grossi*: e così dee dirsi valutato lo Zecchino a principio non più di lir. 2. 9. — $\frac{2}{3}$ (94). Tale

com-

(a) Pag. 417.

(94) La corrispondenza assegnata nell'allegato Documento del 1315 tra la *Lira a Grossi*, e la *Lira a Piccioli* sembrami troppo difficile ad eseguirli in pratica nel minuto traffico; poichè supposta questa proporzione sempre ne risultarebbero frazioni cotanto picciole, che non so come si potessero facilmente adattare all'effettive Monete. Siam ora permesso di avanzare quello che io sospetto intorno alla differenza, che certamente passava tra l'una, e l'altra Lira. Questa mi pare che consistesse nel conteggiare costantemente nella Lira a Grossi per 24 Piccioli il Grosso, e nel valutare il Grosso nella Lira a Piccioli, per quel numero di Piccioli che correva in commercio. Il Grosso Veneziano nella sua origine fu battuto, cred'io, per 24 Piccioli, o sieno per due soldi, secondo che praticavasi nelle altre Zecche, e come sospetta anche il Sig. Co: Carli; ed in tal valore dovette mantenersi per qualche tempo. Ancorchè poi fosse aumentato il Grosso a 26 Piccioli, non si lasciò pertanto di conteggiare

il Grosso per i suddetti due soldi, dieci de' quali continuaronsi a computare per una Lira; la quale per distinguerla da quella dei Piccioli fu chiamata *Lira a Grossi*. Ciò posto, la prima notizia che abbiamo dai Documenti della Lira a Grossi è dell'anno 1285, nel qual tempo valutavasi il Grosso per 26 Piccioli. Dunque qualche differenza passava allora fra quelle due Lire; altrimenti non si sarebbe aggiunta l'espressione di Lire a Grossi. Se dunque eravi qualche differenza, questa dovette consistere in quella duodecima parte di più, a cui era salito il Grosso. Onde la Lira a Grossi veniva costantemente composta di 10 effettivi Grossi, considerando ogni Grosso per 2 soldi, la quale equivaleva a soldi 21. 8 di Piccioli. Sicchè se nel 1285 valutavasi il Ducato per 40 Soldi a Grossi, ed il Grosso Piccioli 28 (*V. T. III. pag. 373*) dovrebbero questi equivalere a Soldi 46. 8 di Piccioli, benchè diversamente notati nel T. II. pag. 231. Aumentatosi poi di nuovo il valore del Grosso fino a 32 Piccioli, si aumentò anche la differenza che passava tra queste due

computo si conferma per gli antichi Registri esistenti nell'Archivio della *Procuratia di S. Marco*, giacchè notata è quivi la *Provisione* annua, che avevano gli Eccellentissimi Procuratori nel secolo XIII. in lire CC. a grossi, che importavano *Ducati d'oro LXXVI. grossi XIV. e mezzo*; dai quali, calculandosi il Ducato a 24 grossi da piccoli 32, risultano di puntino lir. 245. 2. 8. di piccoli. Nè contro questo ragguaglio rilevante opposizione si deduce dalla Chiosa della Legge Veneta (a) dov'è scritto, che *omnis libra ad grossos valet grossos IX. par. 5*, comunque voglia intendersi quell'oscuro testo; del quale proporrò qui una interpretazione, che parmi plausibile, ed a me fu indicata dall'erudito Sig. Ab. Giambattista Schioppalaba. Inchina egli dunque a credere, che allora quando fu fatta quella Chiosa, la lira *ad grossos* niente valesse più di grossi 9 piccoli 5 cioè lir. 1. 4. 5 di piccoli; mentre conteneva il Ducato grossi 24 da 32 piccoli per ciascheduno; e che per inavvertenza de' Copisti due piccoli errori nelle cifre sien si poscia introdotti, l'uno nel numero de' soldi 12 del testo, l'altro ne' piccoli 22 della chiosa. Imperciocchè ove suppongasi, che il primo abbia ad esser XI., ed il secondo XXIII. si trova, che lir. XXX. XI. *ad grossos* equivalgono a lir. 37. 5. 11 $\frac{2}{3}$, e che D. XI. gr. XV. pic. XXI. sono lir. 37. 5. 11, nel qual caso la differenza ch'è di soli $\frac{2}{3}$ d'un piccolo poteva e doveva esserne trascurata. Nè implica se accresciuto il valor della lira *ad grossos*, ella venne alcuni anni dopo calcolata lir. 1. 4. 6 $\frac{2}{3}$, come provano i Documenti allegati poc' anzi; conciossiachè della Moneta piccola il peggioramento giornaliero cagionar dovea tali variazioni assai frequenti. Peraltro in qual dei due soprascritti modi si estimi la lira *ad grossos*, egli è chiaro che le *tre lire* al primitivo Ducato aureo erroneamente si attribuiscono; al qual errore sembra che porgesse occasione la seguente memoria, inserita nel *Capitolare de' Provveditori sopra ori, e monete in Zecca: 1284 ultimo Ottobre (b)*. *Fu preso parte di stampare il Ducato d'oro, da noi detto cecchino, il quale fu apprezzato soldi 60. &c.*

1285. adì 2 Giugno fu preso parte, che il detto Ducato si spendesse a soldi 40 de' grossi, ch'erano degli ordinarii: nel che ognuno vede la contraddizione. Pure v'inciampò anco il P. Ferdinando Schiavini, che nelle osservazioni sue in *Venetos nummos a Cl. Muratorio editos* inserite nella Raccolta dell'Argelati (c), così commenta la prefata Legge dello Statuto Veneto. „ Legge 1252 de *Usurariorum poenis* Decreto 41 inter cetera im- „ ponuntur solvendæ libræ 30 solidi 12 (Grossorum), qui sunt Ducati T. X. V „ un-

lire; poichè accresciuto il Grosso fino ai 32 Piccioli, una Lira a Grossi doveva equivalere a Sol. 26. 8 di Piccioli. Questo mio parere si avvalorava con l'esempio di questa Città di Bologna, dove allora quando fu aumentato il valore del Bolognino d'argento dai 12 fino ai 13 denari, fu anche stabilito, che quando nei Contratti si calcolava a Lire di Bolognini d'argento si dovessero sborsare nei pagamenti 20 Bolognini effettivi per ogni Lira, ed in mancanza di questi, o volendosi pagare in Moneta minuta di lega, si dovessero in tal caso sborsare 13 Denari per ciaschedun Bolognino. Io

ben comprendo però che tenendosi questa regola ne risulta un'altro prodotto assai diverso da quello indicatoci in detto Documento Trivigiano; poichè le 200 Lire a Grossi del 1315 ascenderebbero a Lire 266. 13. 4 di Piccioli in vece delle accennate Lire 245. 2. 8. Quale siasi di ciò la ragione, lascio ad altri investigare, come pure il giudicare di questo mio sospetto.

(a) Stat. Ven. *Leggi Civili* pag. 255. t.

(b) Si legge in varie Stampe per liti agitate in Venezia sopra il valor del Ducato d'oro.

(c) P. I. *De Monetis Italia* &c. pag. 274.

blicate in altri Trattati delle Monete per definire il prezzo de' lavori, de' salarj, e delle cose venali ne' tempi di mezzo vedendosi molta diversificazione, gioverà che dai Registri del Comune di Trivigi alcun' estratto e Documento metta io pure a luce; onde paragonando i Sistemi, e le Leggi sopra ciò stilate in molti e disgiunti paesi, ne risulti il più verisimile universal computo: da troppe circostanze particolari tuttavia complicato, perchè possa non riuscir secondo le varie costituzioni così de' tempi come de' luoghi notabilmente difforme.

La cagione poi dell' indicato sconcio a' Livellarj, quando ben si consideri, sembra non poters' essere, salvo la stampa di grossi pezzi d' argento uguaglianti se non l' intero Ducato, che allora valeva lire sei e soldi quattro, alcuna sua notevole parte aliquota; sicchè facendosene con essi 'l pagamento, andasse a poco a poco in disuso l' eseguirlo in effettivi Ducati, o per computo di minuti denari corrispondenti al sempre ascendente di lui valore: tali grossi prezzi d' argento monetato ben poterono, insensibilmente deteriorati, eludere i Creditori, e trattenerli dal riclamarne in sul principio. Per altro i' non dissimulo, la prima introduzione di queste Monete in argento equivalente al Ducato d' oro differirsi comunemente (a) all' anno 1562; in cui a' sette di Gennaio in Venezia fu messa: *Parte che li Proveditori della Cecca debbano far stampare Monete grosse da Ducato uno per una, da Ducato mezzo e da un quarto &c. da Ducato uno, cioè da lir. 6. 4:* al qual provvedimento diede motivo il trovarsi allora nella Cecca quantità grande d' argento sì per conto della Signoria; come per conto de' Particolari &c. argento soprabbondante in Europa per il molto venutone dalle miniere specialmente del Messico passato in quel tempo nel Dominio degli Spagnuoli. Osservo nientedimeno 1. che l' allegata Parte non esclude che ancora dianzi non si coniaffero delle *Monete grosse* d' argento valenti lir. 6. 4. quando tante si esigevano a pareggiar uno Zecchino; anzi la citata Cronichetta notando all' anno 1413 *che il Ducato cresceva a grossi 31 e valeva lir. 6. 4.* quantunque con manifesto errore di data, può additarcene di anteriori d' un secolo alle battute nel 1562. 2. Quelle in secondo luogo esibirsi non potean nè riceverfi a pagamento de' livelli per lo valente dell' antico vero *Ducato d' oro*, perchè limitate a lir. 6. 4. quando esso già importava (b) lire otto: 3. non al solo discoprimiento dell' *Indie occidentali* multiplicò in Europa l' argento, ma eziandio coll' agevolata navigazione alle *orientali*, mediante la via marittima ritrovata da' Portoghesi, non senza molta parte ancora degl' Italiani (c) ed in ispezialità de' nostri Veneti. Questi erano innanzi di tale scoperta Padroni, soli per poco, di tutto il Commercio dell' Oriente (d) donde fu tratto sempre in abbondanza ottim' argento; sicchè quello denominato *Sterlino* (96), cioè di *Levante*, più si pregiava, come prova il Decreto, ch' io produco, fatto dal nostro Comune l' anno 1317: e rinomata era nei tempi ancora da noi molto rimoti l' *Indica*.

T. X.

V 2

Rs-

ART. X.
Principio
del Ducato
d' argento
in Venezia,
e motivo di
coniarlo;
prezzo delle
Merce alterato
con ragguglio
a quello delle
Monete:
Lira Veneta
di Banco.

(a) Cit. Stampa pag. 39. e Carli pag. 434.

(b) Carli pag. 447.

(c) Tiraboschi *Stor. della Letter. Italiana* Tom. VI. P. I. Cap. 6.(d) *Istor. Gener. de' Viaggi Introd. T. I.* pag. XLIX. e L. ediz. di Venezia.(96) Della lega dell' argento dello *Sterlino*, è da vederfi quanto notai nel T. III, p. 371.

Regione argentea (a), e la Città del nome istesso, cioè *Argyra*, che Mela dice *Argentei Soli*, e Plinio (b) pur celebra. Li Portoghesi per fine nell' anno 1445 approdati all' Isole di *Argum* ci avevano già felicemente introdotto il *traffico*, e quindi precisamente (c) ricavavano dell' *Argento*, che trasportato ne' Paesi Europei non potè non aumentarfi eziandio fra noi questa merce preziosa. Intorno al *Ducato d' oro* in fine piacemi due cose avvertire, cioè che il *Nuova letterario Giornal di Modena* dando relazione del V. Tomo dell' egregia *Istoria della Letteratura d' Italia*, propone un fallace ragguaglio per estimare quanto realmente montassero le antiche manifatture, ove nota (d) che „Giotto ebbe per il Musaico fatto in Roma „ a S. Pietro 2200 Fiorini d' oro, somma che ragguagliata a' tempi presenti, considerando il rialzato valore delle merci, è maggiore di 5000 „ Zecchini &c. „ Conciossiachè 2200 *Fiorini*, o *Ducati d' oro* nel secolo XIV. pesasser a un dipresso quanto altrettanti odierni Zecchini, co' quali comperar si possono di regola ordinaria le stesse Merci, che allora si acquistavano per i Fiorini già detti; e se vuol dirsi alzato il costo delle Merci, dee riconoscersi accresciuto in proporzione il valor della Moneta: cosicchè dalle lir. 3. 4 sia lo Zecchino salito alle 22. In secondo luogo indicherò la vera origine della *Lira del Banco-giro* di Venezia, derivata non giustamente (e) dalla *Lira di grossi dieci*, ad *grossos* denominata, quando è originata infatti dal valore di *due soldi grossi* che abbiamo provato rispondere a quello di *un Ducato d' oro*; dieci de' quali conseguentemente costituivano una *Lira di soldi grossi*, come formano tuttavia una *Lira di banco*, valutandosi ciascun Ducato lir. 9. 12 quanto appunto valeva lo *Zecchino* al tempo della erezione del *Banco*, instituito sotto il Doge Pascale Cicogna, che ottenne la Dignità Ducale (f) dal 1585 al 1595.

ART. XI.
Bagattini,
Crosati, Li-
re di Picco-
li, e Moneta
di XX. pic-
coli Ver-
nesi.

Esige ora il metodo sin qui tenuto, che io brevemente accenni le altre Monete in questa Città usitate, oltre le Venete già descritte correndo il secolo XIV. Ed inprima mi si affaccia di nuovo la *Moneta Veronese* in due diversi aspetti, quando cioè Trivigi non avea politica relazione di dipendenza dai Principi di Verona; e poscia nel tempo che i Signori della Scala ne signoreggiarono. I *Bagattini* Veronesi nel primo nostro sistema di governo ritrovo ammessi per buoni dell' anno 1317 e i *Crosati vecchi* pure approvati l' anno 1322: il che ci dà indizio i *recenti* essersi adulterati fin d' allora, onde (g) vengono espressamente proibiti certi *danari piccoli crosati* di più maniere *cattivissimi* nel 1346 con editto de' 23 Luglio di Andrea Cornaro, ch' era stato due anni avanti Ambasciador al sommo Pontefice, e sedeva in quell' anno Podestà di Trivigi. Osservo inoltre a *lire di danari piccoli Veronesi* consegnarsi la dote in contratto Nuziale di un Cittadino Trivigiano con Isposa per altro straniera, scritto in Gorizia a' 5 di Aprile dell' anno 1323. Questi è *Olivieri Forzetta*, o *Forzetta* ricchissimo Borghese di questa Città, cui Arrigo celebre Conte Goriziano mentre qui sosteneva l' illustre autorevole incarico di

Vi-

(a) Cellar. *Geograph. Antiq.* III, 22. Sect. II.
(b) Plin. *Hist. Nat.* Lib. VI. Cap. 20. e 21.
(c) *Istor. Gener. de' Viaggi* Tom. I. p. 23.
(d) Tom. XII. pag. 319.

(e) Carli pag. 472.
(f) *Pivati Dizionario*. V. *Banco*.
(g) V. Documento n. XII.

Vicario Imperiale degnò d'essere di Lui genero, assegnandogli la menzionata dote, coranto considerabile in quel tempo, e nella disparità del grado, che difficilmente può vedersi aver difatto esborfata giammai, egli che altra sua figliuola nell'anno 1312 maritando al Conte Niccolò di Prampero (a) di sole mille lire la dotò, e queste ancora non in danari, ma coll'investire lo Sposo del *Castello di Bachir* sintantochè altri beni gli consegnasse. Anno a Nativ. Dom. nostri Jesu Xpi MCCCXXIII. Indict. VI. die V. intrante Aprili (sono le parole del (b) primo accennato Istrumento) *In Palatio Castri Goritiae &c. Magnificus vir Dñs Henricus Comes Goritiae & Tirolis doctavit dominam Elisabetham filiam suam cum duabus millibus libr. Ver. par. dño Oliverio dñi Nicolai Forze de Tarvisio futuro jugali ipsius dñe Elisabethe. Quas quidem MM. libr. den. par. prefatus dñs Oliverius fuit contentus, confessus, & in concordia cum prefato dño Comite ab eo recepisse in dotem, & dotis nomine dñe dñe Elisabethe; & exceptioni non numerate pecunie & sibi non tradite tempore hujus contractus &c. renunciavit &c. ceterum dictus dñs Oliverius per stipulationem promisit quod infra XV. dies, postquam ipse dñs Comes erit ad Civitatem Tar. ipse dñs Oliverius dabit, & assignabit eidem dñe Elisabethe tantum de suis bonis immobilibus expeditis que valebunt MM. libr. Ver. par. ad extimationem bonorum virorum &c.*

Nella seconda indicata condizion di Trivigi, passato cioè in dominio de' Signori di Verona, una *Moneta nuova* del valore di *venti piccoli* da cotesti nuovi Sovrani coniatà, e che stimavasi migliore de' *Mezzanini*, e de' *Soldi* Viniziani, era in commercio quì molto adoperata, siccome in tutte le altre Terre alla Signoria degli Scaligeri sottoposte; la quale però niuno ricusar poteva di accettare in pagamento. Quindi 'l Podestà di Trivigi nell'anno 1330 Lettere indirizzò ai *Marighi, Giurisi, Comuni, ed Uomini di Ceneda, Tarso, Corbanese ed Arfansa*; colle quali comandava loro *quatenus Monetam nostram novam de XX. parvulis in vestris partibus, & Villis recipere, habere, & expendere more solito debeatis omnino, ipsam nullatenus non visiendo, nec recipere recusando &c. secundum cursum, valorem, & pretium consuetum &c.* (97) siccome potrà più precisamente rilevarsi dagl' interi Documenti, cui produrremo nell' Appendice (c).

Le *picciole Monete Bresciane* ammettevansi pure da nostri Banchieri, e si contrapponevano però a' *Bianchi* di Venezia, et all' altre *peissime monete picciole*, che si spendevano in luogo di *Bagattini* l'anno 1317, il che parimente ci testificano le Carte da recarsi quì sotto.

Quanto a quelle di Padova, innanzi che i *Carraresi* quivi s'arrogassero il Potere assoluto, alcuna deliberazione concernente ad esse non ho riscontrata ne' pubblici nostri Atti; e nemmeno i privati da me veduti le commemorano: bensì all'anno 1355 i *Carrarini* (d) si escludono dal commercio in ogni maniera con Bando quì mandato per ordine del Veneto Governo li 15 Dicembre. Nel 1379 poi tanto i *vecchi* quanto i *nuovi Carrarini* da Venezia, e da tutte le altre Città e Terre a Lei soggette furono esiliati; con inoltre una *Moneta nuova* che si conia in Padova

ART. XII.
Monete picciole di Brescia, di Padova, d'Aquileja, e Aquilini di Ferrara, spese in Trivigi.

(a) N. Raccolta Caloger. Tom. X. pag. 290.

(b) Membr. Archivi M. Xenodochii hujus Civitatis.

(97) V. sopra la Nota (87) e (93).

(c) Monum. VII.

(d) Monum. XIII. & XIV.

dova sulla forma de' *Soldini Veneziani*, la quale habet ab uno latere *Carram*, & ab alio latere *Crucem unam*: questa Monetuccia è disegnata nelle Tavole dell' Ab. Brunacci al num. 19, che ingenuamente peraltro confessa di non sapere cui attribuir la de' Signori da Carrara, nè qual nome darle. Il Documento ch' io pubblico ci assicura ch' ella fu battuta intorno all' anno 1379 dominando Francesco il Vecchio, ed era il *Soldino* a quello di Venezia conformato (98). Esercitò a breve tempo Sovranità pure in Trivigi Francesco da Carrara già detto, e nel primo anno del suo Governo proibì ogni altra sorta di *Piccoli*, fuorchè i *Padovani*; poi senza levare il corso a questi, nè alle altre Monete *Carrarini*, *Soldi*, e *Quattrini* denominate (a), una valutata *quattro soldi* fece coniare l' anno 1386, la quale chiamò *Carrarese*, commettendo che niuno la ricufasse, ma che questo di lui ordine non si notificasse con pubblica grida (99).

Delle *Aquilejese* non trovo memorati senon i *Frisacbesi*, *Frifferi* anche nominati, le cui notizie raccolsero diligentemente il Sig. Liruti, il P. de Rubeis, ed il Co: Carli (b); che trattando di queste da lui dette *frazioni del danaro*, reputa cosa *interessante il conoscere le diverse spezie delle monete d' un paese*: resta di aggiugnere, che l' anno 1355 nel citato editto si annoverano fra le *monete male*, e quindi proscritte (100).

Gli *Aquilini* pure qui aver avuto alcun corso non ci lascia dubitare la Feudale Investitura dell' *Avogaria* conferita dal nostro Vescovo Pietro di Baone l' anno 1381 li 22 Maggio, colla condizione fra le altre nel Vescovile Diploma (c) espresse, *quod predicti Advogarii, seu Advocati teneantur & debeant custodire Nundinas Mestri in Festo Sancti Laurentii, nomine Episcopatus Tarvisi, qua die Episcopus debet habere pro qualibet Barcha veniente ad Portum de Mestre unum Aquilinum, secundum consuetudinem antiquam, & prout in instrumentis antiquis plenius & latius continetur*. Senonchè negl' instrumenti vecchj nel soprannotato allegati non si legge che il Vescovado esigesse *Aquilini*, ma solamente la *Muta*, o sia *gabella* di entrata nel Territorio Trivigiano; *item (d) pro custodia Mercati quod fit in Mestre in Festo S. Laurentii, & pro Muda quam colligere habet in dicto Mercato pro Episcopatu Tarvisino cum Nunciis ipsius Episcopatus, habere debet Advocatus pastum cum duodecim Sociis, & servitoribus suis, & soldos triginta denariorum de denariis ipsius Mude &c.*: così 'l Vescovo di Trivigi Frate Alberto nell' investire ad *rectum Feudum dñi Articum filium condam Guidonis Advocati de Advocatia Episcopatus Tarvisini... que fuerat condam dñi Wercii & suorum antecessorum &c.* a' venti di Maggio del 1271. Similmente nelle Investiture date da' Vescovi Tolberto Calza nel 1303, Pandolfo l' anno 1306, Castellano di Salomone del 1312, Gio: Malabaila nel 1352, ed in altre 'l solo diritto di riscuotere la *Muta*, senza menzionar gli *Aquilini* viene specificato. Vedendosi però la Moneta dell' *Aquilino* appref-

(98) Due varj disegni di questa Moneta si possono vedere prodotti nel Tom. III. Tavola XXI. n. 22 e 23.

(a) *Monum.* XV. & XVI.

(99) Trovasi pure delineata detta Moneta nella suddetta Tavola al num. 17, sopra la quale è da vederfi quanto notai alla pag. 399, o 400 del Tomo citato.

(b) Pag. 273.

(100) Nel Tom. II. ho prodotto le Tavole delle Monete di questa Zecca, e tutto ciò che ho trovato stampato sopra le medesime, che mancava nella Raccolta dell' Argelati.

(c) Extat in Lib. A. *Membr. Maximo in Tabulario Canonico*.

(d) *Ex Libris Pseudorum Curia Episcop. Tarvis.*

presso di noi menzionata in carte del 1381 solamente, non so persuadermi che questa fosse la Trevigiana-Goriziana di sopra indicata; benchè potesse darle un tal nome, rispetto all'impronto dell'Aquila, che in tante d'altri luoghi trovasi pure impressa, come all'opposto manca nell'altre del nostro Conte di Gorizia: onde piuttosto attribuirei agli Estensi l'*Aquilino*, che pagar doveano le Barche approdanti al Porto di Mestre, situato nel Territorio di Trivigi, il giorno della Fiera, che ivi si teneva nella festività di S. Lorenzo, del cui valore c'instruisce il Cronista fiorito al principio del secolo XVI. allegato dal Co: Carli (a) all'anno 1321 scrivendo che per *grida del Marchese Niccolò... gli Aquilini vecchi* (correvano a *quattrini cinque, ovvero piccoli venti* (101). Della *Lira d'Aquilini* tratta diffusamente il celebre Sig. Ab. Bellini nel *terzo Capitolo* del suo *Trattato delle Monete di Ferrara* stampato nel 1761, dove reca una „ Monetuccia di Rame meschiato con poca porzione d'Argento battuta nella nostra Zecca, (*di Ferrara*) nel cui dritto si osserva l'Aquila col nome del March. Obizzo „ la qual ei crede stampata dopo il 1344: parecchi altri de' nummi da esso prodotti hanno quell'Insegna degli Estensi, e coll'indizio appunto dell'*Aquila* predetta l'Ab. Brunacci fece la bella scoperta che alla *Casa de' Principi d'Este* attribuir doveasi la Moneta dal nostro Canonico Scoti comunicata (b) l'anno 1733 al Muratori, che in essa poco felicemente sospettò di trovare la *Società de' Lombardi*, coll'Imperadore *Federigo*, ovvero la Città di *Feltre* (102).

Delle Monete ignobili straniere sin qui memorate l'uso precipuo era nel quotidiano minuto commercio, laddove i pagamenti notabili effettuavansi, come abbiám veduto, in *Ducati d'oro* nostrali, ed ancora in *Fiorini*, de' quali essendosi detto quanto accadeva in ragionar di quelli, con cui procedevano del pari nel peso e nel valore, poco a me resta da soggiugnere. Pertanto mi contento di recitare un paragrafo di lettera scritta da' Signori della Scala, che notizie contiene alla nostrale istoria di que' tempi non inutili, e fra le altre cose ci rende instrutti della grossa contribuzione che pagar doveano alla Camera Imperiale per sostenersi nella occupazione dello Stato, al quale s'erano innalzati mediante lo spezioso titolo di *Viscarj Cesarei*. Ella è data *die XVI. Septembris XIV. Indictione cadente* nell'anno 1331, e commette al Podestà di Trivigi *Piero del Verme quatenus per Floriamontem Massarium Communis Tarvisii, ant per*

ART. XIII.
Fiorino,
d'oro, e
Marche
d'argento.

(a) Tom. I. pag. 305.

(101) Forse per isbaglio di Stampa leggesi nel citato Sig. Co: Carli l'anno 1321 in vece del 1381, ch'è appunto l'anno, che il Marchese Niccolò fece pubblicare detta Grida, come può vedersi presso il Bellini nella *Dissert. della Lira di Marchesini* pag. 12.

(b) Lettera... al Venezze Padova 1763. Murat. *Antichità Ital.* Tom. I. pag. 584.

(102) Le ragioni qui addotte dal N. A. non mi persuadono del tutto, che gli *Aquilini* si debbano attribuire agli Estensi. Imperocchè la Monetuccia con l'Aquila del Marchese Obizzo conosciuta in Ferrara dopo il 1344 non si può reputare un'Aquilino, essendo che questi erano d'argento, e quella di bassa lega. In oltre dalle

notizie delle Monete di Ferrara pubblicate dal Bellini abbiamo, che solamente del 1381 si conobbe Moneta d'argento in quella Zecca, e che questa si denominò *Marchesino*. Abbiamo bensì dal detto Autore, le cui parole furono da noi prodotte nel Tom. III. pag. 12, che in Ferrara nel 1340 cominciarono a correre gli *Aquilini nuovi*, e s'impose ai Ferraresi di non prenderli che per argento rotto; ma da ciò non si può arguire, che fossero Monete Ferraresi, anzi si dee credere il contrario, poichè in detto anno 1381 „ fu fatto un Proclama che in avvenire non si dovesse conteggiare nè stipulare „ Contratti a Lire di Ferraresi, d'*Aquilini*, e „ *Bolognini*, ma solamente a Lire di *Marchesini* „ Veggansi in oltre le Note (87) e (93).

per alium sufficientem nuntium vestrum, quam citius poteritis nobis transmittere debeat Florenos auri mille sexcentum quinquaginta octo que Florenorum quantitas contingit Com. Tar. pro quadam impositione per dñ. Fratrem nostrum & Nos factam nuper Subditis nostris de Novem millibus Florenis quosolvere debemus Dño Imperatori Romanorum. Florenorum autem predictorum summam capit ad novam monetam in ratione trium librarum & decem soldorum pro quoque ^{m.} ^{c.} V. VIII. II. libr. XII. sol. & VII. (sic) ut continet cedula presentibus introclusa. Tenor cedule talis est. Primo M. ^{c.} LVIII. Fior. d' oro men VII. soldi V. den. p. Venet-a Treviso in parte a pagato per la soa parte de ^{m.} VIII. fiorini d' oro, summa intera a moneta nuova in raxon de III. libre X. soldi l' uno cap. ^{m.} ^{c.} V. VIII. II. libr. XII. sol. VII. denari.

Per la soprascritta cedula, dettata volgarmente, si vede quale quì fosse al cominciar del secolo XIV. lo stato della lingua italiana; cioè molto dirozzata, e sufficientemente colta prima eziandio che fossero divulgate le Storie di Gio: Villani, le Poesie del Petrarca, e le Prose del Boccaccio, scrittori che l'hanno tanto ripulita ed accresciuta: si manifesta inoltre che adoperavano questo Idioma le private Persone del pari che gli Ufficiali ne' computi e maneggi popolari, quantunque in latino si scrivessero gli Atti pubblici. L'uso parimente vi appare tuttavia ritenuto delle figure aritmetiche Romane sì nelle scritture volgari, che nelle nobili e letterate; il Fiorino d' oro trovasi calcolato a lir. 3. 10 Viniziane giusto il valore da noi assegnato dianzi al Ducato d' oro, che non differiva da quello se non dello stampo e del nome: in fine con tal nobile Moneta si volevano satisfatte le Imposte della Camera Imperiale; il che per le Decime Pontificie similmente avea luogo, e nella impetrazione de' Brevi: ondè li 26 di Gennajo dell' anno 1319 dal Comun di Trivigi esigevansi LXX. Floreni aurei per le Lettere Papali, e per li Nunzj che doveano quì recarle contro di Cane Scaligero. E quanto alle imposizioni che la Romana Curia quì faceva, una sola ne rammemoro, dal cui compartimento si può inferire l'estimo, che allora tenevano in dividere le gravezze ai Cleri delle Città de' nostri dintorni; e prendola da un Breve di Urbano VI. dato li 8 di Maggio del 1388 che assegna Fiorini 32 al giorno al Card. Ostiense Filippo d'Alenfon Legato da lui spedito in varie parti, pel suo mantenimento, cui somministrar doveano le Diocesi ov' ei si tratteneva. Il Clero però di Verona in ragione di sei giorni dal Cardinale ivi spesi fu tassato Fiorini 192 da distribuirsi per convenevole rata con esso fra gli Ecclesiastici esenti, e non esenti delle Diocesi di Trivigi, di Padova, di Vicenza, e di Feltre; la qual tassa venne quindi compartita dal Vicario generale di Jacopo Rossi Vescovo Veronese, Ambrogio da Parma Vescovo di Concordia (che aver esercitato questo ufficio non si accenna nell'Italia Sacra) nel seguente modo, *pensatis omnium contributorum facultatibus* (a) Rev. in Christo Patri dño... Epò Tarvisino &c. Ambrosius de Parma Decretorum Doctor Dei & Apostolice Sedis gratia Episcopus Concordien-

(a) Ex Membrana Tabular. Canonic. Tarvis.

diensis Rev. in Xpō Patris & dñi dñi Jacobi de Rubeis eadem gratia Episcopi Veronensis Vicarius Generalis, nec non executor. &c. dñi Legati (Philippi de Atenonio &c. Ep̄i Ostien. &c. Cardin. & Aplice Sedis Legati ad Francie, Boemie & Navarie Regna, nec non ad Alemanie, Flandrie, Leodii, Annonie partes &c.) litteras volentes exequi &c. cognovimus & decrevimus, quod, computatis expensis, suma totius debiti, ascendit ad sumam ducentorum quatuordecim Florenorum auri, & quatuor grossorum &c. Verum quia inter vos. Dñ Ep̄m Tarvixinum & Clerum vestrum exemptum & non exemptum & alios Contributores magna est in facultatibus differentia; idcirco pensatis omnium Contributorum facultatibus &c. totum debitum divisimus, ut infra.

Nam primo dño Episcopo Veronen. & ejus Clero septuaginta unum Florenum auri & unum tertium Floreni, & unum grossum, & unum tertium grossi: vobis dño Ep̄o Tarvixino & vestro Clero viginti tres Florenos auri & duos tertios Floreni, & novem soldos & sex denarios denariorum Veronensium parvorum: dño Ep̄o Paduano & ejus Clero septuaginta unum Florenum auri & unum tertium Floreni, & unum grossum, & unum tertium grossi: dño Ep̄o Vicentino & ejus Clero viginti tres Florenos auri, & duos tertios Floreni, & novem soldos & sex denarios Veronensium parvorum: & dño Ep̄o Felstrensi & ejus Clero viginti tres Florenos auri, & duos tertios Floreni, & novem soldos, & sex denarios Veronensium parvorum &c. assignamus &c.

Dat. in Ep̄ali Curia Veronensi die Mercurii XXVI. Men. Januar. Anno Domini MCCCLXXX. tercia decima Indictione &c.

Le Marche d'argento pure in questo secolo talora s'incontrano qui memorate; cioè a' 17 di Aprile dell'anno 1318 abbiamo Procura fatta da' Trivigiani per ratificare la Pace fra essi e Cane Scaligero (a) sub pe-

na X. Marcarum argenti (103). Ma non debbo trafandar per ultimo la Marca di Soldi, cui trovo in una sola Pergamena scritta li 26 Gennajo del 1320, nella quale (b) si obbliga e promette l'Esattore de' Danari: *Peditum impostorum Regulis & Hominibus Districtus Trevisii pro Comuni Trevisii verbo & voluntate magnif. & potentis domini domini Henrici Goritie & Tirolis Comitis Crovitarum Tarvisii & Padue, earumque Districtuum Vicarii Generalis pro Regia Majestate dare & solvere L. Marcas Solidorum Tigen Stipendiario ipsius domini Comitis usque ad unum mensem proxime venturum nominatim pro ejus stipendio & Sociorum &c.*

Di questa Moneta ideale facilmente s'intende il valore dopo le diligenti ricerche fatte dal P. de Rubeis nella prima sua Dissertazione de Nummis Patriarcharum Aquilejensium (c); per le quali sappiamo, che oltre le Marche di 160 denari Aquilejesi composte (104), correvano in Friuli le Marche formate di altrettanti Soldi, che alla Moneta Veronese appartengono. Siccome i danari Aquilejesi nella Lega e nel peso minorarono di tempo in tempo (d), il valor delle Marche per essi computate così dovette in

T. X.

X

fat-

(a) Ex Cod. Reformationum, hujus anni in Tabul. Communis.

(103) Veggasi sopra la Nota (81).

(b) Membrana in Archivo Magni Xenodochii.

(c) Pag. 61. & seqq.

(104) Della Marca di 160 Denari Aquilejesi è da vederli quanto disse nel Tom. II. pag. 257, ed altrove.

(d) Carli pag. 277.

fatto variare, quantunque il numero medesimo riteneffero di danari nel calcolo: e quindi molteplici furono le condizioni colle quali appaltavano i Patriarchi la loro Zecca. Il mentovato P. de Rubeis (a) pubblicò i patti dal Patriarca *Lodovico Torriano* stipulati l'anno 1359 con *Zanobi Zecchiero*, e quelli del 1356 a' 18 di Ottobre dal precessor *Niccolò* accordati a *Francesco Buonacquisti* (105) Fiorentino altro Zecchiere *ad fabricationem & constructionem nove Monete Aquilejensis*. Afferma poi l'erudito Editore, lui non dubitare, che simili convenzioni fatte anche fossero negli anni anteriori, *qua perierunt, vel in forulis Archiviorum latent*; e forse, io foggiungo, dall'istesso *Niccolò* assunto al Patriarcato nell'anno 1350: conciossiachè *nuovi denari Aquilejensi* accenni parimente una Lettera colla data dei due di febbrajo 1350 (cioè prima del soprannotato accordo fatto li 18 di Ottobre dell'anno istesso) colla quale il Podestà di Trivigi *Piero Trivisano* (b) *multe nobilitatis, & sapientie viris Dominis... Civitatis Austrie Rectoribus & Provisoribus ac Communi & Consilio dicti loci* addomanda che venga soddisfatto *honorandus & sapiens Magist. Robertus Physicus Civis noster Tarvisinus &c. Ser Bonifatii de Civitate Belluni* davanti a lui comparso *exponens & dicens, quod habere & percipere debet XIV. Marchas novorum denariorum Monete Aquilejensis a Communi & hominibus Civitatis Austrie*, o sia di Cival del Friuli.

C A P. X.

Documenti Trivigiani relativi alle Monete dall' Anno 1300 al 1386.

I Provvedimenti pubblici concernenti le Monete appresso di noi promulgati nel secolo XII. si è avvertito che furono assai concisi e leggieri, alquanto più distesi e muniti con più grave sanzione li decretati dopo l'anno 1200 si ponno riconoscere; ma nel tempo, a cui si riferisce il presente ultimo Capitolo del mio Trattato, ci si presentano in molto maggior numero, assai precisi, varj, & importanti. Ciò mi determina di formare un' Appendice, colla quale porrò il suggello a questo, quale siasi, lavoro da me condotto a fine non senza costo di tempo e di applicazione; onde quì basterà ch'io ne arrechi un sunto, mediante il particolarizzato seguente Indice.

I.

Statuti della Città. Ann. 1300. 7314.

1300 circa. Statuti della Città di Trivigi, che dannano ad esser arso chi fabbricasse o fosse complice di fabbricare Moneta falsa, o di stronzarla &c., ed alla pena di lire cento chi ne spendesse frodolentemente; ovvero lavorasse o vendesse per buone opere fatte di fals' oro od argento: nel qual caso inoltre doveasi compensare il danneggiato.

1313. Fu rinnovato il precedente Statuto, e accresciuta la multa degli spen-

(a) L. c. pag. 2. & seqq.
(105) V. il Tom. I, pag. 403.

(b) *Ex Regest. Litterar. An. 1355.*

spendenti false. Monete a lir. 500; davvantaggio si commette al Podestà, che faccia giurare i *Cambisti*, e i *Toscani* prestatori di struggere le Monete false, e denunziare al Podestà chi le usasse.

1314. Nelle giunte poi fatte allo Statuto medesimo, la commissione predetta si avvalora colla pena di lir. 25, le quali dell' onorario suo perdesse il Pretore, qualunque volta ne trascurasse l' adempimento.

II.

1308 fino 1454. Estratti di Carte Trivigiane, per i quali si mostra il valore del Ducato d' oro, o sia Zecchino, dalle lir. 3. 1. 4 salito alle lir. 6. 4. Valore del Ducato d' oro Ann. 1308. 1454.

III.

1313. 1324. Prezzi de' Commestibili estratti dalle Riformagioni della Città di Trivigi. Prezzi della Mercè, Stipendj &c. Ann. 1313. 1324.

1314. Similmente di Materiali, e degli Artefici; doveano cioè i *Mattoni* della forma grande, approvata dal Comune di Trivigi a' Fornaciaj per le fabbriche de' Frati Predicatori e Romitani venderli non più di XV. *danari grossi* al migliajo: il che a Moneta odierna Viniziana importerebbe lir. 13. 15 essendo grossi 24 il valor dello Zecchino. Al Proto soprastante ne' lavori del Ponte sopra la Piave si assegnano Danari Viniziani grossi 9 al giorno, rispondenti a lir. 8. 5 moderne lire Venete: ne' Ripari poi da opporsi al medesimo Fiume la mercede giornaliera de' *Manovali* è tassata soldi *quattro* equivalenti a lir. 1. 7. 6 (giacchè il Zecchino ragguagliavasi con lir. 3. 4): e per lo servizio di un Carro sei grossi, o siano lir. 5. 10 nostrali. Torna bene che si produca intero il Provvedimento altrove da me solamente indicato (a), cui fece il nostro Comune intorno a' ripari predetti, de' quali 'l lavoro da eseguirsi colla direzione principalmente del celebre Ingegnero *Frate Giovanni da Padova* ivi è particolarizzato in modo, che indica la Scienza pratica dell' Acque utilmente adoperata ne' secoli detti barbarici: conforme avvedutamente osservò il Sig. Ab. Gennari (b) benemerito illustratore della memoria del menzionato Religioso suo Concittadino. La perizia di lui, anco nella Regolazione de' Fiumi conjetturò egli felicemente; asserendo verisimile che i Padovani, attesa l' esperienza avuta del suo sapere, l' abbiano consultato sopra l' opera importantissima di condurre alla Città una porzione della Brenta, mediante il Canale della *Brentella*: conjettura che si avvalora per il nostro Documento. Questo però aggiugne lustro al nome ed al valore di Frate Giovanni, che al cominciamento del XIV. secolo dee tener onorato luogo, siccome nell' Istoria della Letteratura d' Italia giustamente glie lo assegnò il pregiatissimo Istoric della medesima (c). Altro Padovano, valente Proto era il *Maestro Giovanni d' Abano Legnajuolo* proposto al rifacimento del Ponte sopra la Piave dianzi memorato; siccome dichiararono nell' anno 1317 i nostri Atti Pubblici. Seguono altre Note del Salario tassato ai Sensali, e degli Stipendj assegnati dal nostro

X 2

stro

(a) B. Henrici Monumenta Par. II. pag. 43. num. 2.

(b) Dell' antico corso de' Fiumi in Padova &c. 1776. pag. 82. V. Antologia Romana To.

III. in Roma 1777. pagg. 362. 415.

(c) V. Tiraboschi Tom. IX. pag. 72. nella Giunte, e Correzioni.

stro Pubblico; cioè al Podestà *lire tremille dugento de' piccoli*, corrispondenti a *mille Zecchini* per sei Mesi, poichè tanto durava il tempo del suo Reggimento. Fra tutti li *Capitani* e *Custodi de' Castelli* e *Luoghi* del Comune *lire sette mille di piccoli* ogni cinque mesi. A' *Berrovieri* o *Birri* *cinque soldi grossi*, valutati allora *due Zecchini e mezzo*, per ciascheduno al mese. Si veggono ivi ancora, prestati al Co: di Gorizia, *due Desrieri* o *Cavalli nobili forniti* delle loro velle; il valore de' quali si estimava 20 lire di *danari grossi*: che montavano 100 Zecchini: vi si notano ancora le incumbenze del *Bidello* dello Studio, e del *Copista* de' *Testi Legali*, e delle *Chiose* (appellato *Pezzario*, cred'io, perchè n' estraeva i *pezzi* o *paragrafi* che gli si chiedeano) cogl' individuati loro *salarij*.

1317. Da Mercante Viniziano si offrono *cinque mille Staja di Frumento* a' Trivigiani che ne aveano strettezza, condotto da Ferrara fino a Padova per 40 soldi lo Stajo, ovvero a soldi 42 fino a Trivigi: e si accetta il primo di lui partito. Altra nota di *Biade* ivi mostra che l' ordinario prezzo del grano era in quel torno a *grossi dodici*, o siano soldi 32 piccoli, che rilevano *lir. 11* dell' odierna Moneta.

Nell' anno istesso ci presentano i Libri delle Riformazioni un Decreto, che prescrivendo fra le altre condizioni agli Orafi la qualità dell' *argento*, e dell' *oro* da usare ne' lavori, questi dichiara non doverli fare di oro inferiore *quam Deterino; nec de argento quam de Sterlino*. L' aggiunto *Deterinum* dato all' oro, ne' Glossarj latino-barbari non è notato fra i molti che il Du-Cange ed il Carpentier ne registrano; pure il primo de' *Tari*, o *Tarini* detti *Teri* da Gio: Villani Moneta d' oro di Sicilia reca molte notizie, onde bastantemente risulta *de Tarino* aver dovuto scrivere il Notajo, nel prefato Decreto, cioè oro della bontà di quella Moneta *Siciliana*, o *Aragonese*, ch' era della lega di carati 24 d' oro fine per oncia: come l' argento ivi denominato *Sterlino* importa, ch' esser doveva *della Lega d' oncie undici d' argento fine per libbra*. Ciò ne insegnano gli estratti, che trasse fuori da un Codice Riccardiano, e pubblicò il Dottor Lami (a), dall' opera scritta fra gli anni 1324 e 1335 o in quel torno da *Francesco Balducci Pegolotti*, nella quale tutte le Monete dicifera, che aveano allora corso nel Commercio: in essa pure confermasi quanto abbiamo accennato del *Bisante*, sì d' oro come d' argento, che in Alessandria e in tutte le Piazze dell' Oriente molto usavasi ne' Contratti; del valor del *Ducato d' oro*, e del *Fiorino* ivi ancor si nota ch' estimavasi *due soldi grossi di Vinegia*. L' origine della voce *Sterlino*, che a significare l' *Argento fine* si adoperava, derivano gli Antiquarj (b), d' Inghilterra, giusto la più approvata opinione, da *Casterling* o *Esterling*, cioè *Orientale*, o *Levantino*: appunto perchè dalle Regioni d' Oriente con abbondanza veniva in Europa il migliore argento, prima che fosse conosciuta l' America. Uno Statuto abbiamo della Rep. di Padova nell' anno 1265 scritto quasi colle medesime parole del Trivigiano quà riportato, e si allega dal Brunacci (c), il quale indi conchiude, che *Tarinos*

(a) *Novelle Letter. di Firenze* 1754. col. 273. e segg. V. ivi col. 711.
(b) V. Chambers *Dizionario universale* alla

voce *Sterlina*, o *Sterlino*.
(c) L. c. pag. 43.

& *Sterlinos habuerunt Patavini*. Ma queste Monete aver loro avute, non più che i Trivigiani, abbastanza non dimostrano, per mio avviso, i citati Decreti; bensì che col ragguaglio alla lega di quelle doveano saggiarsi l'oro e l'argento lavorati: nè ci si offrono dalle nostrali, o dalle Padovane Carte pagamenti, over Contratti che l'uso introdotto qui denotino de' *Tarini*, o degli *Sterlini* (106).

Nell'anno 1318 veggiamo altri pagamenti, e stipendj assegnati dalla Città nostra in ragione di grossi dodici, che oggidì farebbono lir. 12 Viniziane, per cadaun giorno a' suoi Messì mandati ne' Luoghi vicini, e di grossi dieciotto ne' più lontani; e *Fiorini d'oro*, o siano Zecchini trecento venticinque al Professore qui destinato a leggere nella prima Cattedra ordinaria di Legge, siccome all' eletto per la seconda lire cinquecento di piccoli equivalenti a Zecchini cencinquantasei circa: finalmente l'anno 1324 si calcolano i lavori d'argento dorato, e inoltre ornati di smalto dieciotto grossi e ventiquattro piccoli all'oncia; il che riesce in lire diecisette, soldi tre, piccoli nove di moneta piccola Viniziana ora corrente.

IV.

1315. 5. Marzo. Lettere Ducali, che dichiarano dugento lire di Veneti danari *ad grossos*, valer a *denari piccoli* lire CCXLV. soldi due, danari otto: cioè ogni lira a *grossi* computarsi a piccoli lir. 1. 4 $\frac{4}{3}$.

Valore della Lira a grossi.
An. 1315.

V.

Gli Atti poi del rinnovamento della Zecca Trivigiana portano la data degli anni 1317. 1318 e di quelli che il tempo edace non ne ha con-
funti, questo è il tenore:

1317. 7. Settembre. Offerta fatta da un Mercante Trivigiano al Podestà ed ai Consoli della Città medesima, di coniar *Bagattini* uguali nella bontà e migliori de' *Veronesi*, e de' *Bresciani*; per supplire alla scarsezza di denari piccioli, e sostituirli a' *Blanchi* di Venezia, ed alle altre tali Monete pessime: la qual obblazione fu accettata li 12 dell' istesso mese dal Consiglio Maggiore, che ordinò si destinassero alcuni Savj a riconoscere il *Saggio e le condizioni di essa Moneta*; sul riferito de' quali dovesse il Pubblico deliberare; ma della presa deliberazione gli Atti ora più non esistono: essersi peraltro data opera tostamente ad allestir la officina per battervi i danari ne assicura una supplica presentata li 3 Dicembre al Magistrato delle Corti dallo Zecchiere chiedente alcun ristauo del danno gravissimo che avea sofferto a cagion del fuoco disgraziatamente appiccatosi alla vicina Casa da lui abitata.

Atti della Zecca rinnovati in Trivigi.
Ann. 1317.
1318.

Ci restano pure i Documenti dell' intero effetto, ch' ebbe nell' anno susseguente la soprannotata pubblica Risoluzione; cioè:

1318. Sopra le istanze dal Monetiere istesso alle Corti degli Anziani e de' Consoli presentate li 3 Aprile, addì sette il Comune di Trivigi a lui concede, che diafi compimento all' edificio assegnato per uso della Zecca in

ca-

(106) Della qualità de' *Tarini d'oro* abbiamo parlato alla pag. 371. del Tomo II., come pure degli *Sterlini*.

capo al Fondaco; quattro giorni dopo gli *Anziani*, e i *Consoli* della Città eleggono *Detemario Cambiatore*, il quale sia presente quando si meschia l'argento col rame da monetarsi, e ne serbi li *Conj*: quegli poi nel dì 30 al Podestà ed alle Corti rassegna il *Saggio* della Moneta già coniatà, perchè appresso lor dovesse guardarsi. Domandò inoltre lo Zecchier istesso, ed ottenne a' 25 e 29 di Luglio, che il Comune gli rimborsasse *lir. 343. 3. 4*, le quali aveva egli contribute per acconciar la Casa della Zecca, e se gli concedessero in affitto due Stanze contigue alla medesima necessarie.

VI.

Provvedimenti, e decreti sopra le Monete piccole da non ricusarsi ne' pagamenti.
An. 1322.

1322. 1. Maggio. Provvizioni fatte intorno alle Monete da Rizzolino degli Azzoni, Alberto de' Rinaldi, Giovanni dalla Vazzola Giudice, e Detemario Cambiatore, Savj a tal ufizio deputati per le Corti degli Anziani, de' Consoli, e Savj del Comune, colla presenza di Fricio Capitano della Città e Distretto di Trivigi a nome del Magnifico Arrigo Co: di Gorizia e del Tirolo, Regio Vicario Generale. In queste si propone, che fino a' 20 soldi ne' pagamenti debbano riceverfi *denari d'argento* per la metà, e per l'altra *denari piccoli*; da una lira alle dieci un solo terzo di questi, e due di quelli; ed in arbitrio de' contraenti, ove si trattasse di somma più grande.

A' 23 del prefato Mese, Decreto del Maggior Consiglio, che obbliga ciascuno ad accettare le infrastrate picciole Monete, le *Viniziane nuove e vecchie, danari mezzani aventi la testa, crociati Veronesi vecchi*; e che ogn'altra *picciola moneta nuova* in comperare e vendere spender si possa, purchè siano le parti d' accordo.

VII.

Nuova Moneta dell' Scaligeri.
An. 1330.

1330. 20. Aprile. Mandato del Podestà di Trivigi a' Cenedesi, e agli abitanti di Tarzo, di Corbanese, e di Arfanta, che debbano riparare e mantenere il Castello e la Rocca di Ceneda. Inoltre ordina loro che debbano usare la nuova Moneta da 20 piccoli, poich' ella viene in Trivigi da tutti adoperata ne' pagamenti e nelle riscossioni; sotto pena pecuniaria, ed altre giuridiche.

VIII.

Monete nuove di Venezia sospette.
An. 1332.

1332. 7. Novembre. Consultazione degli Anziani del Comune di Trivigi sopra la introduzione di gran quantità di una *Moneta nuova da 16 piccolis*, e di altra da 12 battuta di recente in Venezia, che molti Cittadini, Mercanti e Gabellieri tenevano essere di cattiva lega; esaminato l'affare con sedici Savj trascelti, quattro di ciascun Quartiero della Città; risolvono di chiederne l'opportuno provvedimento a' Signori della Scala col mezzo di Guglielmo Bevilacqua lor Fattore, come il ebiamavano, o sia Camerlingo Generale: e che frattanto si facciano saggiar dagli Orafi que' denari nuovi a confronto della *Moneta nuova da 20*, corrente in Trivigi: esigersi poi promessa giurata dai *Cambiatori*, di tagliare tutti li *danari falsi di qualunque forma*, che loro venisser portati. Questo giuramen-

to fu prestato li 9 del Mese predetto da sei Cambiatori notati qui sotto.

Pasino Speziale alla Stazione del fu Maestro Enzelerio Fifico.

Cino Famiglio di Giovan Cipriano da Fiorenza dimorante in Trivigi.

Almerico Speziale fu Tantardito.

Ser Neri Pentasino de' Pentasini Fiorentino abitante in Trivigi.

Matiolo di Ser Vanni Buonaccorsi da Fiorenza dimorante in Trivigi.

Donato Cambiatore di Venezia, in Trivigi abitante alla stazione della *Pietra del Bando*.

IX.

1332. 8. Novembre. Lettera del Podestà di Trivigi al Bevilacqua predetto, nella quale gli espone i lamenti della Città sopra la *Moneta nuova*, da *sedici danari* appellata *Mezzanino*, e molto più dell'altra da *dodici* nominata *Ginocchielli*; perchè si valutassero più del giusto lor pregio, e sulla forma de' medesimi se ne fabbricassero di falsi; addomandandogli se alcun provvedimento si fosse fatto, o fosse per farsi da' Signori della Scala in tale proposito.

*Denunziate
alle Scalligeri.
An. 1332.*

X.

1332. 9. Novembre. Risposta del Bevilacqua, che al Podestà di Trivigi significa, i *Mezzanini*, e i *Ginocchielli* spenderli tuttora in Verona ed in Padova, senza obbligazione però di riceverle o ricusarle: ma se tali Monete si falsificassero in Trivigi parer a lui, che se ne formasse processo.

*Riconosciute
legittime.
An. 1332.*

XI.

1339. Ducale dichiaratrice degli Stipendj che dovean ricevere dal Comune di Trivigi 'l Podestà di lei, e quei del suo Territorio, coi loro Uffiziali.

*Stipendj de'
Rettori ed
Uffiziali del
Trivigiano.
An. 1339.*

XII.

1346. 23. Luglio. Editto del Podestà di Trivigi, da esso indirizzato anco ai Rettori di Mestre, Cattelfranco, Asolo, Oderzo, Seravalle, e Cognigliano; che vieta nella Città, e nel Territorio l'uso di *certi danari crosati piccioli di più maniere*: salvo delle *picciolate Monete che hanno corso in Venezia*.

*Crosati pic-
coli ripro-
vati.
An. 1346.*

XIII.

1355. 13. Dicembre. *Ordini* sopra le Monete pubblicati per commissione del Podestà e Capitano di Trivigi. Contengono essi. I. Il Rescritto del Principe che al Podestà già detto, il quale gli aveva notificato, una gran quantità di *Carrarini* trovarsi nella Città; trasmette li seguenti *Decreti*, acciocchè gli faccia osservare nella Città e nel Distretto. II. Ordinanza fatto dal Consiglio de' XL. il penultimo di Febbrajo 1353 col quale si vieta sotto gravi pene a' Cittadini Veneti 'l far battere Monete nello Stato di Venezia colla stampa delle forestiere, e fuori dello Stato, dove non fosse consueto il coniare tali Monete: parimente, si proibisce l'introdurre, nel Dominio Veneto *false Monete*, dichiarando tali tut-
te

*Decreti de'
Signori XL.
di Venezia
contro i falsi
Monetieri.
Ann. 1354
1355.*

te quelle che venissero fabbricate fuori de' *Luoghi soliti*, o fossero di *lega inferiore*. III. Simile ordinazione de' 21 di Ottobre 1354 contra i *danari da 22 falsi*, li *Carrarini*, i *Frisacbesi* ed altre male Monete; fra le altre cose, ivi si determina, dover esser la *lega* legittima de' soprannominati *danari* da 22 alle *sett' oncie d' argento fine per Marca*, ed il peso, di soldi XVII. per Marca, o sia di $25 \frac{1}{2}$ per oncia: giacchè $25 \frac{1}{2}$ da 22 computati a 12 per ciascun soldo, ne formano appunto XVII. IV. Altra de' 22. Giugno 1355. che rafferma la precedente, accrescendo le pene a' trasgressori per la medesima intimate, e levando ai Magistrati la facoltà di rimetterle. V. Riformazione degli antidetti Decreti nella parte delle pene imposte a' violatori di essi, come troppo leggeri a confronto di quelle in altri Dominj stabilite; onde tanto le pecuniarie quanto le afflittive della persona si aumentano: e si commette a diversi Uffiziali di farne rigorosa inquisizione a freno e gastigo dei delinquenti.

XIV.

Soldini di Padova vicisati.
An. 1379. 1379. 21. Gennajo. Ducale, che commette alla Reggenza di Trivigi l' osservanza dei Decreti fatti ne' Consigli di Venezia, per i quali viene bandita la *Moneta nuova* battuta in Padova sulla forma de' *Soldini Vinitiani*, col Carro da una faccia e colla *Croce*: richiamando le prefate Monete alla Zecca fra il termine di XV. giorni, colla obblazione di dare per ciascuna Marca di esse XIV. Soldi grossi (corrispondenti a VII. Zecchini odierni), purchè non fossero false; mentre queste tagliate si restituirebbero a' possessori &c.

XV.

Piccoli, fuor de' Padovani, proibiti.
An. 1384. 1384. 2. Novembre. Bando mandato in Trivigi, che niuno ardisca di spendere nella Città, o nel Territorio Trivigiano *piccoli* di sorte alcuna, salvo i *Padovani*.

XVI.

Nuova Moneta del Carrarese.
An. 1386. 1386. 1. Marzo. Lettera di Francesco da Carrara, che notifica a' suoi Uffiziali in Trivigi di aver fatta coniare una *Moneta nuova*, detta *Carrarese*; del valente di soldi quattro della sua Moneta Padovana: con ordine che sia da tutti ricevuta, ma di questo non si faccia pubblico Bando, e seguano a correre li soliti di lui *Carrarini*, *Soldi*, *Quattrini*, e *Piccoli*.

XVII.

Ducato d'oro ragguagliato a' Soldi di Padovani.
An. 1386. 1386. 21. Marzo. Bando di commissione del predetto da Carrara fatto in Trivigi, che ciascun debitor possa pagar i *Ducati d'oro in Carrarini*, o *Carraresi*, o *Soldi* Padovani a ragion di lir. 3 e soldi 13 per Ducato, e in *Quattrini* a lir. 3. 13. 6 per Ducato (107).

MO-

(107) Convien qui per ultimo avvertire, che troppo di già avanzata la stampa del presente Trattato feci acquisto di alcune altre Monete Longobarde; delle quali non avendo per-
ciò potuto parlare a suo luogo, ne darò il disegno, e la spiegazione nell' Appendice di questo Tomo, a cui rimetto il Lettore per altre notizie interessanti da me troppo tardi scoperte.

MONUMENTORUM APPENDIX.

I.

Reipub. Tarvisinæ Statuta de Monetis Anno MCCCXIII. & XIV.
(ex Cod. Membraneo H fol. 11.)

Quæ anno circiter MCCXC. de Re Monetaria edita fuerunt, nostrorum Municipium scita protulimus Cap. IX. Art. XI. supra.

1. 13. Illis itaque hoc anno a Tarvisinorum Republica restitutis, apponuntur nonnulla; idest falsam monetam erogans quingentis libris multatur: quam condepnationem si non solverit, infra terminam positum in ipsa condepnatione, quod similiter ipse comburatur, ita quod moriatur, Personæ & facti qualitate inspecta.

Jusjurandum vero Campsoribus dandum, jurare quoque jubentur omnes Tuscani, & alii prestantes, & mutuantes sub usuris, qui habitant in Civitate Tervisi, & Burgis, & ejus Districtu.

Demum in Additionibus quas continet Statutorum Codex G. exaratus An. 1314. fol. 153. hæc habentur.

1314. Num. XI. quod Potestas faciat jurare Campsores.

Additio facta Statuto, quod erat scriptum in dicto Libro sub Rubr. &c. Cap. XXXVIII. &c.

Quod si non fecerit perdat de suo salario XXV. libr. den. parv. que perveniant in Comune Ter. totiens, quotiens contrafactum fuerit: & sit precisum.

II.

Ducati aurei æstimatio ab Anno MCCCVIII. ad Ann. MCCCCLIV. ex Monumentis Tarvisinis.

(Quaternus collecte impositæ Tarvisinis &c. An. MCCCVIII. Cod. Membran. in Tabulario Communis fol. ult.)

Quarterii de Ultra-Cagnanum &c.

Summa totius collecte Quarteriorum de Ultra-Cagnanum & de Ripa in Civitate & Nobilibus (de extra) Capis. LXXVII. Libras, XIII. solidos, L. 3. 4. & III. grossos: & capit ad parvos MMIIILXXXVI. libras, & XVI. sol. parvorum.

Nota. Cum septem & septingentæ grossorum libræ, solidique quatuordecim & grossi denarii tres conficiant parvorum libras 2486. ac sol. 16, sequitur, libram unicam grossorum 32. parvorum libras; & solidum grossum unum 32. parvos solidos, denariumque unum grossum 32. parvulos denarios æquasse: quod in Charta etiam patet, quam Cap. VIII. Art. V. memoravimus, anno 1296. conscripta, ubi veneti grossi completi valere denarios 32. pro quolibet, explicite dicuntur.

Atqui Ducatum aureum grossis XXIII. seculi XIV. initio constitisse, testatur Marinus Sanutus ætatis illius Auctor; quod certissimo est argumento, Ducatum tunc aureum libris tribus & solidis III. parvorum æstimatum fuisse: T. X. Y
duos

duos tamen solidos & denarios VIII. minus supputari Ducatum videas insequenti ratione, atque alia inferius occurrent huiusmodi varietates, de quibus adnotationem consule quam post annum 1345. mox subjiciam.

(Ex Regesto Litterarum 1314. in Tabul. Com. Tar. f. 7.)

L. 3. 1. 4. 1311. *Computata Marca auri tresdecim Marcas argenti, & Marca argenti decem soldos denariorum grossorum &c.*

Nota. Ducatum aureum heic non pluris estimari quam *libris tribus, solido unico*, & denariis IV. parvorum jam probavimus in B. Henrici Commentariis P. I. pag. 54. n. 1.

(Ex Cod. Membran. Reformat. fol. 26. t.)

1318. 2. Augusti. *Super declarationibus tractatus (An. 1264.) habiti inter inclitum Dñ. Ducem Venetiarum ex una parte, & Dñ. Potestatem & Commune Tarvis. ex altera provident &c. quod &c. post verba ubi dicitur, & hoc sub pena mille Denariorum auri, dicatur totiens committenda quotiens contrafactum fuerit &c.*

(Ibi fol. 28.) *Eo die Veneris III. Augusti &c. Sapientes & Tractatores: provident quod forma stipulationis... fienda inter Dñ. Ducem & Commune Venetiarum ex parte una, & Commune Tarvisi ex altera, ... scribatur & ordinetur per hec verba &c. promiserunt sub pena mille Ducatorum aureorum, que pena totiens comittatur... quotiens fuerit contrafactum &c.*

Nota. Ducati aurei mille, Actis his nostris postremo loco memorati, non alii certe sunt quam paullo ante dicti *mille Denarii aurei*; quo nomine Florenos pariter fuisse donatos ex rationibus apparet mox describendis.

Ceterum expensis, qua Monumentum III. hoc anno exhibet ad diem XXVIII. Decembris, docemur, in Ducato aureo tres libras & solidos parvorum III.

L. 3. 4. *Reip. Tarvisina Questores tunc temporis numerasse.*

(Ex Quaterno Membran. Expensatorum Com. Tar. An. 1329. fol. 21.)

L. 3. 8. 1329. *Die Sabbati VIII. Sept. imprimis expenderunt dicti Massarii quinque denarios aureos & dimidium, in rac. trium librarum & octo soldorum pro quolibet Floreno; & capiunt ad denarios XVIII. lib. & XIII. Sol. p̄. dat. dño Legato, qui est Venetiis &c.*

(Ex Quaterno Receptorum &c.)

1329. *Pro Mutuo imposto Tuscis & Forensibus Civitatis Tarvisi &c.*

L. CXLVI. & III. Sol.) XLIII. *Florenos aureos a Johanne Cipriano.*

L. CV. & VIII. Sol.) *Triginta unum Florenum a Zanobio.*

L. XXX. & XII. Sol.) & VIII. *Denarios aureos a Liazarò.*

(Ex Cod. Reformat. Civit. Tarv. Membran. An. 1331. asservato in Tabul. Communis fol. 175.)

L. 3. 10. 1331. 17. Sept. *Mastinus de la Scala &c. Nob. Militi d. Petro de Verme de Verona nostro in Civit. Ter. Potestati salutem & omne bonum &c. Mandamus vobis quatenus... nobis transmittere debeatis Florenos auri mille sexcentum quinquaginta octo &c. in ratione III. libr. & X. soldorum pro quoque &c.*

(Ex Codicibus Recepti & expensi Capituli Ecclesie Tarvis.)

1341. *Expense &c.*

L. 3. 10. *Item III. lib. X. sol. par. pro uno Ducato dato Cursoribus dñi Pape die VI. Septembris &c.*

1342. *Reditus de Silvarosa &c.*

Re-

Recepi V. Floren. auri a dño Pbrō Patre in rac. III. lib. VIII. fol. pro quolibet Ducato, solvente pro parte Capituli ex lignis venditis memoris de L. 3. 8. Dolcono pro parte solut.

Expense &c.

Item XLVI. Ducatos auri in rac. III. lib. VIII. fol. III. par. pro quo- L. 3. 8. 4. libet floreno, valent in suma libr. CLVII. lib. III. fol. III. par. sed de predictis Ducatis solvi unum pro dono, quia capitale erat tantum XLV. duc. & erat obligat. quinque caticibus Venec. pro dictis den.

1345. Ex Quaterno B. Rationum Auliverii Forze in Archivo Magni Xenodochii Tarvisii.

Die X. intrante mense Marcii habui ego Oliverius Forcetta Tarvis. in Camera Frumenti Communis Venetiarum quinquaginta millia quingentas, & sexaginta libras denar. parvorum in Ducatis in racione III. libr. III. sold. parv. pro quolibet Ducato: de quibus denariis dicta Camera mihi largitur annuatim III. libras pro centenario.

Nota. Ducatus aureus temporibus illis tribus libris & folidis X. plus minus a mensariis venibat; Aerarium vero in tres libras & quatuor solidos non amplius ferebat accepto: præterea Nummo huic probatissimo, non secus ac cæteris mercibus, apud Negotiatores ipsos, pro ejus copia vel inopia & flagitantium numero, varium fuisse pretium isthæc excerpta demonstrant.

Item XXXIV. & 1. sol. pro X. Florenis, quos emi in rac. dñ. III. lib. L. 3. 8. 2. & VIII. sol. & 11. p. pro quolibet, quos recepit d. Decanus pro salario dñi. Certani de sala Can. Tar. & Procur. Capli. Tar. in Curia Romana die XII. Febr. presente dño Amadasio Can. Tarv.

Item XXXII. par., quos habuit ille qui misit dictos X. Florenos domino Certano pro Concambio Florenorum, quod debet fieri in Arvenione.

1349. C. 54.

Heredes q. dña Francisca Maurisni tenent Molendinos & Folon. & Resp. L. 3. 4. ad festum S. Martini CLX. lib. den. par.

Solvit XXV. Ducatos Canon. qui capiunt LXXX. lib. in Moneta.

1350. C. 70.

Heredes dña Francisca (sic) Maurisni restant LXXX. lib. par. solvit L. 3. 4. XXV. Floren. in racion. III. libr. III. sol. pro unaquoque, quos aportavit dominus Plebanus de mense Julii.

C. VIII. Inter expensas.

Item XXXII. lib. par. Paulino filio domini Certani pro X. duc. sibi debitis dare a Capitulo, quos habuit pro anno currenti MCCC. quinquag. &c. L. 3. 4.

1354. C. 37. t.

Solvit (Georgius Justinianus) XXV. Ducatos aureos justis ponderis in racion. III. libr. XI. sold. XI. p. pro anno preterito: item retinui XXV. duc. L. 3. 11. 11. pro parte soluc. sui debiti ducent. ducat., ut in carta finis facte domino Georgio continetur, qui capiunt LXXXX. lib. minus 11. sol. 1. p.

1355. C. 37.

Reditus Folozum, & Molendinarum de Melma.

Dñs Georgius Justinianus de Venec. tenet dictas possess. a Capitulo Tar. & Respondet omni anno quinquaginta Ducatos justis ponderis.

T. X.

Y 2

Sol-

L. 3. 10. *Solvit Ser Petrus de Arpo Judex pro eo XXV. Ducatos aureos in rac. III. lib. X. sol. pro unoquoque: die penul. Januar. & Rambaldus Not. scripsit instrumentum soluc.*

Capiunt ad Monetam LXXXVII. lib. X. S. & nota qui retinai pro parte solut. debiti XXV. Duc. ut in instrum. solut. apparet scripto manu Zambaldi Not.

1360. 61. C. XVIII.

Reditus de Silvarosa &c. corrente Millesimo III LXI. indict. XIII.

L. 3. 12. *Feci rationem cum Gabriele, Marebo, &c. q. ser Mondini de Silvarosa de fictu restorum Annorum preteritorum V. Ducat. in auro, in rac. XII. soldorum lazum &c.*

1366. C. L.

Reditus de Silvarosa &c.

L. 3. 14. *Domini predicti pro omnibus possessionibus &c. reddunt annuatim primo Duc. XVI. boni & justi ponderis Capitulo Tar. ad denarios lib. CVIII. & sol. III. par.*

Ibidem. Reditus Folonum & Molendinorum de Melma detentos ad fictum &c. pro responsione ficti annuatim.

Ducas. L. auri, & ad denarios in Mogeta C. & LXXXV. (lib.) par.

1367.

1368.

1369. C. XX.

Redditus possessionum de Silvarosa.

Petrus q. Jacobini de Tarcio.

Alexius q. Vecelli.

Albertus q. Grecellonis, &

Vendramus q. Francisci, omnes commorantes in Castrofranco tenentur Capitulo. Tar. 5. Communitati annuatim usque ad IX. annos, Ducatos XVI. auri, ut constat pub. Instr. facto per Johannem de Adelmario.

L. 3. 13. *Solverunt omnes Ducatos XVI. auri die XXX. Decembris, quos tenebantur solvere in festo Sancti Martini; & quia non solverunt in dicto festo, valente Ducato tunc libr. III. & sol. XIII. & nunc valent libr. III. s. VII.,*
L. 3. 7. *recepti a predictis lib. V. parv.*

Redditus Fullonum de Malma detinentur per Georgium Justinianum, pro quibus reddere debet Duc. L. auri.

Recepti Ducatos tunc pro libris III. sol. VII. valent dictis XVI. Ducatis pro lib. III. sol. VII. pro quolibet libr. LIII. sol. XII.

1368. C. XLIII.

L. 3. 14. *Item solvi & dedi domino Petropaulo Decano & Can. Tarvis. novem Ducatos auri boni & justi ponderis &c. & fuerunt numerati ad Monetam libr. XXXIII. sol. VI. parv.*

1370. C. XXIII.

Redditus omnium Possessionum de Silvarosa &c.

Primo Ducatos XVI. boni & justi ponderis.

L. 3. 10. *Die XV. Nov. Ducatos XVI. auri recepti, qui sunt ad denarios libr. LVI. parv.*

1371.

1371. C. XXI.

Redditus omnium possessionum de Silvarosa &c.

Primo solvit Ducatos XVI. }

auro boni & justi ponderis } solverunt Ducat. XVI. auri boni & justi pon- L. 3. 11.
deris die XXI. Nov., capit ad denar. lib. LVI. sol. XVI.

Inter expensas.

Item solvi & dedi domino Archidiacono Ducatos decem auri, valoris libr. trium, & sold. XII. & hoc pro reaptatione domui Canonicali contigue ejus domui, capit ad monetam libr. XXXVI. par. die XXX. Januarii.

Item solvi & dedi domino Petro Episcopo Tar. Ducatos vigintiquatuor boni & justi ponderis, & hoc quia persolverat domino Jobanni de Placencia de sua nomine Capituli &c. de mandato sociis Capituli die XXVII. Aprilis capit ad denarios libr. nonaginta parvorum. Solvi ed dedi domino Archidiacono Ducatos triginta quatuor auri boni & justi ponderis, capit ad denar. centum & vigintiduas libr. den. parv. die XII. Aprilis. L. 3. 15.

L. 3. 11. 9⁶/₃₂

1374. Inter expensas.

Item misi Marco die Sabbati XXI Marcii pro complemento soluciois sententie . . . duos Ducatos auri qui capiunt ad pecuniam libr. septem sol. VI. par. L. 3. 13.

Item misi dicto Marco aurifice pro confirmatione dicte sententie duos duc. auri, vid. pro quolibet ducato lib. 3. sol. XIII. Vē. pā. L. 3. 13. 5.

Nota. Cetera ibi descripta rationum capita quolibet in Ducato tres tantum libras & solidos tresdecim enumerant.

1376. C. CXXXVI.

Item die dominico VI. Jul. dedi Presbitero Lazaro causa eundi Venecias ad protestandum domino Georgio Justiniano, pro fato molendinorum 11. Ducat. in auro, valet a moneta libr. VII. sol. VIII. L. 3. 14.

1378. C. LXV.

Item solvi & dedi Hendrico Mansionaria pro aliquibus Scripturis factis in favorem Capituli sub Josepho Canipario, de quibus Capitulum fuit contentum dare dicto Hendrico, quando audierunt racionem dicti Josephi die XXIV. Jul., lib. 7/3. sol. XVI. par. videt. cum ipse deberet habere unum ducatum auri, & tunc valoris erat tantum. L. 3. 16.

1385. Inter expensas.

Item die penult. Januarii (1386) pro . . . D. Epō. Ducator. X. auri valet de moneta pro quolibet lib. III. sol. XIII. capit in totum libr. XXXVI. sol. X. L. 3. 13.

1386. Inter expensas pro equaliter.

Item die tertio Julii dedi nuncio qui dixit q., Chapitañ. de Verona fuerat constitus duc. II. valet ad monet. libr. VII. sol. XII. L. 3. 16.

1388. C. Inter expensas.

Item die XIII. Marcii (1389) concessi Ve. . . de Trivignano pro sussidio I. Mansi jacentis in dicto loco de Chomiss. domini Coradi olim Decbani ex mandato Capituli, duc. tres auri, valet pro quolibet libr. III. s. 2. & lib. XII. . . instrumenti scripti per Jo: Mastbeum Magb. Scolarum, ea die L. XXIII. sol. VI. p. L. 4. 2.

Item die XXI. Aprilis solvi pro 1. par Bovum pro Marjo de Cero, constiti mihi, octo Ducatos, pro quolibet lib. III. sol. II. p. VII. alios ducatos habebam, sic solum dedi de denariis meis Duc. XV. auri alios decem concessi L. 4. 2. 7.

cessit Dominus Episcopus sic solvi de meis denariis a pecunia lib. LXI. fol. XV. p. IIII.

- L. 4. 3. Item die XIII. Maji concessi Petro Linorino de Sanbugnello pro subsidio x. par bovum pro massaria quam ipse conduxit ad affittum a Chapitulo jact. in dicto loco duc. sexd. anri, de dictis ducatis recepi a D. Decano Duc. sex auri: ergo dedi duc. X. auri valet pro quolibet lib. IIII. s. III. &c. ad monet. libr. XII. X.

(1389.) Ibi. Millesimo trecent. LXXXVIII. ind. XI. die XXIII. M. Martii. Recepi ego Per. Blaxius de Urbe veteri a pbrö. Federico Canipario Capituli ducatos auri IIII. valet ad monetam quilibet lib. IIII. fol. II.

1389. C. LXXXVIII.

Magister Antonius Butigliarius qui fuit de istrana racione Irvelli distarum domorum jacent. infra portam Sanctorum XL. reddit annuatim P. lib. XI. den. parvo.

- L. 4. 2. Recipi pro parte solut. ducatos duos auri, valet pro quolibet lib. IIII. fol. 2. p. capiunt lib. VIII. fol. IIII.

C. CLXX.

Die XIII. Maji dedi dño Barthol. de Ecelo quia ipse iuit Venecias pro recuperando offertorium a Communi pro Ecclesia duc. 1. & dñs Decbanus dedit

- L. 4. 3. unum. valet pro quolibet lib. IIII. s. III.

1390. Inter expensas.

- L. 4. 4. Item ego die dedi d. Decbano pro certis expensis factis per ipsum in domo de la fontana duc. II. auri, valet pro quolibet lib. IIII. s. IIII. p. capit in totum lib. VIII. s. VIII.

1391. C. CIIII.

Item die XXIII. Jun. dedi Pbrö Nicol. de Petrarubea, quod ipse solvit Ser Paulo de Rugulo Not. qui scripsit instrum. donationis dicti mansi (facta a D. Jacoba de Campo) Ducatos tres, valet pro quolibet lib. IIII. fol. IIII. par. capit in totum lib. XII. fol. XII.

- L. 4. 4.

1392. C. CIII.

- L. 4. 3. De suprascriptis LXVII. Ducatis emi L. pro fol. III. pro quolibet suna
L. 4. 2. Ducati LXVII. s. libb. CC. LXXVII. fol. IIII.

1394. C. CXVIII.

- L. 4. 3. Item die XVIII. dedi dño. Xpöforo Canonico Tar. quot portavit Rome pro questione que vertitur inter Caplū. ex una parte & dñ. Nicolaum de Tre-gona ex altera, qui ducati constiterunt mihi pro quolibet lib. IIII. s. III. ad Banum antbi. de Verona Ducat. X. auri.

C. CXVIII.

- L. 4. 2. Item die primo Dec. dedi dño. Philippo Canonico Tarvis. Duc. XX. quos debebat habere a Capitulo quia Caplū. recepit fructus sue Prebende &c. valebat tunc Ducatus s. 11. pro quolibet: (scilicet ultr. 4. lib. ut apparet ex calculo totius pagine).

Item die XXII. dedi d. Prö. Leonardo Manson. quem concessit Caplō pro refugio, valet lib. IIII. fol. 2. ducats. 1.

1396. C. XIII.

- L. 4. 5. Item dedi dñ. Pbrö. Lazaro de mandato Capituli, quando iuit Bononiam pro dicta questione (fructus Prebende dñe Jobi. Mutoni (alibi legitur Multoni) Can. Tar.) Duc. VI. valet libr. XXV. fol. X.

C.

C. CXLIII.

Item die VII. (Nov.) solvi d. Jacob. Vicario, quos concesserat Capitulo L. 4. 15. ob aliquibus negociis dicti Capituli Duc. III. auri valent L. XII. f. XV.

1397. C. CXLVI.

Item die XXV. Aprilis de mandato Capli. dedi dnō. Pbrō. Androino Rectori Ecclesia Sancti Stefani de Tar. duc. sex auri valoris lib. IIII. fol. VII. pro quolibet, qui impetravit contra Fratres mendicantes Civit. & Dioc. Tar. L. 4. 7. vis. lib. XXVI. fol. II.

1398. C. CX.

Item die Martis XXV. mensis Junii solvi magistro Jeronimo a Campanis pro secunda solutione hujus anni pro Campana Magna de mandato dnor. de Caplō. Duc. XXII. & soldi XX. constitut. lib. C. par. prout patet instrō. ser Bartbol. de Villa lib. centum p̄. L. 4. 10.

1400. C. XLV.

Et respondet in Kldis Febr. annuatim in Tarvisio expensis ipsius Dñi Bertucii & suor. Ducatos centum Auri.

Recepi Ducat. centum auri valoris - - - - - L. IIIII. L. 4. 10.

1402. C. 41.

Dñi Alexander Natalis, & Valerius Frēs Filii & Heredes condam Dñi Bertucii Valerio tenent ad livellum (ut supra) & respondent in Kldis Februarii per dies octo ante vel post in Tarvisio suis expensis ducatos centum auri. L. 4. 13.

Recepi 20 Februarii Ducatos centum auri valoris librarum - L. IIIILXV.

Quaterno 1403. C. 104. t.

Item dedi & solvi die primo Oct. de mandato Capli. ser Petro del Vonica, quos ipse concesserat Capitulo pro Archā Scī. Liberalis Duc. sex auri valor. L. XXVIII. f. IIII. L. 4. 14.

1405. C. 41.

Respondent Ducatos centum auri. Recepi Ducatos centum auri valoris - - - - - L. IIIILXXV. L. 4. 15.

1414. C. 30. Respondent Ducatos centum auri. Recepi ego Pbr. Petrus Benedictus. - - - - - L. IIIII. L. 5.

1421. C. 25. Respondent Ducatos centum auri. Recepi - - - - - L. IIIIIXX. L. 5. 4.

1424. C. 24. t. Respondent Ducatos centum auri. Recepi Ducatos centum

auri valoris L. 5. 3. pro Ducato Capis. - - - - - L. IIIIIXV. L. 5. 3.

1434. C. 30. t. Respondent auri Ducatos centum. Recepi Ducatos nona-

ginta valoris in Monetis in ratione L. 5. 10. pro Ducato L. IIIILXXXXV. L. 5. 10.

1439. C. 29. t. Respondent &c. Ducatos auri centum. Recepi contat. &c. M. Tecianum Sertorium in postis quatuor (l. quinque) Ducatos centum ad Postlam L. 5. 13.

L. 113. pdx fol 50. - - - - - L. VLXV.

- L. 5. 14. 1441. C. 29. 1. Respondent &c. Ducatos centum auri justi & boni ponderis. Recepti per manus Dñi Symonis (Valerio) Ducatos centum Vall. in Mo-
netis - - - - - L. VLXX.
- L. 5. 16. 1452. C. 24. Respondent &c. boni auri & justi ponderis Ducatos centum Vallē. Nota quod habetur pro Ducato L. 5. 16.
Ducatos centum. Recepti Ducatos centum Valoris - - - L. VLXXX.
1453. C. 20. 1. Respondent &c. Ducatos centum boni & ponderis & justi (sic).
Ducatos centum. Recepti Ducatos centum valent - - - L. VI.
- L. 6. 1454. C. 18. 1. Respondent &c. Ducatos centum auri justi ponderis.
L. 6. 4. Ducatos centum. Recepti Ducatos centum Vallē. pro Ducato L. 6. 4.
valent - - - - - L. 620.

III.

Annonæ, aliarumque Rerum Venalium, nec non Stipendiorum Pretia;
ab an. 1313. ad 1324. ex Actis Reipublicæ Tarvisinæ deprompta.

1313. 10. Aprilis. Provisiones facte per Ancianos & Consules super
facto Beccariarum & Carnium (in Lib. Reformationum hujus anni fol. 21.)

Quod Libra Carnium de Castrato, & Capreto vendatur XII. den. parv. &
non ultra.

De Moltono non castrato & Agno X. den. par.

De Pecude, Capro & Hirco VIII. den. par.

Vitulum lactantium X. den.

De Bove & Vacha VIII. den. par. & non ultra; & ab inde inferius,
secundum quod per officiales ad hoc deputatos extimate fuerint.

Libra Carnium recentium de Porco Masculo XIII. den.

De Porca Castrata XIII. den.

Carnes de Porco salite pro qualibet libra vendantur XX. den. par.

Libra Casei recentis vendatur XVI. den. par.

Cujuslibet alterius Casei XVIII. den. par.

Provisiones reformatæ an. 1326. 17. Octobris.

Libra carniū de Castrato & Capreto den. XIII.

De Moltono non Castrato & Agno - - d. XII.

De Pecude Capro, & Hirco - - - d. X.

Vitulum lactantium - - - d. XII.

De Bove & Vacha - - - d. X.

Carnium recentium de Porco masc. - - d. XII.

De Porca Castrata - - - d. X.

Lardus recens - - - d. XVI.

Carnes de Porco salite - - - d. XX.

Caseus Montanus & nostrorum Sol. II. pro libra.

Vacinus - - - d. 22.

Bonum de Puya & de Crete - - - d. VIII.

Ex Cod. Membran. Reformationum An. 1314. C. 152.

1314. In Xpi nom. amen. Consilio III. Cois Ter. &c. Congregato &c.
Pro-

Providerunt Sapientes electi ad providendum quid ascendere potest Laborerium Plavis taliter aptandum & fortificandum secundum provisionem alias factam per d. Potest. & inzigneros, qui alias fuerunt ad videndum dictum laborerium, & sapientes electos per Curias d. Pot. Primo, habito consilio cum fratre Joanne ordinis Heremitarum, magistro Petro (de Brixia) & magistro Bertaldo Inzignariis, dictus d. fr. Joannes dixit, quod volebat consulere super facto laborerii, quia Sapientes decipiuntur in expensis laboreriorum; sed credebatur ad complementam dicti laborerii posse sufficere, que inferius dicit magister Petrus, & quod Coë habet predicta facere, & sunt utilia dicto Coë.

Magister Petrus affirmabat, quod cum CCCC. libris denar. posse fieri & compleri dictum laborerium habendo de comitata M. Plaitra, & M. Operarios Manuales, pro quibus supradictis dictus Mag. Petrus offert se paratum facere dictam laborerium, faciendo unam Rostam cum Penellis de DCCC. passibus, computata Rosta qua fieri debet Hospitalis Plavis; alta dicta Rosta in summitate V. pedibus, & Rosta ampla in funda XV. pedibus. Cum Barchis, & summitate quinque, & Rosta inferior V. & Rosta Hospitalis X pedibus ampla. Emendo ligna ferramenta, & solvendo incidentibus lapides, Magistris lignaminum, & ficatoribus lignaminum, & clarvantibus ponentibus dictum lignamen in opere: dum per laborantes pro Com. fiat forrea ubi debant poni lapides ad conservationem dicte Roste; & quod dicti laborantes Cois Ter. teneantur ponere, & implere dictas Rostas de Lapidibus: & predicta dicit & intendit facere dum per Coë. Ter. vel per Judicium Dei non remanebit.

Item providerunt super parte dicte provisionis, qua continetur, per quos & quas villas debeat fieri dictum opus, videt quod omnes de uera Plavim pro quolibet foco suarum regularum, scripto in Quaternis Coltarum Com. Ter. mittant unum laborantem Manualem ad dictum opus, & pro X. focis unum Plaustrum. Illi de citra Plavim pro duobus focis 1. manuales tantum, & pro XX. focis 1. plaustrum, & predicta faciant per XV. dies laboratorios tantum, & quolibet dierum si quis noller, vel non posset venire ad dictum laborerium, quod solvat III. solidos denar pro manuale in die; pro Plastro VI. grossos; de quibus denariis satisfiat laboratoribus ipsorum: vel suo loco mittant ad dictum laborerium: & ad predicta non teneantur laborantes ad Laborerium Castrifranco.

Item providerunt, quod ut dictum laborerium possit commodius & utilius compleri, quod quilibet portantes seu conducentes panem & vinum, seu alia victualia opportuna laborantibus ibi, possint vendere ibidem laborantibus absque Datis.

Fol. 163. XIX. Martii &c.

Quod Petrarum factarum secundum modum & formam predictam (magnam Communis Tarvis. quam obtinuerunt Fornaserii in faciendo petras Fratribus Predicatoribus & Heremitanis) miliare vendere possint Fornaserii & facere fieri petras XV. denar. gross. tantum, & non ultra &c. sic statuerunt Sapientes electi per Curias Dom. Potest. Ancianorum, & Consulium.

Fol. 167. die XXIII. Martii.

Anciani, & Consules providerunt quod per Curias dñi. Potest. Ancian. & Conf. Communis Trevisi eligantur boni & legales Viri de Civit. Ter. utriusque T. X.

Z

gra-

gradus, qui appellentur Messeti, habituri pro suo salario & labore II. den. parv. a venditoribus & contrahentibus mercata & mercimonia, pro libra pro quolibet contrahente: quorum denariorum medietas sit dictorum Messetorum, & alia perveniat ad Massariam Communis.

Fol. 340.

Die Jovis penult. Maji in Consil. CCC. &c.

Dñe Albertinus de Castronovo petebat solutionem unius Bollette XVIII. libr. denar. gross. pro salario XII. Baroariorum, quos habuit & tenuit, & tenere debeat in Palatio Com. Tar. tempore sue Potestarie; in ratione V. sol. gross. pro quolibet in mense &c.

Fol. 349.

Die XX. Julii. (in Consilio CCC. captum) super primo capite...

Quod Dñs Comes Goritice requirit, quod per Com. Tarvisi comodentur ei duo Dextrarii, cum intendat ire in servitium Ducis Austrie, seu de Ostriaco .. quod duo Dextrarii valoris XX. libr. den. gross. computatis selis eidem Dño Comiti comodentur per Com. Tarvisi &c.

Fol. 353.

Die XXX. Julii in Consilio CCC. &c.

Summa Denariorum Salarii Dñi. Potestatis per dimidium annum est MMM. CC. libr. den. par. Capitaneorum & Custodum Castrorum, & locorum Communis Tarvisi &c. per V. menses.... capiunt summam MMMMMMM. libr. parv.

Ex Cod. Reformation. Membran: fol. 96.

1317. In Xpi. Nomine. Anno Domini MCCCXVII.

Indict. V. die Martis XIII. Aprilis.

Consilio CCC. &c. Congregato &c.

In Xpi. Nomine Amen. Hec est provisio &c.

Providerunt namque dicti Sapientes, quod nullus homo vel persona Civit. Tarvis. vel aliquis aurifex audeat laborare, nec laborari facere in Civit. Tar. & ejus Districtu aliquod laborerium auri deterius auro quam deterino (l. de Terino) pena & bano XXV. libr. pro quolibet toties quoties contrafecerit; & in amissione auri quod perveniat in Com. Tarvisi &c.

Item providerunt dicti Sapientes, quod nullus homo vel persona Civit. Tar., vel aliquis aurifex audeat vel presumat laborare, nec laborari facere in Civit. Tarvis. & ejus districtu aliquod laborerium de argento quam de Sterlino pena & bano XXV. libr. &c.

Item providerunt dicti Sapientes, quod nullus homo, vel persona Civit. Tar. vel aliqui aurifex audeat vel presumat colorare aliquod laborerium auri vel argenti, nisi de suo proprio colore ad hoc ut fraus aliqua committatur; pena & bano C. sold. den. parv. pro quolibet contrafaciente, & qualibet vice.

Item &c. providerunt dicti Sapientes quod per Com. Tarvis. recuperentur, & ementur Tochas auri, & argenti, & unum lapidem pro conoscendo, & approbando aurum, & argentum, & Marcum & Balanzas, que constare poterunt XX. soldos denar. grossorum.

1317. X. Jun. Locatio Possessionum, quas Com. Tarvis. emit a Dñis Jacobo & Marfilio de Carraria in Tarvisino districtu; cum onere Conductoris imposito ut solvat pro quolibet Ssario Frumenti XII. grossos, pro

Sta-

Stario Milii VI. grossos, pro Stario Surgi III. grossos, pro Stario Silliginis VIII. grossos, pro Stario Fabe XX. solidos, pro Fugacia XII. paruos, pro Galina cum ovis IIII. sol. parvorum, pro pario pullorum unum grossum, pro Asere III. sol., pro pario Caponorum III. gross., pro medro Olei XVIII. grossos &c.

Ex Membraneo Codice Reform. fol. 125.

Ex Cod. Chartaceo Reformationum ipsius Anni fol. XXVI.

Die lune VIII. mensis Sept. Congregatis Curiis Ancian. & Consulium &c. &c. Dñs. Vicarius petit sibi consilium exhiberi super infrascripta provisione;

vid. quod cum quidam Mercator de Veneciis dicat, se velle dare V. staria Frumanti grani nostrani vel Ferrariensis pro XL. sol. den. par. sine aliqua gratia usque Paduam, vel dare ipsum Frumentum conductum Tarvis. suis expensis & periculis pro XLII. sol. den. par. pro quolibet stario, cum gratia de Civit. Padue per ipsum Mercatorem acquirenda ab ipsa Civit. Padue suis expensis, utrum melius sit accipere ipsum Frumentum pro XLII. sol. den. par. sine aliqua gratia petenda, vel acquirenda per Commune Tar. a Com. Padue; an utilius & melius sit, ipsum Frumentum accipere a dicto Mercatore conducendum per ipsum Mercatorem ad Civit. Tarvisi pro XL. sol. den. par. pro quolibet stario, dummodo dictum Com. Tar. gratiam inveniat suis expensis & periculis ipsius Communis, quod Com. Padue consentiat dictum Frumentum conduci extra Civit. Padue & Districtum, & portari, seu conduci ad ipsam Civitatem Tarvisi &c. Die XIX. Sept. Curie Ancian. & Consulium &c. censuerunt emi Frumentum XL. solidis sine aliqua gratia &c.

Ex alio Cod. Chartaceo Reformationum An. 1317. fol. 44.

Congregatis Curiis Ancianorum &c.

Quid faciendum sit super electione facienda de uno Artifice, seu Magistro & Ingignerio qui preeffe debeat Magisterio Pontis Plavis &c.

Consuluit Nob. Vir dñs Guecello Advocatus Tarvisi Ancianus, quod Magister Johannes Marangonus de Padua, qui fuit de Abbano, eligatur, & confirmetur, & esse debeat ad preeffendam, insignandum & laborandum magisterio & laborerio dicti Pontis Plavis fiendi & complendi, cum salario novem denar. Venet. grossorum pro quolibet die &c.

Anno 1318. ex Cod. Reform. Membr. f. 44.

1318. 15. Sept. Providerunt Sapientes electi... super facto Studii &c. Quod habere debeat Bidellus & Peciarius, qui habere & tenere debeat omnes petias tam in Textu quam in Glosis utriusque juris, habendas suis expensis, qui teneantur de eis facere copiam Scholaribus, recipiendo a quolibet volente facere scribere ipsam sex denarios pro qualibet pecia & a quolibet volente facere corrigere suos libros, duos den. par. pro qualibet petia. Qui Bidellus & Peciarius habeat & percipere debeat a Cō. Tar. XL. sol. den. gross. pro quolibet anno occasione predicta &c.

Ex eodem Cod. Reformationum Membraneo Anni 1318. fol. 58. r.

Die XXVIII. Dec.

Infrascripte sunt expense, quas fecit dictus Gabriel in dicto itinere pro recuperatione dextrarii: primo expendit dictus Gabriel V. lib. den. par. pro expensis quas fecit IIII. diebus quibus stetit ad Pontem Plavis, Turrim Venec. T. X.

cum tribus equis, & super rippam Plavis, & Venec., quos equos dimisit in hostaria ad dictam Turrim hiis diebus quibus iuit Venec. & VI. lib. den. par. quas dedit Capitan. dicte Turris, pro eo quod fuerat pignoratus dictus dextrarius dicto Capitan. pro dictis VI. lib. parv.

Et V. libr. den. par. dicto Capitan., quos denarios voluit pro premio contadure, sive inventionis dicti dextrarii.

Et VIII. lib. den. par. pro expensis dicti equi, quas fecit in concedendo X. diebus, quibus stetit ad dictam Turrim; & pro custodibus, & aliis pueris, qui videbant de dicto equo: summa per totum caput XV. sol. gros.

Nota. Cum XXIV. libræ denar. parvorum conficerent soldos grossos XV. sive Ducatos aureos septem ac dimidium; patet anno 1318. Ducatum aureum libris tribus & solidis III. parv. æstimatum fuisse.

Ex Cod. Reformationum Anni 1318.

Die III. Martii &c. Quod eisdem Ambaxatoribus fiat bulletta, & etiam Syndico, & Notario de X. diebus pro quolibet in ratione XII. gros. pro unoquoque die.

Die XXX. Martii &c. Potestas dare possit manifestantibus C. libr. den. parv. . . . & reprobos culpabiles de predictis (propalatis secretis Communis Tarvisii) . . . debeat condemnare in m. libr. den. parv. & eos privare ab omnibus officiis . . . ad V. annos. Die II. Augusti &c. elegerunt (sapientes) ad Lecturam ordinariam in mane, in Civitate Tarvisii, videl. dñ. Ubertum de Cremona Doctorem utriusque juris legentem Bononie cum salario CCCXXV. Florenorum auri in anno, usque ad 111. annos prox. vent., incipiendo a Festo Scī. Luce prox. vent., & dñ. Vigilium de Foscarariis de Bononia cum salario D. libr. den. parv. in anno usque ad dictum terminum 111. annorum &c.

Ex Cod. Reformationum An. 1324. C. 22.

1324. Die Sabbati XI. Febr. Curia Antianorum Communis Tar. . . congregata . . . D. Potestas de voluntate & consensu dicte Curie nomine & vice Communis Tervis. dedit & consignavit Nicolao q. Cerri Servitori Capelle Palatii custodiendum & salvandam ad usum dicte Capelle unum Calicem de argento deauratum cum pulchris smautis, ponderis X. unciarum, & octo parvulorum; valoris XV. sol. gros. & septem gros. & XXIV. parvorum: in ratione decem (octo) grossorum, & XXIV. parv. pro uncia &c.

IV.

Littere Ducales, in quibus fit palam, Denariorum Venecianorum ducentæ ad grossos Libræ, quot ad parvos libris æquantur ex Autographo in Tabulario Communis Tarvisii asservato.

1316. Joannes Superantio Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Chroacie Dux, Dominus quarte partis & dimidie totius Imperii Romanie, Nob. & Sap. Viro Petro de la Branca Potest. Tarvis. Amico dilecto salutem & dilectionis affectum. Cum Auremplaxe relicta Varnerii de Roncb., olim de Conf. Scē. Marine, nunc de Conf. Scē. Fusce, percipere debeat, & habere libras CC. denariorum Venec. ad grossos, que valent ad denarios parvos libras CCXLV., Soldos duos, denarios octo, secundum morem nrē Patrie; de bonis omnibus & habere Commissarie Vernerii de Roncb. sententialiter condemnata pro quodam legato ex forma Testamenti ipsius sibi facto, prout nobis

nobis constat per quandam sententie cartam manu nostrorum iudicum mobilium Commun. pro exequendo presentatam completam, & conscriptam per Bonaventuram Syacho Ecclé. Scé. Margarite Presbyt. & Notar. bone fam. & opinionis, anno ab Incarnat. Dñi. nrí. Jesu Cbristi MCCCXV. men. Febr. die XIII. intrante Indiét. XIV. Rivoalti &c. ut legitur in eodem: Vestram Nobilitatem & amicitiam deprecamur, quatenus de terris & possessionibus Commissarie dicti q. Varnerii de Roncho sitis in vestro districtu Tarvisi, in loco qui appellatur Spencenico, tantum intromitti, & per vestros Officiales velitis facere extimari, ac per confines & coherencias terminari quantum ascendit tota pecunia prelibata; Nobis vestris litteris declarantes pretium & coherencias eorum, que fuerint extimata, ut executio dicte sententie debitum sortiatur effectum, & dicta Auremplaxe, vel ejus procurator pro ea suam solutionem poseit consequi & habere.

Data in nró. Ducali Palatio die V. mensis Martii XVI. indictione.

V.

1317. 1318. Acta Reipublicæ Tarvisinæ de Moneta instauranda.

1317. 7. 7bré. (C. 5.) Codicis Chartacei Cancell. Cois. Reformat. hujus anni).

Congregatis Curii Antian. & Consulum Dñi Pot. Ter. supradictis in minori Palatio Cois Ter. coram dicto Dño Pot. ad sonum Campanelle in Cammino Antianorum, ut moris est, super hiis, que dictus dñs Pot. proposuit & petiit sibi consilium exhiberi, videlicet super propositis infrascriptis quid agendum sit.

In primis super infrascripta petitione infrascripti tenoris. Vobis Nob. & potenti Viro Dño Uberto de cancellariis de Pistorio honorab. Pot. Ter. & vestris curiis Antianorum & Consulum, ac etiam Consiliis XL. & CCC. Cois Ter. dicit, exponit, & notificat quidam bonus & legalis mercator Civit. Ter. qui diligit honorem & bonum statum dicte Civitatis, quod considerans pecuniam & necessitatem monete parve, videlicet Bagatinorum, que quidem moneta haberi bona non potest, nec invenire; immo blanchi de Venetiis, & alie pessime monete parve expenduntur pro bagatinis, & male inveniuntur, licet pessime, sint; & paratus est facere monetam bagatinorum, vel fieri facere, suis expensis, bonam & meliorem, quam fiat de presens in Verona, nec in Brixia, cum signo quod placuerit Consilio CCC. & hac habita licentia, paratus est facere sazzum, & monstram dicte monete Dño Pot. & suis curiis, & consiliis supradictis; & si dicta moneta placuerit Dño Pot. & suis curiis antedictis, paratus est facere bonam & idoneam securitatem de faciendo monesam predictam ad sazzum & monstram predictam, cum hiis pactis & conditionibus: videlicet, quod dictum Coë. Ter. teneatur & debeat per 5. annos accipere, & accipi facere de dicta moneta pro suis expensis faciendis in solutione salariorum Officialium & expensarum extraordinatarum quolibet anno VIII. vel X. millia librarum, donec dicta moneta habebit cursum: & vult quod dictum Coë. Tar. debeat retinere penes se dictum sazzum monete predictæ parve fiende, eo quia ipse continuare intendit & legaliter facere, que promiserit dicto Coë. Ter. circa dictam monetam faciendam ad sazzum antedictum, & predicta petit pro honore Cois Ter. pro se & suis heredibus de faciendo
vel

vel faciendo fieri ipsam monetam parvam in eo sazzo, ut superius dictum est.

Et si aliter contrafaceret, dicit quod debeat & vult puniri in diplum de eo, quod promiserit dicto Coi. Ter.

Die Luna XII. mensis Septembris. Congreg. Consilio CCC. &c.

Item super petitione illius, qui petit posse facere monetam parvam, ut supradictum est, supradictus Ancianus consuluit, quod per dn̄m Vicarium supradictum ponatur partitum tali modo, videlicet quod qui volunt, quod dicta moneta fiat per modum & formam superius nominatam, ut in ipsa petitione continetur, ponant in uno buxulo suas ballotas, & qui nolunt quod fiat, ut dictum est supra, ponant in alio buxulo. Et si evinci contigerit quod dicta moneta debeat fieri, quod tunc eligantur per dn̄. Potest. Ter. & suas curias Ancianorum, & Consulium quatuor viri discreti & sapientes, qui non obstante Statuto loquente de sapientibus eligendis per sortem de sacbettis, qui sapientes sic electi videre debeant, & diligenter discutere, & examinare, declarare sazzum, & formam & modum & conditionem dicte monete fiende, & quicquid viderint, & examinauerint super predictis proponatur ad Consilium CCC. & secundum quod tunc dicto Consilio videbitur & placuerit, procedatur & firmetur.

Ex Volum. Reformat. Cancell. Cois. Ter.

MCCCXVII. Ind. XV. die Sabbati III. mensis Decembris Curis Antianorum & Consulium Cois. Ter. in consueto Camino Pal. Cois. coram discreto viro Dño Symone de Saxis de Mutina Jud. Vic. Nob. & pot. Viri Dni. Uberti de Cancellariis de Pistorio Ter. honorab. Pot. in consueto (sic) ad sonum Campanie more solito congregatis; proposuit idem dn̄s Pot. petens sibi consilium exhiberi, quid faciendum sit & habeat super infra scripta petitione, cujus tenor talis est Vobis Nob. & pot. Militi Dño Uberto de Cancellariis de Pistorio Civit. Ter. honorab. Pot. & vestris curiis Ancianorum & Consulium, ac etiam Consiliis XL. & CCC., quamvis satis notum existat, exponit & declarat Lanzalotus tintor, quod dum nuper esset ad sollicitandum facturam domus, in qua fieri debet moneta, casu exiens ignis de domo habitationis cuiusdam ejus vicine partem suarum domorum cum omnibus preparamentis ejus necessariis ad artem tintorie & mangani combuxit: occasione etiam cujus ignis Domus habitationis ipsius Lanzaloti multum extitit devastata, & plures res & zoyas, & etiam panos Lane & Bambaxii, quas facit pro arte sua, nec non pannos novos & veteres, quos habebat a multis personis, causa ponendi in tinta, perdidit hac de causa; que adhuc restitute non sunt ei, quamvis hoc fuerit preceptum ex parte dn̄i. Epi. sub excommunicationis pœna, & ex parte vestra, Dñe Pot., per generalem cridam. Quare a vobis petit humiliter & requirit, quod Dei amore & intuitu pietatis de vestra solita benignitate velit eidem de gratia speciali pro aliquali restauro sui damni de avere Cois. Ter. manum porrigere adiutricem in ea quantitate, de qua dictis Cois & vestro honori videbitur convenire, intendenti (sic) illud solum expendere in honorando Civit. Tarvisi edificiorum pulchritudine & domorum.

Ex Cod. Reformat. An. 1318. C. 34.

1318. 3. Septē. Die Luna predicto. Curia Antianorum & Consulium Cois. Ter. coram sapienti viro Domino Bertolino de Brunellis Jūdice Vicario supra-

prædicti Domini Pot. in camino Palatii Communis solito ad sonum Campanæ, ut moris est, solepniter congregata; proposuit idem Dominus Vicar. & sibi petiit consilium exhiberi, quid agendum sit super petitione Lanzalotti tintoris lecta in curia presenti vulgariter & distincte hujus tenoris: A vobis honorab. Viro Dno Rolandino de Foliano Pot. Ter. & vestris curiis Ancianorum & Consulium dicit (sic) & exponit Lanzalottus tintor de Burgo Scti Bartholomei, quod cum alias habuerit pactum cum Coi Ter. de faciendo monetam parvam in Civit. Tar. & ipsum Coe sibi promiserit dare, & prestare domum, & locum, ubi posset prædictam monetam facere, et fieri facere, et dicta domus sit sibi designata in capite Fontici Cois Ter. ex forma Reformationis Consilii 300, qua non est completa, et ob hanc causam, quia non est ipsa domus completa, non potest laborare, nec laborari facere, ipse subjacet et incurrere posset de facili multis, et magnis penis pro obligationibus, quibus obligatus est multis et diversis magistris, qui secum laborare tenentur, et dicant se paratos laborare, secundum pacta, que habent cum ipso Lanzalotto: ideo supplicando requirit ipse Lanzalottus, quod vobis placeat ipsam domum facere fieri, et compleri totaliter (sic), quod possit et valeat in ipsa domo stare laborare, et laborari facere secundum pacta, que habet cum ipso Coi. Et si Coe nunc non haberet comoditatem pecunie pro dicta domo complenda, ipse Lanzalottus offert se mutuare dicto Coi pecuniam necessariam pro ipsa domo complenda, ultra lapides, et lignamina, que nunc habet ibi; et completa domo, tunc sibi fiat bulletta de ea quantitate pecunie, quam mutauerit dicto Coi, et quod tunc sibi deputetur aliquod dadium, siue redditus Communis, quibus tunc possit ipsam bullettam compensare, et dictam pecuniam recuperare, secundum beneplacitum Consilii CCC. et prædicta petit pro honore dicti Cois Ter. et ut non sustineat dampnum pro casibus prædictis, qui leviter intervenire possent.

Die Veneris septimo Aprilis.

Consilio Trecentorum Cois Ter. in palat. minori Cois Ter. coram dicto dno Vicario ad sonum Campanæ et voce precoria, ut moris est, solepniter congregato, proposuit idem dominus Vicarius, et petiit Consilium exhiberi quid agendum sit super petiit. prescripta lecta in presenti consilio vulgariter et distincte, cum per Curiam d. domini Pot. Ancianorum et Consulium et per Consilium XL. dicti Communis Reformatum extiterit, quod dicta petitio proponatur Consilio Trecentorum.

Dondeus pdam Guidonis Pelliparii Not. Ancianus pro se et collegis suis Ancianis dictis Communis super dicta petiit. consulit, quod per Commune Ter. aucte. presentis Reformat. concedatur dco. Lancelotto prout in dicta petiit. continetur, cum hac condicione, quod unus saltem ex superstitibus alias electis et deputatis super fontico fiendo interesse debeat pro superstitibus super dicta domo perficienda et complenda, ad videndum et examinandum expensas fiendas per dictum Lanzalottum, et eas reducere in scriptis, et facta et perfecta dicta domo postea videantur et examinentur per offic. Communis Tarv. ad hoc eligendos per Cur. domini Pot. Ancianorum, et Consulium dictum opus, et expense facte per dictum Lanzalottum pro dicta complenda: quibus sic visis et examinatis et extimatis, ut dictum est dictus Lanzalottus teneatur et debeat Communi Ter. de ipsis expensis per eum factis plenam et integram sentire et redd.

reddere rationem, qua quidem ratione facta et sentata per dictam Curiam, postea deputetur de redditibus Communis Ter. usque ad summam soluc. dictarum expensarum per eum factarum occē. predicta, et pecunie per ipsum Comuni Ter. mutuare pro dicta domo complenda: cui fiat bulleta per Coē. predictum usque ad illam quantitatem pecunie, quam mutauerit Coī. prefato, que auctē hujus reformat. de ipsis redditibus et auere Coīs in integrum persolvatur, prout tunc per dictam Curiam fuerit ordinatum.

Demum in Reformatione dicti Consilii super dicta petitione, posito partito per dictum dominum Vicarium ad bux. et ball., proposita negativa, prelectis Statutis tangentibus propositum, obtentum et reformatum fuit per centum et sexaginta sex consiliarios concorditer, trigintasex ab eis discrepantibus, prout s̄ consuluit Ancianus predictus.

Die Martis undecimo Aprilis intrante.

Anciani et Consules Communis Ter dicto coram domino Vicario in Camino palatii Communis solito ad sonum Campane, ut moris est solemniter congregati decem et octo ex eis concorditer, uno tamen ab eis discrepante, Detemarium Capforem solemniter et unanimiter elegerunt, qui superesse debeat semper, quando dictus Lanzalotus vult infundere sive infundi facere argentum & rimum pro facienda moneta; quod facere tenetur dict. Lanzalotus, et retinere debeat Stampas, sive Curia, cum quibus debet formari, sive stampiri dicta moneta; secundum quod in Reformatione super hoc facta plenius continetur: que reformatio est scripta per Ubertum de Aniali tunc Not nobilis Millicis dñi Uberti de Cancellariis de Pistorio dudum Pot. Ter. a me not. visa et lecta.

Item posito partito per dictum dominum Vicarium ad buxollos et ballotas obtentum et firmatum fuit per decem Consiliarios concorditer, novem discrepantibus ab eis, quod ser Mathens de Castegnedo superesse debeat supra dicta domo complenda, secundum formam reformationis predictae.

Die Dominico ultimo Aprilis.

Curia Antianorum, et Consulam Communis Ter. coram dicto d. Pot. in camino solito ad sonum Campane, ut moris est. Solepniter congregata, comparuit Detemarius Cāpsor electus et deputatus super infunditione monete, secundum formam Reformationis Consilii CCC. super hoc facto, et consignavit sazum dicte monete dicto Pot. et ejus Curie, quod sazum conservari debet penes dominum Pot. et ejus Curiam, secundum formam, et tenorem Reformationis Consilii CCC., quod sazum fuit, et est ponderis sex unciarum metalli.

Die Mercurii 25. Julii. Curia domini Pot. Antia. et Consulam coram dicto domino Pot. in Camino inferiori Palatii Coīs ad sonum Campane more solito congregata, firmatum fuit per XVII. Consiliarios concorditer, uno in contrarium existente, quod debeant mitti unus ex militibus dñi. Pot. et quatuor ex iis de dicta curia eligendi per dictum dominum Pot. et curiam supradictam ad domum Fonsici, quam tenet Lanzarotus tinctor pro moneta, et ad duas stationes, que sunt juxta dictam domum monete, et videre et examinare si dicte due stationes pro utilitate Coīs Tar. possint affectari dicto Lanzarotto occasione dicte monete, cum dictus Lanzarotus dicat, quod dicte due stationes sunt sibi necessarias, occasione dicte monete, et quod paratus est solvere Coī. Tarv. pro affectu ipsarum stationum illam quantitatem pecunie pro rata illarum duarum stationum, quam solvent alie stationes, que sunt sub domo dicti

Fon-

Fontici, quando affectabuntur per dictum Coé. Et quidquid viderint, et examinauerint in predictis, et circa predicta, ad dictam curiam reducat, et tunc procedatur & fiat in predictis & circa predicta, prout dicte curie placuerit ordinare. Item posito partito per d. dn̄. Pot. ad buxu., et ball. firmatum fuit per XVI. Consiliarios concordés, duobus discrepantibus ab eisdem, quod per dn̄um Militem, & III. eligendos ex iis de dicta Curia debeas videri locus, ubi aptius possit teneri cambium per dictum Lanzarotum ad cambian- dam monetam, & quicquid viderint, debeant reducere ad dictam Curiam, & tunc procedatur, & fiat in predictis, & circa predicta prout dicte Curie placuerit ordinare.

Die Mercurii XXVI. Julii. Curia predicta coram dicto domino Pot. in Camino inferiori palatii Communis ad sonum Campanae more solito congregata.

Dñs Zucius miles & socius dicti domini Pot.

Dñs Marcus Gajotus

Dñs Azo de Azonibus

Dñs Gerardus de Cariola

Dñs Ubicinus de Crespano

} Anciani Communis Tar.

Electi fuerunt dicti miles, & socius dicti domini Pot., & dicti Anciani per dictum dominum Pot. & per illos de dicta Curia, qui inter omnes, qui erant presentes, tunc erant XVIII., unanimiter, nemine discrepante, ad faciendum ea, que in dictis reformationibus factis super facto Lanzaroti conti- netur.

Die Martis XXV. Julii. Curia predicta coram dicto domino Pot. in dicto Camino ad sonum Campanae more solito congregata, firmatum fuit per XIII. Consiliarios concordés, III. existentibus in contrarium, posito partito per dictum dominum Pot. ad bux. & ball., proposita negativa, quod fieri, & ordinarí debeat bulletta dicto Lanzaroto tintori de CCCXLIII. lib., tribus solidis, & III. denariis parv., quos denarios habere debet a Communi Tarv., facta & examinata ac probata ratione expensarum factarum per dictum Lanzarotum tintorem in reficiendo & complendo Domum Fontici fabricandi monetam per Commune Ter., cujus rationis constat quantitas expensarum ex libro domini Matthei de Castagnedo superstantis ad predictas scribere rationes per Commune Tarvisi deputatum per rasonarios Communis Ter. & per dominum Nicolaum de Tancredis Judicem supercancellarium Communis Tar. ut continetur in quodam instrumento scripto per Albricum Marci de Preganzolo Not. Rasonariorum in 1318. ind. 1. die Lune X. Julii.

Die Sabbati XXIX. Julii.

Curia Domini Pot. Ancianorum & Consulium coram dicto domino Pot. in Camino inferiori Palatii Communis ad sonum Campanae more solito congregata, optentum fuit per XIII. Consiliarios concordés, sex discrepantibus ab eisdem, quod per Procuratorem Communis Ter. locentur & dentur ad fictum Lanzaroto tintori due stationes, que sunt sub domo Fontici juxta domum monete, cum illo affectu persolvendo Communi Tar. per Lanzarotum, quo affectabuntur alie stationes, que sunt sub dicta domo Fontici pro rata aliarum duarum stationum. Et quod terminus dicte affectationis incipiat ea die, qua dicte due stationes affectabuntur eidem Lanzaroto. Posito partito per dictum dn̄um Vica. ad bux. & ball. prout consuluit Marcus Gajotus Ancianus Cois Tarv.

T. X.

A a

VI.

VI.

1322. 1. Maji. Tarvisinorum de Monetis parvis Decretum.

Ex Cod. Membr. Reformationum fol. 23.

Anno Domini 1322. indic. 5. die primo Madii. Curis Nob. & Pot. Viri Domini Phebi de' Lature Pot. Ter. Ancianorum & Consulium in Camera inferiore Palatii Communis Ter. ad sonum Campapelle, ut moris est, solemniter congregatis coram ipso Potestate, proposuit idem D. Pot. & petiit sibi consilium exhiberi quid faciendum sit, & facere habeat super facto monete, & hoc presente domino Fricio Capitaneo Civit. Ter. & districtus pro magnifico D. D. Henrico Goritie & Tirolis comite, & Civit. & districtus pro regia maiestate Vicario generali. Dominus Rizolinus de Azonibus consuluit, quod per curiam domini Pot. eligantur quatuor Sapientes, qui super facto monete debeant providere, & quicquid per ipsos factum fuerit obtineat firmitatem. Qui Anciani Consules, & Sapientes unanimiter & concorditer elligerunt infra scriptos Sapientes.

Dominus Rizolinus de Azonibus. | Prep. Jobes de Sarazola Jud.

Dominus Albertus de Rainaldo | Dominus Demetrius Cäpsor. (sic)

Qui Sapientes unanimiter, & concorditer super facto monete providerunt, quod quilibet homo, & persona tam Civis quam Forensis teneatur & debeat recipere in solutum a quibuscumque solvere volentibus usque ad somam & quantitatem 20. soldorum den. parv. medietas in denarios parvos, & alia medietas scilicet X. sold. den. parv. in denarios argenteos; & ab inde semper in majori quantitate, forum addens usque ad somam X. libr. parvorum, debeat quilibet persolvens dare in solutum duas partes in denarios argenteos, & terciam partem in denarios parvos. Et ab inde superius in majori soma, & quantitate forum ascendens, remaneat in arbitrio contrabentium dantium & recipientium, & quilibet debeat, & teneatur solutiones predictas per dictum modum recipere in solutum de quibuscumque rebus victualibus & mercandariis, videlicet in monetis parvis Ter., Venetis, denariis mezanis habentibus Caput, Veronensibus Crofatis veteribus, dummodo sint boni & legales, & justi ponderis, & hoc pena & banno C. soldorum parvorum pro quolibet, & qualibet vice. Et quod aliqua alia moneta parva non expendatur, nec aliquis de ea recipere in solutum teneatur.

Item Consilio CCC. Civit. Ter. in minori Palatio Cois Ter., ut moris est, solepniter congregato, coram dicto domino Pot. proponit idem dñs Pot. & petiit sibi consilium exhiberi, quid faciendum sit, & facere habeat super facto dicte monete, dñs Bonapafius de Ecello Ancianus Cois Ter. pro se & aliis suis sociis Ancianis jam dicti Cois super facto dicte monete parve consuluit, quod quilibet homo & persona debeat & teneatur accipere in solutum ab omnibus hominibus & personis infra scriptas monetas parvas, videlicet Veneta nova & vetera; denarios mezanos, habentes caput, & Crofatos Veronenses veteres. Et quod quilibet alia moneta nova parva possit expendere ad beneplacitum ementium & vendentium, secundum quod fuerint in concordio eodem millesimo & indic. & die 23. mensis Madii. Quare posito partito per dictum D. Pot. ad bux. & ball. firmatum fuit per CLXXXVIII. Consiliarios concordis, XIX. existentibus in contrarium, prout consuluit dictus Ancianus.

Ego Dondedens condam Guidonis de Roya Not. dñi Pot. scripsit.

VII.

VII.

Tarvisini Prætoris ad Cenetenses mandatum de nova Moneta
non reiicienda.

Ex Regesto Litterarum tempore officii Menegelli Ingoldei fol. 3. An. 1330.

Petrus de Verme Potestas Tarvisi Maricis, Juratis, Comunibus, & hominibus de Cenetis, Tarzo, Corbanefio, & Arfaxta pena & banno centum libr. par. pro quolibet Marico, & jurato & L. lib. par. pro qualibet Villa ac XXV. lib. par. pro qualibet singulari persona per hec scripta precipimus, & mandamus, quatenus visis presentibus munire & reparare ac in Conzo tenere Castrum S. Martini de Cenetis, & Rochani de Cenetis, omnibus laboreris, munitionibus, & reparationibus penitus debeatis: modum & ordinem inter vos ponentes more solito ad faciendum omnia & singula superscripta. Et predicta fiant, & compleantur secundum possibilitatem vestram, & in predictis ultra suam posse aliquis non gravetur. Sed fideliter, legaliter, & benigne.

Item vobis iniungimus, & pena & banno predictis precipimus & mandamus, quatenus, monetam nostram novam de XX. parv. in vestris partibus & villis recipere, habere, & expendere more solito debeatis omnino, ipsam nullatenus non vitando, nec eam recipere recusando. Quam monetam novam per vos uti, recipi, & expendi continue volumus, & mandamus, secundum cursum, valorem, & pretium consuetum. Et predicta sic per vos volumus observari, quia nostri Civis, Officiales, & quicumque alie persone Civit. Ter. & districtus solvunt, & suas solutiones recipiunt continue in moneta nova superius nominata. Si Capitanei, & Custodes Castri, & Roche predictæ, & si vestra inobedientia reparationis, & munitionis predictorum locorum aliquod finistrum de ipsis locis, quod absit, ex nunc prout ex tunc predicta super Colla vestra, & vestrorum, & vestra pericula relinquentes, non per presens nostrum mandatum sic in nostra Cancellaria registratum esse volumus, ut possimus apud Deum, & magnificos nostros Dominos rationabiliter excusatos. Aliter contra vos, & vestrum quemlibet inobedientes, prout, & sicut de jure fuerit, plenarie procedemus.

In cuius rei &c. Data Trevif. 21. Aprilis 13. indict.

VIII.

1332. 7. Novembris Reip. Tarvisinæ Consulta de quadam nova moneta
Veneta a XVI. parvis, & a XII. denariis parvis.

Ex Cod. Reformat. fol. 324.

Eodem millesimo (1332), & indictione, die Sabbati septimo novembris. Curia Antianorum Communis Trevifis coram discreto, & sapiente Viro dño Paulo de muto de Regio Iudice, & Vicario anteditto dicti dñi Petri de Verme potestatis Trevifis in Ecclesia, seu Capella Sancta Maria de palatio Communis ad sonum Campanæ, ut moris est, solemniter congregata, in qua quidem curia interfuerunt numero septem Antiani, proposuit dictus dñs Vicarius, & sibi consilium petiit exhiberi quid faciendum sit super eo quod quadam moneta nova a sedecim parvis, & a duodecim denariis parvis, facta de novo, & qua fit, seu fieri dicitur de nova in Venetiis, adeo multiplicare videtur, & esse in tantum mala moneta, quod quamplures homines & persona Mercatores,

A a 2

tores, Mudarii, & Datiarii Communis Trevigii de ea graviter conquerantur, asserentes ipsam omnino fore malam monetam, & eis maximum damnum inferre, ex eo maxime, quod non possunt ipsam expendere pro solvendo in massaria Communis suas mudas, & datia, nec etiam in aliis Merchandariis, nec multipliciter aliter ipsam uti, quod eis, & quasi omnibus ut praedicitur, maximum damnum inferre.

Super qua quidem proposta dicti Antiani habita plena, & diligenti deliberatione simul cum dicto dño Vicario demum unanimiter, & concorditer eorum nemine discrepante providerunt, quod convocentur certi Sapientes Civitatis Trevigii, scilicet ad minus quatuor pro quolibet quarterio, qui Sapientes crastina die ad sonum Campanella in dicta Ecclesia seu Capella vel in Camino Antianorum soliso, coram dicto dño Potestate, vel ipso dño Vicario, simul cum dicta Curia Antianorum debeant convenire, & ipsis per dictum dominum potestatem, vel ipsam dominum Vicarium proponi debeant supradicta, & prout tunc eisdem domino potestati, vel ejus Vicario praedicto, & Sapientibus, & Curia Antianorum videbitur, ac per ipsos de praedictis fuerit ordinatum, sic obtineat firmitatem. Et ibidem per dictum dominum Vicarium, & Antianos praedictos dicta Curia juxta formam dicta provisionis concorditer electi fuerunt infraascripti Sapientes Civitatis Trevigii, scilicet quatuor pro quolibet quarterio, qui crastina die debeant simul cum dicto domino potestate, vel dicto domino Vicario, & Curia Antianorum, ut praedicitur convenire, quorum Sapientum nomina sunt haec videlicet.

Dominus Johannes della Vanzola Judex.

Dominus Auliverius de Arpo.

Dominus Johannes de Mannico.

Ser Veruvianus de Montello.

Dominus Floravantus de Burgio Judex.

Dominus Odoricus de Spineda.

Dominus Bonapagius de Ecelo.

Dominus Petrus de Valle Notarius.

} Pro Quarterio de Domo.

} Pro Quarterio de medio.

Die Dominico sequenti octavo Novembris. Curia Antianorum, & Sapientum praedictorum coram supradicto dño Vicario in dicta Capella Sancta Maria ad sonum Campanella, & per praeceptum praconum, ut moris est, solemniter congregata, proposuit dictus dominus Vicarius, & sibi petiit consilium exhiberi, quid faciendum sit super supraascripta proposta ibidem praedicta distincte per me Notarium infraascriptum cum provissum fuerit die besterna per curiam Antianorum praedictorum, quod dicta proposta hodie dictis Sapientibus in dicta Curia proponi debeat, & exponi per ipsam dominum Vicarium. Demum dicti dñi, Vicarius, Sapientes, & Antiani in simul habita plena maturna, & diligenti deliberatione concorditer eorum nemine discrepante providerunt, quod praedicta significentur domino Guilielmo Bivolaqua factori generali magnificorum Dominorum antedictorum de la Scala, & quod rogetur dictus dominus Guilielmus Bivolaqua ex parte dicti domini Potestatis Antianorum, & Communis Trevigii, quod ei placeat cum praedictis magnificis dñis pertractare, vel aliter procurare omne id, quod in praedictis pro honore dictorum dominorum, & statu Civitatis Trevigii, & districtus, & Civium, & districtuum Trevigii, & eorum minori damno sibi videbitur, & crediderit con-

venire, & quod interim dictus dominus Vicarius faciat dictam monetam probari per Aurifices Civitatis Trevigii cum moneta nova a XX. que est battens consueta expendi in Civitate & districtu, & aliis terris dominorum, ad hoc ut possit videri, & appareat manifeste qualiter & in quantum sit deffectuosa supradicta moneta. Et mittere pro campforibus Civitatis Trevigii, qui soliti sunt cambire monetas, & eisdem precipere, quod sub certa pena, qua ipsi domino Vicario videbitur imponenda, omnes & quoslibet denarios falsos cujuscumque maneriei, quos ad ipsos campfores, vel aliquos eorum per aliquem pro cambiando, vel aliter contingerit apportari, statim debeant, & teneantur incidere, & devastare, ad hoc ut ulterius non possint expendi, nec alicui damnum inferre. Die Luna nono Novembris. Trevigii in minori palatio Communis, presentibus Evocellone de portu, Bartholomao de Quinto Notario, sociis, & testibus antedictis, & aliis. Coram domino Vicario supradicto. Constitutis personaliter Campforibus Civitatis Trevigii, quorum nomina sunt hac videlicet.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pafinus Specarius de Statione quondam magistri hencalery pbifci. 2. Cinus Familius Jobannis Ciprani, qui fuit de Florentia, qui moratur Trevigii. 3. Almericus Specarius quondam Fanzarditi. 4. Ser Nerius Pentafinis de Florentia, qui moratur Trevigii. 5. Mathiollus filius ser Vanni Bonacursii de Florentia, qui moratur Trevigii. 6. Donatus Campfor de Venetiis, qui moratur Trevigii ad Stationem de perono. | <p>Juraverunt itaque ipsi Campfores, & quilibet eorum ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tactis Scripturis delato sibi Sacramento per me Notarium infrascriptum de mandato dicti domini Vicarii, facere, & servare omnia, & singula, qua eidem & cuilibet eorum dictus dominus Vicarius duxerit injungenda: quibus omnibus, & cuilibet eorum dictus dominus Vicarius ibidem precepit, & mandavit quod pena, & banno ejus quod ab ipsis supradictus dominus potestas vellet auferre, quandocumque, & quotiescumque per ipsos vel aliquem eorum contra infrascripta, vel aliquod inceptorum factum foret vel reperiretur, omnes & quoslibet denarios falsos cujuscumque maneriei existant, quos ad ipsos vel aliquem eorum pro concambiando per aliquem contigerit apportari, vel alias ad eorum, & cujuslibet ipsorum manus quomodolibet pervenire statim incidere, & devastare debeant, ita & aliter quod ulterius expendi non possint, nec alicui persone aliquod damnum inferre, & quod sub pena predicta ab ipsis, & quolibet eorum, ut predictum, auferenda, aliquibus forensibus, qui non habitent in Civitate Trevigii, & districtu, concambiare non debeant, neque presumant monetas aliquas in quantitate, quas velint ipsi forenses extra Civitatem, & districtum Trevigii exportare.</p> |
|--|--|

IX.

1332. 8. Nov. Tarvisini Praetoris ea de re ad Guilielmum Bevilaquam Scaligerorum Quistorum Epistola.

Ex Regesto Litterarum Ann. 1332. 33. 34. C. 4. 2.

Sapienti, & provido Viro dño Guillelmo Bevilaque factori generali Daminorum nostrorum de la Scala Petrus de Verme Potas Tar. jocunda felicitate

repletam (sic). Ecce quod multe lamentationes & querimonie sunt in Civit. Tarv. super moneta nova, que nuper est exorta, videlicet denariorum a XVI. qui vocantur Mezanini, & multo magis de denariis a XII. qui vocantur Zenoglelli, dicendo quod supradicti denarii non valeant id pro quo expendantur, seu expendi volunt, & quod deterius est, quod sub pretextu & forma dictorum denariorum fiant denarii qui nihil valent, & in totum sunt falsi. Super quibus, consilio & deliberatione habita, obtentum est quod sciatur, antequam alia publica proclamatio fiat, si aliquod est provisum super predictis per dominos nostros in Verona, Padua, & aliis terris Dominorum. Quare vobis placeat mihi significare si super predictis aliquid est provisum, vel aliquid creditis providere: cognoscentes quod dicitur & asseritur pro constante, quod per subiectos Dominorum posses occasione predicta, magnum damnum... & haberi. Et super hoc non procedam ad aliquam novitatem faciendam, nisi prius a vobis habuero responsivam.

Data Teru. die VIII. Nov. XV. Indict.

X.

1332. 9. Nov. Ipsius Guillielmi ad illas Praetoris Litteras Responsum.

Ibi C. 5.

Nobili Militi dño Petro de Verme Potestati Ter.

Guilielmus Brvilaqua secum recomendatione. Nobilitati vestre notifico, me nuper recipisse vestras Litteras circa negotium Monetarum, que falsificantur, narrantes; ad quarum tenorem vobis rescribo, quod dicte monete, scilicet Mezanini, & Zenoglelli continue per Civitates Verone & Padue expenduntur, & nemo cogitur ad dictas monetas accipiendas, vel refutandas. Quod si dicte monete falsificantur in Civit. Tarvis. seu districtu, mihi videretur, ut de ipsa falsificatione dictarum monetarum faceretis inquisitionem formare. Aliud autem circa predicta vobis nescio, nec possum intimare; ideo quod predicta dño Alberto de la Scala non potui narrare, ideo quod equitavit Citadellam, sed predicta à memetipso vobis rescribo.

Data Padue die IX. Nov.

XI.

Stipendia ex Aerario Tarvisino data An. MCCCXXXIX.

Ex Regesto Litterarum Tabularii Communis Tarvisii An. 1341. fol. 10.

1339. Nos Bartholomeus Gradonico Dei gratia Venet. Dalmat. atque Chroat. Dux. Dominus quarte partis & dimidie totius Imperii Romanie Committimus tibi nobili Viro Petro de Canali dilecto fideli nostro, quod in Xpi nomine vadas, & sis de nostro mandato Potestas & Capitan. Civit. Tarvisii &c.

Habere quidem debes pro tuo salario libras CC. grossorum in anno & in ratione anni, quod salarium a Comuni Tarvisii recipere debes in quatuor terminos, videlicet in principio quorumlibet trium mensum quartam; & propterea habere & tenere debes in dicto Regimine familiam, & alia infra-scripta, recipiendo dictum tuum salarium in Soldinis.

Primo quidem habere & tenere debes in dicto regimine tuis expensis & salario IIII. Judices, quorum unus sis Vicarius, qui sis Judex famosus, & qui placeat dño Duci, Consiliariis, & Capitibus de XL. cui dare teneris, ultra

ultra expensas, pro suo salario libras XII. grossorum, vel inde supra. Et unus aliorum trium Judicum sit ad Maleficium, alter ad Extimariam, & tertius ad Avere; quibus dare teneris pro eorum salario, ultra expensas, libras XVIII. grossorum, vel inde supra, inter omnes.

Item habere & tenere debes in ipso regimine tres Socios, quorum unus sit Venetus, & qui placeat dño Duci & Consiliariis & Capitibus de XL. & cuilibet ipsorum dare teneris, ultra expensas, libras III. grossorum in anno in duabus vobis decentibus, & in pecunia.

Item habere & tenere debes XII. domicellos, quorum cuilibet dare teneris, ultra expensas, soldos XXIII. grossorum in anno in duabus vobis decentibus & in pecunia.

Tenere autem & habere debes unum Nosarium, cui teneris dare, ultra expensas, libras tres grossorum in anno.

Habere etiam & tenere debes XII. Equos, quorum duo sint dextrarii, pretii librarum VIII. grossorum pro quolibet, vel inde supra.

Item habere & tenere debes ad tuas expensas & salarium unum Cocum, & famulos VI. a Stalla.

Item habere & tenere debes Beruarios XL. quorum quilibet habere debes pro suo salario libras III. parvorum in mense ad expensas ipsorum Beruvariorum; quorum salarium debet eis solvi de introitibus Communis Tarvisi: de quibus XL. unus debet esse Caput, qui habeat duplam pagam.

Et non potes habere aliquem Judicem, vel socium, aut aliquem alium de familia tua, qui sit de Tarvisi. nec de Tarvisana.

Debes etiam habere & tenere continue in dicto regimine arma necessaria pro te, sociis, & domicellis tuis predictis; quorum domicellorum & beruvariorum premissorum quilibet esse debet ab annis XXV. supra & L. infra &c.

In Castrofranco, in Asyllo, in Mestre, & in Opitergio ordinamus esse Potestates; qui debent regere & facere rationem & justitiam in villis & gentibus spectantibus ad dicta loca: & eorum salaria debent percipere a Comuni Tarvisi, recipiendo ipsa de tribus in tribus mensibus per ratam, sicut tu Potestas, recipere debes tuum; & propterea tibi committimus, quod in faciendo dari ipsa salaria dictis Potestatibus, & cuilibet eorum, serves ut superius continetur &c.

Item observabis formam Consilii capti in Consiliis Rogatorum, & XL. in MCCCXXXIX. indict. VII. die XVIII. Martii, cujus tenor per omnia talis est.

Quod ut omnibus solletur occasio malignandi, ordinetur, quod nostri Potestates Tarvisi & Districtus sibi invicem dare debeant, videlicet unus alteri, ad requisitionem eorum omnes illos, qui de jurisdictione unius aufugisset, vel ivisset ad jurisdictionem alterius, irretitos furto, homicidio, vel alio maleficio commissis in Terviso, vel Districtu, aut aggravatos debito: cum licet Domina sint distincta, tamen Civitas cum districtu censei debeat unum corpus &c.

Item observabis formam Consilii capti in Consilio Rogatorum in MCCCXXVIII. indict. VII. XX. Martii in quantum ad se spectant; cujus tenor per omnia talis est. In primis quod fiant duo Camerarii in Civitate Tarvisi, & deputentur eis per Potestatem Tarvisi duo ex civibus Tarvisinis, quibus possit dare illud salarium, pro quolibet eorum, quod dari eis antiquitus consuevit. Et committantur predictis Camerariis, quod simul cum predictis duobus

Ci-

Civibus Tarv. exigant omnes introitus, condemnationes, Datia, fulla, & quolibet alia quomodolibet exigi spectantia, vel que spectare possent Communi Tar. & quod faciant omnes expensas, que ipsis per Potest. Tarvis. committentur fienda, tam in Civitate, quam in Districtu; & faciant pagas stipendiariorum Equitum, & peditum Civitatis Tarvisi.

Item quod ipsi predicti quatuor scribant concorditer in IIII. quaternis diversis quilibet per se in suo quaterno, omnes introitus & expensas, & quolibet mense de receptis & expensis Potestati Tarvisi faciant particulariter rationem. Et aliquam pecuniam non possint recipere, nec expendere, nisi ambo Camerarii, & unus illorum de Tarvisio simul, & concorditer scripserint in eorum quaternis tam recipere quam expensas. Et pecunia conservetur in una Capsella cum quatuor clavibus diversis, quarum quilibet predictorum quatuor habeat unam, & in finem mensis consignent Potestati pecuniam habundantem, & teneantur sedere tribus diebus in hebdomada, scilicet Lune, Mercurii, & Veneris ante prandium & post nonam sub debito Sacramenti, & venire & stare ad Campanas, sicut faciunt & tenentur alii Officiales Tar. & omnes Scribanie stipendiariorum deveniant in Commune Tarvisi. Et in omnibus predicti quatuor obediant Potestati, preterquam in premissis que commissa sunt eis &c.

Data in nostro Ducali Palatio anno Dominice Incarnationis MCCCXXXIX. die XVI. Decembris VIII. Indictione.

Ex Libro Actorum 1339. 40. 41. in Tabul. Com. Tarvisi fol. 39.

In nomine Domini Jesu Christi. Hec est noticia introituum, & expensarum Communis Tarvisi exemplata MCCCXLI. indict. VIII. die Martis penultimo Januarii &c.

Fol. 42. Expense Communis Tarvisi.

Pro pro Dño Potestate & Capetano pro suo salario unius anni libre

m

VICCCC. parvorum.

Dño Potestati Mestre pro suo salario unius anni libre MD. parvorum.

Dño Potestati Castrifranchi pro suo salario unius anni lib. MCC. parv.

D. Potestati Asylli pro suo salario unius anni lib. MCC. parvorum.

D. Potestati Opitergii pro suo sal. unius anni lib. MCC. parv.

Dñs Castellanis Castri Civitatis Tarvisi pro suo salario unius anni libre DCCLXVIII. par.

Duobus Massariis Communis Tarvisi pro uno anno libre CXCII. parv.

Ommis Præfidiis Civitatis &c.

Et IIII. Comostabilibus in Castro lib. DC. parv.

Et Capitano Pontis Plavis cum VIII. sociis omni mense lib. LVI. par.

Et Capitano de Quero cum IIII. sociis omni mense lib. XXXVI.

Et uni Capit. cum X. sociis in Opitergio omni mense lib. LX. par.

Et XX. Stipendiariis in Castrofranco lib. CX. par.

Et XII. Stipend. in Asillo lib. LXXX. par.

Et II. Banderiis in Mestre lib. CCLXXV. parv. &c.

XII.

Ex Quaterno Membr. Registro . Proclamationum &c. 1345. 1346. C. 53. 9.
1346. 23. Julii. Tarvisini Praetoris ac Praefecti Edictum, quo denariorum
Crofatorum parvorum usus interdicitur.

Anno nativ. Dñi millesimo tercent. quadrag. sexto indict. XIII. die Do-
minico XXIII. mensis Julii. Ter. in palatio Com. presensibus Nobili Viro dño
Odorico de Bonaparte, ser Nicolao de Solano, Conradino de Casalorcio, &
aliis. Cum ad aures, & noticiam nobilis & sapientis Viri dñi Andree Corna-
rio Civit. Ter. honor. Pot. & Cap. pro illustri ducati dñacione & Coi Venec.
pervenerit, quod mala & pessima moneta parva, videlicet denarii parvi
crozati plurimum manerent currant, & ea utatur in Civit. Tarvis. &
Districtu; que non currit nec ea utatur in Civit. Venec. ipse dñs Potas &
Capitañ. volens obviare ne aliquis homo seu persona ob hoc damnum aliquod
substineat, precepit, mandavit, & iussit, quod publice & generaliter banniat
& probybeat, & banniat, & iussit & precepit uti non posse, nec alicui
posse dari in solutum aliquam de dicta moneta, nec alienius condicionis par-
va, & pro bannita & prohibita a presenti die in antea fit, & esse intelli-
gatur in Civitas. Tervis. & Districtu; salvis illis parvis monetis, que in
Civit. Venec. general. currunt, & ipsis utuntur: sciendo quod nunsquisque,
cui a mense presenti in antea de dictis monetis sic bannitis & prohibitis, us
dictum est, repertum fuerit & inventum, ipsam monetam perdet, & totidem
de bona moneta, denarium pro denario intelligendo. Et ipse dñs Potestas &
Capit. super predictis & quolibet predictorum pro ejus officio inquiri faciet sa-
licite & diligenter; & quilibet qui contrafecerit cadet de pena superius nomi-
nata. Et precepit ipse dñ. Pot. & Capit. dictum preceptum in Plateis & locis
Civit. Ter. consuetis alta voce preconia publice proelamari.

Omissis tribus Proclamationibus.

Misse fuerunt Littere de non utendo dicta moneta.

Dñs Potestat. Mestre, Castrifranchi, Asilli, Opitergii, Seravallis,
Coneclani.

Dñs Ricardo & Gerardo fratribus de Camino & dñs Tolberto & Sche-
nelle fratribus Comitibus de Collalto.

Die XXII. Julii XIII. indictio.

XIII.

Tractatus Tertius Primi Libri Provisionum Ducalium Cod. Pergam. in fol.
fig. D. Rubr. X.

Certe provisiones super monetis.

1355. 19. Decembris. De Monetis XL. Virum Decreta Venetiis facta,
& Jubente Praetore Praefectoque, Tarvisii etiam promulgata;
ut in Urbe atque Agro servarentur.

Johannes Gradenico Dei gratia Venec., Dalmac., atque Crobe Dux, Do-
minus quarte partis, & dimidie totius imperii Romanie. Nobil. & sap. Viro
Petro Trivisano de suo mandato Pot. & Cap. Tar. fideli dilecto salutem, &
dilectionis affectum insellectis litteris vestris continentibus ad multitudinem
Cararinorum falsorum, qui in Tar. inveniantur, Rescribimus, quod cum per
T. X.

nos & nostra Consilia sine certi ordines stabiliti ad obviandum quod hujusmodi monete non currant; ideo ipsos ordines mittimus vobis presentibus interclusos; credentes esse bonum, quod in Tar. & districtu ipsos faciatis similiter observari. Dat. in nostro Ducali palacio die XVI. Decembris VIII. indiction.

1353. Indict. II. (l. VII.) penultimo Febr. Capta in Consilio de XL. Quod pro bona Terre nostre ad evitandas fraudes que sepe committi possent in his monetis falsis, ordinatur quod aliquis Civis Venet. ut non audeat facere laborari, vel cudi aliquam monetam, que sit sub stampa seu forma aliqujus monete forensis, in Venec., vel in aliquo loco subiecto Veneciis, nec participare nullo modo cum aliquo, qui intromitteretur in predictis. In pena offendi in banco Veneciarum per quinque annos, & standi duobus annis in carceribus. Si vero aliquis alius n^r Venetus faceret laborari dictam monetam, sine participaret modo predicto cum aliquo, vel nullo modo in aliqua terra, vel loco non subiecto Venec. preterquam in locis ubi consuetum est laborari dictam monetam, debeant banniri de Venec. per duos annos, & stare uno anno in Carceribus. Item si aliquis tam forensis quam Venetus conducere Venec., seu in alia loca Venec. a quaterneria citra aliquam monetam argentean falsam, amittere debeat ipsam monetam, & quantum plus valor dictae monete. Et si in manibus alicujus camporis hujusmodi moneta inventa fuerit, eam amittere debeat, & tantundem bone monete, que moneta falsa incidi & destrui debeat. Intelligendo monetam falsam illam, qua laborabitur in aliis locis, quam in illis, ubi consuetum est laborari; & quod sit minoris lige. Et si esse aliquod Consilium vel erd^o, per quod subjacere debeant majori pene, non sit propterea revocatum; sed debeat potius subjacere ipsi pene. Et si esset Campsor subjacere debeat omnibus penis predictis. Et ultra hoc non possit tenere cambium, usque ad quinque annos, & alicui contrahenti non possit fieri gratia, nisi per sex Consiliarios tria Capita XL. XXXV. XL. & tres partes majoris Consilii. Verum si accusator, per quem veritas habeatur, habeat tertium condemnationis; & teneatur de credentia. Et hec inquirent officiales grossorum tanforum, Domini de nocte, Capitan. postarum, Capitan. sexteriorum, justitie veteris, & nove, Catavere & omnes alii officiales Venec. habentes partem ut de al. sui officii. Et scribantur hec omnibus rectoribus nostris a quarnerio citra, quod de hujusmodi monetis inquirent habentes partem, ut haberent official. in Venec. Et quod omnes Campsores terrarum subditarum nostro dominio a quarnerio citra, quibus inveniretur de hujusmodi moneta, sint ad eandem condemnationem, ad quam sunt Campsores in Venec. 1354. Indic. VIII. die 21. Octobris in XL. Capta.

Cum omni modo & via, quibus melius & utilius fieri potest, sit vigilandum & providendum pro honore & fama nostri domini, & bono totius Terre & fidelium ejusdem, quod in Venec. nullo modo conducantur, nec expendantur aliquae monete, que sint minoris lige, & bonitatis quam ille, que sunt in locis ubi consuetum est laborari & cudi dictas monetas. Et nuper invente sint in Venec. aliquae monete sicut sunt denarii a XXII. qui sunt ita falsi, quod nullo modo expendendi sunt, nec sustinendum est quod expendantur, Cararini, Frilachelii, alie monete male; & super hoc fit faciendum, quod spectat pro honore Domini, & quod requirit justitia, Vadit pars, quod deinceps omnes denarii a viginti duobus, qui conducantur, vel

in

invenientur Venec. a proclamatione hujusmodi in antea, qui sint de minori liga quam de unciis septem argenti finati de bulla pro marcha, si illa moneta erit alicujus campforis, factoris campforis, vel famuli Campforis, & omni modo via & forma, quibus in manibus predictorum inventa fuerit predicta moneta, existens ipsa moneta cujuscumque persone vult, cadat quilibet eorum, in manibus cujus moneta ipsa fuerit inventa, ad penam perdendi monetam prefatam. Et ultra hoc cadat de quinquaginta pro centenario, sicut si esset moneta bona. Et si dicta moneta erit de minori pondere quam de sold. XVII. pro marcha, quod est vigintiquinque cum dimidio pro uncia, cadat ad penam sol. X. pro libra, sicut si esset bona moneta. Et si in manibus alicujus alterius specialis persone, que non esset Campfor, inventa fuerit hujusmodi moneta; & non esset de unciis septem argenti finati de bulla pro marchia, cadat ad penam perdendi medietatem sic invente. Et si dicta moneta esset de minori pondere quam de soldis XVII. pro marchia, quod est XXV. pro uncia, sicut superius est dictum, cadat ad penam sol. V. pro libra, sicut esset bona moneta. Si vero officialibus invenientibus, quibus hec commissa essent, videretur quod illa persona vel persone, in quarum manibus hujusmodi inventa fuerit, non sit persona suspecta, dummodo non sit Campfor, factor, vel famulus Campforis; ipsi officiales sic invenientes possint, & sit in eorum arbitrio possendi illam personam, vel personas absolvere & condemnare in parte, vel toto, prout eis melius videbitur. Considerata qualitate negotii & persone. Et hoc committatur massariis monete ab argento & auro, ac ponderantibus & offic. argenti de Rivoalto, Catavere, extimatoribus auri, Capitaneis postarum, Offic. Levantis, dn̄s de nocte, capitibus sexteriorum, qui de predictis inquirent, & circens, excutiendo penam & penas a contrasfacientibus; habeant libertatem possendi imponere penam & penas, & personas ad sacramentum pro habenda veritate de predictis, & eas penas excutere possendi ab inobedientibus, totiens quotiens fuerint inobedientes. Qua pena deveniant in Coe. Et hec non possint revocari, nec de ipsis, vel aliqua ipsarum predictarum penarum possit fieri gr̄a, donum, remissio; suspensio, vel recompensatio nisi per sex consiliarios (sic) l. tria in cap. XL. & XXXV. XL. Ac intelligendo, quod si de predictis penis aliquo tempore foret facta gracia, nunquam habeatur pro facta, vel completa, nisi fuerit completa & expedita in Consilio de XL. Et nihilominus omnes hujusmodi monete sic invente incidi debeant per medium; & hec omnia scribantur omnibus nostris rectoribus a grado ad Capudargeris, Trivisañ. Istrie & Sclavonie; & addatur in eorum commissionibus, ut de predictis contrasfacientibus inquirent, & inquire facere debeant, & eos capere & facere capi habeant ipsi Rectores. Scilicet qui primo invenerint illam partem, quam haberent nostri Officiales Venec. quibus hec commissa sunt 1355. Indic. octa. die 22. Jun. Capta in Consilio de XL.

Cum sit solícite providendum pro obviando fraudibus & maliciis que cotidie committuntur, in falsificando monetas, participato consilio cum sapientibus, qui alias fuerunt deputati ad providendum & consulendum super factis dictarum monetarum; vadit Pars, quod si aliquae monete de denar. a XXII. de Kararinis & Frisachensis reperirentur de minori pondere, vel minori liga ea, que continetur in parte capta in Consilio de XL. 1354. die 21. Octobris Indictione VIII., quod quilibet campfores factores & famuli campforum, in

quorum manibus dicte monete inveniantur, vel probatum fuisset vel habuisset, vel conduci fecisset, sic cadant de L. pro C. & amittant illam malam monetam; sic de cetero cadant de tanta bona moneta, quanta fuerit illa mala moneta, quam probaretur habere, vel in manibus habuisse; & de suis manibus integram exigisse, vel conduci fecisse, & quelibet specialis persona, in cujus manibus predictae male monete invenirentur, & illas non presentarent, & bene quod ei non invenirentur, sed probaretur illi, eas habuisse, & de suis manibus integras exigisse, vel conduci fecisse, cadat de L. pro centenario de bona moneta, de illa mala que sic sibi reperiretur. Et si inveniretur aliquis conducere, vel probaretur eis de dictis malis monetis conduxisse, vel conduci fecisse, cadat ad penam, ad quam cadunt Campsores, eorum factores & famuli supradicti. Et ad similem penam cadant facientes, vel fieri facientes huiusmodi monetas. Et predicta committantur inquirenda omnibus rectoribus, advocatis Communis, & Offic. contentis in parte supradicta capta in XL. habentibus ipsis tertium, tertium accusator si fuerit, & tertium sit Communis. Si vero accusator non fuerit, medietas sit Communis, & aliam medietatem habeant Officiales vel Rectores, qui predicta invenirent. Et quicumque ex predictis repertus fuerit ab una vice in antea contrafecisse predictis, vel alicui predictorum, ultra penas supradictas & in partibus super hoc captis contentas, debeat perpetuo esse bannitus de Venec. & de omnibus terris & locis subiectis Coi Venec. & si aliquo tempore pervenerit in forciam dominationis, debeat mori in carceribus, & de predictis non possit fieri gratia cadentibus, donum, remissio, vel aliqua recompensatio aliquo modo vel ingenio sub pena librarum mille pro quolibet Consilio Capis. vel alio ponent. vel consentiente partem in contrarium, non derogando propterea Offic., quibus commissa sunt inquirenda & examinanda contenta in aliis partibus predictarum monetarum, quia possint facere & exercere officium suum predictum sub (l. sic) comprehendendi poterit aliquid per hanc partem spectare ad eorum Offic. & predicta cridentur in solitis locis. 1355. indict. 9. die 21. Novembris capta in Consilio XL.

Cum pene statute contra fabricantes forens. monetas minus quam bonas, & contra adducentes & expedentes eas minus sint graves quam in aliis partibus mundi, ex quo insurgit, quod homines non timent eas, & per consequens fama & honor noster recipiunt plurimum lectionis, vadit pars ad purgandam infamiam nostram, & sustinendum nostrum honorem, quod pars capta in Consilio de XL. 1353. die penul. Februar. reformetur in hunc modum; videlicet quod aliquis Civis vel habitator in Veneciis non audeat facere laborari, vel cudi monetam aliquam, que sit sub stampa seu forma alicujus monete forensice in Venec. vel in aliquo loco subiecto Venec. nec participare cum aliquo, qui se intromitteret ullo modo in predictis. Et si quis fuerit inventus contrafacere, amputetur sibi manus dextera, & eruantur sibi ambo oculi, & banniaturo perpetuo de Venec. Et si fuerit inventus, stet uno anno in uno Carcerum inferiorum, & iterum banniaturo, & totiens servetur quotiens reperiretur. Si vero aliquis Civis noster Venecie vel habitator Venec. faceret laborari predictam monetam, sive participaret modo predicto cum aliquo in aliqua Terra vel loco non subiecto nobis, preterquam in locis, ubi consuetum est laborari dictam monetam, debeant ei erui ambo oculi, & banniaturo,

ut

ut supra. Et predicta committantur officio advocat. Cois, quod de predictis inquirent contra culpabiles, & cum eo quod invenerint, veniant in Consilio de XL. Et si captum fuerit, quod ceciderit ad formam dicti Consilii, fiat quod in eo continetur; die supradicto capta in XL. Preterea si aliquis tam Venetus, quam forensis conducatur Venec. seu in alia loca Venec. a quaternario citra aliquam monetam argenteam falsam, ammittere debeat ipsam monetam, & tantundem de bona moneta. Et si fuerit inventa in manu alicujus Campsoris, perdet eam & duplam de bona moneta, & non possit tenere cambium usque ad quinque annos. Et intelligatur moneta falsa etiam illa, que laborabitur in aliis locis, quam in illis, ubi est consuetum laborari; & que sit minoris lige; & si essent alie majores pene, non sint propterea revocate: & alicui contrafacienti non possit fieri gra, nisi per sex Consiliarios, tria Capita de XL. XXXV. XL. & tres partes majoris Consilii, & si accusator fuerit, habeat tertium, & teneatur de credentia, & hec committantur inquirenda grott. consorum Offic. Dñs de nocte, Capit. Sexteriorum, Capitibus postarum, Catawere, Justic. novis & veteribus & Officialibus Levantis, de quibus illi qui invenerint, habeant partem, ut de illis suis officiis, & predicta cridentur in Scallis Rti, & sci Marci, ut sint, vobis (sic) manifesta. Millesimo trecentesimo LV. Indict. VIII. die Sabbati XVIII. ms. Dec. Tar. in palacio Cois ad banebum dñi Potestatis & Capitan. Ubi jus redditur, present. Ser Uberto de Fara Cancellario Coi Tar., Barthol. qu. ser Johannis de la mota, Semprebene Francisci de Colle Sci Martini notariis testibus; & aliis pluribus, Vinciguerra de Padua preco & offic. publicus Cois Tar. guarentavit dictis testibus, & mihi Not. infrascripto, se hodie publice alta voce preconia, premissa Sono Tube super lapidem Peroni consueto proclām. fieri, & in plashea Piscariarum ut moris est, ex commissione sibi facta per predictum dñ. Potestatem & Capitan. vigore, & virtute litterarum Ducalium, proclamasse, stridasse, & dixisse in omnibus, & per omnia prout supra per ordinem est scriptum, & notatum. Ego Tolbertus Ser Zannini de Trivignano Notarii Imperiali aucte Notarius, & tunc Not. ex offic. ad sigillum Dñi Potest. & Capitan., mandato ipsius hec rogatus scripsi.

XIV.

1379. 21. Januarii. Reip. Venetiarum Decreta, de nonnullis Carrariensium monetis ab Urbe ac Veneta Ditione ablegandis, Tarvisium missa.

Ex Regesto Litterarum 1378. 80. C. 12.

Andreas Contareno Dux Venetiarum &c. Nob. & sap. Viris de suo mandato Collegio Tar. fidelibus &c. Significamus vobis quod per Nos & nostra Consilia minus, Rogatorum, Quadraginta & Additionis Capta fuit pars infrascripti tenoris. Cum in Padua fiat de novo quedam moneta nova ad formam soldinorum nostrorum, que moneta nova habet ab uno latere Carrum, & ab alio latere Crucem unam; que moneta nova est cum magna utilitate inimici nostri, & damno Terre nostre: vadit Pars, quod predicta moneta nova in totum sit bandita de Venetiis, & de omnibus Terris & locis subditis Communi Venetiarum. Et insuper sint banditi omnes Carrarini novi & veteres per modum predictum. Verum pro bono & commodo nostrorum Civium & fidelium; qui ad presens reperient se habere de dictis monetis, ut ex hoc

non

non recipiant damnum notabile, ordinatur, quod assignetur eis terminus per totum mensem presentem, videlicet cuilibet qui haberes de eis, quod possint dictas monetas usque ad dictum portare ad officium monete: ubi habebunt de qualibet marca predictorum soldos XIII. grossos, existentibus ipsis monetis bonis de argento; & si essent de falsis, illas debent incidere Officiales nostri & restituere illis, quorum essent, sine aliqua pena. Elapso vero dicto termino, omnes quibus tales monete nove facte in Padua, vel Carrarini novi vel veteres reperti fuerint, tam falsi quam boni, debeant predictos omnes perdere, & tantumdem pro pena: de qua pena non possit fieri gratia, donum, remissio, revocatio, vel aliqua declaratio aliquo modo, vel ingenio sub pena librarum M. pro quolibet ponente, vel consentiente Partem in contrarium. Et predicta cridentur publice in locis solitis, & committantur omnibus officialibus nostris, quibus commissa sunt negotia auri, & argenti, habentibus ipsis officialibus partem suam solitam de penis, ut habent de aliis sui officii. Et predicta scribantur Rectoribus nostris, mandando eis quod similiter faciant cridari in regiminibus suis: assignando terminum 15. dierum, postquam ipsi Rectores fecerint dictam partem cridari in regiminibus suis, quod omnes exeant de eis penitus & omnino: alioquin cadent ad dictam penam cum ligaminibus & stricturis predictis. Quare mandamus vobis cum dictis Consiliis quatenus dictam partem & contenta in ea debeatis observare & facere inviolabiliter observari: facientes ipsam cridari in locis solitis vestri Regiminis, & registrari ad memoriam futurorum. Litteras presentibus alligatas transmittatis quibus vadunt.

Data in nostro Ducali Palatio die XXI. Januarii II. Indict.

XV.

1384. 2. Nov. Tarvis. Praetoris Edictum, ne quis in Civitate vel Agro parvulos expendat, nisi Patavinos.

Ex Quaterno Membraneo Actorum 1384. 85. 86. in Tabulario cum. Tarvis. C. 17.

Eodem millesimo (1384) & indict. die mercurii secundo mensis Nov. Tervis. in Palatio Communis ad bancum Sigilli, presentibus Ser Jacobino de Posbono, Montisbellune Not., Francisco de Raymundo Not. testibus, & aliis. Candi prece Communis Tar. retulit se dicto die vigore commissionis sibi impositae per presatum dn. Potestatem, is erat strenuus & generosus miles dn̄s Franciscus de Dottis de Padua, publice alta voce preconia proclamasse premissis tubette sono in platbea Cherubi super perono & in platbea barbarum presentibus pluribus, & pluribus personis, dicendo tale fore mandatum ipsius domini Pot. videlicet.

Quod nulla persona tam terrigena quam forensis, cujuscumque status & condicionis existat, audeat, vel presumat per se vel aliam personam quovis modo expendere parvulos aliquos in Civit. & districtu Tarvis. nisi parvulos paduanos pena & banno ammissionis ipsorum parvulorum, expenditorum contra predictam formam, sed l. majori, & (sic) minori, arbitrio dicti domini Potestatis, notificando quod predictus dominus Potestas fieri faciat de predictis inquisitionem diligentem, & quoscumque repertos culpabiles condemnabit & punit secundum formam predictam.

XVI.

XVI.

1386. 2. Martii. Francisci de Carraria Litteræ Tarvisium missæ, quibus Carrarense novum IV. solidorum nummum accipi, & solvi ab omnibus jubet.

Ex Regesto Litterarum 1384. 87. C. 89.

Franciscus de Carraria Padue &c.

Dilecte mi, significo vobis me de novo cudi & fieri fecisse quamdam monetam, cujus formam vobis mitto presentibus introclusam, cui nomen est Carrarense, qui valere debet pro singulo solidos III. mee monet. Paduane. Volo itaque quod dici faciatis Officialibus meis ibi, & ad notitiam eorum, & tabernariorum, & hospitum, Decanorum, & ceterarum personarum Potestarie Civitatis Tarvisi deduci; non tamen facienda de hoc fieri publice Proclamationem aliquam, sed solum ista predictis significando, seu significari faciendo: ita & taliter quod ad notitiam omnium predictorum perveniat, quod quisque monetam quique debeat pro solidis III. recipere, & ipsam minime refutare, pena arbitrii mei. Nihilominus volo, quod dicta moneta nova non obstante, Carrareni, Soldi, Quatrini, & Parvi mei debeant in terris & locis meis solito more expendi.

Insuper volo quod omnibus Castellanis Rocarum, seu Fortiliciarum aliquarum, que sunt sub dicta Potestaria, omnia illico significare procuret.

Data Padue die I. Martii.

Egregiis militibus, & Providentibus Dominis Romeo de Pepolis Capitano, & Francisco de Dottis Potestati meis Tarvisi & officio meo Factorie ibi.

XVII.

1386. 21. Marzo. Bando fatto in Trivigi sopra il pagar i Ducati d' oro, a Carraresi e Soldi d' argento, ed a Quatrini.

Ex eodem Regesto C. 89.

De comandamento del Magnif. ed Eccelso Signor nostro messer Francesco da Carrara Signor de Pava &c. de relation dell' Offitio de la Fattoria si è, che zaccaduna persona de que condizion se voia, sia si Officiale de prefaro Signor nostro, come ogni altra singular persona i qual dovesse dare, over ricevere pagamento alguno a ducati d' oro, veramente doverà per inanti per quale caxon o raxon se si debbia & possa, ricevere, & pagar a monede de riento de Cararimi o Cararesi, & de soldi Pavani a raxon de lire tre & soldi tredese per Ducato; & a quatrini a raxon de libre III. soldi tredese, & danari sic per ducato. Et sia licito a zascadun debitor, che de & doverà pagar ducati d' oro, posser pagar a monede alla raxon sovradita. E se alguno recusasse el ditto pagamento, caza in pena de livre diexe per zascaduno ducato. Et che nessun patto, el qual se fosse fatto, over se facesse in contrario, non vaia, ne no tegna.

MONUMENTORUM INDEX

Quae, sive Lucubrationi huic inspersa, sive in Appendicem coniecta nunc primo lucem aspiciunt.

1122. 30. Aprilis. <i>Paſſa, quibus Artuſus de Rovario Sarnalea Caſtrum Paganis illius loci concedit.</i>	Pag. 125
1158. 25. Aprilis. <i>Conventio, qua Triumbafilicarum Caſtrum illius Pagi Inquilinis Tarviſina Eccleſia cuſtodiendum tradit.</i>	121
1164. . . . Frederici I. Rom. Imperatoris pro Tarviſinis Diploma.	93
1174. 12. Aprilis. <i>Charta proprietatis de Stabluzo, Caminenſum permiſſa, a Petro Abbate de Follina coemptas.</i>	112
1182. 9. Auguſti. <i>Teſtamentum Porcelli de Ferporta.</i>	32
1202. 1. Decemb. <i>Tabula, quibus Eufedius Comes Tarviſi ſororem Adelam donat Sereta Ancilla ſua.</i>	113
1207. } <i>Tarviſinorum Statuta de Monetis.</i>	128
1225. }	
1261. 16. Maii. <i>Tarviſini Praetoris Littera ad Maricum Aſylli, ne ab Episcopatus Tarviſini colonis inſuetas exigant operas, vel veſtigalia.</i>	126
1270. 28. Martii. <i>Locatio Poſſeſſionum Com. Tar. in Pagnano.</i>	119
1290. <i>Reip. Tarviſina Scita de Monetis.</i>	130
<i>Ba de re alia Decreta Ann. 1313. 1314.</i>	169
1308. <i>ad 1454. Ducati aurei aeſtimatio ex Monumentis Tarviſinis.</i>	169
1313. <i>ad 1324. Annona, aliarumque Rerum venalium pretia; ex Actis Reipub. Tarviſina deprompta.</i>	176
1316. 6. Martii. <i>Littera Ducales, qua denariorum Venetianorum ad groſſos Librae CC. quot ad parvos libris aequentur, declarant.</i>	180
1317. 1318. <i>Acta Reip. Tarviſina de Moneta inſtauranda.</i>	181
1322. 1. Maii. <i>Tarviſinorum de Monetis parvis Decretum.</i>	186
1330. 20. Aprilis. <i>Tarviſini Praetoris ad Cenetenſes Mandatum de Arcibus muniendis tuendisque, ac de nova Moneta recipienda.</i>	187
1332. 7. Novemb. <i>Reipub. Tarviſina conſulta de quadam nova Moneta Veneta a XVI. parvis, & a XII. denariis parvis.</i>	187
1332. 8. Nov. <i>Tarviſini Praetoris ea de re ad Guilielmum Bevilanquam Scaligerorum Queſtorem Epiftola.</i>	189
1332. 9. Nov. <i>Ipfius Guilielmi ad illas Praetoris Litteras Reſponſum.</i>	190
1339. 16. Dec. <i>Stipendio ex Aerario Tarviſino data Anno 1339.</i>	190
1346. 23. Julii. <i>Tarviſini Praetoris ac Praefecti Ediſtum, quo denariorum Croſatorum parvorum uſus interdicitur.</i>	193

1355. 19. *Decembris*. De Monetis XL. Virum Decreta Venetiis facta ;
& jubente Praetore, Praefectoque, Tarvisii etiam promulgata ;
ut in Civitate, atque Agro fervarentur. Pag. 193
1379. 21. *Jan.* Reip. Venetiarum Decreta de nonnullis Carraren-
sium Monetis ab Urbe & Veneta Ditione ablegandis Tarvisium
missa. 197
1384. 2. *Nov.* Tarvisini Praetoris Edictum, ne quis in Civitate vel
in Agro parvulos expendat, nisi Patavinos. 198
1386. 2. *Martii*. Francisci de Carraria Litterarum Tarvisium missarum, qui-
bus Carrarense novum IV. Solidorum nummum accipi & solvi
ab omnibus jubet. 199
1386. 21. *Marzo*. Bando fatto in Trivigi sopra il pagar i Ducati d' oro
a Carraresi e Soldi d' argento, ed a Quattrini. ivi
1493. 23. *Martii*. Ducalis Epistola, qua denarios, ut petierant Tarvi-
sini Venetiis cufos nuntiat. 143